

Anno CXIII - giugno 2016

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO  
Storia Diritto Genealogia



COLLEGIO ARALDICO  
fondato nel 1853

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO  
Anno CXIII - giugno 2016

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO

## SOMMARIO

### **elzeviro**

Amelia di Colbertaldo <i>Aristocrazia, nobiltà, araldica</i>	3
--	---

### **dissertazioni storico genealogiche**

Gérard Roero di Cortanze <i>Marquis, comte et seigneur... ou la libellule de l'âme</i>	8
Roberto Sandri Giachino <i>Collezionisti dimenticati: i baroni Leonino</i>	15
Angelo Scordo <i>Il "grave studio" di Mario Cutelli sulla nobiltà siciliana</i>	39
Alberico Lo Faso di Serradifalco <i>La Sicilia di Vittorio Amedeo II di Savoia e i Cavalieri dell'Ordine della Santissima Annunziata Siciliani nel Settecento</i>	70

### **titoli nobiliari**

Ferdinando Testoni Blasco <i>In materia di cognomizzazione di predicati: una sentenza sorprendente!</i>	99
Francesco A. Magni <i>"Libro d'Oro della Nobiltà Italiana": non sussistono il diritto di privativa dello Stato Italiano sulla titolazione né il rischio di confusione con la omonima pubblicazione privata</i>	117
Salvatore Bordonali <i>Titoli nobiliari e tribunali ecclesiastici</i>	135
Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia <i>Della cognomizzazione del predicato</i>	151
Paolo Borin <i>Congresso di Vienna e Ordine di Malta: la restaurazione negata</i>	156

### **araldica viva**

Fabrizio Antonielli d'Oulx <i>A mano armata</i>	169
---	-----

*In copertina*

Vittorio Amedeo II, re di Sicilia dal 1713 al 1720.  
Incisione dall' "Albero Gentilizio della Casa di Savoia"  
pubblicato in Torino dall'abate Ferrero di Lavriano  
sul web <http://www.storiologia.it/savoia/reitalia.ht>

**RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO**

**Storia Diritto Genealogia**

**Anno CXIII giugno 2016**

FONDATA nel 1903

Conte Ferruccio Pasini Frassoni

Conte Carlo Augusto Bertini Frassoni

DIRETTORE RESPONSABILE

Niccolò d'Aquino di Caramanico

COMITATO DI REDAZIONE

Fabrizio Antonielli d'Oulx, Niccolò d'Aquino di Caramanico

Paolo Fabris de Fabris, Giovanni Giunipero di Corteranzo

Francesco Lombardo di San Chirico, Francesco Alessandro Magni

Gustavo Mola di Nomaglio, Adriano Monti Buzzetti Colella

Tomaso Ricardi di Netro, Clemente Riva Sanseverino

Roberto Sandri Giachino, Angelo Scordo

COLLEGIO ARALDICO

Via Crescenzio 103

00193 Roma

Telefono 06 6861395

*www.collegio-araldico.it info@collegio.araldico.it*

ISSN

Xxxxxxxxxxxxxxx

Iscrizione al n. N. 33/2015 - 18/12/2015  
del Registro della Stampa del Tribunale di Torino

La stirpe non fa le singolari persone nobili,  
ma le singolari persone fanno nobile la stirpe.

*Dante Alighieri Convivio IV - XX - 5*

## ARISTOCRAZIA, NOBILTÀ, ARALDICA

Non si può negare che il concetto di nobiltà, così come quello di aristocrazia, nelle sue particolari e molteplici sfaccettature, sia tra le espressioni più affascinanti dello scibile umano.

Una volta era così ambito fregiarsi di titolo nobiliare, che persino Dante, uomo di provato, intrinseco valore, rivendica a sé antica e illustre nobiltà di stirpe. Basti pensare al trisavolo Cacciaguida nei canti XV, XVI e XVII del Paradiso.

Certo, in passato le persone nascevano nobili, oggi gli uomini lo sono per le loro azioni e i loro meriti personali. È giusto riconoscere che tutte le eccellenze nelle facoltà umane sono ammirevoli e meritevoli della più grande considerazione. Il mio professore di Filosofia Teoretica sosteneva che avrebbe fatto dei suoi allievi degli atleti dello spirito, quasi fosse possibile congiungere idealmente i traguardi sportivi alla conoscenza esoterica, o comparare le medaglie d'oro vinte dai più grandi atleti agli stemmi araldici.

Non ho mai provato sensi di superiorità per le mie origini. Certo oggi, a 90 anni, con la malinconica saggezza della vecchiaia, sono piuttosto propensa a giudicare con severità chi prende la vita troppo alla leggera disconoscendone i valori superiori. Per questo sono particolarmente interessata ai moti più intimi dell'animo umano, evidenziati nelle opere letterarie di maggior rilievo delle quali riporto, appunto, alcuni brani.

Oggi giorno una quantità di citazioni si potrebbe facilmente ricavare in internet utilizzando uno dei tanti motori di ricerca, però ci tengo a precisare che i brani che seguono, dei quali gradirei rendervi partecipi, sono frutto delle mie letture personali, raccolti da quando, intorno agli anni '90, l'argomento in oggetto e tutto ciò che ad esso attiene, mi è divenuto caro.

Questo lungo preambolo lascia intendere il forte senso di appartenenza che provo verso la famiglia per la quale, fra l'altro, ho curato l'iscrizione nel *Libro D'Oro Della Nobiltà Italiana*<sup>1</sup>, nell'*Annuario della No?*

---

1 "Il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", Collegio Araldico Romano, 1990-94, pag 468; 1995-99, pag. 470; 2000-2004, pag. 460.

biltà Italiana<sup>2</sup>, nel volume *Famiglie Nobili Delle Venezie*<sup>3</sup> e pubblicato la relazione *Il Castello feudale di Colbertaldo* nella Rivista Araldica<sup>4</sup>.

Marinelli nella sua introduzione a "I Buddenbrook" di Thomas Mann nota: "Chiunque scrive in tempi calamitosi sente e cerca di più le sue radici"<sup>5</sup>.

In Thomas Mann troviamo "Ogni uomo possiede e custodisce dentro di sé, più o meno coscientemente, un'idea, un pensiero prediletto, sorgente delle sue gioie segrete, che alimenta e mantiene il suo sentimento della vita"<sup>6</sup>.

Per Lalla Romano la "irremovibilità nell'esigere un tanto di decoro e di eleganza non era per apparire agli occhi degli amici come è costume dei piccolo borghesi, ma, da aristocratici, si preoccupavano della famiglia"<sup>7</sup>.

Nelle parole di James "La concezione della vita aristocratica, ..., era semplicemente l'unione di un gran sapere con una grande libertà: il sapere avrebbe dato un senso di dovere e la libertà un senso di godimento"<sup>8</sup>.

Per Mario Tobino essere un'aristocratica significa "umiltà, sopportazione, cristallina logica di fronte alla sventura"<sup>9</sup>.

La baronessa Karen Blixen ricorda la vecchia aristocrazia dell'Ottocento con appassionata nostalgia: "Gli abitanti di Copenaghen in strada riconoscevano uno dall'altro quei lucenti veicoli per il colore delle livree: e i Danneskiold, gli Ahlegeldt, i Frijse e i Reedtz-Trott, si avviavano verso la Corte, o all'Opera o in casa gli uni degli altri, accendendo faville lunghe sulle selci, e tutti inalberavano, sul frontale dei cavalli, quello scintillante pezzetto di metallo che può essere sfoggiato soltanto da famiglie nobili"<sup>10</sup>.

2 "L'Annuario della Nobiltà Italiana", XXXI edizione; edizione commemorativa per i 150 anni della unità d'Italia. Vol. I, S.A.G.I., Teglio (SO), pag. 1451-1452.

3 Corpo della Nobiltà Italiana "Famiglie Nobili delle Venezie", Gaspari Editori, Venezia, 2001, pag. 109.

4 Amelia Colbertaldo, "Il castello feudale di Colbertaldo", Rivista Araldica, Collegio Araldico, Roma, fascicolo n 862, 2004, pag. 9.

5 Thomas Mann, "I Buddenbrook", Mondadori, Milano, 1987, pag. XVIII.

6 Thomas Mann, "Il giovane Giuseppe", Mondadori, Milano, 1981, pag. 20.

7 Lalla Romano, "Le parole tra noi leggere", Einaudi, Torino, 1969, pag. 218.

8 Henry James, "Ritratto di signora", Rizzoli, Milano, 1984, pag. 514.

9 Mario Tobino, "Le libere donne di Magliano", Mondadori, Milano, 1979, pag. 34.

10 Karen Blixen, Ultimi racconti, Feltrinelli, Milano, 1962, pag. 142 e 296.

Le citazioni che seguono riguardano tutte più o meno direttamente il medesimo argomento in chiave critico-ironica e addirittura satirico-umoristica.

Robert Musil osserva: "L'uomo ignora normalmente di doversi credere di più di quello che è per poter essere quello che è"<sup>11</sup>.

Oscar Wilde ci fa sorridere dicendo: "il Libro d'Oro della Nobiltà (Peerage) è il solo volume che un giovane mondano deve studiare a fondo, ed è il più bel romanzo che l'Inghilterra abbia creato"<sup>12</sup>.

Giambattista Basile è divertente :

"E che ne diresti di un uomo superbo assai,  
che va in punta di piedi,  
si pavoneggia tutto  
e s'ingravidà e si vanta  
di discendere da stirpe e da famiglia  
di Achille o di Alessandro

... ..

Ma, provato nella coppella,  
quello che più si allunga,  
quello che più pretende  
e sta di tre quarti e si vanta,  
ha ancora i calli della vanga!"<sup>13</sup>

Da citare anche l'ironia di Pontiggia: "Filippo nasce de Capitani il 3 ottobre 1931 nella clinica l'Assunta di Bologna. Scoprirà in prima elementare, nella scuola salesiana di via Carracci, che cosa significa essere nato con la *d* minuscola. Significa - gli spiega sua madre con pacatezza indulgente, come se spiegasse la differenza tra l'acqua del mare e quella del lago - non essere nato come gli altri. Sì, ma gli altri come nascono? Sua madre si ritrae: tu pensa solo a quello che sei tu, hai capito? Tutta la vita cercherà di colmare una differenza che non sa quale sia"<sup>14</sup>.

Rassi, uno degli indimenticabili personaggi di Stendhal "era innamorato pazzo del titolo di barone, e pensava che il principe attribuisse troppa importanza a quella cosa un tempo sublime, la nobiltà, per con-

---

11 Robert Musil, "L'uomo senza qualità", Einaudi, Torino, 1957, pag. 514.

12 Oscar Wilde, "Aforismi", Newton Compton Editori, Roma, 1993, pag. 66.

13 Giambattista Basile, "Lo cunto de li cunti", Garzanti, Milano, 1986, pag. 235-237.

14 Giuseppe Pontiggia, "Vita di uomini non illustri", Mondadori, Milano, 1993, pag. 119.

ferirgliela; il conte invece, orgogliosissimo del suo nome, apprezzava solo la nobiltà che risaliva a prima del Quattrocento”<sup>15</sup>.

I titoli nobiliari sono quasi tutti riconducibili a un passato “illustre”, che fa piacere ricordare anche per essere, di riflesso, “nobilitati” e così pure “mobilitati”.

Per concludere ricordiamo il motto di Bernardino Corio: “E bello dopo il morire vivere anchora”<sup>16</sup>.

Genova, 10 gennaio 2016

*Amelia di Colbertaldo*

---

15 Stendhal, “La Certosa di Parma » Milano, 2005, pag. 414.

16 Bernardino Corio, Xilografia nella Patria Historia, Milano, Alessandro Minuziano, 1503.



À Raphaël Lorenzo Roero di Cortanze

MARQUIS, COMTE ET SEIGNEUR...  
OU  
LA LIBELLULE DE L'ÂME

Ce matin du 30 mars 1962, je fête mes quatorze ans. Ce n'est pas l'Algérie du général Salan qui vient de créer le Conseil national de la Résistance et refuser les accords d'Evian, qui me hante. Non. Je marche en compagnie de mon père, le long de la grille interminable qui entoure l'usine du Carbone Lorraine, à Gennevilliers. Il y occupe un poste important. Fabrique de produits chimiques pour l'armée, la forteresse est gardée par des chiens en muselières et des parachutistes mitrailleurs au poing. J'ai ramassé une branche d'arbre que je cogne en rythme contre les grilles, tac, tac, tac, tac, tac... Il fait gris et froid. Mon père chante *Belles, belles, belles* de Claude François! Soudain, il s'arrête. Visiblement, je l'agace: «Arrête! Tu n'es pas un petit garçon comme les autres, tu as un rang à tenir. N'oublie jamais que tu es un Roero di Cortanze!».

Le mot est lancé, le nom. A partir de cette date, on peut dire que cette angoisse du poids du nom, du passé, de la généalogie, de la différence n'a cessé de m'habiter. Devrais-je tout faire pour être un petit garçon différent des autres, ou le suis-je, de toute façon, sans rien faire? Devrais-je accentuer le vert de mes cheveux (je ne revois jamais *The boy with green hair* de Losey sans être ému aux larmes, parce qu'il a été tourné l'année de ma naissance et constitue une réflexion terrible sur le racisme et l'intolérance) ou les laisser pousser, sachant qu'ils sont là, bien en évidence, et que tout le monde les voit? Souvent, par la suite dans ma vie d'homme, dans mes rencontres, je n'ai pu m'empêcher, dès lors que je me sentais en confiance, de poser à mon interlocuteur la question des origines, des racines, du passé: mon obsession, sans doute.

En 1962, le long des grilles du Carbone Lorraine, c'est la première fois que je prends conscience du poids de ce qui précède l'histoire personnelle de chacun, avant celle qu'on croit maîtriser: je viens de quelque part. Je viens d'au-delà des montagnes, d'un autre pays, d'une autre langue. J'ai quatorze ans, et mon père commence à me raconter, par bribes, éclats, souvenirs tronqués, mémoires sans mémoire, fausses pistes, tracés retracés, l'histoire de ma famille. De son long cheminement de Turin à Paris, en passant par Nice et Marseille – long cheminement



*Roberto Roero di Cortanze,  
nonno di Gérard.*

de l' "exil", long voyage de l'Italie vers la France. Tant de larmes, tant de regrets, tant de mensonges.

J'entends encore la voix de mon père, voilée par la énième gitane sans filtre; fumée dans les yeux, persistance du tabac dans toutes les pièces de la villa, du tabac qui finira par le tuer: «Tu descends du roi lombard Rotari-Roero, qui régna de 636 à 652. On retrouve les traces de ton ancêtre Ghilion Rotari-Roero en Flandres, installé en Italie, au retour de la première Croisade, où il a combattu sous la bannière du pape Urbain II aux côtés de Pierre l'Ermite, en 1099.» Oui, j'entends encore sa

voix qui semble me dire derrière les mots d'autres mots: «J'ai cessé d'être une personne. Je me sens comme exilé d'une autre existence. Je suis las de moi-même, de ce Piémont interdit, de ce passé funeste». En équilibre incertain, dans sa totale et dérisoire misère humaine, mon père fut vaincu par l'histoire familiale. Au sens propre, il perdit son âme, ce gouffre dans lequel Dieu se jette et que Victor Hugo appela avec justesse la «libellule de l'ombre».

A partir de cet événement, je mélange tout de ma vie et de ces vies antérieures, et tout me trouble car, événement singulier, mon grand-père, Roberto, Carlo, Aventino, Ercole, qui est né en Angleterre à Brentford, en 1893, mais qui vécut un certain temps dans le château familial, qui connut le luxe, les villas à Antibes et les hôtels particuliers à Londres, qui a été baptisé par l'évêque de Westminster, et qui porte une montre de gousset offerte à son père par le roi du royaume de Piémont-Sardaigne, possède des titres nobiliaires – marquis de Cortanze, comte de Calosso, seigneur de Crèvecœur – qui l'encombrent et lui font haïr la primogéniture. Il veut tout ignorer de cette famille et de ses «origines». Trop de douleur, trop de souffrance accumulées. Il ne dit pas: je viens de nulle part, mais: je ne viens pas d'Italie, je ne connais rien du Piémont, Turin m'est une ville inconnue. D'ailleurs, il refuse de parler et de manger italien. Polenta et minestrone sont bannis de la table familiale. Robert-Roberto parle français avec un fort accent marseillais, ville qui l'accueillit lors de son "exil". Sa rue, ce n'est pas le *corso del Re* à Turin mais la Canebière! Il

est chauffeur de taxi à Saint-Ouen mais, lorsqu'il part en vacances à Saint-Pierre-Quiberon, il ne quitte jamais son costume en fine toile blanche. Là-bas, il redevient élégant et chic, presque hautain. Tout à coup distant. Au bout de la jetée, il souffre en silence du passé défait. Il pleure seul, face à la mer, sachant au fond de lui qu'il est marquis, comte et seigneur.

Longtemps j'ai vécu avec toute cette enfance et l'image de ce père, prenant la suite de mon grand-père, dans son rejet de la langue italienne, qui ira jusqu'à m'interdire l'apprentissage de la langue de mes ancêtres à l'école. Me contraignant même à me plonger dans l'allemand, idiome de l'envahisseur autrichien! Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que seul celui qui n'a pas connu le déchirement de l'exil, géographique ou généalogique, peut trouver banal la fameuse phrase: «Ma seule patrie, c'est ma langue.»

Mon grand-père me parla souvent de son arrivée en France, à Marseille. A cette époque, les manifestations contre les transalpins, dues pour la plupart à des accès de xénophobie du prolétariat français, sont très violentes. A Marseille donc, mais aussi à Nice, à Uzès, à Toulon, à Joinville, à Aix-les-Bains, les nervis envahissent les épiceries tenues par les «*ritals*», saccagent les cafés où ils se réunissent, font régner la terreur dans les quartiers à forte population italienne. Les jets de pierres et les coups de gourdins sont monnaie courante, les actes de sauvagerie sont quotidiens. A Aigues-Mortes, une rixe entre ouvriers ira même jusqu'à se terminer en un massacre tristement célèbre. Parmi les rescapés italiens, beaucoup sont arrêtés puis expulsés, reconduits à la frontière. La faute est rejetée sur l'agressé! En ce temps-là, un certain Wlocevski avait proposé de placer la population italienne «sous une étroite surveillance dans des camps de concentration», tandis que certains éditorialistes et hommes politiques se plaignaient du «nombre de malades italiens dans les hôpitaux français». En ce temps-là, un débat s'était instauré: faut-il privilégier le droit du sang (*jus sanguinis*) ou le droit du sol (*jus soli*). En ce temps-là, on avait beaucoup parlé de la «protection du travail national», et de la «préférence nationale». C'était il y a plus d'un siècle. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en France – en Europe –, certains mécanismes d'exclusion



Renato Roero di Cortanze,  
padre di Gérard.

perdurent. Le nez collé aux chaînes télévisées d'information continue – camps d'émigrés, murs de barbelés, vagues d'exclus, vagues grossissantes de la misère du monde – je pense à ce grand-père, à tous ces émigrés italiens qui furent mes frères. Dans les yeux tristes, les visages émaciés, les paumes ouvertes des femmes et des enfants parqués, encerclés par toutes les polices d'Europe je vois les yeux tristes, le visage émacié, les paumes ouvertes de Roberto Aventino Ercole Roero di Cortanze – mon grand-père.



*Ex libris Roero di Cortanze.*

Ce grand-père aimé et souffrant, c'est l'image même de toute cette famille passée d'Italie en France. Tous les membres habités par la même dignité, la même mélancolie, la même dureté, la même austérité. Mon grand-père a toujours voulu inculquer à ses enfants et à ses petits-enfants quelques grandes valeurs fondamentales et fondatrices. Un marquisat, disait-il souvent, est à l'origine un territoire que le marquis se doit de défendre: droits et devoirs. Les gens doivent s'y sentir heureux, s'y épanouir. En contrepartie, le marquis leur assure respect mutuel et protection. Sois juste, honnête,

respecte les autres. Sois ferme, ouvert, généreux, aime les arts et le monde, vénère la culture car un homme sans culture n'est rien. Par «culture», il n'entendait pas uniquement la littérature, la musique, etc., mais une forme de «connaissance» plus large: celle du boulanger qui pétrit son pain, du vigneron qui connaît ses vignes. Un savoir de la vie, et qui en Piémont, me semble-t-il, passe par une certaine dureté, une austérité, un grand sérieux, un sens de la responsabilité et de la réalité. En somme, l'homme au centre de sa vie, et qui sait dès l'enfance qu'il se doit d'avancer. Celle dont parle Mauriac dans *Chemins de la mer*: «La vie de la plu-

part des hommes est un chemin mort et ne mène à rien. Mais d'autres savent, dès l'enfance, qu'ils vont vers une mer inconnue. Déjà l'amertume du vent les étonne, déjà le goût du sel est sur leurs lèvres – jusqu'à ce que, la dernière dune franchie, cette passion infinie les soufflette de sable et d'écume. Il leur reste de s'y abîmer ou de revenir sur leurs pas.» J'ai choisi de m'abîmer dans cette mer connue-inconnue: Italie, Piémont, Turin. Ce fut dès l'enfance l'injonction qu'ancrèrent en moi mon grand-père et mon père.

Enfant, le long de la grille de l'usine du Carbone Lorraine, la généalogie n'ouvre pas des pistes mais pénètre profondément dans le passé, celui d'où Vico fait surgir le futur: le futur du passé. Je vis dans le passé, avec les croisés et les chevaliers de l'ordre de Malte, dans les douves des châteaux et dans les combats. Mon père me rappelle que je descends d'un vice-roi de Sardaigne. C'est simple et compliqué. «Tu es l'héritier», me dit-il. Phrase que je répète aujourd'hui à mon fils... Donc mon ancêtre était, selon la légende familiale, un roi médiéval. Je suis un roi. Je suis un chevalier errant. Chroniqueur de moi-même, je m'invente un roman chevaleresque qui devient l'ancêtre de mon propre roman historique familial, et me perds perplexe, dans l'étrange devise familiale, «*A Buon Rendere*». Comme Ercole Tommaso, sur le point de s'embarquer, en une certaine matinée d'août 1857, à bord du vapeur Grifonte, bateau-poste de la compagnie Rubattino & Co, en direction de Cagliari.

Je ne cesserai sans doute jamais de repenser à ce petit garçon, un Doisneau revu et corrigé par Truffaut, vivant de l'autre côté de la Porte de Clignancourt, à Saint-Ouen, dans la France de l'immédiat après-guerre, auquel on apprend tout à coup qu'il descend en ligne directe d'une des plus vieilles familles aristocratique piémontaise! Ce fut perturbant, exotique et merveilleux. A l'école, on se moquait de mon nom «à rallonge» et de mes origines italiennes. Dans cette France terre d'asile des années cinquante, j'étais un fils d'aristo, mais aussi un *rital*, un *spaghetti*, un *macaroni*. Cela me faisait souffrir, mais, je ne le savais pas encore, me donna de la force pour mille ans. Je sais d'où je viens, de quelle langue, de quelle terre, d'un château quelque part en Piémont. Donc, j'étais piémontais et les «emmerdais» tous, ces petits Français pur jus de père en fils.

Et maintenant? Maintenant, c'est un fait, plus j'avance en âge et plus mes origines italiennes sont à mes côtés, m'assistent, m'aident à vivre. Je dois me faire un aveu: je ne me suis jamais senti véritablement fran-

çais... Mille aspects de la vie quotidienne me l'ont toujours rappelé. Aujourd'hui, j'assume cet héritage et j'en suis fier. Voilà: je n'en ai plus honte... Il m'a fallu attendre si longtemps pour que disparaisse enfin cet étrange sentiment de honte. Ce château, cette terre, cette arbre généalogique aux ramifications noueuses, ce sont mes véritables racines. C'est tout cela que j'ai dit un jour alors que je retournai au château de Cortanze, invité par le Grizane Cavour, et en présence du maire de Cortanze et de «mes» *concittadini*: «Mon centre du monde est ici, à Cortanze. Je suis, Gérard Roero, de la terre de Cortanze: Gérard Roero, de Cortanze.»

Récemment à la suite de recherches généalogiques effectuées pour alimenter la notice devant figurer dans le *Libro d'Oro della Nobiltà Italiana* je me suis replongé dans la diaspora des Cortanze, tous, les uns après les autres disparus dans les sables de l'"exil".

Un jour une voyante me prédit qu'un de mes ancêtres «viendrait dialoguer avec moi dans mon bureau, se présenterait à ma porte.» Je ne



*Ercole Tommaso Roero di Cortanze.*

suis guère porté sur les tables tournantes et le dialogue avec les morts. Une fois le rendez-vous terminé, j'oubliai très vite la «prédiction». Un jour pourtant, un lecteur qui avait lu dans un de mes livres la description d'un tableau représentant Ercole Tommaso, vice-roi de Sardaigne, de 1727 à 1731, tableau recherché en vain et finalement «porté disparu», m'assurait qu'il l'avait vu exposé à Drouot dans une vente qui devait avoir lieu quelques jours plus tard. Quelle ne fut pas

ma joie mêlée d'une dose suffisante d'émotion que de voir, exposé au milieu d'un bric-à-brac de meubles, d'objets domestiques divers, de livres anciens et de manteaux de visons défraîchis, le fameux tableau! Vente à la sauvette, aucun catalogue ne venait indiquer précisément les qualités du tableau. Je réussis à l'acheter pour une somme dérisoire, le commissaire priseur l'ayant vendu comme l'oeuvre d'un petit maître inconnu et représentant «vraisemblablement un noble espagnol»! Depuis ce jour, je peux effectivement «dialoguer» avec cet ancêtre qui me raconte l'histoire de ma famille...

Je préfère cette réalité-là à celle plus prosaïque des cartes d'identité et des passeports. Cet ancêtre qui me regarde chaque jour alors que j'entre dans mon bureau m'est comme un réconfort, un confident qui me donne de l'espoir, la force de me battre et d'exister face aux aléas de la vie. C'est lui et mon fils, l'héritier qui exigèrent de moi que je fournisse au *Libro d'Oro* les documents me permettant de figurer dans la nouvelle édition, documents que ni mon père, ni mon grand-père avaient par négligence omis de réunir, en un geste suicidaire, affreux de nostalgie. En un sens, je recouvre de nouveaux quartiers de noblesse, j'habite de nouveau mon nom, mon histoire, ma terre, ma famille. Je suis devenu la pierre qui veut devenir pierre, le tigre qui veut habiter son être de tigre, comme l'écrit Jorge Luis Borges. Je suis devenu ce que j'ai toujours été Gérard Roero, marchese di Cortanze, conte di Calosso, signore di Crevacuore...

*Gérard Roero di Cortanze*

## COLLEZIONISTI DIMENTICATI: I BARONI LEONINO

A fine gennaio scorso, a Parigi, trovai sulla bancarella di un libraio un volume intitolato: *Collection du Baron Léonino* che mi incuriosì. È il catalogo dell'asta degli arredi di Emanuel Leonino che *Le Figaro artistique* nel 1937 descriveva:

*C'est une joie pour les yeux, un enchantement pour l'esprit, [...] la contemplation des précieux objets d'art provenant de la succession du baron Emmanuel Léonino.[...] L'art du XVIIIe siècle, ici [est] en grand honneur [...]*<sup>1</sup>.

Oggi i Leonino sono estinti, pochi conoscono il loro nome e la loro storia, noi possiamo solo immaginare la passione che li spinse, seguendo l'esempio della nobiltà europea, ad acquistare begli oggetti per arredare le loro dimore, perché il collezionismo è, sotto certi aspetti, il bisogno di proiettare intorno a sé un ambiente e l'interno della casa diventa il luogo di rifugio dell'arte, uno stato d'animo, come raccontava Robert de Montesquiou-Fézensac<sup>2</sup>.

Edmond de Goncourt scriveva di aver acquistato il suo primo disegno di scuola francese del Settecento quando aveva 16 anni, ma non sapeva quale fosse stata la molla che lo aveva spinto a studiare e collezionare cose belle<sup>3</sup>.

A questo proposito Giovanni Guiso ricordava quando, da bambino, arrivarono dai genitori alcuni amici austriaci per una battuta di caccia in Sardegna e gli portarono in dono un teatrino bianco e oro, di gusto neoclassico, con le marionette di porcellana che rappresentavano i personaggi de *Il Trovatore*. Quel giorno cominciò la ricerca di teatrini<sup>4</sup>.

Molte collezioni sono state disperse o vendute: anche Edmond de Goncourt dispose che la sua fosse messa all'asta:

---

1 *Le Figaro artistique*, vol.14, Paris, 1937, p. 50.

2 Robert de Montesquiou-Fézensac (Parigi, 7.3.1855 - Mentone, 11.12.1921), scrisse tra gli altri, i libri di memorie *Les pas effacés*, 3 vol., Paris: Émile-Paul Frères, 1923. Sulla famiglia, *d'extraction chevaleresque*, cfr. E. [ETIENNE] DE SÉRÉVILLE ET F.[FERNAND] DE SAINT SIMON, *Dictionnaire de la noblesse française*, Paris, s.d. [1975-1977]. vol. 1, p. 730.

3 EDMOND DE GONCOURT, *La casa di in artista*, Palermo: Sellerio, 2005, p. 55; Edmond Huot de Goncourt (Nancy, 26.5.1822 - Champrosay, 16.7.1896) fu l'ideatore dell'*Académie Goncourt* che dal 1903 attribuisce ogni anno uno dei più importanti premi della letteratura francese.

[...] voglio che ai miei disegni, alle mie incisioni [...] ai miei libri, insomma ad ognuna delle cose che hanno reso felice la mia vita sia risparmiata la gelida tomba di un museo e lo sguardo vacuo di un passante indifferente, voglio invece che vengano sparpagiate dal martello di un banditore, e che la gioia che mi ha procurato l'acquisto di ognuna di esse, sia ridata, con ognuna di esse, ad un erede dei miei gusti <sup>5</sup>.

Pochissime collezioni sono rimaste intatte, tra queste, guardando al Piemonte, quelle conservate nel castello di Masino, con la biblioteca ed il meraviglioso gabinetto delle stampe, ceduto al Fai nel 1988 da Luigi Valperga di Masino <sup>6</sup>; il palazzo parigino di Moïse de Camondo, diventò il Museo Nissim de Camondo, inaugurato il 21 dicembre 1936, si noti, un anno prima dell'asta Leonino, e trasmette ancor oggi il gusto dei suoi abitanti, "la reconstitution d'une demeure du XVIIIe siècle" <sup>7</sup>. Sempre

4 GIOVANNI GUIISO, *Il mondo per gioco*, Bagno a Ripoli (Firenze): Passigli, 2007, pp. 198,199; don Giovanni (Nanni) Guiso (Roma, 29.1.1924 - Siena, 7.11.2006), notaio a Siena, dove viveva nell'antica villa L'Apparita, attribuita a Baldassarre Peruzzi. La famiglia ebbe da Filippo II Re di Spagna, il 23.7.1594, i titoli di cavaliere, nobile e don. Nanni Guiso donò al comune di Orosei l'antica casa Guiso con la collezione di teatrini, costumi, dipinti.

5 BARBARA BRIGANTI, *Introduzione*, in, EDMOND DE GONCOURT, *La casa di in artista*, op. cit., p. 39.

6 Cfr. VITTORIO SPRETI, *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, vol. VI, Milano: Carettoni, 1932, pp. 799-802. Luigi Valperga (Torino, 27.11.1930 -Rovereto, 10.2.2002), marchese di Caluso e Rondissone, marchese di Bossolasco, conte di Masino...

7 Moïse de Camondo (Costantinopoli, 15.3.1860 - Parigi,14.11.1935), nel suo testamento, dispose: *Désirant perpétuer la mémoire de mon père le comte Nissim de Camondo et celle de mon malheureux fils, le lieutenant pilote aviateur Nissim de Camondo, tombé en combat aérien le 5 septembrew 1917, je lègue au musée des Arts décoratifs mon hôtel tel qu'il se comportera au moment de mon décès: il sera donné à mon hôtel le nom de Nissim de Camondo, nom de mon fils auquel cet hôtel et ses collections étaient destinés...* Cfr. NADINE GASC, GÉRARD MABILLE, *Le Musée Nissim de Camondo*, Paris: Albin Michel, 1991, pp. 13-20. Di seguito la genealogia Camondo delineata con il metodo Manno, per gruppi di generazioni:

I Abram (1781-1873), abitava a Costantinopoli dove finanziò la costruzione della prima scuola israelita ed un ospizio per i poveri. Austriaco di nazionalità, si fece naturalizzare Italiano nel 1865. Donò somme ingenti alle scuole italiane di Costantinopoli ed all'orfanatrofio di Torino ottenendo il titolo di conte dal Re d'Italia il 28 aprile 1867, sp. Sara Lévy (1791 - 1866) dalla quale nacque:

II Salomon (1810 - 1866), sp. Ester Fua (1814 - 1880), dalla quale:

1 Abraham (1829 - 1889),

2 Rebecca (1836 - 1866),

3 Nissim (III).

a Parigi, il museo Jacquemart André, espone i quadri ed i mobili raccolti con passione nei viaggi in Europa da Edouard André e dalla sua consorte Nélie Jacquemart<sup>8</sup>.

A Milano, la residenza di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, figlio di Giuseppe e Rosa Trivulzio, nonostante il bombardamento inglese del 1943, oggi è la cornice della sua raccolta di armi, dipinti del rinascimento, porcellane, vetri, tessuti, orologi ed ha il fascino di una casa che custodisce le tradizioni<sup>9</sup>.

Anche il Museo Mario Praz di Roma rivela al visitatore la personalità dell'antico proprietario e tramanda il gusto e la cultura di uno studioso che cercava di ricreare ambienti ed atmosfere. Praz scriveva, infatti, nell'introduzione de *La filosofia dell'arredamento*:

*Vecchia Europa, erano pur belle le adorne sale dei tuoi antichi palazzi, le calme stanze delle tue antiche case borghesi, le rustiche cucine dei tuoi casolari tra i monti, erano pur belli ed eloquenti i tuoi mobili patinati dagli anni, le tue suppellettili amorosamente lavorate da generazioni di stipettai, di vasai, di orefici! Noi che abbiamo conosciuto nel loro splendore tutte queste cose, che abbiamo, sia pure per un giorno, fatto nostra la vita di tante città che ora non sono che macie di squallide pietre, come potremo dimenticare?*

*Finché ci saran quattro mura che ancora conservino l'aroma di quell'Europa scomparsa, tra quelle mura vorremmo morire*<sup>10</sup>.

---

III Nissim (1830 - 1889), il 15 settembre 1870 gli fu concesso un nuovo titolo di conte, sp. Elisa Fernandez (1840 - 1910) dalla quale nacque:

IV Mosè (vedi sopra), sp. Irène dei conti Cahen (1872-1963), detti d'Anvers dalla città d'origine; legò al museo di arti decorative il suo palazzo di *rue Monceau* a Parigi con l'importante raccolta di mobili, porcellane, argenteria e quadri, cfr.: ROBERTO SANDRI GIACHINO, "Spunti per una storia sociale della Turchia degli Ottomani: titoli, trattamenti e nobiltà", in, *Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica)*, CIII, 2005, Roma: Collegio Araldico, pp. 60-61.

8 Édouard François André (Parigi, 13.12.1833 - 16.7.1894), nato in una famiglia di banchieri protestanti, fu ufficiale e deputato. Il Re d'Italia lo nominò cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nel 1868 fece costruire il suo *hôtel particulier* di boulevard Haussmann 158, su progetto di Henri Parent. Sposò il 29 giugno 1881 Cornélia (Nélie) Jacquemart (Parigi, 25.7.1841- Chaalis, 14.5.1912), pittrice, che collaborò alla creazione del museo dedicato alle arti decorative e, alla sua morte, lo lasciò all'*Institut de France* che lo aprì al pubblico nel 1913.

9 Gian Giacomo Poldi Pezzoli (Milano, 27.7.1822- 6.4.1879) era figlio del nobile don Giuseppe (1768-1833) e di donna Rosa dei marchesi Trivulzio (1800-1859). Il museo Poldi Pezzoli è una delle prime case museo d'Europa.

10 MARIO PRAZ, *La filosofia dell'arredamento*, Milano: Longanesi, 1964, p. 71. Mario Praz (Roma, 6.9.1896 - 23.3.1982), era figlio di Luciano e di Giulia Testa dei conti

Dalla descrizione dei mobili dispersi all'asta possiamo immaginiamo la casa di Emanuel Leonino che doveva stupire per omogeneità e ricchezza: salotti arredati con poltrone e canapés Luigi XV rivestiti di tappezzerie d'Aubusson; quadri di Etienne Aubry, Charles-Antoine Coypel, Jomm Hoppner, Louis-Michel van Loo, Claude-Joseph Vernet; arazzi fiamminghi, di Beauvais, d'Aubusson; porcellane cinesi, di Vincennes e di Sèvres...

Alcuni oggetti fanno ora parte delle collezioni di importanti musei, a titolo di esempio, al Louvre, è conservata una lampada ad olio attribuita a Barthélemy Prieur (1536 circa -1611) ed il disegno con il ritratto di Monsieur d'Albepierre, opera di Maurice-Quentin de la Tour (1704-1788); al museo Calouste Gulbenkian di Lisbona, vi è l'auto ritratto di Nicolas-Bernard Lépicié (1735-1784). Spesso compaiono all'asta oggetti e quadri provenienti dalla collezione: Sotheby's mise in vendita una splendida zuppiera d'argento opera di Henry Auguste di fine Settecento; Auction Fr. vendette il quadro "La Coquette" di François Leroy de Liancourt (1741-1835); Christie's, i quadri "Veduta di Venezia" e "Il Bacino di San Marco con la piazzetta e il palazzo del Doge", entrambi di Francesco Guardi (1712-1793) ed una bella *com-mode* Luigi XV...

#### EMANUEL E DAVIDE LEONINO

Emanuel Leonino nacque a Neuilly-sur-Seine il 21 dicembre 1864, era figlio del barone Giuseppe e di Amélie Oppenheimer (vedi genealogia, Linea secondogenita, IV b), naturalizzato francese, si laureò ingegnere civile *des Mines* e fu persona di spicco nella Parigi di fine Ottocento<sup>11</sup> (vedi immagine 1); il 25 maggio 1892 sposò Juliette de Rothschild (1870-1896). Le sue attività finanziarie furono importanti: nel 1902, ottenne, con i suoi soci, la concessione di La Bellière, a circa cinquanta chilometri da Angers, con una superficie di 508 ettari che si

---

di Marsciano. La sua casa, divenuta museo, con più di 1200 tra quadri, mobili ed oggetti, nel 1995 fu aperta al pubblico. Tra i suoi numerosi scritti: *La casa della vita*, Milano: Mondadori, 1958.

11 ROGER MARTIN, *Il est des morts qu'il faut qu'on tue*, Paris: Le Cherche Midi, 2016, p. 186, ne dà una descrizione di fantasia se raffrontata alla caricatura di Sem (vedi immagine 1) : *...le baron italien Emmanuel Leonino a fière allure. Grand, mince, magnifiquement pris dans son costume, il marche avec une distinction séculaire. Sa barbe impeccablement taillée, ses yeux gris, son port altier en imposent...*

estendeva nei comuni di St-Pierre-Montlimart e Montrevault (Maine-et-Loire)<sup>12</sup>; nell'aprile del 1905 fu tra i fondatori della "*Société des mines de La Bellière*", negli anni seguenti il Gruppo Leonino-Balzac sviluppò la coltivazione di altre miniere d'oro in Francia e nel 1927 aveva un capitale di sette milioni di franchi<sup>13</sup>.

Il barone Leonino, fra l'altro, fu presidente della *Société des Mines de la Bellière*, della *Société pour le travail Electrique*, della *Compagnie Générale Française et continentale d'éclairage*, della *Société des mines de Cuivre* (Cile), vice presidente della *chambre Syndicale des mines métalliques*, componente del *jury* dell'Esposizione franco-britannica di Londra del 1908<sup>14</sup>.

Il 15 maggio 1910 fu nominato cavaliere della *Legion d'Honneur* ed il 10 settembre 1928 fu promosso ufficiale. Collezionista di quadri ed oggetti d'arte, abitava a Parigi, in rue Euler 7, nell'ottavo *arrondissement*.

Numerose le opere di beneficenza in Italia: il 1 gennaio 1926 fondò e dotò l'asilo infantile della frazione Albignano del comune di Truccazzano (Milano); con testamento del 1° luglio 1924 costituì l'Ente Morale Centro Socio Culturale Barone Leonino<sup>15</sup>. Nell'ottobre del 1936 morì a Parigi ed i suoi mobili furono dispersi all'asta il 18 e 19 Marzo 1937.



Imm. 1 - Gaston Dreyfus ed Emanuel Leonino (a destra), Sem (Georges Goursat, 1863-1934), litografia, 1901.

12 Con il senatore Blavier, M. Bordeaux-Montrieux e Jules Strapp, cfr. GÉRARD LINDEN, *Les mots des mines et carrières du Maine-et-Loire*, Le Coudray-Macouard: Cheminements, 2004, passim.

13 La produzione d'oro della miniera di Bellière passò da 200 kg nel 1906 a 1240 nel 1910, lo sfruttamento fu interrotto nel 1917, riprese nel 1925 e cessò dal 1941 al 1950 per poi chiudere definitivamente nel 1952 (la miniera produsse complessivamente 10.400 kg d'oro e 1.100 kg d'argento).

14 YVES GUYOT, GUSTAVE-ROGER SANDOZ, *Exposition franco-britannique Londres 1908: rapport général*, Paris, 1908, p. 197.

15 Comune di Truccazzano, Archivio, codicillo del 17.3.1926 rogito Piscini, testamento pubblicato il 16.11.1936.

Un altro collezionista fu suo cugino Abram David Leonino. Nato a Genova il 12 giugno 1867, sposò il 7 maggio 1896 Jeanne de Rothschild (1874 - 1929) dalla quale si separò quattro anni dopo (vedi genealogia, linea primogenita, IV a, 3). Proprietario di una scuderia di cavalli da corsa a Milano, fu nominato nel *jury* dell'Esposizione universale di Parigi del 1900 in rappresentanza del Regno d'Italia. Benefattore del Pio Istituto Bassini di Milano al quale donò, nel 1908, venticinquemila lire in ricordo dei genitori. La raccolta d'arte Leonino era molto conosciuta, la rivista *Nuova Antologia* raccontava di "ventitrè quadri della ricchissima galleria della baronessa David Leonino"<sup>16</sup>. Morì annegato a Nizza il 19 novembre 1911<sup>17</sup>. Nei mesi di maggio e giugno 1912, furono vendute all'asta le opere d'arte che arredavano la sua villa milanese di viale Monza 47, in parte proveniente da Nathaniel de Rothschild e dal palazzo Parravicini di Milano<sup>18</sup>.

#### LE CONCESSIONI DEI TITOLI DI BARONE NELLE PRATICHE DELLA CONSULTA ARALDICA

Vittorio Emanuele II concesse il titolo di barone a Davide Leonino il 14 gennaio 1864:

*[...] Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ed in considerazione di speciali benemerienze, abbiamo conferito e confermiamo al Cavaliere Davide Leonino da Genova il titolo di Barone trasmissibile ai suoi discendenti maschi da maschi in linea e per ordine di primogenitura [...]*<sup>19</sup>.

Dopo dodici anni, il figlio secondogenito di Davide, Giuseppe, che abitava a Parigi, chiese, tra la fine del 1875 e l'inizio del 1876, la concessione di un nuovo titolo di barone con una motivazione poco giuridica "osservando trovarsi in una difficile posizione perchè ritenendo fino a poco tempo fa trasmissibile anche in lui il titolo paterno, s'intitolò Barone, e con tale qualificazione è ora da tutti conosciuto".

16 *Nuova antologia di lettere, scienze ed arti*, vol. 203, Roma, 1905, p. 32.

17 *Le Littoral*, 21.11.1911, Cannes, p. 1.

18 *Catalogue de la collection d'objets d'art ayant appartenu à feu Mr. le Baron David Leonino, Galleria Pesaro, Milano: Bertieri e Vanzetti, [1912] (con XXXV tavole); Revue archéologique*, Paris: Ernest Leroux, pp. 106-107.

19 Archivio centrale dello Stato, Roma (poi ACSR), Archivi degli Organi di Governo e Amministrativi dello Stato, Presidenza del consiglio dei ministri, Consulta araldica, fascicoli nobiliari e araldici delle singole famiglie, 259, unità di busta 38. Appartengono a questo fascicolo i documenti della consulta araldica citati di seguito.

La macchina burocratica si mise in cammino, il 24 marzo 1876 il ministero degli esteri scrisse a quello dell'interno:

*In risposta alla pregiata nota di codesto dicastero in data 29 febbraio u.s. [...] il sottoscritto si fa premura di partecipargli che interpellato il R. Ministro a Parigi sulla posizione sociale del sig.r Giuseppe Leonino e sulla convenienza di accogliere la sua domanda per ottenere il titolo di Barone, rispose essere il sig.r Leonino persona ricca e godere in Parigi, dov'è da parecchi anni stabilito, ottimo nome. Il predetto Signore è Membro del Consiglio d'Amministrazione della Società italiana di beneficenza [...]. Solo si osserva che il sig.r Giuseppe Leonino già portava e porta tuttora il titolo di Barone [...].*

Il 31 marzo 1876 il direttore della sesta divisione scrisse una lunga relazione al ministro dell'interno chiedendogli se doveva predisporre gli atti per la concessione:

*[...] osservando trovarsi in una difficile posizione [Giuseppe Leonino] perchè ritenendo fino a poco tempo fa trasmissibile anche in lui il titolo paterno, s'intitolò Barone, e con tale qualificazione è ora da tutti conosciuto. La Regia Legazione presso il Governo Francese, interpellata [...] ha soggiunto sembrargli che nessun inconveniente avrebbe a temersi qualora ne fosse assecondata l'istanza.*

Per motivi ignoti la pratica non procedeva, il 21 luglio il ministero degli affari esteri scrisse al ministro dell'interno:

*[...] il sig.r Giuseppe Leonino si è, non ha guari, reso grandemente benemerito dello Istituto Internazionale di Torino a cui favore ha elargito una rendita di lire 5.000. Per rendere più benefica, poi, tale splendida largizione il sig.r Leonino stabiliva che, per tale somma, fossero accolti nell'Istituto due giovinetti per compiervi la loro istruzione...[ed il ministro] coglie la presente occasione per rinnovare la sua piena adesione alla progettata concessione in favore del sig.r Leonino, di un titolo gentilizio [...]. Sarà anzi gradito allo scrivente di ricevere sollecite notizie della risoluzione che sarà stata presa a questo riguardo.*

Una successiva lettera del 4 dicembre del dicastero degli esteri a quello dell'interno, segnalava le ripetute insistenze del consiglio di tutela e vigilanza dell'Istituto internazionale italiano di Torino e chiedeva di provvedere con sollecitudine alla deliberata concessione del titolo. Vittorio Emanuele II con R.D. del 6 dicembre 1876 concesse il titolo di barone per maschi primogeniti ed il diritto di usare lo stemma,

*[...] vista la istanza di Giuseppe Leonino figlio secondogenito del defunto Barone Davide per ottenere che la grazia Nostra sancisca l'uso del titolo di Barone fatto da lui in buona fede credendosi compreso nell'ordine di successione, ed a lui costantemente da tutti attribuito [...].*

La procedura non era comunque finita ed altre difficoltà stavano sorgendo: quando la consulta araldica <sup>20</sup> ricevette una attestazione sullo stemma usato (rogito Marocco del 9 gennaio 1877), Alessandro Franchi Verney commissario del Re presso la consulta scrisse il 22 gennaio 1877 al ministro degli interni <sup>21</sup>:

*[...] allo stato dei documenti trasmessigli con l'ossequiato dispaccio in margine distinto, il sottoscritto non trovasi in grado di provvedere definitivamente quella registrazione del regio decreto di concessione del titolo baronale [...]. Infatti [...] non risulta, come richiedesi dall'art. 28 del Regolamento, della data di lui nascita; dalla prodotta figura, delineata a penna senza esser acchiusa entro uno scudo, e senz'alcuna indicazione di smalti sul foglio annesso alle dichiarazioni notarili del 9 gennaio scorso non si può ricavare come debba farsi lo stemma. E' poi affatto strana, ed ignota in araldica quella specie di mazza, legata da funicella, sulla quale poggia il leone, figura che [...] si vede sostenente il cimiero ne' libri inglesi di araldica ed in alcuni di Germania omettendosi l'elmo per minor spesa d'incisione [...].*

La posizione di Alessandro Franchi Verney pare alquanto strana, descrive il *crest*, forse usato dai Leonino in Inghilterra, considerandolo uno stemma imperfetto, non scrive chiaramente che non è uno stemma ma un semplice cimiero (*vedi immagine 2*)<sup>22</sup> e nel Voto n. 720 [gennaio 1877] stabiliva:

---

20 La Consulta Araldica fu istituita con R.D. 10 ottobre 1869.

21 Alessandro Franchi Verney (Torino, 6.2.1811-12.10.1880), di antica e notevole famiglia originaria da Manta, ottenne l'aggiunta al proprio del cognome materno Verney (R. D. 1 dicembre 1853) e la concessione del titolo di conte della Valetta il 3 giugno 1860 (m.pr.), consigliere d'appello in ritiro nel 1860. Scrive di lui Antonio Manno nel *Patriziato Subalpino*, sito internet [www.vivant.it](http://www.vivant.it), al nome: *Mi precedette come segretario della Regia Deputazione di Storia patria e come regio commissario presso la Consulta araldica. Si occupò, quasi esclusivamente, di araldica, non tanto come archeologia quanto come figurazione e titolatura. Scrivo, con commozione, il nome di questo amico che – se non ebbe criteri felicissimi e che dovetti mutare – fu diligente, passionato, laborioso e studioso di purità nella lingua. Come già scrissi di lui, fra persuasioni, premure, insistenze e commendatizie; fra seduzioni e bisogni, fu specchiatamente disinteressato e lodevolmente coraggioso a difendere la verità.* Sposò nel 1837 Maria Teresa Margherita, del dottor Pietro Antonio Bianco (Chivasso, 8.9.1815 - Torino, 6.3.1895).

22 ACSR, Archivi degli Organi di Governo, Consulta araldica, cit., rogito di Carlo Marocco notajo in Milano del 9 gennaio 1877, attestazione sullo stemma usato dal nobile signor Giuseppe Leonino, atto notorio sull'uso più che trentennale dello stemma.

[...] *l'uso dello stemma non si può provare con semplici attestazioni notarili, ma deve giustificarsi con giudiciali giurate attestazioni di persone non interessate né parenti della famiglia [e chiedeva al ministro] di invitare l'impetrante ad esibire l'atto di nascita e una figura miniata o tratteggiata araldicamente dello stemma, provandone il possesso da trent'anni almeno con giudiciali giurate attestazioni di persone non congiunte di sangue né altrimenti interessate [...]*



Imm. 2 - Cimiero  
Leonino (crest),  
disegnato dall'originale.

Nel mese di febbraio pervennero sollecitamente i documenti richiesti: l'atto di nascita rilasciato dalla comunità ebraica di Casale il 29 gennaio 1877 e, forse, un nuovo disegno del blasone ricavato dal crest, con una domanda di nuova concessione. Franchi Verney il 22 febbraio 1877 comunicò al ministero dell'interno:

*Avendo preso ad esaminare i documenti ultimamente prodotti dal sig.r Giuseppe Leonino il sottoscritto crede che quantunque nel Regio Decreto del 6 dicembre ultimo siasi fatta menzione di stemma da usarsi dall'impetrante (cioè nella supposizione senz'altro che egli fosse in grado di giustificarne la concessione od il possesso) tuttavia, non potendo egli dimostrare il diritto [...] ed avendo inoltrato precisa ed esplicita domanda di graziosa concessione, sia da promuoversi l'emanazione di apposito Reale Decreto ed ha perciò esteso il relativo voto [...].*

Nel voto n. 732 il commissario affermava:

*[...] considerando che l'insegna gentilizia di cui il postulante desidera far uso non si scosta dalle norme araldiche e non risulta portata da altre famiglie. Il Commissario del Re è d'avviso che si possa rassegnare alla firma sovrana un decreto con cui, assecondando le istanze del postulante [...] si conceda al medesimo [...] la facoltà di usare lo stemma.*

Finalmente, il 30 aprile 1877, furono emanate le regie lettere patenti che concedevano

*[...] al Nobile Giuseppe Leonino il titolo di Barone trasmissibile ai discendenti suoi maschi in linea e per ordine di primogenitura con facoltà di portare un particolare stemma gentilizio [...] di verde al leone d'oro, linguato ed armato di rosso, tenente nella zampa destra anteriore una mano destra di carnagione, appalmata in palo, esso scudo sarà sormontato dall'elmo di barone ornato di cernice e svolazzi d'oro e di verde, cimato dalla corona di barone, col cimiero di un leone al naturale, nascente,*

*tenente colla zampa anteriore destra una mano di carnagione come nello scudo, e col motto A Virtute Nobilitas [...] <sup>23</sup>.*

#### LO STEMMA E LA SUA EVOLUZIONE

Dai documenti della pratica risulta che la famiglia non usava lo stemma del quale, peraltro, non si faceva cenno nella concessione del 1864. Probabilmente durante la lunga residenza in Inghilterra, insieme al trattamento di *Esquire*, fu usato il *crest* del leone tenente la mano benedicente, poi impropriamente prodotto nel 1877 per dimostrare l'uso trentennale di uno stemma.

Come abbiamo visto, nel 1876, insieme al titolo di barone, fu concesso alla sola linea secondogenita, lo stemma: di verde al leone d'oro linguato e armato di rosso, tenente nella zampa destra, una mano di carnagione, appalmata [in atto di benedire alla levitica], posta in palo (*vedi immagine 3*), con il cimiero del leone del campo, ma nascente ed al naturale ed il motto <sup>24</sup>. Si noti che il cimiero concesso non era il *crest* pro-

---

23 ALDO PEZZANA, *Famiglie ebraiche italiane*, in, *Alle radici dell'identità nazionale Proso-pografie storiche italiane, Libro d'oro della nobiltà (I-II)*, sotto la direzione di Errico Cuozzo e Guglielmo de' Giovanni Centelles, Roma, 2009, pp. 45-53, elenca le 32 famiglie che ebbero concessioni di nobiltà nel Regno d'Italia. Tra di queste i Cahen (detti d'Anvers) che compaiono in nota e dei quali delinea una genealogia essenziale:

I Giuseppe Meyer Cahen (Bonn, 25.2.1804 - Nainville, 11.9.1881), conte (R.D. 8.3.1866), concessione stemma (R.D. 15.5.1867), sp. Clara Bischoffsheim dalla quale nacquero:

1 Giuseppe Edoardo (Anvesa 14.2.1832 - Roma, 9.5.1894), naturalizzato italiano (R.D. 30.12.1866), marchese di Torre Alfina (R.D. *motu proprio* 8.3.1885), ampliamento di stemma (R.D. 19.4.1885), sp. Cristina di Michele Spartali, dai quali:

1) Rodolfo (1869-1955), diplomatico italiano.

2) Ugo (1874-1956), sindaco di Allerona che, nel 1934, vendette all'asta le sue collezioni di mobili ed oggetti del XVIII secolo, linea estinta.

2 Louis Raphaël (1837-1922), sp. Luisa dei baroni von Morpurgo da Trieste, dalla quale nacquero:

1) Irene sp. conte Moïse de Camondo.

2) Robert (1871-1931), sposò Sonia Warshawsky dalla quale nacquero:

(1) Lidia (1899-1977) sposò Antony Gustav de Rothscild.

(2) Renée che sposò Hubert Conquéré de Montbrison.

Ringrazio per i consigli e l'aiuto Gustavo Mola di Nomaglio ed Angelo Scordo.

24 Cfr. anche FEDERICO BONA, *Blasonario subalpino*, [www.blasonariosubalpino.it](http://www.blasonariosubalpino.it), al nome.



Imm. 3 - Stemma concesso nel 1876 a Giuseppe Leonino (da V. Spreti, *Dizionario*, op. cit.)

dotto in prova con il leone rampante ed ancora usato da Emanuel Leonino, ma timbrato dalla corona di barone, sulla carta da lettere nei primi decenni del Novecento.

La mano benedicente raffigurata nell'arma è un preciso riferimento all'antica insegna dei Sacerdote (Cohen) che portavano due mani benedicenti alla levitica, alcune volte sormontate dalla corona o dalla stella<sup>25</sup>.

Lo stemma blasonato da Elvio Giuditta ed attribuito ai Leonino, contiene delle varianti rispetto a quello concesso: di verde, al leone d'oro, sostenuto da uno scoglio d'argento movente dalla punta, linguato e armato di rosso che regge, con la branca destra, una mano appalmata, con il medio e l'indice separati [ovvero benedicente alla levitica]<sup>26</sup>.

L'uso di uno stemma simile è confermato dai bottoni bombati e dorati fatti fabbricare tra il 1881 ed il 1900 a Parigi (R.F. &C.ie), per le livree dei domestici, da Davide (della linea primogenita che non aveva avuto concessione dello stemma) o da Emanuel (della linea secondogenita che aveva avuto la concessione di uno stemma differente); sui bottoni, lo stemma è: d'azzurro al leone sostenuto da uno scoglio, tenente nella zampa destra, una mano appalmata, timbrato dall'elmo coronato, con il cimiero del leone del campo nascente<sup>27</sup>.

25 Le mani benedicenti sono presenti nello stemma concesso da Re Umberto I all'ambasciatore Vittorio Sacerdoti (R. D. 4.4.1895) con il titolo di conte (m.pr.) ed il predicato di Carrobio: troncato, nel primo, d'azzurro a due torri d'argento sormontate da una stella d'oro, nel secondo, d'oro alla quercia al naturale accostata da due mani di carnagione, destra e sinistra, appalmate in atto di benedire alla levitica, cfr. anche: ELVIO GIUDITTA, *Araldica giudaica in Italia*, parte III, 2007, in [www.socistara.it](http://www.socistara.it) (Società Italiana di studi araldici), studi. Il 12 settembre 1940 Marco Sacerdoti di Carrobio, figlio del conte Mario e di Gabriella Nicolis dei conti di Robilant, aspirante guardiamarina in s.p.e., chiese di cambiare il cognome in Carrobio di Carrobio come fu concesso con R. D. 29.11.1941.

26 ELVIO GIUDITTA, *Araldica giudaica in Italia*, parte V, p. 219, studi, op. cit.; GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, *Bibliografia delle famiglie Subalpine*, 6 vol., Torino: Centro Studi Piemontesi, 2008, vol. 5°, pp. 2506 - 2513, 2731.

27 THIERRY DE BODARD, DOMINIQUE PERRIN, *Boutons de livrée de fabrication Française (1re série)*, Condé-sur-Noireau: du Puy, 2008, p. 341, n. 588.



*Stemma Leonino da:  
Catalogue de la collection d'objets  
d'art ayant appartenu à feu Mr. le  
Baron David Leonino, 1912.*

Anche l'arma stampata sul catalogo della vendita di Davide Leonino del 1912 aveva il campo d'azzurro con il leone sostenuto dallo scoglio (*vedi immagine 4*) come pure, in una cartolina dei primi anni del Novecento, il blasone, a colori, era rappresentato con le varianti, rispetto alla concessione, del campo azzurro, dello scoglio e della mano benedicente alla levitica d'argento.

#### GENEALOGIA LEONINO, GIÀ SACERDOTE POI SACERDOTE LEONINO E LEONINO SACERDOTE

Frammenti genealogici: nella comunità ebraica di Casale è ricordato Marco Raffaele Sacerdote (dei Leonino), membro anziano del consiglio di amministrazione, morto il 21 ottobre 1831<sup>28</sup>. La *Gazzetta Piemontese* del 1832 pubblica un'istanza di Emanuele Leonino, Abram ed Israel fratelli Sacerdote fu Marco Raffael da Casale<sup>29</sup>; Emmanuel, Abram e Israel fratelli Sacerdote Leonino vendettero parte di una casa in Casale nel 1834 ed erano ancora vivi nel 1859<sup>30</sup>; Germano Maifreda nel suo volume *Gli ebrei e l'economia Milanese* attribuisce alla famiglia il cognome Leonino Sacerdoti<sup>31</sup>. Una o più famiglie Leonino vivevano ad Asti negli anni 1857-1866<sup>32</sup>.

28 COMUNITÀ EBRAICA DI CASALE MONFERRATO, *Biografie*, [www.qqcasale.ebrei.net/biograf.htm](http://www.qqcasale.ebrei.net/biograf.htm).

29 *Gazzetta Piemontese*, 21 gennaio 1832, n. 9, pp. 96, 112.

30 *Gazzetta dei Tribunali*, anno undecimo, seconda serie, *Collezione delle sentenze della Corte di Cassazione degli Stati Sardi, Giurisprudenza civile anno 1859*, Genova: *Gazzetta dei Tribunali*, 1859, pp. 220-223, sentenza 6.4.1859.

31 GERMANO MAIFREDA, *Gli ebrei e l'economia milanese: l'Ottocento*, Milano: Franco Angeli, 2000, *passim*.

32 ELENA ROSSI ARTOM, *Gli Artom Storia di una famiglia della Comunità ebraica di Asti attraverso le sue generazioni (XVI-XX secolo)*, Torino: Zamorani, 1997, p. 247.

I Davide Leonino Sacerdote<sup>33</sup>

1 Sabino (II)

## II Sabino

1 Abram Davide Sacerdote (III)

2 Ippolito (m. Milano, 12 giugno 1877), commerciante in Inghilterra con la ragione sociale Ippolito Leonino & Co., Merchants, 3 Copthall Court, London, associato con i fratelli Emanuele e Davide; la società fu sciolta consensualmente il 31.12.1854<sup>34</sup>.

Nel 1840 era socio del Reform Club di Londra<sup>35</sup>. Un dispaccio cifrato del 18 agosto 1856 del conte di Cavour all'ambasciatore a Londra Emanuele d'Azeglio dimostra l'importanza ed il rilievo dei Leonino nella capitale inglese: " *Tâchez d'engager Hambro, Heath, ou Leonino de recevoir les souscriptions pour les 100 canons* "<sup>36</sup>.

Direttore della Universal Marine Insurance Company fondata nel 1860.

Il 2 giugno 1863 fu costituita con atto notarile William Webb Ween Junior la società "Regia Compagnia delle Ferrovie di Sardegna" con capitale sociale di un milione di sterline, diviso in 50.000 azioni. Il

33 La genealogia è stata ricostruita con mie ricerche ed integrando le informazioni del Manno, dello Sprei, dell'*Elenco Storico della nobiltà Italiana, Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta*, Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1960, p. 282, consultando l'ottimo sito genealogico [www.geni.com](http://www.geni.com) e SAMUELE SCHAEFER, *I cognomi degli ebrei d'Italia. Con un'appendice su le famiglie nobili ebrae in Italia*, Bologna: P. Piani, 2004, p. 76, con discordanze nei titoli.

34 *The London Gazette*, London, 1854, dicembre.

35 Il *Reform Club*, ancora esistente, fu fondato nel 1836, la sede, a Pall Mall, fu progettata dall'architetto Charles Barry.

36 *Cavour e l'Inghilterra, Carteggio con V.E. d'Azeglio, I conflitti diplomatici del 1856-61*, a cura della Commissione Reale Editrice, vol. II, tomo I, Bologna: Zanichelli, 1933, p. 50; Archivio di Stato di Torino, Raccolte Private, Carte Cavour, Corrispondenti, mazzo 9. Interessante, dal punto di vista storico, il messaggio cifrato di Cavour; la sottoscrizione nazionale per fortificare con 100 cannoni la cittadella di Alessandria fu lanciata da Norberto Rosa, pubblicata sulla *Gazzetta del Popolo* del 28 luglio 1856, diede subito risultati positivi. Cavour, forse per farsi dei "meriti" attivi i banchieri di fiducia per organizzare la sottoscrizione in Inghilterra che ebbe esiti quasi nulli per l'avversione al progetto dei giornali e dell'opinione pubblica inglese, cfr.: VITTORIO G. PACIFICI, "La sottoscrizione per i cento cannoni di Alessandria: motivazioni, polemiche e svolgimento", in, *Rassegna Storica del Risorgimento*, anno LXXI, fasc. 2, aprile-giugno 1984, Istituto per la Storia del Risorgimento, Roma: Alpha Print, 1984, pp. 173-196.

consiglio di amministrazione era composto, per l'Inghilterra dal mercante Charles Bell, dai parlamentari Thomas Barnes Esq., Henry Revenrsdale Grenffel Esq., John Pender Esq. e da Ippolito Leonino, mercante; per l'Italia, dal marchese Gustavo di Cavour, dal marchese Pilo Boyl di Villaflor, dal deputato Giuseppe Sanna-Sanna e da Sabino Leonino, abitante a Genova <sup>37</sup>.

Nel 1867 fu nominato consigliere d'amministrazione della Anglo-Italian Bank <sup>38</sup>.

In Inghilterra abitava a Eilery, Catheram nel Surrey ed al 24 di Great Winchester-street di Londra. I giornali gli attribuivano comunemente il trattamento di Esquire <sup>39</sup>.

Sposò a Londra il 10 febbraio 1841 Hannah (1823 - 1891) di Benjamin Barent Cohen, Esq. dalla quale <sup>40</sup>:

- 1) Arthur David (n. 8 dicembre 1842).
- 2) Lucy Deborah (n. Nice, 18 gennaio 1844) sp. Adolfo Kogan.
- 3) Edward Emanuel Benjamin (Casale, 27 aprile 1845 - Odessa, 3 marzo 1879), qualificato Esquire, visse a Londra al 24 di Great Winchester street e ad Odessa.

---

37 *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia*, vol. III, anno 1863, Torino: Stamperia Reale, p. 452.

38 *The Economist Weekly Commercial Times*, vol. XXV, London, 1868, p. 346, 23 marzo 1867.

39 *The London Gazette*, 14 agosto 1877, p. 4724: dopo la sua morte, furono esecutori testamentari Carlo Emanuele e Arthur David Leonino, ai quali non fu attribuito il titolo di Esquire. Questo titolo era dato dall'opinione pubblica a chi non aveva titoli ereditari ma *possedimenti terrieri o un alto incarico o alto rango*, cfr.: ANDREW MARTIN GARVEY, "Cenni sulla nobiltà in Inghilterra", in *Atti della Società Italiana di Studi Araldici*, 12° Convivio, Torino, 21 ottobre 1995, pp. 88, 91; CHARLES BOUTELL, M.A., *Heraldry, Historical and popular*, London, 1864, pp. 106, 110: *a title of honourable distinction, in rank below that of Knight. Esquires are personal companions and attendants of the Knights of the Orders of Knighthood: such are the Esquires of the Order of the Bath, who have their stall-plates in Westminster Abbey [...] all persons holding commissions direct from the Crown, but not being of rank lower than Captain, all Royal Academicians, and Barrister-at-Law, also all Bachelors of Law and Phisic and Master of Arts; esquires e gentlemen timbravano lo scudo con l'elmo di profilo, chiuso ed usavano il crest.*

40 SYLVANUS URBAN, *The Gentleman's Magazine*, vol. 15, London: William Pickering-Joon Bowyer Nichols and son., 1841, p. 423; Benjamin Barent Cohen (Londra, 1789 - Richmond, 1867) aveva sposato Justina Sebag ed era fratello di Hannah de Rothschild, Judith Montefiore, Isaac (Osias) Cohen e Adeline Adelaide Helbert.

Sposò Annette di Anissim (Onesime) Raffalovich (Odessa, 1852-10 agosto 1877).

(1) Rosa Eleonora (n. Odessa, 26 maggio 1871).

(2) Olga Lucia (Londra, 19 Ottobre 1872- Freiburg, 20 novembre 1895), sposò Abraham (Aby) Samuel Warburg (1864 - 1933).

4) Charles Emanuel Leonino (Milano, luglio 1847 circa - Varese, 8 settembre 1907), visse a Londra dove era qualificato Esquire, esecutore testamentario del fratello Edward Emanuel Benjamin insieme alla cognata Annetta Leonino e Arthur Cohen, Esq.<sup>41</sup>.

Sposò Nina Giuditta Alatri (m. Milano, 22 giugno 1919).

5) Alfredo Davide Leonino (Londra, luglio 1865-Varese, 26 marzo 1924), residente in Inghilterra, aveva una villa a Casbeno, vicino a Varese, dove passava lunghi periodi ed, alla sua morte, la lasciò alla Colonia Agricola Dandolo dell'Istituto Nazionale Piccoli Derelitti. Dispose legati a favore di istituti di beneficenza:

duecentomila lire all'Orfanotrofio maschile di Varese; duecentomila lire alla Casa di Riposo, esprimendo il desiderio che le rendite fossero destinate all'istituendo reparto dei cronici; ottantamila lire all'Orfanotrofio femminile e, attraverso di esso, alla Congregazione di Carità; ventimila lire all'asilo infantile di Casbeno; cinquecentomila lire a favore dell'Orfanotrofio Martinitt di Milano.

Usava impropriamente il titolo di barone; un suo ritratto, dipinto da Romeo Pellegata, è conservato nel "Museo del patrimonio artistico dell'azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese" (*vedi immagine 5*)<sup>42</sup>.

3 Emanuele Sacerdote Leonino, negoziante a Genova almeno fino al 1829<sup>43</sup>, si stabilì poi a Milano, dove acquistò una casa, fondi per 12.000 pertiche (circa 785 ettari) e quote della "Raffineria privilegiata di zuccheri Calderara" che cessò l'attività nel 1846. Chiese di essere

41 *The London Gazette*, 4.11.1879, p. 6254.

42 Museo *on line* del patrimonio artistico dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi; desidero ringraziare la direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi e la dr. Francesca Mauri per aver concesso la pubblicazione del ritratto dipinto da Romeo Pellegata o Pellegatta (Milano, 20 ottobre 1870 - febbraio 1946).

43 NICCOLÒ GERVASONI, *Giurisprudenza dell'ecc.mo R. Senato di Genova*, anno V, 1829, Genova: Corniglia, 1830, pp. 57-60.



Imm. 5 - Romeo Pellegata, *Alfredo Davide Leonino (1865 - 1924), olio su tela (201x120)*, per gentile concessione del Museo del patrimonio artistico dell'azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

naturalizzato suddito austriaco e l'Imperatore gli concesse la naturalizzazione il 10 novembre 1840<sup>44</sup>. Con i maggiori esponenti della comunità israelitica di Milano, firmò una lettera di plauso al governo provvisorio il 2 aprile 1848. Proprietario di un palco alla Scala<sup>45</sup>, fu Socio promotore della Cassa d'incoraggiamento Arti e Mestieri di Milano nel 1847. Nella seconda metà dell'Ottocento aveva un patrimonio di 1.000.360 lire<sup>46</sup>.

4 Samuele Leonino.

III Abram Davide Sacerdote Leonino (Casale Monferrato, 4 marzo 1804 - Milano, 8 marzo 1875)<sup>47</sup>, banchiere ed armatore in società con i fratelli, visse a Genova dove fu consigliere municipale per più anni. Censore della Banca di Genova nel 1849, dall'anno seguente fu membro del

consiglio di reggenza della Banca Nazionale (che oltre ad essere una delle più importanti banche Italiane era l'istituto di emissione del Regno di Sardegna)<sup>48</sup> e, nel 1860, consigliere di amministrazione<sup>49</sup>.

44 G. MAIFREDA, *Gli ebrei*, op. cit., pp. 84, 85, con discordanze sulla concessione del titolo di barone.

45 *Utile giornale ossia Guida di Milano per l'anno bisestile 1840*, Milano: Bernardoni, p. 307.

46 G. MAIFREDA, *Gli ebrei*, op. cit., pp. 255, 246. Il cognome era Leonino Sacerdoti.

47 ACSR, AS0001-0005229, Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, vol. I, p. 86, sono riportate le date di nascita; cfr. anche *Alle radici dell'identità nazionale*, op. cit., p. 86.

48 MASSIMO D'AZEGLIO, *Epistolario (1819-1866)*, vol. VI, (2 gennaio 1850-13 settembre 1851) a cura di Georges Virlogeux, Torino: Centro Studi Piemontesi, 2007, pp. 67,68; CAMILLO CAVOUR, *Epistolario*, volume sesto (1849), a cura di Carlo Pischchedda, Firenze: Olschki, 1982, pp. 271, 273.

49 SERGIO PACE, *Un eclettismo conveniente: l'architettura delle banche in Europa e in Italia, 1788-1925*, Milano: F. Angeli, p. 113.

Dal 1850 al 1855 fu componente della commissione dei teatri di Genova. Si candidò nel 1852 al Parlamento ma non fu eletto. Cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro nel 1859<sup>50</sup>. Trasferitosi a Milano, acquistò il palazzo di via Borgonuovo 21, già appartenuto ai Visconti<sup>51</sup>. L'architetto Luigi Clerichetti (1798-1876) fu incaricato di progettare migliorie architettoniche; la facciata è in bugnato con al centro un portone sormontato da un balcone di pietra. Le finestre del primo piano sono decorate con timpani e sorrette da mensole con teste leonine, a ricordo del cognome<sup>52</sup>. Acquistò una proprietà a Penango, di 64 moggia<sup>53</sup>, con campi, prati e vigne, composta:

*[...] di ampio casino riccamente mobiliato, con cappella e relativi arredi, scuderie e rimesse, giardino [...] serre, orto, brolo o fruttiera, fresconia o rocolo, fabbricato rustico [... la villa] si presentava come una robusta e massiccia costruzione a pianta rettangolare, a tre piani fuori terra ed interrato, la cui ripartizione orizzontale rispecchiava i caratteri settecenteschi. La stessa tipologia veniva espressa anche negli esterni con l'abbaino e la divisione delle facciate che in origine erano in mattoni a vista con lesene disposte a maglie regolari [...]. Al fianco occidentale era [...] la cappella [...] dedicata alla B.V.M. Addolorata<sup>54</sup>.*

Parte di questa proprietà fu venduta ai Salesiani di don Bosco con rogito del 15 aprile 1880. Acquistò nel 1872 dalla contessa Cristina di Belgioioso la proprietà di Valmaggione posta tra le province di Pavia e Milano. Nella seconda metà dell'Ottocento aveva investito quasi tutta la sua fortuna (3.338.509 di lire) in immobili ed era il quarto

---

50 *L'educatore israelita Giornale mensile per la storia e lo spirito del giudaismo compilato dai Professori Levi Giuseppe e Esdra Pontremoli, anno 7°*, Vercelli: Guglielmoni, 1859, p. 282: *Il sig. Banchiere David Leonino fu fregiato dal Governo del Re della Croce di S. Maurizio. Nello stesso tempo che annunziamo questo suo ben meritato onore, godiamo poter aggiungere l'esempio lodevole della sua offerta di franchi 200 per Cristiani ed Israeliti della Siria.*

51 ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE ITALIANE, *Cortili Aperti*, Milano, 25 maggio 2014, p. 25.

52 PAOLO MEZZANOTTE, GIACOMO C. BASCAPÉ, *Milano nell'arte e nella storia*, a cura di Gianni Mezzanotte, Milano, Roma: Bestetti, 1968, p. 445.

53 Un moggio corrisponde a 4.716 mq.

54 ALESSANDRO ALLEMANO, *Storia di Penango*, 2004, [www.comune.penango.at.it/files/collegio.pdf](http://www.comune.penango.at.it/files/collegio.pdf).

maggior possidente di Milano.<sup>55</sup> Il Re gli concesse il titolo di barone (per m.pr.) con R.D. 14 gennaio 1864<sup>56</sup>.

Sposò Ester Alatri (m. Milano, 1 aprile 1883) dalla quale:

- 1 Sabino Sacerdote (linea primogenita IVa)
- 2 Giuseppe Samuel Sacerdote (linea secondogenita IVb)
- 3 Nina benefattrice degli Ospedali Fatebenefratelli di Milano.
- 4 Elena (1826-Versailles, 7 ottobre 1900), benefattrice degli Ospedali Fatebenefratelli di Milano, sposò Alphonse Pereyra (1818-1903).

### *Linea primogenita*

IV a Sabino Sacerdote (m. Milano, 1888)<sup>57</sup>, barone, abitò a Londra nel periodo 1843-1846, qualificato *Esquire*, poi a Genova dove fu consigliere della camera di Commercio dal 1857, consigliere d'amministrazione della Regia Compagnia delle ferrovie di Sardegna nel 1863 (vedi anche Ippolito, II. 2). Nel 1866 fu nominato revisore del bilancio della Società italiana per le strade ferrate meridionali. Socio della ditta Leonino che aveva filiali a Milano, Firenze, Torino, Venezia, Napoli, Ancona e Senigallia. Vice Console onorario di Haiti a Milano nel 1865. Nella seconda metà dell'Ottocento aveva un patrimonio di 2.581.242 di lire<sup>58</sup>.

Nel 1874 comprò Villa Gallia sul Lago di Como (costruita nel XVII secolo sulle rovine della villa dell'umanista Paolo Giovio) che fece modificare su disegno dell'ingegnere Luigi Robecchi. La villa fu venduta nel 1901 a Giulia Crespi Morbio (vedi immagine 6).

55 G. MAIFREDA, *Gli ebrei*, op. cit., pp. 222, 255, 246; a p. 260 l'Autore riporta che nella seconda metà dell'Ottocento: *i tre esponenti [Davide, Sabino ed Emanuele] della famiglia Leonino Sacerdoti [...] non investirono una lira in titoli pubblici: il patrimonio più ricco dei tre, Davide [vedi genealogia, III], per più di tre quarti era costituito da fondi e cascine siti nelle province di Alessandria, Pavia, Milano, Genova e Como. Pur disponendo di minor accumulazione, suo cugino [rectius fratello] Emanuele [vedi genealogia II,3] fece lo stesso: destinò 750.000 lire su un milione denunciato in terreni nella stessa provincia e il rimanente nelle case di Genova e Milano. Sabino Leonino Sacerdoti [figlio di Davide, vedi genealogia, IV a], a sua volta, si intestò terre per un terzo del suo patrimonio e case per un quinto".*

56 ACSR, AS0001-0005229, Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, vol. I, p. 86.

57 *Il corriere israelitico: periodico mensile per la storia e la letteratura israelitica*, Trieste: Colombo Coen, vol. 27-28, 1888, p. 207.

58 G. MAIFREDA, *Gli ebrei*, op. cit., pp. 255,246, il cognome era Leonino Sacerdoti.

Finanziò vaste opere di bonifica nella tenuta di Villamaggiore e Crosina in provincia di Milano<sup>59</sup>.

Socio protettore perpetuo dell'Istituto di Mutuo Soccorso fra gli Istruttori d'Italia<sup>60</sup>.

Collezionista d'arte, nel 1874 prestò all'Esposizione storica d'arte industriale di

Milano "stipi e cofani in tartaruga e lamine d'argento lavorate a sbalzo" definiti: "lavori degnissimi di osservazione, quali per carattere spiccato e fiera impronta dell'epoca, quali per bontà di lavoro"<sup>61</sup>. Con il fratello e le sorelle, nel 1883, donarono tremila lire all'Opera pia dei rachitici<sup>62</sup> e furono benefattori degli Ospedali Fatebenefratelli di Milano per onorare la memoria della loro madre Ester Alatri<sup>63</sup>.

Sposò Adele di Alessandro Vita Finzi (m. 1907) dalla quale:

1 Francesca detta Fanny (n. 1856 - m. Ferrara), sposò dr. Enea Cavalieri (Ferrara, 1848 - Roma, 11.2.1829)<sup>64</sup>. La nipote Annetta Ot-



Imm. 6 - Villa Leonino già Gallia sul lago di Como.

59 *Cenno intorno alle opere di sistemazione e bonifica eseguite nel vasto tenimento di Villamaggiore e Crosina posto in provincia di Milano e di ragione dell'illustriss. signore barone Sabino Leonino*, Milano: tipog. e litog. degli ingegneri, 1881.

60 *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, 1881, parte 1, p. 227: ...il barone Sabino Leonino, chiedendo d'essere iscritto come socio protettore perpetuo dell'Istituto di mutuo soccorso fra gli istruttori d'Italia [offrì] 300 lire.

61 LUIGI ARCHINTI, *L'esposizione storica d'arte industriale* [a Milano], in, *Rivista italiana di scienze, lettere ed arti*, anno I, fasc.VI, 15.8.1874, Milano: Lombardi, 1874, p. 719: stipi e cofani esposti dei signori conte Cicogna, conte Castelbarco, Gavazzi e barone Leonino.

62 *Il Vessillo Israelita*, op. cit., 1883, p. 131.

63 PIETRO CANETTA, *Elenco dei benefattori degli Ospedali fatebenefratelli in Milano*, Milano: Lombardi, 1888, pp. 129-130: assegnarono nel 1883 all'Ospedale Fatebenefratelli la rendita perpetua di L. 725 all'anno.

64 E. GIUDITTA, *Araldica giudaica*, op. cit, parte V, p. 210: famiglia di finanzieri e proprietari terrieri ferraresi. Enea fu tra i promotori della Federazione dei Consorzi Agrari, cfr. MICHELE FATICA, in, *Dizionario Biografico degli Italiani*, Volume 22, Roma, 1979, scheda Enea Cavalieri. I Cavalieri ebbero riconoscimento dello stemma con R. Patenti del 1895: d'azzurro al palmizio di verde sostenuto da due cervi controvolti d'oro, cfr.: E. GIUDITTA, *Araldica giudaica*, op. cit., parte V; GIU-

tolenghi n. Cavalieri (m. Biella, 5 maggio 1958) istituì una casa di riposo per militari anziani d'alto grado e loro vedove a Roma (via Palestro 72 e via Marghera 32) "da intitolarsi al capitano Enea Cavalieri ed alla nobile Fanny Leonino"<sup>65</sup>.

2 Elena, sp. ... Pesaro, nel 1892 era presidente dall'asilo infantile di Via Vittoria 39 (ora Via Carducci), vicino al Naviglio, allora scoperto, a Milano.

3 Abram David (Genova, 12 Giugno 1867- Nizza, 19 novembre 1911, annegato<sup>66</sup>), barone, nei mesi di maggio e giugno 1912 fu venduta all'asta a Milano la sua collezione di opere d'arte (vedi sopra).

Sposò il 7 maggio 1896 Jeanne del barone Nathaniel de Rothschild (1874-1929)<sup>67</sup>. Dopo quattro anni di matrimonio i coniugi si separarono.

Tra il 1910 e 1911 Jeanne fece costruire, a Gouvieux (Oise), la grande villa di Montvillargenne, con gli stemmi Leonino e Rothschild sulla facciata (ora visibile solo quello Leonino), su disegno degli architetti Chate-



Imm. 7 - Villa di Montvillargenne fatta costruire da Jeanne Leonino de Rothschild a Gouvieux.

nay et Rouyre, circondata da terrazze e giardini all'italiana progettati da Charles Masson che in quel periodo lavorava nella vicina proprietà Rothschild di Fontaines (vedi immagine 7). La baronessa Leonino si fece noutare per le opere di benefi-

---

VANNA ARCANGELI, "Note su alcuni stemmi di cittadinanza italiani della Consulta Araldica", in, *Atti della Società Italiana di Studi Araldici*, 20°, 21° convegno, Acqui Terme, 7.6.2003 - Superga, 19.6.2004, p. 188, tavola III; GIUSEPPE ARCHIVOLTI, *Allo zio Enea Cavalieri nel giorno delle sue nozze colla signorina Fanny Leonino*, s.l., 1881; *Per le auspicate nozze del dottor Enea Cavalieri colla gentil donzella baronessa Fanny Leonino*, Bologna: Zanichelli, 1881.

65 D.P.R., 11 dicembre 1961, n. 1511.

66 *Le Littoral*, 21.11.1911, Cannes, p. 1.

67 Jeanne Charlotte Louise Marthe (17.5.1874 - 6.12.1929) era sorella di Henry James, cfr. [www.geni.com](http://www.geni.com); *Burke's Peerage, Baronetage and Knightage is the definitive guide to the genealogy of the titled families of the British Isles*, 107th edizione, London: Mosley, 2003, vol. 3°, p. 4171, indicato come Ippolito Leonino.

cenza a Gouvieux, per le elargizioni ai pompieri comunali, alle vittime di guerra...<sup>68</sup>

4 Ester ( m. Milano, 25 gennaio 1938), sposò Annibale Loria (m. Milano, 1902).

### *Linea secondogenita*

IV b Giuseppe Samuel Sacerdote (Casale Monferrato, 9 aprile 1830 - Parigi, 1894), creato barone con R.D. del 6 dicembre 1876 e lettere patenti del 30 aprile 1877 con concessione dello stemma; ancora residente a Genova nel 1862, si trasferì a Parigi.

Cavaliere ufficiale della Corona d'Italia (1879), finanziò la retta per due allievi nel regio istituto internazionale di Torino<sup>69</sup>. Con il fratello e le sorelle furono benefattori

degli Ospedali Fatebenefratelli e dell'Opera Pia rachitici di Milano. Sposò Amélie (1837-1907) di Nathan Berend Oppenheimer da Amburgo<sup>70</sup> dalla quale:

Vb Emanuel David Berend (Neuilly-sur-Seine, 21 dicembre 1864 - Parigi,

68 "Les Rothschild 1880-1930", in, *Société Historique de Gouvieux*, n. 4, 1992, passim.

69 *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, Roma: Tip. del Ministero degli affari esteri, 1893, p. 138.

70 Con questo matrimonio si legarono ai Vitta originari di Casale Monferrato. A. Manno nel suo *Patriziato Subalpino*, op. cit., al nome Vitta riporta: *ad una mia richiesta il barone Emilio mi rispondeva (Aosta, 19 settembre 1893) : Il titolo di nobiltà, per quanto non richiesto, dato da S.M. Vittorio Emanuele a mio padre di felice memoria ed a me personalmente confermato, è di troppo recente origine [...] per cui non credo di rimetterle le informazioni di cui fa cenno la di lei lettera del 15 corrente. Lo stemma non fu concesso o confermato; la genealogia che segue, già delineata dal Manno, è stata integrata con ricerche e quanto pubblicato da V. SPRETI, *Enciclopedia*, op. cit., vol. VI, p. 952 e da ANGELO SCORDO, *Ebrei e Nobiltà*, 23 marzo 2000, [www.vivant.it](http://www.vivant.it).*

I Jona Vitta.

II Emilio (m. Casale, 20 dicembre 1820) banchiere, consigliere municipale di Casale nel 1812, acquistò parte della vasta proprietà dei Natta d'Alfiano, con il palazzo di Casale (ora palazzo Vitta).

III Giuseppe Raffaele (m. Casale, febbraio 1858), creato barone con R.D. 12 ottobre 1855 per le elargizioni fatte ai reduci della guerra di Crimea. Sposò Venturina Ghidiglia (m. Casale Monferrato, 3.4.1837).

1 - Jona (IV).

2 - Emilio (m. Aosta, 5.2.1896, discordanza tra le fonti sulla data di morte), banchiere, ebbe nuova concessione del titolo di barone per R.D. del 28 luglio 1867.

1936), naturalizzato francese, ingegnere civile des Mines, cavaliere poi ufficiale della Legion d'Onore, il Ministro dei lavori pubblici, nella proposta del 27 luglio 1928 per la promozione a ufficiale, scriveva: "ingegnere di gran valore, Mr. Leonino, unisce alle sue conoscenze molto estese delle questioni minerarie, le qualità d'amministratore di primo ordine. Ha svolto un ruolo molto importante nella difesa degli interessi francesi nell'industria del nichel [...]"<sup>71</sup>.

I suoi arredi furono dispersi all'asta a Parigi il 18 e 19 marzo 1937, il catalogo, di 74 pagine, fu edito a Parigi dalla tipografia Lahure, nel 1937 (vedi sopra).

Sposò il 25 maggio 1892 Berthe Juliette Gudule de Rothschild (Boulogne-Billancourt, 11 luglio 1870 - Chamant (Oise), 14 dicembre 1896) figlia del barone Gustave de Rothschild<sup>72</sup>. Durante la cerimonia vi furono contestazioni, come riporta Grégoire Kauffmann, ne *La bourgeoisie juive vue par Édouard Drumont*:

*Le 25 mai 1892, les antisémites se distinguent en allant perturber le mariage du baron Emmanuel Leonino et de la jeune Juliette de Rothschild, nièce d'Alphonse et fille de Gustave.*

*La cérémonie a lieu dans la synagogue de la rue de la Victoire, où se presse pour l'occasion toute une population masculine et cosmopolite de boursiers, de per-*

Sposò Elisa, del barone Abramo Franchetti (m. Milano, 8.1.1895), senza linea.

3 - Regina; sposò Sansone Uzielli da Livorno.

4 - Susanna; sposò Daniele Sforini da Mantova.

IV Jona (Casale Monferrato, 11.1.1820 - Parigi, 21.6.1892), banchiere a Lione.

Sposò Hélène Oppenheimer o Oppenheim (Parigi, 11.9.1837 - 30.3.1901), sorella di Amélie Leonino (v. genealogia Leonino, IV b).

1 - Joseph Raphaël (V).

2 - Fanny; sposò Édouard Foà (Marseille, 1862 - Villers-sur-Mer, 29.6.1901).

V Joseph Raphaël, (Lyon, 22.12.1860 - Breuil, 29.12.1942), cavaliere della Corona d'Italia, banchiere e collezionista d'arte italiana, bibliofilo; nel 1928 donò al Museo *des Beaux-Arts* di Nizza parte della sua collezione.

71 Archivi Nazionali Francesi, [www.culture.gouv.fr/.../leonore\\_fr](http://www.culture.gouv.fr/.../leonore_fr), traduzione dell'autore.

72 Morì per un incidente di cavallo durante una caccia al cervo, cfr. ELISABETH DE GRAMONT, *Souvenirs du monde 1890-1940 Ricordi di un tempo perduto*, Milano: Longanesi, 1966, p. 161; *Le Progrès* del 24 dicembre 1896, p. 3. Era sorella di Octave; Zoe contessa Lambert; Aline Lady Sassoon; André e Robert; *Burke's Peerage, Baronetage*, op. cit., 2003; vol. 3, p. 3552.

*sonnages officiels, députés, sénateurs, diplomates, artistes [...]. Le marquis de Morès, une trentaine de camelots et plusieurs rédacteurs de La Libre Parole se postent devant l'édifice. Ils insultent les invités, leur lancent des boules puantes [...]. Les camelots distribuent L'Anti-Youtre et de violents placards contre Rothschild en hurlant À bas les Juifs! Le jour même, dans son journal, Drumont consacre son éditorial à ce mariage qui, écrit-il, doit donner un gage de plus à la Triple-Alliance, puisque les Rothschild sont Allemands et que le baron Leonino est Italien [...]*<sup>73</sup>.

- 1 Antoinette Leonino (11.3.1894 – 8.1.1990), sposò il marchese Gérard de Chavagnac (1884 -1961)<sup>74</sup>.
- 2 Marguerite Adele Leonino (6.6.1895 -16.4.1923), sposò a Parigi il 4 agosto 1919 Hubert Conquéré de Monbrison (Saint-Avertin, 15.8. 1892 - Château de St. Roch, Cannes, 14.4.1981)<sup>75</sup>.

Roberto Sandri Giachino


---

73 GRÉGOIRE KAUFFMANN, *La bourgeoisie juive vue par Édouard Drumont*, in "Archives Juives", 2009,1, vol. 42, Paris: Les belles lettres, 2009, pp. 51-68.

74 Famiglia d'ancienne extration, marchesi nel 1720, cfr. E. DE SÉRÉVILLE, F. DE SAINT SIMON, *Dictionnaire*, op. cit., vol. 1, p. 292.

75 Famiglia dell'antica borghesia della Guyenne, forse *noblesse inachevée*. Hubert de Monbrison, che portava il titolo di conte, rimasto vedovo, nel 1924, sposò Renée dei conti Cahen d'Anvers (1902-2000) e l'11 aprile 1950 S.A. la principessa Irina Pavlovna Paley (21.12.1903 -15.11. 1990), figlia di Pavel Aleksandrovič Romanov (1860-1919) granduca di Russia e della sua seconda moglie, Olga Valerianovna Karnovic, nominata poi contessa di Hohenfelsen e principessa Paley. Nel 1923 Irina aveva sposato il cugino, granduca Fëdor Aleksandrovič Romanov (1898-1968) dal quale aveva divorziato nel 1936.

## Genealogia Leonino semplificata



## IL "GRAVE STUDIO" DI MARIO CUTELLI SULLA NOBILTÀ SICILIANA



*Regno di Sicilia.*

Sono trascorsi ormai molti anni dai giorni in cui ricopiavo pedissequamente (ne erano allora vietate tanto la fotocopiatura, che la riproduzione fotografica) il Ms III C 7.21 della Biblioteca Zelantea di Acireale<sup>1</sup>. In tutto, 124 carte di cm.29x19, vergate *recto* e *verso* - dunque 248 delle nostre pagine, ciascuna composta di 22 righe - dalla mano di un amanuense tardo-secentesco non privo di una certa barocca eleganza, ma sicuramente digiuno di latino. Sul frontespizio si legge, in nitide capitali quadrate romane: HOPVSCVLVM HOC GRAVI STVDIO MARI CVTELLI JVRISPERITI ELABORATVM LATET; NÀM VERITAS ODIVM PARIT. Sia quest'ultima o meno la reale ragione dell'anonimato di norma attribuitogli, quel che è certo è che il manoscritto non è mai stato dato alle stampe, neppure a livello di regesto corredato da elenco dei nomi, a differenza di quanto avvenne, invece, per lo scritto - dal titolo assai simile e dal contenuto non troppo difforme - di Francesco Elio Marchese sulle famiglie napoletane<sup>2</sup>. All'inizio della concisa prefazione

- 
- 1 Tra i diversi esemplari del manoscritto, conservati tanto presso la Biblioteca Regionale Universitaria di Catania (Fondo Ventimiglia, Ms 68), che, in maggior numero, presso la Biblioteca Comunale di Palermo (Mss Qq C 38; Qq D 175; Qq E 86; Qq E 133, ins. 5; Qq F 240; Qq H 57), quello della Zelantea si colloca tra i più completi.
  - 2 Il nitido libello di Francischello (trasformato in Franciscus Ælius, secondo il diffuso costume umanistico) Marchese, patrizio salernitano facente parte della cerchia di Gioviano Pontano, intitolato *Liber de Neapolitanis familiis, risale, sembra, al 1496 e circolò manoscritto sino al 1653, anno in cui Carlo BORRELLI, (a Napoli presso il tipografo regio Egidio Longo), lo pubblicò contestualmente a rettifiche e invettive nel suo Vindex Neapolitanae Nobilitatis, all'evidente scopo di confutarlo, ma rendendogli, inconsapevolmente, notorietà e onore. Benedetto CROCE, in Uomini e cose della vecchia Italia - serie prima (3ª ediz., Bari, Laterza, 1956, pp. 26-45), non solo traccia un corretto*

(quattro pagine e mezza), si legge, a titolo, quel *Vindiciae Siculae Nobilitatis*, con il quale l'operetta è nota. Seguono poche righe dedicate a *Panormus* e, quindi, le 115 pagine, riportanti 'discorsi' su centotrentasette famiglie<sup>3</sup>. L'indice dei discorsi precede l'appendice (11 pagine), intitolata: *L'antica, e vera descrizione di tutte le nobilissime Casate della superba, ed inoppugnabile Città di Pisa*. La precede la trascrizione di una lettera, indirizzata da Pietro Gambacorta, allora dimorante a Venezia, a Guglielmo Ajutamicristo, in Palermo, che porta la data del 12 marzo 1500. Gli addentellati con *Vindiciae* ci sono tutti e trovano, peraltro, riscontro anche in un noto saggio<sup>4</sup>, ma esulano, almeno in senso stretto e attuale, dalla presente comunicazione.

Le famiglie trattate dal Cutelli sono le seguenti<sup>5</sup>:

---

*profilo biografico di Marchese, ma rende, da par suo, giustizia al trattatello (scritto, tra l'altro, in un latino degno di Sallustio), pur senza sottacerne le mende, che, però, non tolgono ... al letterato quattrocentesco il merito di avere per primo introdotto, nella storia delle famiglie, il metodo critico e documentario. Aggiunge che l'umanista salernitano poneva a fondamento della sua opera ... un concetto della nobiltà, diverso da quello che ideggiavano i nobili e i nobilucci e i nobilastrì di seggio... Tale concetto, definito da Croce storico e sociale, prescinde da quello della 'nobiltà di sangue', ... che si nutre dell'illusione di un privilegio naturale..., si sostanzia, invece, nella tradizione più o meno lunga di virtù e di vita culta ed elevata, che opera quale forza ed esempio sui rappresentanti di una famiglia ... , e loro comanda di tramandare simile forza ed esempio ai loro discendenti.*

- 3 All'interno di essi, in alcuni casi sono trattate più famiglie omonime, con l'effetto di far lievitare il numero complessivo.
- 4 Giuseppe PETRALIA, *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese - L'emigrazione dei Pisani in Sicilia nel Quattrocento*, Ospedaletto (Pisa), Pacini editore, 1989, in specie da p. 101 a p. 287. Sul tema, anche: Francesco Paolo CASTIGLIONE, *Indagine sui Beati Paoli*, Palermo, Sellerio, 1987, pp. 40-50; Francesco Maria EMANUELE e GAETANI, marchese di VILLABIANCA (d'ora in poi, VILLABIANCA), *Famiglie Pisane in Palermo*, Biblioteca Comunale di Palermo, Ms Qq-E-104.
- 5 All'onomastica, spesso storpiata, è stata data, per quanto possibile, la formulazione corrente o maggiormente diffusa, con riferimento particolare alla versione adottata da Antonino MANGO di CASALGERARDO (*Nobiliario di Sicilia*, voll. 2, Palermo, Reber, 1912-1915). Da detto lavoro sono assenti le famiglie Aureli, Benfari, Bertorotti, Incardi, Monaco e Moradelli, che, peraltro, non trovano trattazione neppure nella diffusa opera di Filadelfo MUGNOS, *Teatro Genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fedelissimo Regno di Sicilia viventi ed estinte del Regno di Sicilia*, voll. 3, Palermo, per Pietro Coppola, 1647-1670.

ABBATELLIS, ACCASCINA, AFFLITTO (d'), AGNELLO, ALGARIA, ALIMENA, ALLIATA, AMATO, ANSALONE, AUGUSTINO, AURELI, BALLO, BALSAMO, BARDI, BARRESI, BELLACERA, BENFARI, BERTOROTTI, BIANCO, BONACCOLTI, BONAJUTO, BONGIORNO, BONINCONTRO, BOSCO, BOTTONERI, BRACCO, BRANCIFORTE, BUGLIO, CALVELLO, CAMPO, CANGIALOSI, CANNIZZARO, CAPPERO, CAPUTO, CARRETTO (del), CASTELLI, CASTILLO (del), CASTRONE (del), CASTRONUOVO, CAVALLARI, CENTELLES, CELESTRE, CENAMI, CICALA, COLLE, COLNAGO, CONTE, CORBERA, CORSETT, CORVINO, CRUYLLAS, CUTELLI, DIANA, FARDELLA, FERRERI, FILINGERI, GAETANI, GALLEGO, GIANGUERCIO, GIARDINA, GIGLIO, GILIBERTO, GIRGENTI o AGRIGENTO, GISULFO, GIULIANO, GRAFFEO o GRIFEO, GRUA (LA), IMPERATORE, INCARDI, INGARSIA o GARSIA, JOPPOLO, LANCIA o LANZA, LANDOLINA, LERCARO, LUCCHESI, LUNA, MARCHESE, MARINI, MARINO, MASTIANI, MASTRANTONIO, MICCICHE', MIGLIACCIO, MONACO, MONCADA, MONREALE, MONTAPERTO, MORADELLI, MORSO, MUZIO, NAPOLI, NASELLI, OLIVERI, OMODEI, OPEZZINGHI, ORIOLES, OSORIO, PALAZZO o PALATIOS, PARISI, PARUTA, PASCALE, PERCOLLA, PERPIGNANO, PESCE, PILO, PLATAMONE, POLLICINO, PONS de LEÒN o PONTELEONE, PORCARI, RAM, REGGIO o RIGGIO, REQUESENZ, RIVAROLA, ROSSELLI, ROSSO, RUFFINO, SABIA, SALADINO, SANDOVAL, SANTACOLOMBA, SANTOSTEFANO, SCIROTTA o XIROTTA, SETTIMO, SICOMO, SILVA, SILVA (de), SILVEIRA, SQUIGLIO, TAGLIAVIA, TERMINE, TESTA, TIGNOSI, TORTORICI, VILLARAUT o VILLARAGUT, VOGLIA (LA), ZAPATA.

Prima di dare corso a una succinta rassegna, è indispensabile fare un passo indietro, soffermandoci sull'autore dell'opuscolo e del rilevante ruolo da lui svolto nella Sicilia di allora, collocata certamente alla periferia dell'impero spagnolo, parafrasando Galasso<sup>6</sup>, ma svolgente al suo interno ruolo tutt'altro che secondario, anche per la sua antichissima ricchezza: il grano. Ciò agevolerà il tentativo d'individuazione (operazione tutt'altro che agevole e, in taluni casi, impossibile, almeno a chi scrive)

---

6 Giuseppe GALASSO, *Alla periferia dell'impero - Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino, Einaudi, 1994, saggio che facilita un utile raffronto tra Mezzogiorno continentale e Sicilia in quel periodo storico.

delle ragioni della presenza o dell'assenza di una determinata famiglia in *Vindiciae*.

Non mancano certo biografie di Cutelli, ma si tratta sovente di generiche espressioni encomiastiche sulle orme del Mongitore, oppure di lavori genealogici di critica affidabilità<sup>7</sup>. Approfondita attenzione a Mario Cutelli è stata riservata da uno storico particolarmente dedito al nostro personaggio, Vittorio Sciuti Russi, che ne ha posto in risalto l'elevato rilievo politico in più scritti<sup>8</sup>. Indizi probanti (la data di battesimo, avvenuto nella chiesa catanese di S. Agata la Vetere il 6 ottobre 1589) lo fanno nascere a Catania nel 1589. Erano antichi i Cutelli (detti talora Curtelli, li Cutelli, de Coltellis) nella nobiltà Etnea e gli addetti ai lavori si suddividono ancor oggi tra quanti attribuiscono loro origine Normanna o Tedesca, senza escludere, però, quella Navarrina e considerando anche (opinione cara non poco al nostro Mario) una precedente prestigiosa ascendenza Romana, che li avrebbe ricondotti, addirittura, ai lombi del celebre Lucio Licinio Lucullo, il cui *agnomen* si sarebbe trasformato miracolosamente in ... *li Cutelli*. Eccellenti alleanze matrimoniali, un censo adeguato alla condizione sociale e il successo in carriere nella magistratura e nel clero, li avevano costantemente accreditati nei primi ranghi dell'aristocrazia catanese<sup>9</sup>. Ma Mario era nato illegittimo

---

7 *Ex pluribus*: MUGNOS, *op. cit.*, parte I (stampata nel 1647, quando il Cutelli era ancora vivo e vegeto), p. 311; Antonio MONGITORE, *Biblioteca Sicula*, t. II, Palermo, Didacus Bua, 1714, p. 49; VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile*, completamente Parte II, Palermo, Pietro Bentivenga, Stamperia de' Santi Apostoli, 1769, p. 237; Rosario GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, Stamperia Reale, 1796, p. 81; Giuseppe FIORENZA, *Genealogia della nobile famiglia Cutelli*, Palermo, Stamperia Clamis e Roberti, 1844; Rosario CAVALLARI, *De Mario Cutellio: oratio doctoris Rosarii Cavallarii*, Catania, ex typis Academiae Ioeniae, 1858; Francesco SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia dalle loro origini ai giorni nostri* (1924), vol. II, Palermo, Il boccone del povero, 1924, p. 60.

8 Vittorio SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia - il ministero togato nella società siciliana nei secoli XVI e XVII*, Napoli, Jovene editore, 1983, pp. 246-266 in particolare; SCIUTI RUSSI, voce 'Mario Cutelli' in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 31, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1985, *ad vocem*; SCIUTI RUSSI, *Mario Cutelli: una utopia di governo*, Acireale, Bonanno, 1994.

9 Fondatore del celebre 'Café Procope' di rue de l'Ancienne Comédie, a Parigi, forse il più antico caffè d'Europa, frequentato da personaggi quali Helvétius, Voltaire, Franklin, Chamfort e tanti altri, fu, nel 1686, (Francesco) Procopio de' Coltelli o Cutelli, un sorbettiere siciliano, forse di Acitrezza, definito sovente *gentilhomme*. Leclant riporta che taluno lo credeva disceso da un certo Procopio Coltelli, giunto a Parigi al seguito di Caterina de' Medici (Jean LECLANT, *Le café*

da un'unione irregolare tra Agatino Cutelli e un'ignota 'gentildonna', come dalla predetta fede di battesimo<sup>10</sup>. Deve dirsi che tanto il Villabianca<sup>11</sup>, che lo Spreti<sup>12</sup> (quest'ultimo senza dubbio nella scia del primo), affermano che l'illegittimo non sarebbe stato Mario, bensì suo padre Agatino. Non soltanto sono i soli sostenitori di tale tesi, ma è lo stesso interessato a dichiarare, proprio nel *Vindiciae Siculae Nobilitatis* (la cui paternità gli è, peraltro, unanimemente riconosciuta) che *e Comitibus Villarosatae veniunt ab illegittimo stipite, qui fuit D. Marius, dettamen maximus Jurisconsultus*, dunque di essere lui il capostipite del ramo illegittimo.



Mario Cutelli (ritratto in *Tractationum de donationibus*),  
accostato dalle armi Cutelli e Colonna.

Il ritratto del Cutelli quarantunenne, presente in una sua opera<sup>13</sup> e qui riprodotto, solleva, peraltro, un interrogativo di non indifferente

---

*et les cafés à Paris*, in *ANNALES - Economies, Sociétés, Civilisations*, année 1951, vol. 3<sup>me</sup>, n° 1, Paris, Armand Colin, pp. 1-14; Anatole FRANCE, *Il caffè Procopio*, in *Delle cose di Sicilia - testi inediti o rari*, a cura di Leonardo SCIASCIA, vol. 3°, Palermo, Sellerio, 1984, p. 139 sgg.).

10 Vedasi *Conte Mario Cutelli* sul sito della Associazione ex-allievi Convitto Cutelli: [exalunicutelli@gmail.com](mailto:exalunicutelli@gmail.com).

11 VILLABIANCA, *Della Sicilia nobile* cit., stesso luogo.

12 Vittorio SPRETI e Collaboratori, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, vol. II, Milano, V. Spreti editore, 1929, p. 595.

13 *Tractationum de donationibus contemplatione matrimonii, aliisque de causis inter parentes et filios factis*, t. I, Palermo, ex Typographia Decii Cirilli, 1630.

peso. Come si vede, esso sovrasta la sua arma gentilizia, timbrata da corona di nobile, cimata da una mostruosa aquila sorante, munita di una coda di serpe (il cimiero usato solitamente dai Cutelli era costituito da una serpe) attorcigliata a sinistra, con la testa rivolta e coronata alla comitale, attraversata da un cartiglio, carico del motto: SOLI DEO HONOR ET GLORIA. In uno scudo ovale, l'arma: *Partito: nel 1°, d'azzurro, al palo d'oro*<sup>14</sup>; nel 2°, di rosso, alla colonna d'argento, con la base e il capitello d'oro, coronata dello stesso. Non può sussistere dubbio alcuno sulla identificazione di tale 2° punto del partito (consacrato solitamente dalla prassi araldica ad ospitare lo stemma della madre del titolare) con la celebre arma parlante dei Colonna.

Non risulta che i Cutelli abbiano contratto, almeno in allora, alleanze matrimoniali con la casa romana o con sue diramazioni siciliane e mi sembrerebbe ipotesi più che bizzarra l'improvvida sostituzione, sulla base di pure fantasie del giurista catanese, di una *mater ignota* con una dama di casa Colonna.



Filippo IV.

Mario conseguì la laurea *in jure pontificio ac cesareo* presso l'Università di Catania (allora la sola di tutta l'isola) nel 1621, quindi a un'età non più freschissima (32 anni) ed esercitò la professione forense. Con successo, evidentemente, visto che fu chiamato ben presto a sedere sullo scranno di giudice della Corte Patriziale catanese. Non portò a termine il mandato, però, perché nel 1628 Diego de Riaño, Regio Visitatore nel regno di Sicilia (una sorta di 'ispettore generale'), lo volle accanto a sé in qualità di Fiscale. Riaño era il rappresentante di Filippo IV di Spagna, ma più ancora era l'*alter ego* nell'isola del vero detentore del potere in Spagna, Gaspar de Guzmán, il conte-duca d'Olivares di manzoniana memoria, cui Fi-

14 I Cutelli, tanto estinti, che ancora fiorenti, hanno ad arma: *Di rosso, al palo d'oro*, alternata all'*alias*: *D'azzurro, al palo d'oro*, che Mario, sempre in *Vindiciae*, tiene a dichiarare espressamente essere sempre stata l'insegna gentilizia dei Cutelli (*au-reus palus in ceruleo campo*).

lippo III morente aveva affidato, nel 1621, la cura del giovanissimo principe ereditario. Contrastanti i giudizi degli storici sui ventidue anni di governo dell'Olivares, del quale, però, oggi è in atto la rivalutazione della acutezza e dell'impegno trasfusi nell'ideato programma di profonde riforme, che – ove integralmente attuato – avrebbe forse arrestato l'iniziato processo di decadenza della Spagna e promosso una nuova sua ascesa in una logica imperiale. Olivares puntò, in primo luogo, al risanamento del bilancio statale mediante efficienze (che effettuò anche sulle spese della corte), lotta alla dilagante corruzione<sup>15</sup> e iniziative di rilancio dell'economia, per poi consacrarsi al suo



Gaspar de Guzmán d'Olivares.

massimo progetto di carattere militare, l'*Unión de las armas*. L'unificazione di tutte le forze armate dei tanti stati, a quel tempo dominati dalla corona di Spagna in forza dell'unione personale col suo sovrano, ma godenti, di fatto, di un considerevole grado di autonomia, non avrebbe portato soltanto alla riunione degli eserciti in una sola forza, ma anche fortemente interagito proprio con le altre autonomie di cui godevano gli stati 'vassalli', principalmente con quelle politico-economica e istituzionale. Fu proprio su questo piano dalle implicazioni assai vaste che si concentrarono le opposizioni dei ceti dirigenti dei diversi paesi, che, malgrado le reiterate assicurazioni contrarie di Olivares, paventavano principalmente la sottrazione degli incarichi più pingui a favore dei 'soliti Castigliani'.

L'uomo del conte-duca in Sicilia, Riaño, aveva il preciso compito di fare proselitismo tra quanti chiameremmo oggi *opinion leaders* e l'adesione di Cutelli al programma del primo ministro fu convinta ed entu-

---

15 L'opinione pubblica aveva considerato prima con stupore, poi con ammirazione, nel 1621, l'esecuzione del favorito di Filippo III, Rodrigo de Calderón, marchese de Siete Iglesias, e la condanna a prigionia perpetua del già Viceré di Napoli, Pedro Téllez-Girón, duca di Osuna, entrambi rei di gravissime malversazioni e di enormi sprechi. Sull'argomento, Rosario VILLARI, *Un sogno di libertà - Napoli nel declino di un impero 1585-1648*, Milano, Mondadori, 2012, pp. 35-36.



Ferdinando Afán de Ribera  
y Enriquez.

siasta; inoltre, la pubblicazione del primo tomo del *Tractationum de donationibus*<sup>16</sup>, dedicato al Visitatore, gli valse la stima dei giuristi spagnoli e l'ambita nomina a giudice della *Magna Curia*, incarico di durata biennale<sup>17</sup>. Nel 1632 venne editata una sua importante raccolta di giurisprudenza commentata<sup>18</sup>, dedicata al nuovo Viceré, Fernando Afán de Ribera, duca di Alcalá, che, alla fine dello stesso anno, lo inviò a Madrid per illustrare e tentare di risolvere il grave e delicato problema, derivante dai perenni conflitti di competenza tra la magistratura ordinaria e quella del S. Ufficio. A tal fine, Cutelli pubblicò l'anno successivo a Madrid la sua tesi<sup>19</sup>, nella quale, rifacendosi in termini puntuali e ineccepibili

al diritto statale, canonico e comune, dimostrava palmarmente come la Santa Inquisizione, indiscussa e assoluta titolare di giurisdizione in materie spirituali e di fede, esercitava quella temporale nei confronti dei propri appartenenti laici (ministri, ufficiali e familiari) esclusivamente a titolo di concessione sovrana, peraltro dichiarata espressamente revocabile *ad libitum*. Inoltre, pose in luce come il S. Ufficio avesse travalicato i limiti posti dalle R. Prammatiche del 1580 e del 1597, trasformando l'eccezionale e precaria facoltà in sistematico strumento, utile a sottrarre alla giustizia statale rei di gravi delitti, appartenenti a ogni condizione

16 Dodici anni più tardi uscirà dai torchi il secondo tomo, assicurandogli *una fama europea nell'ambito della giurisprudenza culta* (SCIUTI RUSSI, *Dizionario biografico degli italiani* cit., p. 529).

17 Sino alla *Prammatica* del 1635 detta durata era annuale. Cutelli si era pronunciato a favore della formula 'a vita' e per una remunerazione dei giudici mediante adeguato stipendio, scelte certamente utili a porre un argine ai sempre più dilaganti fenomeni di lassismo e di corruzione. Sciuti Russi (*Astrea* cit., p. 223) scrive che, su tale punto, Cutelli *condivideva i risultati della più avanzata giurispubblicistica europea*.

18 *Decisiones supremorum huius Regni Siciliae Tribunalium iuxta orationes editas*, Messina, Pietro Brea, 1632.

19 *Patrocinium pro regia iurisdictione inquisitoribus siculis concessa*, Madrid, ex Typographia Regia, 1633.

sociale. Ancora, denunciò il disinvolto ricorso a scomuniche e censure canoniche, usate in termini non lontani da mezzi d'estorsione. La memoria incontrò il pieno consenso dell'Olivares e fu sulla sua base che Filippo IV promulgò la Prammatica del 1635, provvedimento che limitò notevolmente il *privilegium fori* dell'Inquisizione e disciplinò restrittivamente il reclutamento dei *familiares*. Naturalmente, però, alienò ulteriormente al Cutelli le scarse simpatie di cui godeva in patria presso ecclesiastici e feudatari. A questi ultimi, poi, era già ben noto il suo impegno nella eliminazione di abusi e nella statalizzazione del *mero et mixto imperio*. Si trattenne a Madrid per due anni, divenendo ad ogni effetto un ascoltato consigliere del conte-duca. Al suo rientro in Sicilia, nel 1635, ricoprì per un altro biennio l'incarico di giudice della Gran Corte e attese al completamento della sua maggiore opera, il "Codice delle leggi siciliane", dedicato a Filippo IV, che fu stampato a Messina l'anno seguente<sup>20</sup>. Nelle annotazioni, Cutelli trasfonde in termini appassionati, ma spesso violentemente critici, la situazione della Sicilia, ulteriormente aggravata dagli effetti della guerra dei Trent'anni. Se la sua adesione al partito di Olivares appare come sempre indefettibile, le censure a talune sue scelte non difettano, in particolare quelle rivolte alla pressione fiscale, sproporzionalmente cresciuta nel vano tentativo di sopperire alle esigenze dello sforzo bellico. La definisce, nel Codice, fonte di gravi disordini e, al tempo stesso, occasione di enormi illeciti proventi agli speculatori. Bolla la vendita di feudi, giunta a includere città demaniali, l'esproprio indebito di usi civici e tutte le forme d'illegalità, poste in essere allo scopo di fornire alle casse dello stato numerario sufficiente, ma che in realtà servono prevalentemente ad arricchire sempre più la nuova classe siciliana di potere, composta non soltanto da aristocratici di vecchia o nuova data<sup>21</sup>, ma, in misura crescente, da 'arrendatori' (appaltatori della riscossione delle imposte), da mercanti, da banchieri, da funzionari corrotti. Categorie tutte, queste, che si propongono non soltanto di sfruttare al massimo, a proprio vantaggio, la gravissima crisi finanziaria che attanaglia la corona spagnola, ma che aspirano – e in molti

---

20 *Codicis legum sicularum libri quattuor*, Messina, Pietro Brea, 1636.

21 Giuseppe GIARRIZZO, in *La Sicilia dal Vicereame al Regno* in *Storia di Sicilia*, vol. VI, Napoli, Società editrice Storia di Napoli e della Sicilia, 1978, p. 108, acutamente osserva che il Cutelli non era affatto su posizioni antinobiliari, ma, piuttosto, antif feudali, auspicando *un modello di nobiltà vocata agli uffici politici e alle funzioni di governo*.

casi la pretesa è già cosa fatta – all'ingresso nei ranghi della nobiltà, cioè della categoria sociale istituzionalmente chiamata alla difesa dello stato. Cutelli ritiene che il recupero della Sicilia nell'ambito dell'impero spagnolo esiga, certo, un alleggerimento del carico fiscale, *attuabile attraverso una più equa distribuzione dei costi della guerra tra i vari domini ispanici*, ma anche – ed è ciò più conta – mediante *un generale processo di assimilazione culturale e politica della nobiltà siciliana, rieducata in Spagna ad una diversa, unitaria idea d'Impero*<sup>22</sup>. Tale 'rieducazione' in terra di Spagna è un punto ricorrente nel pensiero cutelliano, non a caso definito spesso utopico, che ha a costante postulato la palingenesi del sistema di governo, attuata mediante il carisma di Filippo IV e il pugno di ferro del conte-duca.

Del sovrano, basti ricordare che era noto presso suoi sudditi col nomignolo di *el rey Planeta*, mentre l'onnipotente favorito Olivares, era per tutti *el Sol*. Ma l'astro aveva superato il suo apogeo e tendeva ormai all'ocaso.

Di fronte alle avversità, moltiplicate dalle esigenze di far fronte alla grande sollevazione dei Paesi Bassi, sostenuta dalla Francia e da paesi protestanti, Olivares, rinnegando l'antico programma, s'era visto costretto a fare cassa con ogni mezzo, non solo portando a livelli rovinosi l'imposizione fiscale, ma facendo ritorno all'antico costume di ricorrere a speculatori avidissimi, cui cedere - a prezzo irrisorio, ma a pronti contanti - città demaniali, feudi, uffici giudiziari, diritti reali e non, e quant'altro. Il dramma si compirà con la messa in circolazione di moneta a basso conio, irrefrenabile spinta all'inflazione e alla vertiginosa lievitazione del debito pubblico, preludio al noto 'fallimento' della Spagna. Stanco sino i confini della depressione, fisicamente ammalato, perderà gradatamente il favore reale, che cesserà del tutto con la fine della serie di vittorie di Wallenstein, seguita dalla rivolta della Catalogna e dalla secessione del Portogallo. Nel 1642 il conte-duca sarà dimissionato e si spegnerà nell'oblio tre anni più tardi.

Ma il giureconsulto di Catania si ostinerà sino alla sua fine a vedere nel regno di Filippo IV una sorta di *renovatio Imperii*, seguita a quella operata da Carlo V, che era stata preceduta, a sua volta, da quella attuata dall'imperatore Federico II, puntuale riferimento per Cutelli, come dimostrano i suoi commenti alla legislazione di *stupor mundi*, anche per la sua severa azione di governo, assolutista, certo, ma identificante la

---

22 SCIUTI RUSSI, *Dizionario biografico degli italiani* cit., p. 530.

maestà della tiara imperiale con quella della legge. Probabilmente non ignorava che il grande Svevo aveva tradotto in concreto il progetto di educazione della nobiltà meridionale (e anche tedesca), mediante l'istituto dei *vallecti Imperatoris*<sup>23</sup>, che vedeva adolescenti meritevoli, provenienti dalle file della più alta aristocrazia, allevati a corte assieme ai figli di Federico, istruiti in belle lettere, filosofia, scienze e giure da eccellenti maestri, in arti marziali, venatorie ed equestri da veterani, maestri d'armi e falconieri. I valletti erano assoggettati, sì, a disciplina severissima, ma ciascuno disponeva di tre scudieri e di tre cavalli, oltre al più che lauto stipendio mensile di ben sei once d'oro. Raggiunta l'età maggiore e superati gli esami, il giovane riceveva l'iniziazione cavalleresca, preludio a prestigiosi incarichi. Ancora, Federico aveva fondato, nel 1224, la prima università 'statale' d'Europa, quella di Napoli (le altre, esistenti al tempo, costituivano forme socio-corporative tra studenti e docenti, nelle quali i primi 'acquistavano' l'insegnamento dai professori), inizialmente operante con le due classiche facoltà: diritto e teologia. L'imperatore riteneva indispensabili, tanto per gli addetti ai lavori (giudici, legisti, avvocati e notai), che per i *milites* al suo servizio, studi approfonditi di legislazione e dei sistemi amministrativi e di governo. In più, Cutelli e *stupor mundi* condividevano sostanzialmente la medesima idea - ideale vale meglio - di nobiltà, che ha radici tanto lontane da affondare nel concetto ellenico del *καλὸς καὶ ἀγαθός*, il bello e il buono. Il binomio valeva originariamente a significare l'inscindibilità tra l'armonia esteriore e quella interiore, la corrispondenza tra la bellezza e la bontà, la *virtus* romana. Più tardi si passò al plurale, a *καλοὶ καὶ ἀγαθοί*, per indicare la fazione dei nobili, il potere degli aristocratici, che alla bellezza di natali illustri accomunavano le virtù, ereditate dagli avi. Da lì agli *ἀριστοί*, ai 'migliori', il passo era breve e logico. Anche Federico faceva largo uso del termine *ignobilis* in contrapposizione a quello di *nobilis*, e aveva definito la nobiltà *antica possessione d'avere con reggimenti belli* o *antica ricchezza e belli costumi*, rifacendosi ad Aristotele. La nobiltà era virtù della stirpe, cioè la tendenza alla virtù, propria del discendente da avi virtuosi, ed era, al tempo stesso, ricchezza materiale, trasmessa dagli avi<sup>24</sup>.

---

23 Ernst KANTOROWICZ, *Federico II imperatore*, Milano, Aldo Garzanti editore, 1976, pp. 284 sgg; 297 sgg, 365 sgg, 487; 720 sgg.

24 ARISTOTELE, *I Dialoghi*, a cura di Marcello Zanatta, Milano, Rizzoli, 2008, p. 375 sgg.



Carlo V.



Presunta arma di Stupor Mundi.



Federico II.

Rientrato in Sicilia, Mario Cutelli vi rimase ben poco e nel 1638 si imbarcò nuovamente alla volta di Spagna, per farne ritorno nel 1639. Il Viceré fresco di nomina, Francisco de Melo de Bragança, marchese di Terceira e Tor de Laguna, lo nominò Fiscale del Tribunale del R. Patrimonio, incarico che ricoprì per quasi un anno, in quanto il Viceré lo rispedì nuovamente a Madrid. In ordine all'incarico da svolgervi, Scuti Russi si dissocia dal parere del Mongitore e della massima parte dei biografi, preferendo dar fede a quanto affermò lo stesso Cutelli nella sua memoria difensiva: solo all'apparenza gli veniva affidato il compito di esporre a Filippo IV la grave situazione dell'isola, schiacciata dalle imposte<sup>25</sup> e ulteriormente ferita, nel suo patrimonio e nella sua dignità, dalle ininterrotte alienazioni di beni demaniali e comunali. La realtà era che il Viceré de Melo intendeva liberarsi di Cutelli, che, anche nel suo nuovo ruolo, si ostinava a conservare una scomoda fedeltà agli antichi ideali e l'intransigenza più assoluta verso qualsiasi forma di compromesso, mentre de Melo sapeva bene da che parte tirava il vento e che i grandi progetti riformistici del conte-duca erano ormai acqua passata. Per fronteggiare i minacciosi disordini interni, intensificati dal crescente immiserimento, aveva creduto opportuno stringere un patto di acciaio con l'alta feudalità<sup>26</sup> e con i rappresentanti del potere economico, gli uo-

25 Nel periodo 1630-1643, ben otto milioni di scudi siciliani presero la via di Madrid. Vedasi Carmelo TRASELLI, *I genovesi e la Sicilia durante la guerra dei Trent'anni*, I, *Finanza genovese e pagamenti esteri (1629-1643)*, in *Rivista Storica Italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, a. LXXXIV, 1972, IV, pp. 978 sgg.

26 Rappresentava il 'braccio militare' il Presidente del Regno, Luigi Moncada, duca di Montalto, non a caso genero del Viceré che aveva preceduto de Melo, il duca d'Alcalá.

mini d'affari. La prima avrebbe garantito il consenso a ulteriori pesanti prelievi, a condizione di esserne sostanzialmente esentata, mentre i secondi avrebbero anticipato gettiti d'imposta e accordato prestiti, dietro cessioni immobiliari e fondiari a prezzi di assoluto favore e, naturalmente, incassando interessi più che usurari sulle anticipazioni. Cutelli, nella sua nuova qualità di Fiscale del R. Patrimonio, era immediatamente entrato in rotta di collisione con i grandi feudatari e con gli *hombres de negocios*, ponendo in tal modo a grave rischio l'alleanza predetta. Per cui, una volta a Madrid, gli venne comunicata la cessazione dall'incarico - un licenziamento bello e buono - e rimase di conseguenza nella capitale di Spagna, privo di fonti di reddito e ignorato da molti, per ben nove anni, sino al 1648. Vedovo da diversi anni della prima moglie, Cristina Cicala, figlia di Antonino, barone di Valle dell'Ulmo, nel 1644 si riaccasò con la madrileña Anna Sans de Herreros, figlia di un noto avvocato, nel cui studio Cutelli riprese l'esercizio della professione, ma senza abbandonare gli studi prediletti. Tanto che, nel 1647, dette alle stampe il suo fondamentale lavoro contro le usurpazioni di giurisdizione, attuate nel Mezzogiorno dalle autorità ecclesiastiche<sup>27</sup>. Si trattava, in effetti, di una potente arma, messa a disposizione dei rappresentanti dello stato per esercitare con corretta efficacia il proprio mandato di tutela dei diritti sovrani. Venne allora deciso di recuperare Cutelli, che nel 1648 ricevette la nomina di Mastro Razionale del Tribunale del R. Patrimonio, facendo ritorno a Palermo l'anno successivo. Il clima che trovò era mutato e divenuto sostanzialmente sfavorevole alla Spagna, che con difficoltà tentava di gestire le conseguenze delle rivolte scoppiate nel 1647 a Napoli, a Messina e a Palermo, tutte causate o comunque alimentate dal gravissimo malessere economico. Il nuovo Viceré, Don Giovanni d'Austria<sup>28</sup>, gli dimostrò tale apprezzamento da proporlo alla presidenza del Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza e delle Cause Delegate, cioè al grado di magistratura d'appello per le sentenze pronunciate dalla Gran Corte in sede civile, nonché per quelle emesse dal Tribunale del R. Patrimonio e dal giudice della Regia Monarchia. I tanti acerrimi nemici del giureconsulto riuscirono a escluderlo dalla terna dei candidati, ma la città natia, Catania, lo volle allora suo procu-

---

27 *De prisca et recenti immunitate Ecclesiae ac Ecclesiasticorum libertate generales controversiae*, Typographia Regia, Madrid, 1647.

28 Anche lui un figlio illegittimo, ma di Filippo IV.



Palazzo dei duchi dell'Infantado a Guadalajara.

ratore nel Parlamento, aprendogli la via alla nomina a deputato per il 'braccio demaniale', che Don Giovanni d'Austria gli conferì, quasi a volerlo compensare della mancata Presidenza del Concistoro. In segno di gratitudine nei confronti della patria, Cutelli pubblicò nel 1652, a Catania e in spagnolo, *Catania restaurada*, un documentato

*pamphlet*, dedicato a Rodrigo Diaz de Vivar y Sandoval y Hurtado de Mendoza, duca dell'Infantado e nuovo Viceré, nel quale - dopo avere rammentato al sovrano che la Sicilia non era regno di conquista come Napoli, ma corona datasi spontaneamente a Pietro III d'Aragona, con patti giurati all'atto della dedizione - denunciava l'arbitraria cessione dei 'casali' di Catania, appartenenti al demanio, dopo un tutt'altro che edificante percorso di connivenze e di corruzioni. Filippo IV, indignato, ordinò la restituzione dei luoghi, ma gli acquirenti si opposero e, non essendo l'amministrazione in grado di rimborsare le somme versate all'atto degli acquisti, finirono con l'essere reintegrati nel possesso dei casali. Nel suo frontespizio l'autore si qualifica *conde de Villarosada*. Dal 1640, infatti, Mario Cutelli era entrato a far parte, in modo singolare, della feudalità titolata siciliana. Il 28 aprile 1640, infatti, Filippo IV concedeva alla zia paterna di Mario, Felicia Cutelli e Statella<sup>29</sup>, vedova di Giuseppe Cottone e Aragona, conte di Bauso, risposatasi con Vincenzo Lanza dei principi di Malvagna, la baronia e il feudo di Calatorosato o Villarosata o Estrano. Due giorni più tardi, il sovrano integrava la concessione con il *mero et mixto imperio* e, infine, con Privilegio del 13 no-

29 Si ritiene concordemente che Filippo IV intendesse concedere tale segno di gratitudine a Mario. Il sistema indiretto di concessione può essere effetto di una forma di 'prudenza' adottata dal sovrano, che, con tale espediente, riteneva di evitare qualsiasi ipotetica censura: feudi e titoli non erano conferiti a un suddito meritevole, sì, ma macchiato comunque d'illegittima nascita, ma a una sua congiunta, alla quale formale beneficiaria non si inibiva di farne oggetto di un sollecito atto di liberalità nei confronti del nipote.

vembre 1642<sup>30</sup>, poi regolarmente registrato nel regno di Sicilia, le concedeva il titolo di contessa di Villarosata o Estrano<sup>31</sup>. Senza perdere tempo, il 15 ottobre 1640, Mario Cutelli (probabilmente a mezzo di uno speciale procuratore giacché aveva allora residenza coatta a Madrid), nella qualità di donatario della zia Felicia, prese investitura della baronia e del feudo predetti, con giurisdizione civile e criminale, *mero et mixto imperio*, per sé e i suoi eredi e successori in perpetuo. Il 26 gennaio 1644, sempre in forza di detta sua qualità, s'investì del titolo di conte di Villarosata<sup>32</sup>. Nel 1648 acquistò il feudo e la baronia di Aliminusa<sup>33</sup> e nel 1650 fu la volta della baronia e dei feudi di Cifaliana e mezza Mandranova, feudi tutti già appartenenti alla contea di Sclafani (come, del resto, Villarosata)<sup>34</sup>. Tali ampliamenti di territorio e di dominio, grazie all'odio che lo circondava, costarono cari a Mario e ai suoi eredi, come si vedrà tra qualche rigo. Nel 1652 licenziò alle stampe palermitane il 2° tomo delle *Decisiones*<sup>35</sup>, un commentario giurisprudenziale in materia feudale e tributaria.

Nella *epistula dedicatoria* al re, con cortigianeria e scarsa modestia, chiedeva che, a riconoscimento del proprio fedele merito, gli fosse concesso di ricoprire nei suoi ultimi anni una carica adeguatamente onorifica, che gli lasciasse libero il tempo necessario a stendere l'elogio del glorioso Filippo IV. Ma l'irriconoscente sovrano, alla fine di quello stesso anno, preferì assumere nei suoi confronti tutt'altro provvedimento: la sospensione dall'incarico, assieme all'ordine di risiedere a non meno di venti leghe da Palermo. L'anno precedente, infatti, il Visitatore Alonzo Flores de Valdés, sulla base dei soliti 'veleni palermitani', gli aveva mosso una serie di contestazioni, tra le quali assumeva particolare rilievo quella di avere acquistato i feudi a un prezzo estremamente vantaggioso, avendo fatto pesare sui venditori la sua qualità di alto funzionario statale: prevaricazione bella e buona, insomma. Il re, prima di accogliere l'istanza del Visitatore, aveva chiesto il parere del Supremo Consiglio d'Italia, che l'aveva confermata in pieno. Facevano parte del Supremo Consiglio tre nemici giurati del povero Cutelli: il

---

30 Julio de ATIENZA, *Nobiliario Español*, Madrid, Aguilar, 1959, p. 1035, col. 1.

31 SAN MARTINO DE SPUCCHES, *op. cit.*, vol. II, Palermo, 1924, p. 60.

32 *ibidem*

33 SAN MARTINO DE SPUCCHES, *op. cit.*, vol. I, Palermo, 1924, pp. 83-86.

34 SAN MARTINO DE SPUCCHES, *op. cit.*, vol. IV, Palermo, 1926, pp. 391-392.

35 Vedasi p. 4, nota 14.

Presidente, Manuel de Acevedo y Zúñiga, conte di Monterrey<sup>36</sup>, e due Consiglieri, entrambi messinesi<sup>37</sup>, Pietro de Gregorio e Ascanio Ansalone. La sua difesa, in cui sono elencate le tante sue benemerenzze in difesa della corona e sdegnosamente respinte le accuse di illecito arricchimento e di danno arrecato all'erario, è costituita da una memoria, pubblicata nel 1653<sup>38</sup>. Il processo si concluse quattro anni più tardi, nel 1657, con la condanna degli eredi Cutelli al pagamento della non irrilevante ammenda di quasi 8.000 ducati, ma questa amarezza fu risparmiata a Mario, che era mancato il 17 settembre 1654 a Palermo e ivi tumulato nel suo sepolcro gentilizio del convento di San Francesco di Paola.

Tra le sue disposizioni testamentarie<sup>39</sup> si rinviene un riferimento, indiretto ma univoco, alla illegittimità della sua nascita, dato che, oltre a stabilire una personale regola successoria che più Salica non si può, giacché prevedeva l'esclusione assoluta delle femmine (*senza che mai ci possi trasire fimina*), Cutelli dispone che, per il caso di estinzione dei discendenti maschi legittimi, diretti e collaterali, *et in caso che non ve ne siano di legitimo matrimonio, voglio che succedano li legittimati per subsequentem matrimonium; et dopo di essi li figli naturali et poi li bastardi masculi, stante che io voglio sempre escluse le femine et loro descendent...*

Ma i suoi discendenti, in linea maschile e diretta, si estinsero, poco meno di un secolo più tardi, con Giuseppe Giovanni, che – guarda caso – era figlio naturale anche lui. Suo padre Antonino, bisnipote di Mario, era morto senza figli maschi legittimi nel 1729 e Giuseppe Giovanni, dopo lunga lite con la linea femminile dei Cutelli, in virtù di sentenza


36 Benché (o, forse, proprio per tale ragione) fosse cognato del conte-duca.

37 Messina era la capitale economica dell'isola e i due appartenevano ad antiche famiglie, d'origine mercantile, di quel patriziato.

38 *Supplex libellus satis prolixus ad regem Philippum IV*, Palermo, *oy dia veinte y cinco de iulio, que lo es del Apostolo Santiago, patron de España*, s.t., 1653.

39 I testamenti da considerare sono due, entrambi redatti in forma solenne: l'ultimo, datato 28 agosto 1654 (precedente, quindi, di venti giorni il decesso), reso avanti al notaio Giovanni Antonio Chiarella di Palermo, e quello, sempre redatto a Palermo, riportante la data del 25 aprile 1653, avanti al notaio Luca Tudisco di Tusa (SCIUTI RUSSI, *Mario Cutelli...* cit., in Appendice, pp. 73-131). Il testamento del 1654 richiama quello dell'anno precedente, in quanto il testatore dichiarava di volere che le disposizioni in esso contenute seguitassero a valere in qualità di codicilli alle ultime disposizioni.

del Tribunale della Gran Corte, confermata dal Tribunale del Concistoro, era stato investito, il 2 agosto 1746, della contea di Villarosata, col *mero et mixto imperio*, e degli altri feudi<sup>40</sup>. Morì privo di discendenza (aveva sposato una Marchese del ramo palermitano) a Palermo, meno di un anno dopo l'investitura, il 27 settembre 1747. Alla successione nei titoli e nei feudi furono chiamati i discendenti di un'altra pronipote di Mario Cutelli, cioè gli Joppolo, poi i Lucchesi Joppolo e, infine, i Lucchesi Platamone, disattendendo, quindi, la ferrigna determinazione misogina di Mario Cutelli, che peraltro violava la legge successoria siciliana. Ma, in compenso, si realizzerà un'altra sua volontà, che prese corpo e sostanza, però, solo a far data dal 1779: la fondazione del Collegio di Uomini Nobili, in Catania, destinato alla formazione della classe dirigente *nobile e virtuosa*, mediante l'insegnamento del diritto civile e canonico<sup>41</sup>. Cutelli aveva voluto che il Collegio fosse *di fondazione laica, benché pia o piissima, perché a me così piace*, di destinazione non soggetta ad alcun cambiamento, *per nessuna ragione e, inoltre, che i discendenti dovessero essere, in ordine di precedenza, suoi discendenti, suoi agnati e poi, a seconda delle disponibilità economiche, giovani nobili della mastra antica dei nobili di detta città, escludendo quelli della mastra nova dell'anno 1600 a questa parte, li quali mai possano entrare se non in caso di mancamento di quelle famiglie che hanno antiche, escludendo sempre quelle che hanno entrato nella mastra contro la volontà degli venti imbursulatori o benché si avessero fatto d'ordine dei superiori, perché a questi non li voglio includere, anzi li escludo espressamente*<sup>42</sup>. Attestava in tal modo ancora una volta, sull'orlo dell'avello, la sua assoluta



Convitto Cutelli.

40 SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei feudi...* cit. vol. II, pp. 60-64

41 A modello dell'istituto si sarebbe dovuto assumere il celebre *Collegio de Salamanca*. La *iberidad* di Cutelli non demorde e peraltro, sempre nel testamento, concede alla moglie, nel caso *volendosi andare in Spagna e portare li miei dui figli masculi, tantum se li possa portare che là si alleveranno meglio al servittio di Dio et di Sua Maestà*.



Busto nel Collegio Cutelli.

avversione alla 'nobiltà nuova'. Tra alterne vicende il Collegio Cutelli esiste ed è vitale ancor oggi,<sup>43</sup> coltivando degnamente la memoria del fondatore mediante notevole impegno didattico e apprezzata attività in campo culturale.

Ritorniamo adesso al *Vindiciae Siculae Nobilitatis*. La diffusione

dell'anonimo manoscritto ebbe inizio dal 1640 circa e i siciliani di allora non ebbero dubbi sul fatto che fosse opera del Cutelli. Villabianca, nel confermare l'attribuzione, un secolo più tardi scriveva che Mario Cutelli aveva inteso *vendicar con essa, l'antica dalla moderna, e la vera dall'intrusavi Nobiltà*<sup>44</sup>.

La prefazione, dopo un *excursus* sulle antiche glorie della Sicilia greco-romana, rileva come l'attuale nobiltà deriva non dalla civiltà classica, ma dai barbari, almeno nella sua stragrande maggioranza, e ben poche sono le famiglie di generosa prosapia siciliana in grado di vantare una antica eredità di virtù, trasmessa loro da una lunga serie di avi e non contaminata dall'esercizio di arti sordide. Molte sono invece quelle, di origine vile e assai oscura, che vengono, però, ritenute nobili, dato che nella forma sono pressoché indistinguibili dalle autentiche. D'altro canto, deve dirsi che i sovrani non prendono in alcuna considerazione né l'onore di una stirpe, né i suoi antichi meriti. A tale situazione d'incertezza e di confusione contribuiscono i tanti autori di opere genealogiche, pronti a scrivere il falso per denaro, e la 'petulanza' di quanti si rivolgono a essi per poter vantare avi illustri mai esistiti, imprese mai effettuate, trionfi mai concessi, oppure semplicemente per spacciare i

42 Vedasi nota 34.

43 Oggi Convitto Cutelli, naturalmente conforme ai tempi odierni. Di recente, ha meritato l'ambito riconoscimento di Liceo Europeo.

44 VILLABIANCA, Biblioteca Comunale di Palermo, Ms Qq E 86 f. 119.

loro antecessori plebei per appartenenti a stirpi illustri, del cui nome, prima o poi, finiranno con l'appropriarsi. Considerato che è difficile distinguere la nobiltà dalla plebe e che la stessa verità risulta umiliata e maltrattata, sono da preferire ai falsi nobili, in fondo, quanti si limitino a trarre continuo e smisurato vanto delle proprie azioni: merita una qualche indulgenza tale falsa gloria, dettata da presunzione ridicola e ignoranza. Conclude, esponendo la sua più che singolare teoria sulle origini della nobiltà siciliana. Sarebbe sorta al tempo dei Normanni e, sulla base di una libera scelta, la popolazione si sarebbe suddivisa tra quanti amavano servire il sovrano in armi o nei pubblici incarichi e quanti, invece, ambivano solo a costituirsi grandi patrimoni in denaro e latifondi. Di conseguenza, diviene agevole distinguere gli uni dagli altri. Anche a mezzo di matrimoni i non nobili possono arricchirsi e dare enfasi al proprio nome, ma la verità non può essere nascosta a lungo. La stessa Catania, patria di tante antiche famiglie della più alta nobiltà, conta essa pure famiglie divenute illustri mediante discutibili affari, ma queste – così come avviene a Napoli – sono considerate da tutti come appartenenti al volgo. Scrive Vittorio Sciuti Russi<sup>45</sup>: *In effetti dopo aver sottolineato l'origine normanna della più antica nobiltà siciliana ed indicata la sua città d'origine, Catania, quale sede delle più egregie prosapie, Mario Cutelli polemizzava contro le 'sordidae prosapiae', emerse da attività ignobili (mercatura ed usura, basse professioni ed arti manuali), che nelle antichità marmoree e nella 'scriptorum falsitas' ricercavano invano le fondamenta della loro progenie, e che con astuzie e denaro sottraevano ai veri nobili i dovuti onori. In effetti, l'inflazione dei titoli e la loro concessione dietro versamento di 'servicios' avevano subito, soprattutto a partire dagli anni venti del Seicento, una crescita vertiginosa. Di fronte a questo avanzato processo di pericolosa parificazione nobiliare, il Cutelli rivendicava i suoi ideali di esponente dell'antica nobiltà municipale.* La prefazione contiene anche dichiarazioni, più che indicazioni, sulla metodologia di trattazione delle famiglie cui s'ispirerà il lavoro: sarà strettamente osservato l'ordine alfabetico, si procederà alla suddivisione per luogo d'origine<sup>46</sup> e ogni notizia troverà puntuale indicazione

---

45 SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia* cit., p. 229, nota 85.

46 Premette che, comunque, tutte le famiglie trattate hanno residenza a Palermo. Per quanto riguarda la dichiarata suddivisione delle famiglie per località, tale punto risulta oscuro, dato che il manoscritto elenca e tratta, sì, le famiglie in ordine alfabetico, ma non è traccia di ripartizione per luogo e in diversi casi è as-

della relativa fonte documentale. Nel successivo capitoletto (poco più di un paragrafo), preceduto dal titolo 'Palermo', si chiarisce che la sua nobiltà non è certo di livello superiore a quella degli altri centri della Sicilia, ma la trattazione non può non iniziare che dalla capitale, in quanto sede del *proconsul* (il Viceré) e degli uomini di governo.

Qui di seguito ho schematizzato i principali elementi discriminatori ricorrenti nell'opera, gli *items*, sotto i quali si leggono i relativi cognomi, corredati nelle note (quando occorra) da informazioni apportate tutte dal Cutelli. E' lui a parlare in prima persona e i suoi giudizi, pur ridotti a forma di sintesi estrema, sono stati tradotti dal latino con letterale fedeltà.

*Famiglie prive di indicazione di luogo* (16): AURELI, CALVELLO, CARRETTO (del), CAVALLARI, GIANGUERCIO, GIULIANO, GRAFFEO, GRUA (LA), IMPERATORE, INCARDI, JOPPOLO, MASTRANTONIO, PARUTA, RAM<sup>47</sup>, TORTORICI, VOGLIA (LA)<sup>48</sup>.

*Famiglie siciliane*: (70), così ripartite: *Siciliane in genere* (2): LANCIA, MONREALE<sup>49</sup>; *Palermo* (24): ACCASCINA, AGNELLO<sup>50</sup>, AMATO, BARRESI, BENFARI, BRACCO, CAMPO, CASTRONE, CASTRONOVO, DIANA, GIARDINA, GILIBERTO, INGARZIA, MARINI, OMODEI, POLLICINO, PORCARI, RIGGIO, SALADINI, SETTIMO, SILVA, SQUIGLIO, TERMINE<sup>51</sup>, TIGNOSI; *Catania* (10): ANSALONE<sup>52</sup>, CANGELOSI, CASTELLI, CUTELLI, LANZA, MONCADA. PLATA-

---

sente, nella notizia, la mera indicazione di luogo d'origine o residenza. Ancora, i promessi riferimenti ad atti pubblici costituiscono, di fatto, eccezione alla norma.

47 Di origine straniera ignota, assai ricchi. Il primo di essi, venuto in Sicilia, era un Ebreo convertito, che riuscì a sposare le figlie a nomi illustri. Ottenne da Olivares, che era indebitato con lui, la nomina di ambasciatore a Roma, con grande meraviglia dei Siciliani, e i suoi figli furono ricevuti negli ordini militari.

48 Di luogo ignoto.

49 Siciliana o Spagnola.

50 Originaria di *Mons Canum*, località non identificata nei pressi di Palermo.

51 Palermitana 'per molti'.

52 Appartenne al patriato di Messina, ove si era trasferita da Catania. Proveniva forse dalla Gallia Narbonense (l'attuale Provenza) ed era giunta nel regno di Napoli al tempo dei Re Cattolici, per ragioni di commercio. Ma l'A, conclude retrodatando al tempo di Pietro III la sua venuta in Sicilia.

MONE, PESCE, POLLICINO<sup>53</sup>, ROSSO; *Messina* (3): BALSAMO, CASTELLI, POLLICINO<sup>54</sup>; *Siracusa* (2): BONAJUTO, RUFFINO<sup>55</sup>; *Noto* (1): LANDOLINA; *Agrigento* (5): BELLACERA, CAPUTO, GIARDINA, MONTAPERTO, NASELLI; *Trapani* (3): BOSCO, FARDELLA, MONACO; *Castrogiovanni* (1): PARISI; *Piazza* (3): GIRGENTI, MICCICHE', SQUIGLIO; *Sciacca* (2): LEOFANTE, TAGLIAVIA.; *Nicosia* (1); *SABIA*; *Alcamo* (1): BALLO; *Castelvetrano* (1): GIGLIO; *Gela* (1): BUGLIO<sup>56</sup>; *Licata* (1): MARCHESE; *Salemi* (1): MIGLIACCIO; *Troina* (1): NAPOLI; *Vizzini* (1): CANNIZZARO.; *Naro* (1): LUCCHESI; *Corleone* (1): CONTE; *Agira* (1): INGARZIA<sup>57</sup>; *Collesano* (1): SQUIGLIO; *Bivona* (1): GISULFO.

*Famiglie del regno di Sicilia citra Pharum* (5): *Napoli* (3): AFFLITTO, FLINGERI, MARCHESE; *Cosenza* (1): ALIMENA; *Nola* (1): MASTRILLI.

*Famiglie di altri stati Italiani* (21), di cui: *Firenze* (4): BARDI, BIANCO, BONACCOLTI, BONINCONTRO; *Genova* (11): CASTELLI, CICALA, COLNAGO, LERCARO, MARINO o MARINIS (de); MUZIO, NASELLI<sup>58</sup>, PILO, RIVAROLA, ROSSELLI<sup>59</sup>; BERTOROTTI<sup>60</sup>; *Pisa* (4): ALLIATA, MASTIANI, PERCOLLA, PORCARI; *Lucca* (1): CENAMI; *Ancona* (1): SCIROTTA.

*Famiglie d'origine straniera* (prevedibile la prevalenza iberica): (38), di cui: *Spagna* (18): CAPPERO, CASTRILLO, CENTELLES (Valencia), CORBERA, CRUYLLAS (Valencia), GALLEGO (Castiglia), LANDOLINA (Aragona), LUNA (Valencia), OLIVERI, ORIOLES (Valencia), OSORIO, PALAZZO, PONS de LEÓN, SANDOVAL (Concha), SANTA-COLOMBA, SANTOSTEFANO, VILLARAUT (Valencia), ZAPATA; *Cataluña* (8): AMATO, BOTTONERI, CORVINO, FERRER, MONCADA<sup>61</sup>, MORADELLI, PERPIGNANO, REQUESENZ; *Portogallo* (2): SILVA (de) (Lisbona), SILVEIRA (Lisbona); *Germania* (3): AUGUSTINO, BARRESI,

---

53 Di Catania e di Palermo.

54 Di Messina e di Licata.

55 Di Siracusa e di Noto.

56 Di Gela e di Licata.

57 Di Agira e di Regalbuto.

58 Di Genova o di Milano.

59 Di Genova o di Milano.

60 Di Milano o di Genova.

61 Ma rivendicanti discendenza dai duchi di Baviera.

MARINI; *Francia* (5): ANSALONE, BARRESI, BRANCIFORTE (Provenza, Marsiglia), CORVINO (Provenza), PLATAMONE; *Normandia*<sup>62</sup> (2): CALVELLO e CUTELLI.

*Famiglie del tutto estinte* (11): ACCASCINA, ALIMENA<sup>63</sup>, AMATO, AUGUSTINO, BARDI, CALVELLO, CASTELLI<sup>64</sup>, CONTE<sup>65</sup>, PARUTA<sup>66</sup>, SICCOMI, VILLARAUT.

*Famiglie a rischio d'estinzione* (7): ABBATELLIS, CASTRONOVO, LERCARO, LUNA, OMODEI, ROSSO, SQUIGLIO.

*Famiglie che hanno mutato cognome per adozione, matrimonio o usurpazione* (4): CIRASELLA<sup>67</sup> in BALSAMO; GIARDINO<sup>68</sup> in BELLACERA (ramo marchionale); MASTRANTONIO<sup>69</sup> in BARDI; CAMULA<sup>70</sup> in ROSSO (ramo dei signori di Cerami).

*Famiglie di nobiltà primaria* (46): ABBATELLIS, ACCASCINA<sup>71</sup>, AFFLITTO, ANSALONE, BARDI, BARRESI, BIANCO<sup>72</sup>, BONAJUTO, BRANCIFORTE<sup>73</sup>, CALVELLO, CASTELLI<sup>74</sup>, CAPUTO<sup>75</sup>, CARRETTO

62 La pretesa origine normanna faceva risalire l'antichità della famiglia ai secoli XI-XII.

63 Negli Imperatore.

64 Di Catania.

65 Nei La Grua e nei Valguarnera.

66 Negli Alliata.

67 Discendente in linea femminile dai Balsamo e di origine oscura.

68 Per l'adozione di un certo Giordano, di umilissima famiglia, il cui cognome fu trasformato in Giardino.

69 Un ignobile di tal nome venne adottato dai nobilissimi Bardi, signori della Sambuca, per cui i suoi discendenti prepongono o aggiungono esso cognome al proprio e succedono ai Bardi nella nobiltà e nella titolatura.

70 Famiglia di carbonai, un cui membro sposò la figlia di un Rosso, signore di Cerami, assumendone il cognome e succedendogli nei titoli.

71 Il suo male peggiore è quello di essere completamente estinta.

72 L'ultimo suo rappresentante è scomparso di recente, morto di podagra. A Palermo è considerata delle famiglie *honestissime*, in quanto venuta da Firenze per esercitarvi la mercatura, ma ottenne riconoscimento di nobiltà primaria. Baldassarre, che da avvocato raziava cause altrui, è divenuto *Procurator Caesaris* (Mastro Razionale).

73 Famiglia oggi famosa, il cui antico cognome era Brancifortoni. Contrassero parentela con i sovrani d'Aragona, sia pure con un ramo naturale (Francesco aveva sposato Giovanna d'Austria, figlia del famoso e primo Don Giovanni, il vincitore

(del)<sup>76</sup>, CENTELLES, CICALA, CRUYLLAS, FILINGERI, GALLEGRO, GRAFFEO<sup>77</sup>, GRUA (LA), MARCHESE, MARINI<sup>78</sup>, MARINI<sup>79</sup>, MASTIANI, MONCADA, MONTAPERTO, ORIOLES, OSORIO, PARUTA, PESCE<sup>80</sup>, PLATAMONE<sup>81</sup>, PONS de LEÓN, PORCARI, POLLICINO<sup>82</sup>, REGGIO, REQUESENZ<sup>83</sup>, RUFFINO, SALADINI, SANDOVAL<sup>84</sup>, SANTACOLOMBA<sup>85</sup>, SETTIMO<sup>86</sup>, SILVA (de)<sup>87</sup>, TAGLIAVIA, TIGNOSI, VILLARAUT, ZAPATA.

- 
- di Lepanto, che era, a sua volta, figlio naturale di Carlo V), e ottennero il Grandato di Spagna, acquisendo molti importanti i feudi, tra cui Butera, loro pervenuta dai Barresi.
- 74 Quelli di Catania, ma sono estinti. Quelli di Messina hanno origine oscura e sono comunque plebei, che devono la loro prima civiltà a un dottor fisico, il cui figlio fu giudice di Curia. Quelli genovesi discendono da un uomo prestante e di grande ingegno, Gregorio, il cui padre esercitava la pittura per passione e non per guadagno e che ricevette la nobiltà ereditaria dalla repubblica di Genova. Gregorio divenne conte e suo figlio marchese e cavaliere di Santiago.
- 75 Di splendida nobiltà, ma come tale nota soltanto nella sua patria, Agrigento.
- 76 Splendidissima famiglia, che non avrebbe certo bisogno di maggior chiarezza con l'attribuzione di discendenza dai marchesi del Monferrato, ottenuta mediante ricorso al Sansovino [il riferimento è alla famosa opera di Francesco SANSOVINO, *De la origine, et de' fatto delle famiglie illustri d'Italia*, Libro Primo (e ultimo), Venezia, presso Altobello Salicato, 1583, *Signori del Carretto*. cc 202-221, che fa dare di stomaco.
- 77 Nobilissimi sin dal periodo Aragonese, ma, procedendo a ritroso, si ritrova il loro capostipite, Francesco, conservatore del grano (magazziniere, dicono), al quale non era ignoto il lavoro dei campi. Alternando a tali attività l'usura, si arricchì e usurpò l'arma gentilizia di una famiglia [omonima? del luogo.
- 78 Venuti al tempo di Federico II, ottennero il feudo di Castelgualtieri dall'imperatore. Ma vi sono altri di questo nome, oscurissimi.
- 79 Patrizi palermitani, famosi sotto molti aspetti, come risulta dalla documentazione reperita in Cancelleria, ma sui quali oggi non trovo nulla da aggiungere.
- 80 Famiglia di Catania illustre e antichissima, al contrario di quella che risiede oggi a Palermo (vedasi nota 134).
- 81 Un suo ramo gode del patriziato di Siracusa.
- 82 Di splendidissima nobiltà i Pollicino di Messina e di Lentini, mentre quelli di Palermo e di Catania sono oscurissimi e ignobilissimi.
- 83 Non solo nobili, ma straordinariamente illustri, anche se in Catalogna erano stati banchieri e cambiavalute. Furono loro a prestare a usura a Martino, duca di Montalbo, la somma necessaria alla spedizione di Sicilia.
- 84 Michele, che sposò Agata Platamone con una dote di ben 100.000 aurei, non faceva che dire *Me han inganado!*, quando, in realtà, l'ingannatore era lui.
- 85 Illustre famiglia aragonese, sfuggita all'estinzione in quanto Arnaldo ottenne per l'unico suo figlio, ma naturale, la legittimazione da parte del sovrano.

*Famiglie di nobiltà mediana* (18): ALLIATA<sup>88</sup>, BONACCOLTI<sup>89</sup>, BONI-CONTRO<sup>90</sup>, BRACCO, BUGLIO<sup>91</sup>, CAMPO<sup>92</sup>, CASTRONOVO, CORBERA, DIANA<sup>93</sup>, FARDELLA<sup>94</sup>, IMPERATORE<sup>95</sup>, OLIVERI<sup>96</sup>, PARISI, PERCOLLA, RIVAROLA<sup>97</sup>, SICCOMI<sup>98</sup>, SILVEIRA, TERMINE<sup>99</sup>.

La *borghesia* viene dall'autore denominata *honestas* e le famiglie, e per esse i loro appartenenti, vengono suddivisi in tre categorie o livelli: *honesti*, *honestiores*, *honestissimi*.

Al primo livello, quello degli *honesti* (16): AGNELLO, ALGARIA<sup>100</sup>,

- 
- 86 Deve la sua chiarezza a Giovan Luigi, illustre giureconsulto, per i suoi meriti ascritto al Senato d'Aragona. Era nei tempi precedenti famiglia tanto oscura da non essere molto lontana dalla ignobiltà.
- 87 Riconosciuti come agnati dal duca di Pastrana e dal conte di Molino.
- 88 Di nobiltà non originaria, l'acquistarono assieme alla carica di Protonotaro del Regno..
- 89 Pur avendo preso dimora in Palermo in tempi antichissimi, non è andata oltre al raggiungimento della nobiltà.
- 90 Pesa su un suo membro il nefandissimo delitto di ateismo.
- 91 Ottavio, residente a Catania, esibisce un diploma pontificio, in cui è nominato Andrea Buglione, ambasciatore ai Britannici, sostenendo che il suo vero cognome era Buglio e, non pago di tanto, mostra anche una lettera nella quale i Buglio sono detti di sangue reale. Tutte sciocchezze.
- 92 Di nobiltà non originaria, ha acquistato posto tra i patrizi. A Palermo vivono numerosi omonimi, assai oscuri e d'incerta origine.
- 93 Sono a mezza strada da patrizi e plebei, ma non escludo la vantata discendenza dai Dianei, patrizi di Piacenza, cui appartenne il Cardinale Pietro.
- 94 Oscuri all'origine, raggiunsero la nobiltà grazie al matrimonio con una Pacheco.
- 95 Sussistono ancora col cognome Alimena, essendosi estinta in essi tale nobile famiglia calabrese. Comunque, godono di nobiltà a Palermo da 200 anni.
- 96 *Fidalgos* (*hidalgos* in Spagna) si dichiarano e ciò è verosimile.
- 97 Mercanti genovesi, venuti in Sicilia nell'ultimo ventennio del Cinquecento.. Martino fu *Primipilus* (Tesoriere, lo chiamano) e, avendo contratto nobili nozze ed essendo abilissimo commerciante, divenne nobile. Ma non fu mai considerato altro che un mercante.
- 98 Si dice che fossero d'origine greca o albanese e che avessero mutato cognome, dato che sia i greci che gli albanesi sono gente incolta e assolutamente ignobile.
- 99 Sono oggi patrizi, grazie all'alleanza matrimoniale con i Ferrer e al gran numero di feudi ereditati, ma prima erano di nessun conto.
- 100 Malgrado nobilissime alleanze e l'ammissione a magistrature di pregio, ha 'evitato' la nobiltà, perché priva di adeguato censo e rappresentata da pochi individui.

AURELI<sup>101</sup>, CANGELOSI<sup>102</sup>, COLLE, FERRER, GILIBERTO, GIRGENTI, INGARZIA<sup>103</sup>, LUCCHESI<sup>104</sup>, MARCHESE<sup>105</sup>, MIGLIACCIO<sup>106</sup>, MUZIO<sup>107</sup>, PALAZZO<sup>108</sup>, SANTOSTEFANO<sup>109</sup>, VOGLIA (LA).

Gli *honestiores* (6): BALSAMO, BENFARI, GIARDINA<sup>110</sup>, JOP-POLO<sup>111</sup>, MONACO<sup>112</sup>, NAPOLI<sup>113</sup>.

- 
- 101 Oscuri sino all'acquisto dell'ufficio di *Scriniarius* (archivista), detto anche Mastro Notaro, che, però, non conferisce nobiltà, cui spasmodicamente aspirarono i discendenti (il figlio del Mastro Notaro aveva contratto nobili nozze).
- 102 È priva di discendenza maschile ed è antica a Catania, dotata di buon censo e valide alleanze. Ritengo che le sue origini meritino ricerche più approfondite.
- 103 Acquistarono la carica di Protomedico, che è ufficio d'ignobili, in quanto in Sicilia i medici non furono mai accettati tra i nobili, con la sola eccezione della città di Noto.
- 104 Mercanti di grano di oscura origine. Le capacità di Antonio e del suo successore, gli illustri matrimoni e la raffinata loro astuzia concessero l'acquisto dei titoli di principe, di duca e di marchese e di apparire come patrizi. Ma, prima, non erano di alcun nome e di loro si disse sprezzantemente: *Nessuna altra famiglia plebea ingannò tante donne illustri*.
- 105 Questa, di Licata, oggi considerata tra le primarie di Palermo, a differenza della famiglia Marchese, nobile di Sedile a Napoli, è *honestia*, divenuta tale grazie a Giuseppe, un avvocato, che ha acquistato la carica di Vice Protonotaro, cosa indegna per un nobile. Ma va detto che è un uomo modesto, che tiene a bada la petulanza dei figli, i quali, invece, si vantano dell'avanzamento sociale della famiglia.
- 106 Imparentatisi con gli Augustino, ottennero in dote l'ufficio di Mastro Razionale. Dalle nozze con una nobilissima di Bologna, ancora, ereditarono titolo di marchese e, quindi, una volta insigniti di quello di principe, furono finalmente accolti nella nobiltà.
- 107 Tommaso, vivente, ha ereditato grandi ricchezze dal suocero e vorrebbe che i figli fossero riconosciuti nobili, ma la famiglia non risulta tale in alcun documento di Genova.
- 108 Pietro, uomo veramente perbene, venne dalla Spagna, con una sola trireme, al tempo di Emanuele Filiberto.
- 109 Il capostipite è un notaio della S. Inquisizione.
- 110 Di Agrigento (vedasi nota 126).
- 111 Divenuti banchieri, aspirarono alla nobiltà, ma da tutte le loro alleanze aristocratiche non ebbero prole. Esiste un'altra famiglia dello stesso nome, originaria di S. Caterina, ancora più oscura e vile, da cui proviene Blasco, che tentò di divenire avvocato principe e comprò la nobiltà, pur dichiarando apertamente di disprezzarla. Ma un suo fratello vive ancora a S. Caterina, dove fa il barbiere.
- 112 Pietro, figlio del padrone di una nave mercantile (*navarca*) ha confessato ingenuamente, in una lapide, l'ignobiltà della sua famiglia.

Gli *honestissimi* costituiscono categoria ibrida, a cavallo tra la grande borghesia e la piccola nobiltà. Ancora, sono assimilabili a quella agli *honorati* (appartenenti a famiglie che hanno ricoperto magistrature civiche). Sono (9): AUGUSTINO<sup>114</sup>, BOSCO (*honorati*), BOTTONERI (*honorati*), BALLO<sup>115</sup>, CANNIZZARO, COLNAGO<sup>116</sup>, GIULIANO, NASELLI<sup>117</sup>, SILVA<sup>118</sup>.

*Famiglie dedite alla mercatura* (8): BRANCIFORTE, CENAMI, COLNAGO, GAETANI, LUCCHESI, PERCOLLA, PILO<sup>119</sup>, RIVAROLA.

*Famiglie esercitanti attività feneratizie, dette argentariae (banchieri)* (5): BALSAMO<sup>120</sup>, CENAMI<sup>121</sup>, GAETANI, JOPPOLO, SCIROTTA.

113 Giuseppe, già discreto avvocato, oggi è il Presidente del Real Patrimonio e rinnega qualsiasi legame di parentela con gli omonimi di Troina, in verità patria comune. Sembra che il capostipite fosse un notaio e le alleanze matrimoniali sono modeste, indice questo di deroga alla nobiltà. Va detto ancora che un suo strettissimo congiunto, Lattanzio, è un servente dell'Ordine di Malta, Donato della Croce, grado questo ambito soltanto da chi sia di assoluta ignobiltà.

114 Nel 1479 acquistarono la carica di Mastro Razionale da Federico Abbatellis.

115 Di piccola nobiltà, possedettero il feudo di Calatobi.

116 Mercanti genovesi, ascritti alla nobiltà. In Sicilia sono vietati agli ignobili l'acquisto di feudi e le alleanze nobili.

117 Qualcuno li ritiene originari di Genova, Acquistarono la terra di Comiso dai conti di Modica, ottenendo con R. Diploma la concessione di nobiltà. Affini degli Aragona, furono ammessi nell'Ordine di Santiago per merito e poi ottennero titoli di conte e di principe.

118 Assai prossimi al patriziato.

119 Ma la loro mercatura era vile e sordida. Il matrimonio con una Calvello, tanto nobile quanto povera, li innalzò, per cui divennero splendidi i loro commerci. Il maggiore dei figli avuti dalla Calvello sposò una di Bologna, sorella del marchese di Marineo, che in virtù di queste nozze sperava di poter disporre di grosse somme e volle divenire socio in affari del cognato, che, invece, lo spogliò furbescamente del feudo.

120 *Honestiores* messinesi, ai quali appartiene Giuseppe, uomo di eccellenti costumi e a me carissimo. Da atti giudiziari ho appreso che erano all'origine banchieri, *argentari*, attività considerata ignobile dai Siciliani, ma che, col trascorrere del tempo, non comporta deroga alcuna alla *honestas*, dato il non modico vantaggio economico. Tuttavia il ramo di Palermo, pur fregiato dei titoli di marchese e di principe e ricchissimo per i guadagni derivati dall'usura, non è dalla gente considerato degno di essere ammesso alla nobiltà. Derivano dai Balsamo, infatti, per linea cognatizia e non agnatizia: il loro avo apparteneva alla famiglia Cirsella (vedasi nota 64).

121 Una volta arricchitisi coi commerci, si dedicarono al prestito.

*Famiglie populares o ignobiles* (20): BONGIORNO<sup>122</sup>, CASTRONE (del)<sup>123</sup>, CENAMI<sup>124</sup>, CONTE<sup>125</sup>, CORSETTI<sup>126</sup>, CORVINO<sup>127</sup>, GIANGUERCIO<sup>128</sup>, GIARDINA<sup>129</sup>, GIGLIO<sup>130</sup>, GISULFO<sup>131</sup>, INCARDI<sup>132</sup>,

- 
- 122 Passarono dai *populares* alla nobiltà, grazie alle ricchezze accumulate da Ferdinando, famoso avvocato.
- 123 Popolari, elevati alla nobiltà con il plebeo Matteo, che si adoperò efficacemente a che Palermo si desse a re Alfonso. Nulla di vero dei vantati precedenti fasti.
- 124 Malgrado fossero nobili nella città d'origine, Lucca.
- 125 Agricoltori, ammassarono grandissime ricchezze, concentrate nel loro ultimo rappresentante, che, in punto di morte, volle che tutto il suo patrimonio andasse ai La Grua e ai Valguarnera, famiglie nelle quali si erano spenti i discendenti maschi.
- 126 Propaggine numerosissima di macellai, che venne elevata da Ottavio, un giureconsulto (vogliono che facesse lo scrivano), figlio di un notaio.
- 127 Venditori di 'pannilana', senza certo inizio.
- 128 Famiglia di poco conto, che l'esperto causidico Alfio sollevò dall'oscurità. Furono ammessi alla nobiltà i figli di una poverissima donna, che si concesse al Curatore del regno (Deputato, dicono).
- 129 Mentre quelli di Agrigento appartengono al ceto degli *honestiores*, quelli di Palermo erano umilissimi agricoltori sino al nonno, un contadino, che volle trasmettere tutte le sue considerevoli ricchezze a uno solo dei suoi figli. Questi le disperse in breve tempo, ma la moglie e i figli riuscirono a recuperare una parte e la divisero tra loro in parti uguali. Tale usanza è aborrita dai nobili, che la considerano indizio certissimo di 'popolarità'.
- 130 Sudditi del duca [principe, piuttosto di Castelvetrano, duca di Terranova, di qualità poco più che sufficiente, sarebbero caduti nell'oblio se non fossero assai numerosi. Vogliono apparire nobili ed è menzogna, malgrado frequentino ambienti aristocratici, come risulta da quanto m'ha inviato lo scrittore Barone, materiale veramente degno di riso. C'è chi ha scritto che il padre di Pietro era versato nell'arte oratoria, mentre lo stesso Pietro è esperto nell'arte 'seminatoria'.
- 131 Agricoltori più che agiati, da cui discese un notaio, padre di Paolo, che divenne Protonotaro e sposò una nobilissima, ma povera, Osorio. Preso poi dalla mania di divenire discendente di stirpe illustre, ebbe cuore di falsificare la sua genealogia - c'è da trattenere lo stomaco - mediante una grande iscrizione, apposta presso il faro di Messina, nella quale era collocato ben al di sopra della sua reale condizione, ma che, credo, non avrebbe potuto reggere a un più attento esame.
- 132 Oscuri e poverissimi, si arricchirono grazie a un orefice. Acquistarono il nobilissimo ufficio di Curatore dei Porti e, dietro incessanti suppliche, ottennero la nobiltà durante il Vicereame di Emanuele Filiberto di Savoia. Orazio ha fatto apporre una magnifica e non veritiera lapide nella chiesa di Santa Maria Nova.

LANZA di Catania<sup>133</sup>, MICCICHÉ<sup>134</sup>, MONACO<sup>135</sup>, MORSO<sup>136</sup>, MORADELLI<sup>137</sup>, PESCE di Palermo<sup>138</sup>, SQUIGLIO<sup>139</sup>, POLLICINO di Catania e di Palermo<sup>140</sup>, TORTORICI<sup>141</sup>.

- 
- 133 Il celebre giureconsulto Blasco era figlio di un pubblico scrivano (loro vogliono che fosse un notaio).
- 134 Il capostipite, Marcantonio, uomo di enorme abilità, era figlio di un ricchissimo agricoltore. Padre di due figli, il primo dei quali ricevette l'abito di Santiago e il secondo, quello di Malta. Non so dire se ciò sia avvenuto dietro esborso di denaro. al fine di celare la notissima ignobiltà.
- 135 Nessun personaggio di questa famiglia merita la nobiltà, tranne Pietro, figlio di un *navarca*, ma egli, per ingenuità, ha reso nota a tutti l'ignobiltà della propria famiglia in una iscrizione sepolcrale.
- 136 Assai oscuri, hanno a capostipite un causidico sicofante (pubblico accusatore), noto perché affine del signore di Trabia (a lui superiore solo perché nobilitato) e marito di una bellissima donna. La sua richiesta di ammissione alla nobiltà venne respinta, ma, in compenso, venne accettato prima tra i conti e poi tra i marchesi.
- 137 Secondo alcuni, di umilissima origine, ebbero lustro da Ottavio, giureconsulto, che venne accettato tra i dottori, ma ben presto la crescita venne meno e divennero invisibili a tutti.
- 138 Di infima progenie. Avendo sposata una donna di questa famiglia il nobile catanese Vincenzo Ramondetto, questi indusse i cognati, fratelli di lei, ad attribuirsi l'arma dei Pesce, antichissimi patrizi di Catania, ottenendo che questi ultimi li riconoscessero come parenti del medesimo sangue.
- 139 Agricoltori assai oscuri, tra i quali si distinse Pietro, che acquistò grandi proprietà. Ma il suo patrimonio fu ben presto dissipato. Di essi rimane soltanto Angelo, un tempo frate Francescano.
- 140 Oscurissimi e ignobilissimi, da non confondere con gli splendidi omonimi di Messina e di Lentini.
- 141 Produttori e molitori di olio di oliva sino a poco tempo addietro. Enrico, ottimo avvocato, entrò nello studio dello zio materno, Giuseppe Napoli, e gli portò via un mucchio di clienti, arricchendosi a dismisura. Volle allora crearsi una prestigiosa genealogia, che lo fece discendere in linea retta maschile da Matteo Tureto, archiatra del re di Sicilia. Che si trattasse di pura frode, lo provarono i documenti da me consultati nella Cancelleria, malgrado un certo inventore di false nobiltà, Antonio Amico, si sia adoperato per migliorare la situazione, tentando anche di alterare molti Indici [Nel Ms è detto Antonio, ma in realtà il riferimento è ad Antonino Amico, messinese, sacerdote, grandissimo erudito e Regio Storiografo, contemporaneo del Cutelli (1586-1641), ma su posizioni politiche contrarie, in quanto non solo sostenitore a oltranza del potere ecclesiastico, ma tanto avverso alla Spagna al punto di morire in prigione. Era stato in ottimi rapporti con il conte di Monterrey, nemico giurato del Cutelli, tra l'altro. Fu accusato di falsi documentali da Francesco Baronio (GREGORIO, *op. cit.*, pp. 35-36; Raffaele STARRABBA, *Scritti inediti e rari di A. A. e documenti relativi al me-*

Naturale e spontaneo, non meno che arduo, il tentativo di formulare un giudizio su *Vindiciae*. Non può che ricalcare la risposta data, assai di recente, a un cattedratico siciliano di chiara fama, particolarmente versato nella storia economica dell'isola, che mi offriva di pubblicarne la traduzione in una nota collana di studi storici da lui fondata: il saggio di Cutelli può essere sicuramente oggetto di una comunicazione, quale la presente, nella quale si espone una sintesi del contenuto, ma la sua integrale pubblicazione (testo latino a fronte) esige tassativamente un commento critico puntuale. Quest'ultimo, a sua volta, impone una ricerca tutt'altro che breve e superficiale nelle sedi appropriate (non sono poche), dal cui esito discende ogni singola risposta al classico interrogativo da aula di giustizia, "Vero o no?".

Chi scrive non ha più dinnanzi a sé tempo adeguato, né dispone delle capacità necessarie condurre tale ricerca, ma, proprio per avere pubblicato una sorta di regesto di *Vindiciae*, gli incombe il dovere morale di esporre il proprio pensiero.

Cutelli è stato certamente uno dei massimi giuristi del suo tempo e suscita ammirazione per la sua assoluta fedeltà agli ideali politici, pur se utopistici, coerenza che gli costò non poco. Ma era un uomo, figlio, per di più, di quel Seicento, in cui la dialettica era solita a cedere puntualmente il passo alla polemica, quasi sempre eccessiva e talora addirittura feroce. Va aggiunta, ancora, l'asperità del suo carattere, improntato a suscettibilità abnorme (la sua origine illegittima non sarà stata influente), iracondo, stizzoso, vendicativo, influenzato da troppi preconcetti e cristiano più nella forma, che non nella sostanza. Non sapeva dimenticare le offese e tanto meno conosceva il perdono. Non basta: il suo modo d'agire, più che in linea con quell'alto sentire, da lui stesso considerato irrinunciabile patrimonio e stile di vita del vero aristocratico, non di rado appare, di contro, prossimo a quello di un rustico 'massaro'. Lo dimostrano in modo particolare le sue ultime volontà, nelle quali non solo fa tanto di nome e cognome dei suoi nemici, ma elenca minuziosamente le ragioni per cui intende diseredare l'irrispet-

---

*desimo*, Palermo, Tipografia dello Statuto, 1891, pp. 5-27; Giuseppina CASAPOLLO, *Antonino Amico erudito messinese del secolo XVII*, in *Atti del Convegno storico internazionale*, Messina, 10-12 ottobre 1975, in Salvatore DI BELLA (a cura di), *La rivolta di Messina e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento*, Cosenza, Luigi Pellegrini editore, 2001, p. 253 sgg.)

toso primogenito, costruendo altresì clausole da azzeccarbugli per penalizzare la consorte (pur dichiarata erede universale), per il caso che si risposi. Nemico irriducibile del *mero et mixto imperio* in mano di privati, con quasi assoluta certezza è lui stesso a sollecitarne la concessione a favor proprio, comportandosi in modo non dissimile dai tanto disprezzati nobili 'nuovi'. Irride alle 'genealogie incredibili', che, dal Cinquecento in avanti, proliferano non soltanto in Sicilia, ma anche in Italia e nell'Europa intera, ma poi si compiace del ridicolo attacco etimologico tra Cutelli e Lucullo. L'elencazione potrebbe andare oltre, ma non serve. La sua affidabilità, come storico e non come giurista, appare, quindi, alquanto critica e sono persuaso che, accanto a verità (che, in qualche caso, avrebbero potuto restare nel calamaio), ci siano esagerazioni e distorsioni del vero. Un 'grave studio' dovrebbe essere altra cosa. Villabianca, che mai ha mancato di rendere omaggio al genio giuridico di Cutelli e alla nobiltà dei suoi maggiori, sempre a proposito di *Vindiciae* scrive: *E perché il vendicar di costui fu più tosto condannar le famiglie alla più vile abiezione, con sentenza scritta con penna intinta di sangue, e non d'inchiostro*, aggiungendo che le copie circolanti del manoscritto venivano puntualmente mutilate a opera di quanti non volevano *soffrir la pena di vedere in scena le ascose, e scordate debolezze de' lor natali*<sup>142</sup>.



Marchese di Villabianca.

Che la denuncia di intervenute cesoiate risponda a verità, si evince anche dalla copia della *Zelantea*, che, in più 'discorsi', espone poche righe, magari del tutto insignificanti, oppure soltanto elogiative. Villabianca convince poco, però, quando vuole mostrarsi compassionevole e, di contro, definisce nascoste e dimenticate le carenze di nobiltà poste in luce dalla insanguinata penna di Cutelli, ma - attenzione - non false. Nei confronti della nobiltà 'nuova', le posizioni antistoriche di Cutelli e di Villabianca sono più vicine di quanto possano apparire a prima vista, pur se il marchese è, *malgré soi*, un conservatore illuminista, nel senso che, se il cuore è pas-


142 VILLABIANCA, Biblioteca Comunale di Palermo, Ms Qq E 86 cit. f. 120.

sionalmente rivolto a un passato idealizzato, la mente finisce talora con l'essere inconsciamente rischiara-  
rata - contaminata, se si preferisce - da un qualche bagliore enciclopedista.

In chiusura: indipendentemente da dubbi dalla equanimità dell'autore, *Vindiciae Siculae Nobilitatis* non è uno studio approfondito

sulla nobiltà siciliana e, in fondo, non ne ha neppure la pretesa, ma, piuttosto, costituisce una ulteriore presa di posizione del Cutelli nei confronti di quella che definisce la *petulanza* degli emergenti, affamati di nobiltà. Offre comunque, una serie di assai utili spunti di vario ordine, non solo autobiografici, e getta un ampio fascio di luce sullo stato e sulla evoluzione del ceto dirigente isolano al tramonto del *Siglo de Oro*. Al pari delle opere dei diaristi napoletani della metà del Seicento<sup>143</sup>, credo che, dopo tre secoli di sonno profondo, lo scritto di Mario Cutelli meriti la stampa per intero, sotto forma di compiuta edizione critica.

Solleverà certamente molte censure e pochi consensi, ma, forse, varrà a sciogliere il nodo posto dal sibillino *nam veritas odium parit*.



Frontespizio opuscolo.



Angelo Scordo

143 Innocenzo FUIDORO (Vincenzo D'ONOFRIO), *Successi del governo del conte di Oñatte MDCXLVIII-MDCLIII* (a cura di Alfredo PARENTE), Napoli, presso Luigi Lubrano, 1932; s.a. *Giornali di Napoli dal MDCLX al MDCLXXX*, voll. 4 (il I a cura di Franco SCHLITZER; il II, di Antonio PADULA; il III e il IV, di Vittoria OMO-DEO), Napoli, R. Deputazione di Storia Patria, 1934-1943; Domenico CON-FUORTO, *Giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC*, voll. 2, Napoli, presso Luigi Lubrano, 1930.

## LA SICILIA DI VITTORIO AMEDEO II DI SAVOIA E I CAVALIERI DELL'ORDINE DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA SICILIANI NEL SETTECENTO



*Carlo II d'Asburgo  
Re di Spagna e delle Indie, re di Napoli,  
Sicilia, Sardegna, sovrano dei Paesi Bassi  
e Duca di Borgogna, duca di Milano.*

Nel 1713 si concluse la guerra di successione di Spagna, la pace che ne seguì, se pur vide l'assunzione al trono di Spagna di Filippo duca d'Angiò, nipote di Luigi XIV, e designato come suo successore da Carlo II, ultimo discendente dell'imperatore Carlo V, comportò la perdita dei più antichi possedimenti spagnoli in Italia. La Lombardia, la parte continentale del Regno delle Due Sicilie e la Sardegna passarono all'Austria, una piccola fetta dell'antico ducato di Milano (Alessandria, Tortona, Novara) e la Sicilia passarono al Duca di Savoia, che divenne re di Sicilia. Senza entrare nei dettagli per meglio inquadrare le circostanze cui ci si riferisce, anche se ben note, sembra necessario richiamare in stretta sintesi alcuni fatti relativi a quel periodo ed alla guerra di successione di Spagna. L'esercito francese, alleato degli spagnoli, battuto a Torino nel settembre del 1706 sgomberò nella primavera dell'anno successivo la Lombardia lasciandola nelle mani degli Imperiali che, contemporaneamente, avevano occupato il Regno di Napoli che si era loro consegnato spontaneamente.

Vittorio Amedeo ricevette invece Alessandria, la Lomellina, la Val Sesia ed il Monferrato. Nel 1711, dopo che la guerra si era ancora trascinata su scacchieri diversi da quello italiano, nelle Fiandre, in Boemia e nella stessa Spagna – a seguito di uno sbarco di truppe inglesi, imperiali, olandesi e sabaude in Catalogna –, con la morte di Giuseppe I d'Asburgo e l'ascesa al trono di suo fratello Carlo VI la politica inglese, sino ad allora sostanzialmente filo-asburgica, prese una direzione di-



*Carlo VI.*

versa. Carlo VI, che si era fatto nominare Re di Spagna da Papa Clemente XI, assumendo contestualmente anche la corona imperiale, veniva a trasformarsi nel padrone di gran parte dell'Europa, ribaltando tutti gli equilibri preesistenti. Ciò spinse l'Inghilterra a cercare una intesa con Francia e Spagna per ridimensionare tale posizione di potere, iniziativa che trovò l'appoggio dell'Olanda, della Prussia e del Ducato di Savoia. Iniziarono così lunghe trattative che, per quel che riguarda la nostra storia, si conclusero con la pace fra Vittorio Amedeo e la Francia nell'aprile del 1713 (pace che comportò lo sgombero da parte dei francesi di Nizza e della Savoia) e con la Spagna nel giugno di quello stesso anno, cui seguì la firma del-


l'atto della cessione della Sicilia. Questo trattato, come fu firmato dalla Corte di Spagna, non rispettava però tutti i termini concordati nel corso delle trattative precedenti lasciando a Filippo V, quali feudi personali, ampi territori nell'isola, consentendo allo stesso sovrano di mantenere nel suo esercito i tre reggimenti siciliani (due di fanteria ed uno di cavalleria) e non permettendo agli ufficiali siciliani che facevano parte delle sue armate di passare agli ordini del nuovo sovrano. L'Imperatore non partecipò ai negoziati di Utrecht, anzi assunse un atteggiamento decisamente contrario, e sembrava orientato a riprendere le operazioni militari: fu poi per la saggezza del principe Eugenio di Savoia che si convinse, nel marzo del 1714, a firmare la pace di Rastadt nella quale, comunque, rifiutò di riconoscere Filippo d'Angiò come re di Spagna, Vittorio Amedeo quale re di Sicilia e la validità della cessione dell'isola ai Savoia.

A proposito di tale cessione è da ricordare come essa avesse suscitato viva inquietudine nei principi italiani, nel Papa e a Genova, che vedevano crescere la potenza dello stato sabauda. La Corte romana, da tempo in contrasto con Vittorio Amedeo, era decisamente contraria a che entrasse in possesso dell'isola ed era determinata a sfruttare le diaframi in corso in Sicilia fra Vescovi e Spagna per rendere ancora più dif-

ficile il governo del nuovo sovrano, cui avrebbe poi presentato la pretesa che dovesse essere il pontefice ad investirlo della corona.

La convenzione conseguente al trattato di Utrecht per il passaggio dell'isola fu firmata da Vittorio Amedeo il 3 e da Filippo V l'8 agosto; il documento della Corte spagnola fu consegnato a quella di Torino il 18 settembre. La situazione internazionale, i pareri contrastanti nella corte spagnola in cui esisteva una corrente molto forte contraria alla cessione della Sicilia, e l'atteggiamento dell'Austria di fatto costrinsero ad accettare la convenzione così com'era anche se non rispettava quando stabilito nel trattato e presentava aspetti assai sfavorevoli per la Corte di Torino.

La Sicilia peraltro era del tutto ignota ai Savoia ed ai Piemontesi, i loro interessi erano concentrati quasi tutti sull'Italia settentrionale, le occasioni di scambio con il meridione d'Italia erano state nel corso dei secoli del tutto saltuarie, anche dal punto di vista del commercio non vi era di fatto alcun rapporto continuativo fra il porto di Villafranca della contea di Nizza e quelli siciliani. Fu per questo motivo che, quando dalla seconda metà del 1712 si iniziò a parlare della possibilità che al duca di Savoia fosse assegnato il regno di Sicilia, da parte della Corte di Torino si sviluppò una intensa e proficua attività d'*intelligence* nei confronti dell'isola. Le notizie raccolte facevano un quadro che se da un lato impressionava per la ricchezza della terra, dall'altro lasciava perplessi per la gravità dei problemi che venivano descritti: abusi di ogni genere, cattiva amministrazione della giustizia, corruzione dilagante, esistenza di privilegi oramai radicati che rendevano difficile ogni saggia amministrazione, situazione finanziaria in perenne deficit che la Spagna sanava attraverso il Consiglio d'Italia con i proventi derivanti dagli altri possedimenti della penisola, ma cui non sarebbe stato possibile far fronte



*La Cittadella in una veduta di costa sulla carta "The harbour of Villa-Franca" di W. H. Smyth per l'incisione di J. & C. Walker, 1:13.500 circa, Londra, 1833.*

dalla Corte di Torino se non imponendo un rigido controllo sulle entrate spettanti e sulle spese.

«*La relazione generale del Regno di Sicilia, con la genealogia di tutte le famiglie nobili*» rimessa alla Corte di Torino da Andrea Statile costituisce una sintesi di tale visione. In essa l'autore, dopo aver magnificato l'abbondanza generale dei frumenti, la produzione della seta nella Val Demone e quella di vini e zuccheri nella Val di Noto, dopo aver sottolineato l'esistenza di miniere d'oro, d'argento, di ferro, di piombo e di ogni altro tipo di metallo, la presenza di pietre preziose e l'abbondanza di corallo, conclude:

«Ha così la Provvidenza dell' Altissimo distinto fra gli altri questo regno, quanto più al giro di esso ha compendiato tutte le prerogative del Mondo e se a i doni della natura si accompagnassero gli artificij dell'industria, se come egli per l'abbondanza di molti prodotti si rende necessario all'esterj così egli si renderebbe esente di mendicar dalli stranieri molte merci che attualmente vi mancano.

Questi e molti altri difetti che oscuran la gloria del Regno e tolgono l'abbondanza ai popoli saranno ovviati dalla prudenza di quel Regnante che la Destra dell'Onnipotente ha scelto per unico sollievo di questa terra»<sup>1</sup>.

D. Carlo Gerolamo Battaglia nella «*Notizia generale di tutto quello che si ritrova nel Regno di Sicilia...*» pur elencando con enfasi i frutti della sua terra, sottolineava anche le gravi manchevolezze esistenti, ed indicava con notevole puntualità quanto, a suo avviso, ci fosse da fare per porvi rimedio. In tale relazione, di cui mette conto riportare alcuni brani significativi, traspare come fossero ben presenti nella società le esigenze di rinnovamento e le pecche della situazione del tempo:

«... La Sicilia intanto sarà per V.M. più fertile del presente perché abbonda di vini, frumenti, ogli, bestiame, armenti, saline, tonni, legumi, miele, cera, riso, scagliola, pistacchi, mandorle, zuccheri, manna, seti, lini oltre le miniere con oro, argento, piombo, ferro, anco le pietre preziose, agata, corallo, smeraldo, berillo, porfido, salnitri, solfori, acque, fiumi, pescaggioni, caccia di ogni sorte, fabbrica di vetro, di carta, e ferro finalmente inventrice d'ogni scienza, ed arte...

Frumenti in questo Regno sono de migliori del Mondo, si mantengono gran tempo senza corruttela, e sono di più sorti. Non fu la Sicilia granaio a' Romani? non fu l'istessa Cerere ancora, ma che vale la feracità delle terre quando incolto l'arator rimane; ubi sunt Questores Annone. Nulla si osserva e creda che per la povertà de' borghesi resterebbe quasi vacuo di coltura il Regno, se o l'obliga-

---

1 ASTO - Sicilia - Inventario I - Categoria I, mazzo 1.

zione delle consegne, che si fa all'usuraij non li costringesse, o l'allettasse l'estrazione che molto importa al Re per ogni salma, e perciò s'abbassa il frumento per navigarlo...

Ogli se n'estraggono dal Regno, e naturalmente produce ogliastri. Ma di questi non se ne fa innesto anzi l'arbori annosi dell'olive si recidono per legna contro la legge...

Armenti, son quasi perduti nel Regno per l'arbitrio delle mule, de' cocchi, nè può la M.V. estrarre volendo cento cavalli l'anno per uso di guerra, molto più che riesce spiritoso il cavallo siciliano ...

Lani si estraggono per non esservi opere di panneria...

Miniere non si trattano essendovene, per gelosia d'invasione, havendo però un Re che ci difende, Quis contra nos?

Pietre preziose non tutte si manipolano per difetto, che l'artigiani sono miserabili, e perciò restano senza spiccare tali miniere, benché in parte se ne lavorassero oltre altre pietre di minor pregio, e pietre focaie...

Sicilia inventrice d'ogni scienza, ed arte; eppure è verità, che presentemente non vi è disciplina, o scola; onde qual'avanzo ha possuto far l'ingegno sottilissimo che sia, che vive senza maestro, senza gara, e senza premio»<sup>2</sup>.

Oltre la descrizione dell'opulenza e possibilità dell'isola il Battaglia tocca diversi altri argomenti, l'accento cade soprattutto sugli abusi esistenti, e su un diffuso desiderio di giustizia:

«... Tutti amministrano Giustizia, V.M. li farà giustamente vacare a chi deve, e sindacarli, premierà castigherà, se non severamente esempio almeno, mentre premio, o castigo non vi fu in questo Regno, perdoni al vecchio abuso l'amministrazione in tanto della giustizia ha stato quella che ha dato pace e sospeso i delitti, i ministri però altro non san consigliare, che la sola proibizione dell'armi castigando l'effetto non prevedendo la ragione»<sup>3</sup>.

Prima di metter la parola fine alla panoramica relativa alla situazione in Sicilia come venne rappresentata a Torino, mette conto citare il brano del Barone Agatino Apary, giurista siciliano del tempo, significativo nell'indicare la via che il sovrano avrebbe dovuto seguire per assumere il controllo del regno. Linea che era perseguita da Vittorio Amedeo in Piemonte e Savoia, ma che sapeva non sarebbe stato facile adottare nell'Isola, almeno all'inizio, e che si poneva quindi come obiettivo di secondo tempo:

---

2 Ibidem.

3 ASTO - Sicilia - Inventario I - Categoria I, mazzo 1.

«Devo Sire rappresentarle in ultimo luogo, che è molto necessario per la tranquillità del Regno, esserne il Padrone assoluto, e di non accordare privilegi a nessuna città o comunità. Questi privilegi sono infatti sorgenti di disobbedienza e di ribellione. I privilegi sono stati la causa della rivoluzione della Città di Messina nel 1674, e di quell'orribile guerra che ha causato la decadenza e la miseria nei popoli e nei domini di V.M.. I privilegi di Barcellona hanno sempre causato ribellioni, e messo spesse volte in dubbio la Corona di Spagna, è per questo che li han cacciato per due volte Filippo V. Sono i privilegi che hanno afflitto e affliggono ancora l'Ungheria, la Transilvania, la Polonia e altri Paesi. A causa dei privilegi l'Inghilterra è sempre divisa in due parti, e infine il Re Cristianissimo non è stato tranquillo nei suoi stati che dopo aver abolito tutti i privilegi, ed è questo quello che lo ha reso Padrone assoluto, e che tutto dipenda da lui. Così quando non ci sono più privilegi in uno Stato, il Re sarà più tranquillo, la Nobiltà più sottomessa, e i Popoli più felici. Un Re, una fede, una legge»<sup>4</sup>.

Il 22 di quello stesso mese, nel giorno di S. Maurizio, antico protettore di Casa Savoia, il Duca assunse pubblicamente il titolo di Re di Sicilia in una festosa cerimonia cui seguì, come d'occasione nelle circostanze di grande importanza per la dinastia sabauda, il Capitolo dell'Ordine della SS.ma Annunziata. Era presente una delegazione del Parlamento di Sicilia guidata dal principe di Roccafiiorita, di cui facevano parte anche il marchese di Gerace ed il principe di Villafranca. La sera dal balcone del Gabinetto di Madama Reale, la madre del sovrano, i Reali assistettero ad una manifestazione di fuochi d'artificio organizzata dalla Città di Torino. Le cronache del tempo dicono che la macchina dei fuochi fu accesa dal primogenito del Re, il Principe di Piemonte.

Il successivo 23 settembre, Vittorio Amedeo partì alla volta di Nizza da dove si sarebbe imbarcato per Palermo. Col Sovrano viaggiava un numeroso seguito, composto dalle maggiori cariche di Corte fra cui: i marchesi di S. Giorgio, Gran Maestro di Casa; di Pallavicino, Gran Scudiero; de la Pierre, Gran Ciambellano; di Lucedio, Gran Maestro del Guardaroba, Carron di S. Tomaso, Ministro e 1° Segretario di Stato, Luserna d'Angrogna, Gran Cerimoniere.

La Corte della Regina comprendeva: il conte Govone, cavaliere d'onore, gli scudieri: conte Cigliano, conte Guerra di Fiano, conte Solaro di Macello; la 1<sup>a</sup> dama d'onore principessa della Cisterna; la Dama d'Autour, marchesa di Châtillon; le dame di palazzo: marchesa di S. Tomaso,

---

4 ASTO - Sicilia - Inventario I - Categoria I, mazzo 2.

contessa della Rocca, contessa Roero di Guarene, contessa Provana; le figlie d'onore della regina: le damigelle di Berzè, di Bergolo, d'Oria di Ciriè, di Costigliole, di Rehebinder, delle Lanze, e la loro governante contessa Vassallo.



*Villa Cattolica di Francesco Bonanni e Filangeri, principe di Roccaforte e di Cattolica.*

Il 1 di ottobre giunse a Nizza, qui si presentò nuovamente a Corte il principe di Roccafortita con al seguito un folto stuolo di cavalieri siciliani che furono ammessi alla presenza del Re e, dopo la cerimonia del baciamano, della Regina. A questo punto mette conto riportare quanto racconta il cronista:

«Avrebbe in questa occasione voluto detto principe (si tratta del Roccafortita. N.d.R.) qualche trattamento, ma come S.M. era di passaggio, e in quel palazzo non v'era ciò che abbisognava per dare un'udienza formale, mi comandò il Re di farglielo come prendere, e s'arrese il principe a quanto gli dissi, tanto più che conosceva le buone intenzioni di S.M. verso il Regno»<sup>5</sup>.

Ma il marchese di Luserna d'Angrogna, Gran Cerimoniere, non dovette però esser così sicuro di aver rabbonito il Roccafortita per non esser stato ricevuto nel corso del viaggio con quegli onori che riteneva gli spettassero, così per evitare problemi con l'ospite che appariva piuttosto puntiglioso, fece intervenire il Primo Segretario di Stato che rilasciò al principe la seguente dichiarazione:

«Dichiaro io sottoscritto marchese di S. Tomaso, Ministro e Primo Segretario di Stato di S.M., che intanto il signor principe di Roccafortita non ha avuta la sua udienza accompagnata da tutte quelle formalità che potessero convenire, in quanto la M.S. si è trovata qui di passaggio, e che la casa ove abitava è sprovvista di que' mobili che convengono in simili occasioni. Per altro il Re nostro Signore intende e vuole che li deputati del regno di Sicilia godano sotto il suo real dominio di tutti quegli onori e preminenze delle quali hanno goduto sin ora in casi simili sotto le Cattoliche Maestà dei re di Spagna loro Sovrani».<sup>6</sup>

5 ASTO - Sicilia - Inventario 1 - Categoria 6, mazzo 1.

6 ASTO - Sicilia - Inventario 1 - Categoria 1, mazzo 3

Val la pena di ricordare che Nizza era stata da poco tempo restituita al Piemonte e che il palazzo reale in quella località era stato abbondantemente saccheggiato durante i nove anni di occupazione francese.

Il 2 ottobre, dopo che la Corte si era già imbarcata, il Re e la Regina mossero da Nizza per Villafranca dove furono ricevuti dall'ammiraglio Genins che comandava la flotta inglese che li avrebbe trasportati in Sicilia. Il giorno dopo, alle otto del mattino, Vittorio Amedeo diede ordine di partire, la squadra si mosse con in testa la nave ammiraglia, che ospitava i Reali, seguita da due vascelli da guerra e quindi dalle navi da trasporto con a bordo le truppe; chiudevano la fila un vascello di linea, con a bordo il Gran Mastro della Casa di S.M.-Guido Francesco Maria Biantonate marchese di San Giorgio- e una fregata.

Mentre in Piemonte avvenivano gli eventi succitati in Sicilia la situazione era assai più complessa. L'isola dalla fine del XIII secolo era stata un possedimento spagnolo, il re di Spagna vi era considerato come il legittimo sovrano; fra le truppe spagnole presenti nell'isola, parte delle quali costituite da soldati che si erano accasati nell'isola, veniva svolta una pressante propaganda contraria alla cessione. Analogamente da parte del Viceré austriaco a Napoli veniva effettuata un'azione propagandistica contraria alla cessione che avrebbe infranto l'ormai secolare unione fra Sicilia e regno di Napoli con effetti negativi sulla prosperità delle popolazioni.

La nobiltà siciliana, nella maggioranza dei casi, era filo spagnola, solo una piccola parte di essa era filo-austriaca riconoscendo nell'Imperatore il solo legittimo discendente della Casa degli Asburgo che da Carlo V in poi aveva posseduto l'isola; tuttavia nel suo insieme non era pregiudizialmente contraria al passaggio alle dipendenze del nuovo sovrano, anzi l'idea della ricostituzione a Palermo della Corte del regno di Sicilia, a seguito del trasferimento del Sovrano nella nuova capitale, costituiva motivo di speranza di maggiori fortune. Fornisce un quadro di questa situazione, sia pure in uno stato di evoluzione più favorevole, perché il momento di crisi più acuta era passato, la lettera che il principe di Campofiorito, inviato straordinario del re di Spagna Filippo V per affiancarsi al Viceré di Sicilia e fare in modo che la cessione avvenisse senza problemi, scrisse a Vittorio Amedeo II:

«Palermo 4 luglio 1713

Sono giunto avantieri a Palermo, sono stato accolto con somma dimostrazione di affetto da questi naturali, e in tal congiuntura ho cominciato a conoscere

il fondo delle loro idee, ma a contribuire ciò che ha convenuto al mio zelo e alla mia attenzione verso V.A.R. .

Onde e preciso sapere che quel foglio che han fatto correre in Italia a nome di questo pubblico come V.A.R. da finora ne havrà avuto qualche copia io non trovo qua, anzi posso dire che non si è formato da nessun Siciliano, perché vedo gli amici disposti a volere V.A.R. e desiderare ben tosto il suo ingresso, non solo trovo questo desiderio nel volgo, ma anche nella nobiltà, di forma che sono ben pentito di aver dato a V.A.R. alcune notizie così melanconiche, ma al medesimo tempo mi consuolo di aver prevenuto che il maggior male e provenuto d'altra parte. Mentre si sono talmente spiegati questi Militari che procurano fomentare da loro parte tutto quello che contribuisce al maggior disturbo, e propalano le più inique e pessime notizie che possono portarli a tale effetto. Ma come non sono seguitati in queste massime, fuorché di alcuni, ne può che van tacciando agli altri di poco fedeli quando a loro giunge una notizia o di qualche discorso che nelle conversazioni si fa del merito di V.A.R., o di qualche notizia che si propala. Per altro tutta la nobiltà resta pronta di eseguire questa cessione, anzi col desiderio di volerla ben presto vedere di maniera che a tale disposizione ho entrato con destrezza ad animarli, non solo a credere che sarà questo successo la fortuna del regno, ma di doversi disporre a prestare a V.A.R. li loro ossequi, e perché la deputazione del Regno è quella che dà la norma al pubblico su queste materie, venendo composto da molti miei parenti ho insinuato che si debba eleggere un Ambasciatore, che perciò siamo restati di già di doverlo nominare tosto che giungano i dispacci della nostra Corte, e V.A.R. avrà non solo ambasciatori, ma molti Signori del nostro regno, che tributeranno di presenza la loro soddisfazione di un tal Principe al comodo del nostro Regno. Io resto ben consolato di vedere queste buone disposizioni, le quali han contribuito all' esecuzione delle mie Idee, in che ho poco travagliato, perché a piccoli discorsi e a piccole confidenze l'ho messe già a questi nobili in una allegria tale che tutti pensano adesso distinguersi nel prestare anticipatamente a V.A.R. il loro ossequio, e in questo assicuro a V.A.R. che han contribuito molto le voci che hanno sparso alcuni de miei parenti ed amici ma finalmente Io resto si consolato che risolvo dispacciare una feluca seria per dire a V.A.R. queste notizie, ed equalmente insinuarle che non creda qualsisia altra, che le giungesse contraria alle presenti, che sono false, senza fondamento e fabbricate dalla malignità e dalla emulazione. Io ho conosciuto già questo fondo, ho trattato con li primi e con i soggetti di seconda et ultima sfera, ho parlato, ho predicato, et ho detto ciò che mi è convenuto, e per grazia di Iddio trovo che niente più si desidera che l' entrata di V.A.R.; mentre se parliamo delle maestranze ho fatto concepire le occasioni che si incontreranno di applicarsi alle manefatture, alla nobiltà ho assicurato le gran qualità di V.A.R., le sue maniere, e le Idee del loro sollievo nella introduzione del commercio, e negli impieghi che possono sperare, finalmente resta questa materia così ben disposta che dico a V.A.R. ch'Io ne sono così allegro e così ben

contento, che ne dono a me stesso l' ora buona, assicurando V.A.R. che non avrà necessità ne di forze ne di truppe per la sua entrata anzi troverà questa Città in trionfo per gli apparati, e dimostrazioni di offerte che farà il volgo, il particolare et il Corpo della nobiltà. Ho scritto per lo passato qualche malinconia, scrivo adesso con grande allegria e prometto pagar colla mia testa, se troverà la minor disposizione contraria a quella che ho riferito, onde su questo particolare può V.A.R. regularsi colle riferite notizie.»<sup>7</sup>

Vittorio Amedeo II, che aveva ben presente la necessità di legare a sé questa nuova società che il destino gli affidava, si convinse, dalla lettera del Campofiorito, che fosse necessario raccogliere quante più informazioni possibili, sia sulla popolazione sia sulla classe dirigente. Egli si rendeva perfettamente conto che nell'isola avrebbe trovato una classe dirigente della quale non avrebbe potuto fare a meno per far funzionare gli organi dello Stato, la quale aspettava da lui riconoscimenti e cariche oltre ad un generale miglioramento della situazione economica. Conferma di ciò l'ebbe da un'altra lettera di quel principe siciliano:

«Palermo 14 luglio 1713

...Da Palermo ho spiegato a V.A.R. li passi che ho dato in quella Città e lo sistema presente della medema, che non può essere migliore per l'esecuzione delle mie Idee e del servizio di V.A.R.. Passai poi a conferire con molti miei paesani sopra il futuro successo, e l'ho lasciati di una tale disposizione che molti de primati si vanno disponendo alla partenza per portarsi a piedi di V.A.R. Lo ché avrebbero di già eseguito, se Io non avessi stimato consultar loro a sospendere questo passo sino alli primi avvisi che giungeranno dalla nostra Corte della cessione propalata. Ho equalmente animato alla deputazione del Regno di destinare un Ambasciatore a nome del Regno e resta stabilita anche questa risoluzione di maniera che quelle malinconie che venivano o per emulazione, o per fini particolari sparse, si sono cambiati in brio et in Idee di giubilo, anzi ho coltivato loro quella di pretendere impieghi nella Corte di V.A.R., come di già ve ne sono molti pretenziosi e fra gli altri il Prin. di Palagonia mio cognato, che gode l'honore di grande e quello del Toson d'oro, desidera con ardenza qualche carattere nella famiglia di V.A.R., come altresì il Prin. di Resuttano e quello di Villafranca.»<sup>8</sup>.

Le notizie raccolte sulla situazione della classe dirigente siciliana furono assai copiose e dettagliate ma come tutte le informative riguardanti

---

7 ASTO - Lettere di particolari - lettera C - mazzo 11.

8 ASTO - Lettere di particolari - lettera C - mazzo 11.

le persone, quando sono redatte da personaggi che possono essere loro contrapposte, risultano spesso inquinate da gelosie, maldicenze e quant'altro, sovente tese a mettere in evidenza più i difetti che non i pregi. Fornirono tuttavia nel loro complesso un quadro d'insieme completo ma scoraggiante per la modesta qualità della classe dirigente che ne emergeva. Quadro che, a dire il vero, il Sovrano tese ad ignorare per essersi reso conto della evidente partigianeria di alcuni giudizi.

Fra le diverse informative si trova un documento che con accenti fortemente critici fornisce sintetici giudizi sui principali membri della nobiltà siciliana, che si riporta qui solo perché spesso citato dagli storici ma del quale il Sovrano, come si vedrà non tenne assolutamente conto:

«Il Principe di Butera di poco spirito e minor capacità.

Il Marchese Geraci di poco giudizio, e stravagante.

Il Principe di Trabia di poca capacità.

Il Principe di Villafranca huomo di poco intendimento.

Il Principe di Roccaffiorita è di pochissima capacità.

Il Principe della Scaletta è povero sì di beni, che di doti naturali.

Il Principe di Maletto di pochissima capacità.

Il Principe di Catolica huomo che non ha vissuto con buone regole, anzi con vita rilassata.

Il Principe di Pantelleria di pochissima capacità.

Il Principe di Carini huomo di giudizio, e di machine, non è suolito esser molto fedele ne suoi tratti.

Il Conte di S.Marco è huomo di giudizio, ha capacità, però è altiero, e forte di sua natura, e fa mestieri tenerlo sempre contento, disgustandosi facilmente.

Il Principe di Palagonia è huomo maturo e riflessivo, ha giudizio, ed è naturalmente flegmatico, e molto irresoluto.

Il Principe di Resutana (*sic*) è huomo di giudizio, e di machine.

Il Principe di Valguarnera è stato educato dal Principe della Cattolica suo zio, ed è simile.

Il Principe di Niscemi huomo di capacità massime per le cose mechaniche, laborioso, è buono per le materie di azienda, non deve aver maneggio dove ha alcun fine particolare, perché non vi è ragione che lo persuada.



*Villa Palagonia di Francesco Ferdinando Gravina e Bonanno, principe di Palagonia.*

Il Prencipe di Scordia ora Pretore, è huomo da bene, di buon naturale ma di poca capacità.

Il Duca di S. Michele è stolido.

Il Duca d' Angiò è huomo di giudizio, però inflessibile nelle sue opinioni.

Li Prencipi di Calbaruzzo, e di Monforte sono di poco intendimento.

Il Marchese di Spaccaforno è huomo di nessuna capacità.

Il Marchese di Giaratana è huomo di eruditione morale, però molto vecchio.

Il Prencipe di Refeudal huomo che parla bene, non manca di capacità, è però molto timido nelle risoluzioni.

Il Duca di Giovanni è huomo da niente.

Il Prencipe di Mazzarà è huomo che parla bene, vive però ritirato per le sue stravaganze.

Il Prencipe Marchese Policastrolo è huomo di capacità non però di negotij.

Il Prencipe d' Aragon è huomo da bene, non però di capacità.

Il Prencipe di Campofiorito ha habilità.

Il Prencipe di Partana è giovane, ha capacità, ed è libero nel vivere.

Il Prencipe di Polizzi è huomo di capacità, non però per impieghi.

Il Duca di Cesarò huomo da niente, e di poca buona intenzione.

Il Prencipe di Belmonte huomo da bene, ritirato per stravagante.

Il Prencipe di Biscari è di poco intendimento.

Il Conte di Capace passa per huomo forte, e non ben visto dalla nobiltà»<sup>9</sup>.

Molto più misurati ed obiettivi i giudizi espressi dal principe di Campofiorito, che sentendosi fuori da ogni concorrenza - era generale dell'esercito spagnolo e tale sarebbe rimasto in virtù degli accordi successivi al Trattato di Utrecht -, conoscendo bene i suoi compatrioti volle fornire al nuovo sovrano un primo orientamento sulla nobiltà locale, che ci restituisce ancor oggi un quadro obiettivo:

«... In primis il Sig. Prencipe di Butera di Casa Branciforte, quale tiene e possiede molte terre e feghè. Le terre sono cioè la terra di Butera, quale farà quattro mila anime in circa, Mazzarino quale farà dodici mila anime, Raccuglia farà sei mila in circa d' anime, Pietraperzia farà otto mila anime, S. Michele farà quattro mila anime, l'Occhialà farà sei mila anime, S. Lucia farà sei mila anime, Petralia soprana e sottana faranno dodici mila anime e oltre di ciò haverà numero ottanta feudi che seminerà di grano mille cinquecento salmi, è padrone del lago di Lentini ove si prendono quantità grande di cefali ed anguille ed altre sorte di pesce e questo solamente di gabbella diciotto milla scudi l'anno. Tutta la sua entrata che ci importeranno li beni che tiene in Sicilia ascenderà alla somma di scudi ottanta mila oltre che tiene molte terre nel Regno di Napoli. Se bene non reste-

---

9 ASTO - Sicilia - Inventario I - Categoria 1, mazzo 8.

ranno per esso che trenta cinque mila scudi annue perché l'altre, di giustizia, le dovrebbe rendere a suggegatarij, ma perché a molto tempo che non si amministra giustizia ha più anni che la sua Casa non paga che la metà di quello deve, e se dovesse pagare quello deve non li basterebbe una metà del suo stato. E come dicevo del Primo principe così di tutti, quali sono indettatissimi che se si volesse fare exatta giustizia al certo che non potrebbero mantenere con la terza parte del legale che oggi di si mantengono.

Di prima sfera di Nobiltà, così di vera nobiltà come di ricchezza e trattenimento di famiglia sono le seguenti, cioè:

il sopradetto Principe di Butera, il Principe di Geraci quale tiene molte terre e il suo Stato frutterà quaranta mila scudi, ma ad esso non resterebbero che sedici di libero.

Il Principe della Cattolica il Stato del quale frutta scudi sessanta mila annue però ne paga quaranta mila di soggectione, questo se vorrebbe pagare a tutti non resterebbe niente del suo Stato.

Il Principe di Villafranca quale tiene cinque grosse terre quali li fruttano da trenta mila scudi l'anno quale ne dovrebbe pagare dieci non è tanto gravato di debiti.

Il Principe di Ressuttana quale tiene cinque grosse terre quali li fruttano da venti cinque mila scudi in circa, è sudetto signore quasi a giornata e si mantiene con grandissimo fatto.

Il Principe di Cutò quale tiene tre terre però è assai indebitato. Il Principe di Pelagonia quale haverà di entrata da venti mila scudi e si trattiene a propri stati per non poter soddisfare a tutti suoi suggegatarij.

Il Principe di Scordia quale tiene molte terre, il suo Stato frutterà quindici mila l'anno.

Il Principe di Bel' Monte tiene tre terre, quale frutteranno da scudi diciotto mila, signore di tutta bontà non deve dare a nessuno. Il Principe di Partanna quale tiene più terre e il suo stato li frutterà da venti mila scudi l'anno e come altri indebitato. Il Principe di Carini terrà sedici mila scudi di entrata, quale non à da dare a nessuno mantenendosi senza veruno tanto fasto.

E di questa cavata di Signori di entrata di venti mila scudi vi saranno altre quaranta case di nobiltà siciliana, oltre poi vi sono tanti marchesi, conti, duchi e baroni che in tutto il Regno ascenderanno alla somma di duemila e questi ogni uno avrà entrata mediocre di migliaia di scudi annue, oltre poi vi sono molti Principi quali tengono gran Stati e non dimorano nel Regno, cioè:

in Primis il Duca di Mont'Alto quale havea più di quindici terre quali fruttavano scudi ottanta mila però havea gran soggectioni e sudetto signore habitava in Spagna e al presente non so se si ritrova in Spagna o in Napoli;

il Conte di Modica quale tenea un grandissimo stato che li fruttava da sessanta mila scudi se bene ne rendeva soggectione, e perché sudetto signore fu

dichiarato ribelle da Filippo Quinto oggi di possiede la Corte suddetto stato onde si numera nel Patrimonio Reale;

il Duca di Terra nuova pure tiene bonissimo stato che li frutterà da cinquanta mila scudi circa e perché suddetto signore fu dichiarato ribelle da Filippo Quinto oggi di il gode il Vice Rè presente come datoci da Filippo in contra cambio di quello che perdè nel stato di Milano e Napoli;

il Contestabile Colonna tiene pure un gran stato che li frutterà da quaranta mila scudi perché fu declarato di partito contrario di Filippo Quinto oggi di possiede la Corte sudetto stato numerandosi nel Patrimonio Reale;

di signori Genovesi vi è il Prencipe Spinola quale si mantiene con decoro e non à vassallagio se non che rendite;

il Duca Oneto quale haverà quattro terre e molti feudi, che li fruttano venti quattro mila scudi annui senza rendervi un soldo a nessuno casa, che oltre sudette rendite haverà trecento mila scudi fra denari e gioie;

il Marchese Pesci quale tiene due terre, li frutteranno tre mila scudi in circa e altre rendite però campa assai indettato mentre vuole più spendere di quello tiene;

il Marchese Federici che da poco anni in quà si andotto in qualche miseria»<sup>10</sup>.

Di elevato interesse i giudizi espressi su alcuni esponenti della nobiltà siciliana dal Cardinale Giudice, Arcivescovo titolare di Monreale, la più ricca e grande diocesi del regno di Sicilia, di cui il Sovrano tenne buon conto:

«Alle accennate considerazioni si stima conveniente d'aggiungere l'ultima intorno alli soggetti de quali potrà haversi distinta considerazione e confidenza. Nel rango de Nobili il Principe della Cattolica benché di moderati talenti possiede il cuor sincero, ha qualche credito con il Popolo et adempisce costantemente alli suoi doveri. Il Principe di Palagonia è ottimo cavaliere di buona intenzione e riscuote generalmente accettazione. Il Principe di Carini gode abilità distinta, et uguale accortezza, ed è attaccato alle proprie convenienze. Il Duca d' Angiò è dotato di somma prudenza e giustificazione. Il Principe di Cutò possiede le med.me qualità. Il Duca della Grazia gode le prerogative d'abilità, prudenza e fino amore verso il Principe meritando che di lui si faccia tutto il capitale. Gl'accennati Cavalieri hanno esercitati tutti gl'impieghi Pubblici e possiedono la pratica degl'affari più importanti del Regno, et alli med.mi potrebbero aggiungersi altri la menzione de quali per brevità si tralascia. Le due Case che in Sicilia pretendono qualche distinzione e fra esse viene sostenuta costante emulazione benché presentemente costituite in grado di stretta Parentela sono quelle del Marchese di Jerace e Ventimiglia e del Principe di Butera Branciforte.

---

10 ASTO - Sicilia - Inventario 1 - Categoria 1, mazzo 2.

La prima è rappresentata da un giovane di costumi poco circospetti e di talento moderato, e la seconda da un genio attaccato alle prerogative della Patria, però ne l'uno ne l'altro capaci d'intorbidare il Governo, anzi ambedue facilmente maneggevoli con l'avvenenza del tratto.

In ordine poi al Ministero s'incontrano in esso pochi soggetti sopra dei quali possa sicuramente contarsi. Due sono quelli che, per lunga esperienza hanno manifestata con la perizia, abilità e prudenza anche intera la fede et il zelo, de quali il primo è Don Giuseppe Fernandez de Madrano odierno Presidente del Patrimonio d'origine spagnola e connaturato per matrimonio in Sicilia, et il secondo Don Nicolò Pensabene presentemente fiscale della Gran Corte adornato di dottrina integrità e zelo, e capace d'eseguire con accerto qualsi voglia ardua e secreta incombenza. Delli medesimi francamente s'afferma potersi fare intiero capitale in tutte le materie così di giustizia, come economiche e similmente politiche, possedendo la più perfetta cognizione del Regno e di tutti gl'individui, anzi da essi potranno ricavarli le notizie più sicure e sincere in tutte le materie. Il Principe di Niscemi Mastro Razionale del Patrimonio è dotato di somma abilità intelligenza e pratica, e per la sua inclinazione allo studio istorico degli affari appartenenti al regno può somministrare lumi più accertati e precisamente in ordine alle finanze, regolamento delle Galere, et altre materie appartenenti all'economia Regia e del Pubblico di Palermo, di Messina e del Regno»<sup>11</sup>.

Il 2 ottobre, dopo che la Corte si era imbarcata, il Re e la Regina mossero da Nizza per Villafranca. Sullo stesso percorso del Sovrano avevano marciato le truppe destinate a raggiungere anch'esse la Sicilia, circa 9000 uomini dei reggimenti delle Guardie, di Monferrato, di Savoia, di Piemonte, di Saluzzo e lo svizzero di Achpret, suddivisi in tre scaglioni, comandati il primo da Ghiron Silla San Martino di San Germano marchese d'Andorno, il secondo dal marchese di Parella ed il terzo da Gian Francesco Montonaro conte di Viacino.

Il 3 ottobre 1713, alle otto del mattino, Vittorio Amedeo diede ordine di partire; la squadra si mosse con in testa la nave ammiraglia, che ospitava i Reali, seguita da due vascelli da guerra e da 30 navi da trasporto con a bordo le truppe. La traversata si compì con un vento favorevole e dopo una settimana di navigazione, il 10 ottobre la squadra era davanti a Palermo. Dopo i saluti di rito fra le navi inglesi e spagnole, il Viceré si recò a bordo a salutare i Sovrani, con lui erano alcune fra le maggiori magistrature dello Stato fra le quali il Protonotaro del Regno, D. Ugone Papè duca di Giampileri, il Pretore di Palermo, D. Giuseppe Branciforte

---

11 ASTO – Sicilia – Inventario I – Categoria 1, mazzo 2.

principe di Scordia, e una delegazione della nobiltà. Successivamente l'ammiraglia entrò in porto. I convenevoli durarono a lungo, si fecero le 23, così il Re si fermò a bordo ancora per quella notte, rinviando lo sbarco all'indomani.

La mattina dell'11 ottobre la città salutò il Re e la Regina con tre salve di cannone e quindi salirono a bordo il Vicerè ed un certo numero di nobili. Nel pomeriggio iniziarono a sbarcare i mobili ed i bagagli, alle quattro e mezza scese a terra anche il Sovrano.

Una volta a terra Vittorio Amedeo ed Anna salirono su una carrozza messa a loro disposizione dal Viceré, quindi, preceduti da tre battaglioni di fanteria, dal reggimento dei Dragoni di Piemonte, dal Viceré, da dame e cavalieri piemontesi e siciliani mischiati fra loro senza alcuna precedenza, si diressero al palazzo reale passando per il Cassaro (l'odierna via Vittorio Emanuele), pieno di popolo plaudente, splendidamente illuminato ed addobbato con tappeti e drappi che pendevano da finestre e balconi. Un arco di trionfo con le armi del sovrano era stato eretto ai Quattro Canti. Giunti davanti al Duomo il Re e la Regina scesero ed entrarono in chiesa ove furono accolti dall'Arcivescovo che li benedisse, quindi fu cantato il Te Deum; dopo di che i Sovrani raggiunsero il palazzo reale. Qui si recarono prima alla cappella e quindi ammisero al bacio della mano la nobiltà. L'avvenimento era straordinario, sia per i Siciliani, sia per i Piemontesi. Era dal 1535 che un sovrano regnante non andava in Sicilia, l'ultimo era stato Carlo V che oltre essere re di Sicilia lo era di almeno la metà del mondo allora conosciuto. Per i Piemontesi era l'incontro con una realtà del tutto diversa a cominciare dalla città di Palermo che era almeno tre volte la

Torino di allora.

Nei giorni successivi si svolsero numerose cerimonie di presentazione delle diverse magistrature e dei rappresentanti della nobiltà a sovrani, Vittorio Amedeo ne approfittò per cominciare a conoscere gli esponenti della classe dirigente locale. Per accostarsi ai nuovi sudditi, nei



*Palermo - La chiesa di S. Domenico.  
La piazza, ai tempi di Vittorio Amedeo, non c'era,  
la colonna è di diversi anni dopo (1726).*

giorni successivi Vittorio Amedeo ed Anna si mostrarono spesso in pubblico andando a messa in Duomo e in San Domenico. Il Sovrano non cessò dal ricevere i vescovi e delegati delle diverse città del regno, ed una delegazione di prelati siciliani residenti a Roma, ove svolgevano servizio alla corte papale.

I mesi di ottobre e novembre furono un continuo di attività pubbliche. Il Re voleva vedere il più possibile e farsi vedere, mostrando un tratto di familiarità verso coloro che aveva modo d'incontrare che colpì i dignitari piemontesi, perché assai diverso da quello praticato in patria.

Vittorio Amedeo con la regina Anna il 19 ottobre visitò Termini, poi per due volte Monreale: la prima visita, il 24 ottobre, è così descritta:

«A' 24 uscì la M.S. a cavallo subito ch'ebbe pranzato, e andò a Monreale città arciepiscopale, distante solo quattro piccole miglia da Palermo. Vi fu S.M. ricevuto con inesplicabile giubilo, e smontò alla Chiesa, che visitò attentamente per essere fabbrica antica, e magnifica, e vide l'abitazione dell'Arcivescovo, com'altresi quella de' Padri Benedettini, essendo stato questo Arcivescovado abazia di quest'Ordine. Permise in queste abitazioni S.M., che tutte le persone più distinte della Città avessero l'onore di baciarle la mano, e dopo esservisi fermato un tempo bastante tornò a Palermo»<sup>12</sup>.

La seconda visita del Sovrano a Monreale ebbe luogo l'8 novembre in compagnia della Regina. A proposito di questa, il cronista racconta:

«Alli 8 volle il Re che la Regina vedesse la Città di Monreale, onde montati in carrozza al dopo pranzo s'andò col treno consueto alla detta città. Molti cavalieri di Palermo seguirono la Corte chi a cavallo, chi nelle proprie carrozze, nè vi fu in Monreale ricevimento particolare, mentre che non volle S.M. che fossero avvisati, compirono per tanto gli abitanti di quella città nel migliore modo che fu loro possibile, e ne gradirono le M.L. il buon cuore che conobbero in que' cittadini. Visitarono il Re e la Regina con attenzione la Chiesa, la Casa dell'Arcivescovo, il Convento de' Padri Benedettini che ivi abitano, e dopo d'aver accettato un piccolo regalo



*Il duomo di Monreale.*

12 Biblioteca Reale di Torino – Cerimoniale d'Angrogna.

d'agrumi, loro presentato dal Governatore, che l'Arcivescovo tiene in quella città, ritornarono a Palermo»<sup>13</sup>.

Nel giorno di Santa Caterina, la Regina si recò a far visita al monastero delle suore, l'accompagnavano fra le altre la Dama d'onore, la principessa della Cisterna, e la dama *d'atours*, marchesa di Chatillon.

Il 26 novembre fecero sosta a Palermo le navi che da Messina riportavano in patria la guarnigione spagnola di Messina; il Sovrano ricevette col Viceré, marchese Spinola di los Balbases, il generale Pio, comandante delle forze spagnole in Sicilia, e altri alti ufficiali. Ringraziò calorosamente il Viceré spagnolo e nel pomeriggio gli fece portare in dono dal marchese Luserna d'Angrogna una agraffa per il cappello di 10 diamanti, compreso un bottone dal valore di tre mila doppie, quale segno del suo apprezzamento per la condotta mantenuta nel periodo del trapasso dei poteri e di quanto aveva fatto perché la cessione dell'isola avvenisse in un clima di serenità.



*Brancinforte  
principi di Butera.*

Il 4 dicembre le truppe spagnole sgombrarono definitivamente l'isola.

L'ingresso ufficiale del Re nella capitale del regno ebbe luogo il 21 dicembre. Un lungo corteo detto, secondo l'uso, *la cavalcata*, partì dal piano di Sant'Erasmus, all'estremità sud orientale della Marina, entrò in città per Porta Felice, percorse il Cassaro, raggiunse la Cattedrale ove fu cantato il *Te Deum* e quindi il Palazzo Reale. Del corteo facevano parte i maggiori funzionari del regno e della città di Palermo, il corpo della nobiltà siciliana ed una nutrita rappresen-

tanza del clero locale che precedevano il Principe di Butera, che impugnava lo stendardo reale, e i Sovrani, su un baldacchino portato dai rappresentanti del Senato di Palermo, con accanto il Marchese di Pallavicino, Gran Scudiero di S.M., con in pugno la spada del Regno, ed il Conte Govone, cavaliere d'onore della Regina, che, a loro volta, eran seguiti dai dignitari di Corte, dai Cavalieri della SS. Annunziata e dalle dame e damigelle d'onore della Regina. Giunto il corteo a Porta Felice il sovrano ricevette dal Pretore la chiavi della città e quindi procedette

13 Ibidem.

lungo il Cassaro fra due ali di folla plaudente sino alla Cattedrale, passando sotto diversi archi di trionfo fatti approntare dalle comunità genovese, napoletana e lombarda. Il sovrano entrò quindi nella chiesa ove dopo il Te Deum, il Protonotaro diede lettura della formula del giuramento di fedeltà ed omaggio che dovevano prestare i tre bracci del Parlamento. Iniziarono a giurare gli ecclesiastici ed i nobili presenti, per le città demaniali giurarono i deputati del braccio del Parlamento e per gli assenti i deputati del braccio ecclesiastico e militare. Alla fine il Sovrano rispondendo alla richiesta del Protonotaro del Regno giurò di osservare i capitoli ed i privilegi del regno, dopodiché proseguì per il palazzo reale dove giunto:



Palermo - Porta Felice.

«... entrato il Re nella camera di parata si pose sotto al baldacchino, et ivi avvicinosi il Primo titolo s' inginocchiò innanzi a S.M. e Le restituì lo Stendardo che portato avea: lo ricevette il Re, poi lo ridonò al medemo con dirgli, ch' avendolo portato alla funzione, volea ch' a lui restasse, dopo di che si ritirarono le M.L., e le Dame colla maggior parte de' Cavalieri restarono nell' anticamera, e nella camera di parata»<sup>14</sup>.

Nella serata ebbero luogo i fuochi d'artificio, dopo di ché Vittorio Amedeo volle uscire fra la folla, racconta il cronista:

«... Finito il giocar de' fuochi, volendo S.M. dar a conoscere quanto gradisse li contrassegni d' allegrezza, e di giubilo, che dava quella città, ordinò si facessero venire le sue carrozze ed entratovi con la Regina, con tutti i Paggi a due lati della sua carrozza con torchia in mano caduno, uscì da Palazzo col solito compagno di carrozze e guardie, e andò per le strade della città, a fine di mostrarsi al popolo, e veder le illuminazioni, ch' erano abbondantissime, avendo quantità di torchie e candele di cera bianca. Grande fu la gioia de' cittadini in veder il loro monarca che lor dava un segno di grande confidenza, nel passeggiare di notte per la città, e l' aria rimbombava di replicati evviva. Durò il passeggio del Re poco men di due ore, con che fu conclusa questa gran giornata»<sup>15</sup>.

14 Biblioteca Reale Torino - Cerimoniale d' Angrognà.

15 Ibidem.

Il Sovrano aveva stabilito come giorno della sua incoronazione a Re di Sicilia il 24 dicembre, cerimonia da celebrarsi nel Duomo di Palermo alla presenza del clero, della nobiltà, dei rappresentanti delle città demaniali e delle più alte magistrature del regno. I dettagli della cerimonia furono attentamente studiati rifacendosi al cerimoniale adottato per l'analogia relativa a Carlo V ed ai più antichi re di Sicilia. La preparazione personale dei Sovrani fu altrettanto attenta, scrive infatti il Luserna d'Angrognna:



*Luserna d'Angrognna.*

«Poiché le loro Maestà ritenevano che era da Dio stesso che esse dovevano ricevere le Sacre Unzioni della regalità, essi vollero prepararsi con un rigoroso digiuno, e per una serie continua di preghiere e buone azioni che fecero con la loro ordinaria pietà ed una singolare edificazione»<sup>16</sup>.

Riguardo alla cerimonia si legge nel più volte citato cerimoniale d'Angrognna:

«Il Re rivestito degli abiti di cavaliere uscì dalla stanza e passando per la grande navata della Chiesa avanzò accompagnato dal Principe Tommaso, dai Cavalieri dell'Ordine e dagli altri principali Ufficiali addetti alla sua persona sino alla Porta del coro, dove i due Vescovi concelebranti attendevano di riceverlo, e dopo avergli fatto una profonda riverenza lo condussero dall'Arcivescovo che l'attendeva, Mitra in testa, seduto su una sedia al centro dell'Altare Maggiore, e che chinò la testa. Il seguito del sovrano si schierò quindi sui gradini. Dopo che S. Maestà ebbe salutato l'Arcivescovo, il più anziano dei Vescovi andò da questi ed a nome della Chiesa e del Regno fece istanza al Prelato per l'incoronazione, e quindi dopo le domande e le risposte prescritte dal rito ed il consenso dell'Arcivescovo dato dicendo <Deo gratias>, l'Elemosiniere prese una poltrona per il re da dove potesse ascoltare la pia esortazione dell'Arcivescovo, e dopo questa inginocchiato su un cuscino sul secondo gradino dell'altare fece la sua professione di fede su un libro tenuto aperto dallo stesso Arcivescovo e sostenuto dai due Vescovi concelebranti, dopodiché mettendo la mano sui Vangeli in segno della sua fede costante disse <Sic me Deus adiuvet, et haec Sancta Dei Evangelia> e baciò la mani del Prelato. L'Arcivescovo ed i Vescovi si inginocchiarono ed il re si prosternò sui gradini dell'altare mentre venivano recitate le litanie dei Santi, e dopo aver detto <Te rogamus audi nos> per i defunti, i tre prelati si alzarono pren-

16 Ibidem.

dendo la croce e la Mitra e ciascuno per due volte benedisse il re cantando la preghiera <Ut hunc electum Regem benedicere, e conservare digneris> alla quale il coro rispose <Te rogamus audi nos>. Si rimisero quindi in ginocchio, senza Croce e con la sola Mitra sino alla fine delle litanie. Quando l'Arcivescovo ebbe recitata la sua preghiera il Gran Ciambellano si avvicinò a S.M., che intanto si era messo in ginocchio, per slacciargli la manica destra della camicia e alzargliela sino al gomito, il prelato lo unse due volte con un segno di croce una volta alla giuntura della mano e l'altra al gomito. Il Gran Ciambellano gli slacciò quindi il collare per aprire al camicia al collo e scoprire le spalle in mezzo alle quali l'Arcivescovo fece una terza unzione, e quindi lavatosi le mani inizio la Messa mentre S.M. andava a rimettersi il mantello reale per tornare poi all'altare e dopo essersi inchinato al Crocifisso, sedersi sul trono. Al Vangelo S.M. discese dal trono con la stessa solennità con la quale vi era salito e si recò all'altare davanti all'Arcivescovo dove si inginocchiò, questi gli offrì la spada sguainata del regno recitando la preghiera prevista dal pontificale, S.M. gliela restituì, allora egli la fece rimettere nel fodero e la cinse ai fianchi del sovrano dicendo un'altra preghiera. Il Re alzandosi la sguainò con forza e dopo averla posata per un poco sul suo braccio sinistro la ringuinò e si rimise in ginocchio, quindi l'Arcivescovo prese la corona e lo scettro e glieli mise sulla testa e nella mano. L'artiglieria della città e del castello e i moschetti delle truppe fecero allora una scarica, il Gentiluomo di Camera gli tolse la spada che fu consegnata al Gran Scudiero, che la portò da allora davanti a S.M. sino al palazzo. Il Re fece quindi istanza perché anche la Regina sua sposa fosse incoronata, e dopo che l'Arcivescovo ebbe dato il suo assenso il Gran Maestro di casa andò ad avvertire la regina sulla tribuna. Ella discese passando per la cappella di S. Francesco da Paola, entrò nella grande navata seguita dalle sue Dame, Damigelle ed Ufficiali. I due Vescovi alla porta del coro la condussero dall'Arcivescovo. Là il suo cavaliere d'onore prese la coda della sua veste sino allora portata dal secondo scudiero ed ella, giunta all'altar maggiore, baciò le mani al Prelato, questi a sua volta si inginocchiò e la Regina si prosternò rimettendosi in ginocchio alla fine delle litanie, quando il Prelato dopo aver pronunziato un Prefazio pieno di voti e benedizioni per la sua reale persona la unse al braccio destro e fra le spalle. Dopodichè anch'ella andò ad indossare il manto reale e tornò all'altare per ricevere la corona e lo scettro con lo stesso cerimoniale del marito»<sup>17</sup>.

Il 31 dicembre ed il successivo 1 gennaio furono ammessi a Corte per gli auguri di buon anno ed il baciavano i magistrati del regno, la corte capitaniale e il Senato di Palermo, la nobiltà; le dame furono ricevute la sera del 1° gennaio.

---

17 Biblioteca Reale Torino - Cerimoniale d'Angrognà.



Palermo - Monte Pellegrino, la grotta di S.ta Rosalia.

Il 4 il Sovrano con distinti messaggi indirizzati ai componenti dei tre bracci convocò il Parlamento per il prossimo 20 febbraio; il 5 ricevette il balio fra Giovanni Battista Spinola, ambasciatore della Religione di Malta, con un cerimoniale tutto particolare, appositamente studiato. Motivo di tale attenzione

era la situazione tutta particolare di Malta, feudo del re di Sicilia, concesso in uso all'Ordine che rendeva omaggio feudale al Sovrano con la consegna ogni anno di un falcone.

Il 23 gennaio Vittorio Amedeo salì a cavallo sul Monte Pellegrino a visitare la grotta di Santa Rosalia, la santa protettrice dei palermitani, seguito dai suoi soliti accompagnatori e da un nutrito numero di nobili siciliani. In quello stesso giorno i Sovrani disposero di aprire il palazzo due volte la settimana, giovedì e domenica, per i festeggiamenti di carnevale.

C'era da parte di Vittorio Amedeo la chiara volontà di avvicinare quei nuovi sudditi partecipando alle manifestazioni della loro vita. Si rendeva conto infatti che non era facile cancellare più secoli di unione alla Spagna, rendendosi necessario stabilire un qualche legame anche perché la sua permanenza in Sicilia non sarebbe durata ancora a lungo. Così i Sovrani si recarono spesso a teatro e l'ultimo giorno di carnevale si recarono in carrozza lungo il Cassaro per vedere le maschere.

Il 20 febbraio, alla presenza del Sovrano si aprì il Parlamento, nella sua arringa, letta dal Protonotario del regno, Vittorio Amedeo diceva fra l'altro:

«Certo è che li nostri pensieri ad altro non sono rivolti che al cercare d'avvantaggiare questo regno, per rimetterlo a Dio piacendo col progresso del tempo all'antico suo lustro, ed in quel stato che dovrebbe essere per la fecondità del suolo, la felicità del clima, per la qualità degli abitanti, e per l'importanza della sua situazione. Quest'oggetto delle nostre applicationi è pur il fine per il quale vi habbiamo qui convocati»<sup>18</sup>.

18 Ibidem.

Il Sovrano richiamava e si faceva interprete di concetti e sentimenti molto diffusi fra le menti più lucide ed aperte della società siciliana, anche se sfuggiva a molti che l'opera di ammodernamento e razionalizzazione non sarebbe stata indolore, e a questo pochi erano preparati, così, quando vennero alla luce i pesi per uscire dallo stato di arretratezza in cui erano scivolati, molti si mostrarono insofferenti e furono facile preda della propaganda spagnola. Nei successivi giorni del 25 e 28 febbraio e 4 marzo si tennero le successive sedute. Nella prima fu stabilito, oltre il donativo ordinario di 150 mila scudi uno straordinario di 400000 scudi da versarsi in due anni, nella seconda furono definite le grazie da chiedere al Re e nella terza ebbe luogo l'elezione della Deputazione del regno.

Il Sovrano intanto aveva avuto modo di conoscere gli elementi più rappresentativi della nobiltà ed era giunto il momento in cui doveva concedere incarichi e onorificenze.

La prima onorificenza sabauda era quella dell'Ordine della Santissima Annunziata, che portava l'insignito a livello di cugino del sovrano.

Ben conscio delle tradizioni locali Vittorio Amedeo dovette stare attento nelle sue scelte, tenne pertanto presenti per la concessione delle insegne di quest'Ordine titolari dei più elevati ed antichi titoli del regno: il primo era quello di principe di Butera, Nicolò Branciforte che essendo anche principe di Pietraperzia era anche il terzo insignito fra i titoli più antichi: non vi erano dubbi quindi che data la carica non gli si poteva negare l'onorificenza; il secondo titolo del regno era quello di principe di Castelvetrano, era però di Carlo Filippo Spinola, generale dell'esercito spagnolo e quindi poteva essere scartato; il quarto titolo del regno era quello di principe di Paternò, però era in atto una causa fra la marchesa di Villafranca, figlia dell'ultimo principe da poco deceduto e Luigi Guglielmo Moncada, duca di San Giovanni per definirne la successione. Pertanto anche in questo caso si passò oltre; quinto titolo del regno era quello di principe di Castelbuono di cui era titolare Giovanni Ventimiglia marchese di Geraci, che godeva di particolari privilegi in relazione al titolo di marchese, per oltre un secolo e mezzo il più antico di Sicilia, sulla concessione a questo dell'onorificenza non vi fu quindi alcun dubbio. Il terzo cavaliere dell'Ordine della SS.ma Annunziata fu Giuseppe del Bosco, principe della Cattolica, anche se decimo come anzianità nella concessione di titolo di principe su cui aveva espresso un giudizio il cardinale Giudice.

Vennero inoltre nominati Gentiluomini di camera del sovrano i prin-

cipi di Villafranca, di Roccafiorita, di Carini, di Scordia, di Palagonia, il principe di Raffadali, della Scaletta, di Maletto, il conte di S. Marco (principe di Mirto) e il duca d'Angiò.

Si diede luogo alla formazione di unità militari siciliane, tra le quali una compagnia delle Guardie del Corpo di S.M., formata tutta da Siciliani, che andò ad affiancarsi a quelle formate dai Savoiard e dai Piemontesi. Di questa furono nominati capitano, Giuseppe Alliata principe di Villafranca, luogotenente Don Carlo Requesens dei principi di Pantelleria, cornetta Don Emanuele dei principi di Valguarnera e maresciallo Don Giuseppe Bologna principe di Sabuci. Di questa unità facevano parte gli appartenenti alle famiglie più influenti dell'isola.

Il principe Saverio di Valguarnera fu comandante del reggimento di fanteria Valguarnera, che venne poi spostato dalla Sicilia in Piemonte e fu tra i primi occupanti della Cittadella di Alessandria.

Don Ottavio Gioeni dei duchi d'Angiò ebbe il comando del reggimento di fanteria che portava il suo nome; già appartenente all'esercito spagnolo era uno dei pochissimi che aveva avuto la dispensa di poter entrare al servizio del nuovo sovrano di Sicilia, dove rimase poi sino al 1735, ricoprendo importanti cariche in Piemonte.

Vittorio Amedeo II conscio della necessità di mantenere l'equilibrio fra Palermo e Messina, che si disputavano il posto di prima città del regno, decise di visitare anche questa ultima e con l'occasione vedere anche parte dell'isola. Respinsé quindi la proposta di spostarsi via mare e optò per la soluzione di muoversi per via di terra. Ciò provocò più di un problema per il miserevole stato delle strade in Sicilia. A parte queste difficoltà -difficilmente comprensibili a chi, come un Savoia, riteneva le strade elemento fondamentale, in quanto era al loro possesso che era dovuta l'importanza che la sua Casa aveva assunto nei secoli per la possibilità di controllare il transito attraverso le Alpi-, la decisione di Vittorio Amedeo di visitare l'isola fu una dimostrazione della sua capacità di comprensione della psicologia della gente siciliana nel tentativo di legarla a sé, e della volontà di volersi render conto di persona di quali fossero le reali condizioni del paese del quale aveva avuto tante informazioni anche contraddittorie, e che per il loro contenuto era necessario che un sovrano che avesse un vero interesse per i propri sudditi verificasse di persona.

Il Sovrano con la Regina partirono da Palermo il 18 aprile, per un percorso che risulta oggi difficile da definire essendo poche le tracce ri-

maste. Erano accompagnati da alcuni dei gentiluomini di camera siciliani, da un ristretto numero di persone della Corte e da un distacco di Guardie del Corpo. La prima tappa fu Termini Imerese, quindi il convoglio non prese la strada detta della marina che seguiva, come ancor oggi, la linea di costa, ma quella detta "della montagna", che passava per l'interno. Era desiderio del Sovrano vedere l'interno dell'isola e quindi, pur senza riscontri obiettivi, si può ritenere che i Sovrani abbiano seguito la strada normalmente percorsa dai corrieri che da Termini, per Cerda, Polizzi e Petralia sottana, porta sino a Nicosia e che da qui, lasciata la strada dell'interno per Messina, abbiano raggiunto la vicina Leonforte da dove per S. Filippo, Ragalbutò, Paternò, Belpasso, Misterbianco sian giunti a Catania. Fermatisi per una breve sosta nella città proseguirono per Taormina ove furono ospiti di Don Biagio de Spucches duca di Santo Stefano. Il due maggio Vittorio Amedeo ed Anna d'Orleans giunsero nei pressi della città, tre miglia fuori di essa venne loro incontro il governatore, conte della Rocca; la Regina lasciò la lettiga e salì su una carrozza, mentre il Re proseguì a cavallo, salutato dalle salve d'artiglieria di tutti i forti. Entrato in città e ricevute le chiavi, il Sovrano con la Consorte si diresse al Duomo, ove fu accolto dall'Arcivescovo. Qui ebbe luogo la consueta cerimonia religiosa: adorazione del Santissimo, Te Deum, allocuzione di benvenuto e benedizione dei Sovrani da parte del capo della curia messinese. Dopo di che il corteo si recò a palazzo reale. Le impressioni del Sovrano sul viaggio e su quanto aveva visto sono sinteticamente contenute nella lettera che scrisse al figlio, il principe di Piemonte, tre giorni dopo il suo arrivo a Messina:

«Mio carissimo figlio, giungemmo felicemente Mercoledì verso sera in questa Città intieramente soddisfatti delle dimostrazioni di giubilo fattecce apparire da questo Pubblico, alle quali sono pure state proporzionatamente corrispondenti quelle che abbiamo ricevute in tutta la rotta da noi tenuta che ci è riuscita anco di particolar contento per aver oculatamente riconosciuta la bellezza e bontà del paese ...»<sup>19</sup>.

Vittorio Amedeo e la regina Anna passarono quindi da maggio ad agosto a Messina. Il Sovrano ebbe modo di visitare a fondo la Cittadella, i forti della città e i suoi dintorni, fra cui la fortezza di Milazzo. Fra le

---

19 ASTO - Miscellanea Stellardi - Maggio 11.

altre iniziative restituiti a Messina i privilegi che la Spagna le aveva tolto a seguito dell'insurrezione del 16. Il 27 di agosto, giorno onomastico della Sovrana, si svolse una fastosa cerimonia in suo onore, che costituì l'ultimo ricevimento in suo onore svolto nell'isola.

Il giorno seguente vi fu la cerimonia di investitura del conte Maffei quale Viceré di Sicilia ed il conseguente giuramento dello stesso; ne furono testimoni l'Arcivescovo di Messina, il Vescovo di Cefalù, il marchese di S. Giorgio, il marchese di Pallavicino, il marchese de la Pierre, e i principi di Butera e di Carini.

Il giorno dopo avvenne la partenza di Vittorio Amedeo e del suo seguito per Palermo da dove sarebbe rientrato in Piemonte. Molti storici hanno attribuito a questo rientro a Torino una delle cause della perdita della Sicilia da parte dei Savoia e del graduale distacco che si verificò fra i Siciliani e la nuova dinastia regnante. Non si può negare che questo distacco ebbe un impatto psicologico di non poco conto, i Siciliani aspettavano da secoli di riavere un re a Palermo e la decisione del rientro in continente li deluse. Tuttavia non sembra che Vittorio Amedeo avesse altra scelta. Infatti la politica europea aveva i suoi poli a Vienna, Parigi e Londra e già fra questi centri e Torino i tempi per scambiarsi le informazioni e dare le direttive erano assai lunghi (un corriere fra l'Inghilterra e il Piemonte non ci metteva meno di 15 giorni). Restare in Sicilia avrebbe voluto dire allungare a più di un mese il tempo delle comunicazioni, troppo se si voleva essere al passo con l'evoluzione della situazione internazionale, che già si basava tutta su previsioni ed ove il concetto attuale di tempo reale era del tutto impensabile. Il ritorno a Torino era quindi dettato da necessità politiche che non potevano essere ignorate. Il Sovrano si mosse per rientrare a Palermo ove giunto il 2 settembre rimase sino al 4, continuando ad alloggiare a bordo della nave che lo avrebbe portato a Villafranca; le sue uscite a terra furono quasi esclusivamente limitate all'andare in Duomo o a mangiare a Palazzo e nulla più.

La Regina non sbarcò e a bordo ricevette le moglie di cavalieri dell'Ordine della SS.ma Annunziata e del capitano della compagnia della Guardia Siciliana.

A seguito del Sovrano giunsero in Piemonte anche numerosi Siciliani, alcuni dei quali ricoprirono cariche di altissimo livello nell'organizzazione dello stato sabauda. Ci si limiterà qui a citare solo coloro che ottennero il riconoscimento del Supremo Ordine della SS.ma Annun-

ziata o che ebbero il comando della compagnia siciliana delle Guardie del Corpo, anche se furono più di qualche centinaio quanti ebbero a distinguersi e ad ottenere prestigiosi riconoscimenti:

il principe Giuseppe Alliata di Villafranca, capitano della compagnia delle Guardie del Corpo che rimase in Piemonte sino a quando non fu costretto a rientrare nell'isola pena la perdita di tutti i suoi beni, per disposizione dell'Imperatore d'Austria al quale nel 1720 era passata la Sicilia. Nel periodo in cui fu al servizio del sovrano sabaudo fu incaricato di missioni diplomatiche alla Corte di Parigi;




*Valgranera, principi di Valgranera.*

Francesco Saverio Valguarnera principe di Valguarnera, comandante del reggimento Valguarnera, poi comandante della compagnia delle Guardie Siciliana dopo la partenza del principe di Villafranca, quindi generale delle truppe svizzere del regno di Sardegna, nominato nel 1737 cavaliere dell'Ordine della SS.ma Annunziata e designato Viceré di Sardegna, incarico che tuttavia non riuscì a ricoprire poiché morì prima;

Emanuel Valguarnera, fratello del precedente, gli subentrò nel 1733 nell'incarico di comandante della compagnia


delle Guardie del Corpo, ambasciatore in Spagna nel 1739 incarico che lasciò quando, rientrato nel 1741 per riprendere il comando delle Guardie del Corpo con le quali partecipò alla guerra di successione d'Austria, il 24 agosto 1748 fu nominato Viceré di Sardegna ed il 23 maggio 1750 fu investito dell'Ordine della SS.ma Annunziata. Nel 1751 assunse l'incarico di Gran Ciambellano alla corte di Torino;

Giovanni Requesens e del Carretto dei principi di Pantelleria, figlio del principe Antonio e di Giuseppina del Carretto, una delle ultime appartenenti al ramo siciliano dell'omonima famiglia ligure-piemontese;



*Requesens, principi di Pantelleria.*

segui a Torino quale paggio il sovrano sabauda e quindi proseguì nella carriera delle armi, nel 1732 era cornetta nella compagnia siciliana delle Guardie, colonnello di cavalleria nel 1737; partecipò quale comandante dell'ala destra della cavalleria piemontese alla battaglia della Madonna dell'Olmo nel 1744, nel 1752, comandante della compagnia siciliana delle Guardie, nel 1763 insignito dell'Ordine della SS.ma Annunziata.



Giuseppe Ossorio e Alarçon, giovane paggio, che data la predisposizione per le lingue fu avviato da Vittorio Amedeo II alla loro conoscenza ed a quella delle scienze giuridiche e diplomatiche; inviato all'Aia nel 1720, nel 1729 ad appena 32 anni fu inviato straordinario alla Corte di Londra ove rimase sino al 1749 quando venne incaricato di una missione straordinaria presso la Corte di Spagna per concludere le trattative per il matrimonio del principe Vittorio Amedeo con Maria Antonia, figlia di Filippo V; nel 1750 fu nominato ministro di Stato e Gran Conservatore della Sacra Religione dei Santi Maurizio

e Lazzaro e quindi sempre nello stesso anno primo segretario di Stato; nel 1763 fu investito dell'Ordine della SS.ma Annunziata per essere stato uno dei più fedeli ed attenti ministri di Carlo Emanuele III.

Si potrebbe con questo chiudere questa ricostruzione delle vicende siciliane di Vittorio Amedeo II e dei siciliani che vennero al suo seguito, si vuole però aggiungere a questi un altro personaggio, perché di questo e della vicende della moglie ebbe ad interessarsi a suo favore la Corte di Torino. Si tratta di Pietro Valguarnera, fratello del Francesco Saverio e dell'Emanuele sopra citati Anch'egli entrò a far parte dell'esercito di Vittorio Amedeo II, capitano nel 1717, tenente colonnello nel 1722, colonnello in seconda del reggimento di Sicilia nel 1726. Passato quale tenente nella compagnia siciliana delle Guardie nel 1732, nel corso della guerra di successione di Polonia nel 1734 assunse il comando del reggimento di Sicilia e nel 1739 fu promosso brigadier generale. Scelto dal Sovrano Militare Ordine di Malta quale comandante delle Galee del-

l'Ordine sin dal 1731, nel 1739, dopo la morte del fratello Francesco Saverio venne lasciato disponibile dal sovrano sabauda e poté recarsi a Malta per assumere tale incarico.

Nel 1749, ritiratosi dal servizio, ubbidendo alla volontà del fratello, sposò la nipote Marianna, che aveva preso nel 1740 l'investitura dei titoli e feudi della famiglia. Dopo il matrimonio, vista svanire la possibile eredità intervenne la sorella di Marianna, moglie del principe di Leonforte e probabilmente su istigazione di esso, per far sì che quella fosse privata dell'eredità a causa di una infermità. Causa che si trascinò per anni e che vide a più riprese l'intervento della Corte di Torino, tramite i suoi ambasciatori, per far valere i diritti di Marianna. Nel 1778, Pietro venne insignito della Gran Croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, uno dei suoi figli, Tomaso Carlo Maria, nel 1776 venne nominato Gentiluomo di Camera del re di Sardegna ed un altro Francesco, elemosiniere onorario di Corte nel 1788. Marianna è rimasta famosa nella storia dell'architettura siciliana per essere lei ad aver portato a termine la costruzione di Villa Valguarnera a Bagheria proseguendo l'opera iniziata da sua nonna.

*Alberico Lo Faso di Serradifalco*



*Bagheria - Villa Valguarnera.*

IN MATERIA DI COGNOMIZZAZIONE  
DI PREDICATI NOBILIARI:  
UNA SENTENZA SORPRENDENTE!

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011

Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015

P.C.M.

24448/15



REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA  
II sezione civile

TRIBUNALE DI ROMA

24448/15

12862

23488/15

2015

composto dai magistrati:

dott. ssa Maria Rosaria Covelli                      Presidente

dott. ssa Matilde Carpinella                      giudice

dott. ssa Carmen Bifano                      giudice rel.

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 53681/2009 del R.G.A.C.,

tra

**Lucifero Fabrizio** (n. 2.03.1945), **Lucifero Giovanmatteo** ( n. 13.04.1972)

**Lucifero Lucrezia** ( n.15.12.1974), **Lucifero Beatrice** (n. 20.11.1975) ,

elettivamente domiciliati in Roma, viale G Cesare n. 14 presso l' avv. Dante Grossi da cui sono rappresentati e difesi per procura a margine dell'atto di citazione;

- parti attrici -

e

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**, domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato da cui è *ope legis* rappresentata e difesa;

- parte convenuta -

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 Lucifero P.C.M.

e

**Lucifero Francesco** ( n 21.08.1934), **Lucifero Giovampaolo** ( n.26.04.1965),  
**Lucifero Marcantonio** ( n. 8.04.1974), elettivamente domiciliati in Roma, via  
 Giuseppe Palumbo n. 3 presso l'avv. Claudio Ronchietto da cui sono  
 rappresentati e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione di  
 nuovo difensore ;

- parti convenute -

e

**Lucifero Maria Rosaria** (n.15.11.1954), elettivamente domiciliata in Roma,  
 via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 1 presso l'avv. Dante Grossi da cui è  
 rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione

- parte convenuta -

e

**Lucifero Schiavone Panni Maria Anna** (n. 10.03.1929), elettivamente  
 domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 1 presso l'avv. Dante  
 Grossi da cui è rappresentata e difesa per procura a margine della comparsa di  
 costituzione

- parte convenuta -

e

**Schiavone Panni Maria** (n. 14.01.1957), **Schiavone Panni Alfredo** (n.  
 26.11.1951), **Schiavone Panni Giuseppe** (n. 26.3.1960, **Schiavone Panni**  
**Maurizio Raffaele Antonio** (n. 19.08.1961), **Schiavone Panni Francesco** (n.  
 16.04.1954), elettivamente domiciliati in Roma, via Fulcieri Paulucci De'

Tribunale di Roma  
 II sez civile

est:  C. Bifano

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

RG n. 18750/2011  
 R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 Lucifero v.  
 P.C.M.

Calboli n. 1 presso l'avv. Dante Grossi da cui sono rappresentati e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione;

- parti convenute -

e

**Lucifero Chiara** ( n 14.6.1970), **Lucifero Ottavio** ( n.10.06.1971), **Lucifero Nicola** ( n. 27.08.1976), **Lucifero Eleonora** ( n 15.11.1977), elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Palumbo n. 3 presso l'avv. Claudio Ronchietto da cui sono rappresentati e difesi per procura a margine della comparsa di costituzione;

- parti convenute -

con la partecipazione del P.M. in sede ;

**OGGETTO:** cognomizzazione di predicato nobiliare ex art XIV delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi integralmente ai propri atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 22.03.2011 gli attori indicati in epigrafe hanno convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché fosse riconosciuto il loro diritto ad aggiungere al proprio cognome, come parte inscindibile dello stesso, il predicato "di Aprigliano" e fosse ordinato ai competenti Ufficiali dello Stato civile di Crotone e Roma di procedere alle relative annotazioni a margine di rispettivi atti di nascita.

est:  Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
Repert. n. 23488/2015  
P.C.M.

A tal fine hanno allegato che :

-con diploma del 24.09.1703, reso esecutivo nel regno di Napoli il successivo 24 novembre, il re Filippo V aveva concesso a Fabrizio Lucifero di Crotone il titolo di marchese sul feudo di Aprigliano;

- che in favore di Antonio Arduino Lucifero nato a Crotone nel 1892, discendente del suddetto Fabrizio Lucifero fu riconosciuto con decreto ministeriale del 24.01.1941 il titolo di nobile dei marchesi di Aprigliano con cui essi furono iscritti nel Libro d'oro della nobiltà italiana conservato nell'Archivio Centrale dello Stato.

Gli attori hanno quindi dedotto che a tale stregua può trovare applicazione il secondo comma della XIV Disposizione Transitoria e finale della Costituzione in base alla quale i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28.10.1922 valgono come parte del nome, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 101/ 1967, secondo cui l'aggiunta al nome dei suddetti predicati nobiliari non trova la sua fonte nel diritto al titolo ma appunto nel già avvenuto riconoscimento, il quale assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla loro cognomizzazione.

Costituitasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto che la domanda attorea fosse accolta "*laddove risulti fondata e provata in giudizio*".

Rimessa la causa al Collegio, quest'ultimo ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c. nei confronti degli ulteriori discendenti di Antonio Arduino Lucifero in favore del quale, prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, il titolo contenente il predicato di cui è stata chiesta

est: dott.  Bifano

Tribunale di Roma  
II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

la cognomizzazione era stato riconosciuto ( cfr da ultima : S.C., I, sent. . n. 2426 del 7.03.1991).

Costituitisi tardivamente tutti i convenuti:

Lucifero Maria Rosaria (n.15.11.1954), Lucifero Schiavone Panni Maria Anna (n. 10.03.1929), Schiavone Panni Maria (n. 14.01.1957), Schiavone Panni Alfredo (n. 26.11.1951), Schiavone Panni Giuseppe (n. 26.3.1960, Schiavone Panni Maurizio Raffaele Antonio (n. 19.08.1961), Schiavone Panni Francesco (n. 16.04.1954) hanno aderito alle domande attoree di cui hanno chiesto l'accoglimento , mentre

Lucifero Francesco ( n 21.08.1934), Lucifero Giovampaolo ( n.26.04.1965), Lucifero Marcantonio ( n. 8.04.1974), Lucifero Chiara ( n 14.6.1970), Lucifero Ottavio ( n.10.06.1971), Lucifero Nicola ( n. 27.08.1976), Lucifero Eleonora ( n 15.11.1977) hanno chiesto il rigetto della domanda attorea ed in subordine il riconoscimento “ *in modo uniforme, a beneficio di tutti i discendenti di Antonio Arduino Lucifero ...del predicato “ di Aprigliano” al cognome affinché non via siano differenziazione fra i discendenti del comune avo Antonio Arduino Lucifero*”; a tal fine hanno dedotto che l'attribuzione esclusiva agli attori del richiesto predicato introdurrebbe una non giustificata differenziazione rispetto agli atri componenti della famiglia , discendenti dal medesimo ceppo, nonostante il suo storico riconoscimento a tutti.

La causa è stata dunque nuovamente rimessa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

est.  C. Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

2. La domanda attorea è infondata e come tale va respinta.

Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg ex art. 276 c.p.c.- giova riportare per esteso le disposizioni dei primi due commi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, costituendo esse il primo parametro normativo rispetto al quale valutare la fondatezza della domanda attorea :

*<<I titoli nobiliari non sono riconosciuti.*

*I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome>>..*

Rilevanza decisiva ai fini dell'interpretazione della norma posta dal secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione assume la sentenza della Corte costituzionale n 101 del 26.06.1967, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime una pluralità di norme entrate in vigore prima della Costituzione repubblicana *“nei limiti in cui ad esse possa darsi applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa da quella disposta dall'ordinamento per il diritto al nome”*.

Premessa l'efficacia *erga omnes* delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale, giova evidenziare che le ordinanze di rimessione della questione così decisa dalla Corte costituzionale erano state pronunciate proprio nell'ambito di procedimenti civili aventi ad oggetto , come nel caso di specie, la domanda di aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari.

est:  C. Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
P.C.M.

Per tali concorrenti motivi, le motivazioni della suddetta sentenza n. 101/1967, di cui viceversa parte attrice considera e menziona solo la massima, costituiscono ancor oggi un insuperato punto di riferimento interpretativo della materia in esame.

Articolazioni del percorso argomentativo che qui viene compiuto, sono i seguenti:

- il reale significato della norma costituzionale posta dal secondo comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione deve essere individuato alla luce del principio espresso dal primo comma della disposizione, secondo il quale l'ordinamento repubblicano non riconosce i titoli nobiliari: l'art. 3 Costituzione, infatti, osta radicalmente ad una qualsiasi possibile distinzione di rilevanza sociale determinata da circostanze che non siano dipendenti da capacità e meriti personali;
- i titoli nobiliari sono fuori dal mondo giuridico: non avendo alcuna rilevanza giuridica, essi non costituiscono contenuto di un diritto ;
- tale irrilevanza giuridica dei titoli nobiliari impedisce che gli stessi possano essere giudizialmente accertati e che ai fini della applicazione della disposizione in esame, e cioè della c.d. cognomizzazione del predicato nobiliare, possano assumere rilevanza le regole proprie del regime successorio nobiliare ovvero la legislazione araldica;

est:  Bifano

Tribunale di Roma  
II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

- è da escludere che la lettera della norma costituzionale si riferisca all'esistenza del titolo in contrapposto al suo riconoscimento: la contrapposizione, invero, è solo fra titoli anteriori e titoli posteriori al 28 ottobre 1922 .

- il secondo comma della XIV Disposizione della Costituzione va dunque interpretato nel senso per cui intanto i predicati nobiliari esistenti alla data del 28.10.1922 possono essere riconosciuti come parte del cognome, ed in quanto tali ricevere la corrispondente tutela, in quanto ne condividano la funzione sociale di elemento distintivo dell'identità personale utile ad evitare confusioni con altri soggetti, seppur con riferimento ad una determinata appartenenza familiare ( cfr S.C. I, sent. n. 10936 del 7.11.1997; sent.n. 2426 del 7.03.1991; sent. n. 1185 del 26.02.1981 ; sent. n. 829 del 15.03.1969): la tutela che si esprime nella cognomizzazione del predicato del titolo nobiliare, nell'ordinamento repubblicano, non può avere, cioè, altra ragione d'essere che quella fondata sull'art. 2 Cost. il quale tutela i diritti inviolabili dell'uomo, nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, come singolo e, appunto, nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

- ne consegue che l'interesse della persona a modificare il proprio cognome integrandovi come parte costitutiva, e del tutto equivalente ( cfr : S.C., I, sent. n. 10936 del 7.11.1997, cit. ), il predicato di un titolo nobiliare esistente alla data del 22.10.1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, è meritevole di tutela nel vigente ordinamento se mira a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, e cioè

est:  Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

di coacervo di valori, intellettuali, politici, religiosi, professionali, purchè anch'essi compatibili con l'ordinamento repubblicano, rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione ( cfr S.C., I ,sent. n. 3769 del 22.06.1985);

- tale conclusione, per cui il riconoscimento del diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare segue, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, la disciplina privatistica del diritto al nome, trova conferma nei lavori preparatori alla Costituzione da cui si ricava che funzione della previsione del secondo comma della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione fu quella di evitare che il disconoscimento dei titoli nobiliari potesse comportare, in alcuni casi, una lesione del diritto al nome;

- coerenti con tali ricostruzione risultano anche le norme attualmente vigenti in materia di modificazioni del nome e del cognome di cui al residuo titolo X del DPR n. 396/2000 contenente il “ *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*”: esse, infatti, confermano la rilevanza condizionante che ai fini della conservazione o della modifica del cognome è riconosciuta alla sua funzione sociale identificativa.

Si rileva, difatti, che è consentito modificare il cognome se “*ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale*” ( cfr. art. 89 co 1 ) mentre viceversa ciò è precluso ove ingeneri confusione , in particolare allorchè sia richiesta “ *l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o*

est: dott.  Piffano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

*particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza" ( art. 89 co 2 ).*

Al l converso "Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facolta' di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore".

3. Tutto ciò premesso si osserva che :

- parte attrice ha allegato ma non dimostrato la preesistenza al 28.10.1922 del titolo nobiliare cui il predicato " di Aprigliano" accede;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tuttavia prodotto fotocopia della pg 516 dell'Elenco Ufficiale Nobiliare Italiano, Torino 1922 approvato con decreto Reale 3 luglio 1921 , n. 972 in cui si legge , in corrispondenza del cognome Lucifero, la dicitura "Marchese di Aprigliano" ed il riferimento alla discendenza " da Giuseppe intestatario del feudo di Aprigliano nel Cedolario di Calabria ultra 1752": può ritenersi che tale emergenza documentale dimostri il mero fatto storico rappresentato dalla preesistenza al 1922 del titolo nobiliare cui accede il predicato oggetto di domanda;

est:  Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

- gli attori, quali figli di Armando Lucifero nato il 23.08.1915, nulla hanno allegato, né dimostrato, in ordine alla specifica funzione di identificazione sociale del proprio ristretto nucleo familiare con quel predicato “ di Aprigliano” che chiedono venga riconosciuto come parte integrante del proprio cognome : ciò, nonostante il comune padre Armando sia solo uno dei quattro figli di Antonio Arduino in favore del quale il titolo ed il predicato furono riconosciuti con regio decreto il 24.01.1941 (cfr doc. 2 di parte attrice);

- gli attori nulla hanno replicato ai componenti del comune ceppo familiare, ( il convenuto costituito Francesco del 21.08.1934 è uno dei restanti tre figli del suddetto Antonio Arduino, oltre ad Armando, padre degli attori) i quali, ad eccezione di una sorella – Maria Anna- hanno chiesto il rigetto della domanda attorea proprio deducendo : a) la sufficienza del cognome Lucifero, in ragione della sua risalente notorietà ed originalità, a contraddistinguere l'intera famiglia discendente da Antonio Arduino; b) l'assenza di ragioni che giustifichino una differenziazione degli attori dai restanti membri della comune famiglia.

Le premesse in diritto sopra poste e le rilevate lacune assertive e probatorie della difesa attorea, conducono ad osservare che nel caso di specie gli attori non hanno – si ribadisce – nemmeno allegato gli elementi idonei a configurare l'esistenza del preteso diritto, e cioè la funzione socialmente identificante, esclusiva del proprio nucleo familiare, del predicato nobiliare che chiedono di aggiungere al proprio cognome, e conseguentemente un interesse meritevole di tutela alla differenziazione dalla restante parte della famiglia connotata dallo stesso attuale cognome.

est. dott. C. Bifano

Tribunale di Roma  
 II sez civile

Sentenza n. 24448/2015 pubbl. il 07/12/2015

R.G. n. 18750/2011  
 Repert. n. 23488/2015 del 07/12/2015  
 P.C.M.

Nonostante, infatti, gli attori abbiano espressamente menzionato nel proprio atto introduttivo la sentenza della Corte costituzionale n. 101/1967, ne hanno del tutto trascurato l'indirizzo interpretativo, omettendo di allegare e provare che il predicato "di Aprigliano" sia proiezione sociale della propria personalità ed identità familiare ed il rischio di confusione che la mancata modifica potrebbe pubblicamente ingenerare.

Per tali motivi la domanda deve essere respinta.

4. La rarità dei giudizi quale quello presente e gli stretti vincoli familiari esistenti tra gli attori ed i gruppi dei convenuti che si sono opposti all'accoglimento della loro domanda inducono a ravvisare le gravi ed eccezionali ragioni – ex art. 92 c.p.c. nel testo *ratione tempore* vigente – per l'integrale compensazione delle spese di tra tutte le parti.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- ) respinge la domanda attorea ;
- ) compensa le spese di lite tra tutte le parti .

Roma, 16.11.2015

Il giudice estensore

IL FL. ZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Dott. Orietta Turchetti

Il Presidente

Depositato in Cancelleria  
 Roma, li -7 DIC 2015

IL CANCELLIERE  
 IL FL. ZIONARIO GIUDIZIARIO  
 Dott. Orietta Turchetti  
 Il sez civile

est: dott. C. Bifano

## IN MATERIA DI COGNOMIZZAZIONE DI PREDICATI NOBILIARI: UNA SENTENZA SORPRENDENTE!

Il Tribunale Civile di Roma, nello scorso mese di dicembre 2015, ha pubblicato una sentenza di rigetto, in materia di cognomizzazione di predicati nobiliari.

Il Tribunale, attraverso la stessa, ha respinto la domanda attorea di cognomizzazione, reinterprestando il II comma della XIV disposizione transitoria e finale della nostra Carta Costituzionale *“I predicati di quelli esistenti prima del 28.10.1922 valgono come parte del nome”*, alla luce di una rilettura della pronuncia della Corte Costituzionale n. 101/1967, laddove la Consulta sottopone il diritto all’aggiunta del predicato di un titolo nobiliare, anteriore al 28.10.1922, che sia stato riconosciuto prima dell’entrata in vigore della Costituzione, alla disciplina disposta dal nostro ordinamento per il diritto al nome.

Per fare ciò, i Giudici del Tribunale Civile di Roma si sono lasciati andare, fra l’altro, sia nella parte in fatto che nella parte motiva, ad una serie di considerazioni assolutamente estranee alla materia del contendere, utili solo a rivelare il loro pensiero storico-sociale che, peraltro, hanno provveduto a travestire da provvedimento giudiziale, approfittando, in modo improprio, del loro piedistallo.

Fra le considerazioni, espresse dal Tribunale nella motivazione, alcune, condivisibili, riguardano l’impossibilità, dopo l’avvento della Costituzione Repubblicana, di una *“distinzione di rilevanza sociale, determinata da circostanze non dipendenti da capacità e meriti personali”*; altre riguardano *“il mancato riconoscimento dei titoli nobiliari, che restano fuori dal mondo giuridico, che non possono costituire contenuto di un diritto, che sono, pertanto, del tutto irrilevanti, non potendo essere, in ogni caso, giudizialmente accertati”*.

Erra il Tribunale, laddove afferma tale *“irrilevanza”* dei titoli nobiliari.

Si tratta di una *“fuga in avanti”* che non tiene conto proprio del II comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione.

È chiaro, infatti, che, onde dar luogo alla cognomizzazione del predicato nobiliare, il Tribunale, chiamato a decidere, in via ordinaria, deve verificare se il richiedente discende direttamente, di figlio in padre, da persona titolare del titolo nobiliare, contenente il predicato, che si richiede di cognomizzare.

Disquisire, quindi, di *“irrilevanza”* dei titoli nobiliari è solo un’ingenuità.

Si tratta, è vero, di una regola; ma di una regola che soffre di codesta unica eccezione.

Se è pur vero, infatti, che la Costituzione Repubblicana non riconosce i titoli nobiliari, di essi non può non considerarsi la valenza e la funzione sociale, non foss'altro quale *“elemento distintivo ed identificativo dell'identità personale dei soggetti che - seppure per evitare confusione con altri soggetti - possano dimostrare una determinata appartenenza familiare”*.

*Ergo*, se è vero che la Costituzione Repubblicana non riconosce i titoli nobiliari, è pur vero che, limitatamente alla cognomizzazione del predicato, li considera quale *“elemento distintivo dell'identità personale, utile ad evitare confusioni con altri soggetti”*.

Se fra gli elementi distintivi dell'identità personale, utili ad evitare confusioni, vi è una ben determinata appartenenza familiare con tutte le sue prerogative, comprese le *“non certo infamanti”* tradizioni della famiglia dei richiedenti, è chiaro che la Costituzione Repubblicana, pur non riconoscendo i titoli nobiliari, non impedisce che, seppure ai soli fini della cognomizzazione del predicato nobile, gli stessi, se anteriori al 28.10.1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, possano essere giudizialmente accertati, in via ordinaria, per verificare l'accogliabilità - o meno - della relativa domanda giudiziale.

È lo stesso Tribunale che ammette tale circostanza, laddove afferma che *“i predicati nobiliari esistenti il 28.10.1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, possono essere riconosciuti come parte del cognome e ricevere tutela, in quanto condividono la funzione sociale di elemento distintivo dell'identità personale, utile ad evitare confusione con altri soggetti, seppur con riferimento ad una determinata appartenenza familiare”*.

Continua, il Tribunale, aggiungendo che *“tale cognomizzazione del predicato del titolo nobile, nell'ordinamento repubblicano, non può avere altra ragion d'essere se non quella fondata sull'art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili dell'uomo, nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, come singolo e, appunto, nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità”*.

Ne consegue - così prosegue il Tribunale, nel passaggio senz'altro più significativo della motivazione - che *“l'interesse della persona ad integrare il proprio cognome merita tutela se mira a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale”*.

D'altro canto, è indubbio che il riconoscimento del diritto alla cognomizzazione del predicato nobile segue la disciplina privatistica del diritto al nome e trova conferma nei lavori preparatori della Costituzione, per cui *“la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione fu*

*dettata dall'esigenza di evitare che il disconoscimento dei titoli nobiliari comportasse una lesione del diritto al nome".*

Non si dimentichi, in proposito, la grande importanza che hanno avuto, nella nostra storia i predicati nobiliari.

Molti "personaggi" dell'Italia risorgimentale e post-risorgimentale sono ancora conosciuti ed identificati storicamente, grazie al loro predicato; tre per tutti: due grandi statisti e Presidenti del Consiglio dei Ministri di Re Vittorio Emanuele II, l'uno prima e l'altro dopo: d'AZEGLIO, che altri non era se non Massimo TAPARELLI d'AZEGLIO e CAVOUR, che altri non era se non Camillo BENSO di CAVOUR, nonchè, infine, la medaglia d'oro al valor militare de LA PENNE, che altri non era se non il Tenente di Vascello della Regia Marina Italiana (poi Ammiraglio, deputato e sottosegretario di Stato) Luigi DURAND de LA PENNE.

\* \* \*

In modo assolutamente incoerente, rispetto a codeste premesse, il Tribunale Civile di Roma ha rigettato la domanda attorea con delle motivazioni illogiche e non consequenziali.

In buona sostanza, il Tribunale ha affermato che *"gli attori non hanno allegato, né dimostrato nulla, in ordine alla specifica funzione d'identificazione sociale del proprio nucleo familiare, nonostante il padre sia soltanto uno dei figli della persona, in favore della quale il titolo nobile venne riconosciuto".*

*"Né gli attori" - a dire del Tribunale - "hanno replicato alcunché ai comparanti di altro ceppo della medesima famiglia, che hanno chiesto il rigetto della domanda, deducendo la sufficienza del cognome, anche orbo del predicato, nonché l'assenza di ragioni volte a giustificare la differenziazione degli attori dagli altri componenti della famiglia".*

Le superiori motivazioni sono, purtroppo, da sole - queste sì - sufficienti a confermare, ancora una volta, la "poca familiarità" del Tribunale Civile di Roma con la subietta materia.

E di tale "poca familiarità" vi è ampia testimonianza, laddove il Collegio, a proposito della compensazione delle spese, si sofferma e sottolinea la *"rarietà dei giudizi quale quello presente"*.

Affermazione, questa, che la dice lunga sulla zoppicante linearità dei concetti espressi in motivazione e sulla conseguente inadeguatezza dei provvedimenti assunti.

Secondo il Tribunale, la domanda, proposta in via ordinaria, andava rigettata, perché gli attori, figli di uno dei figli della persona, in favore

della quale il titolo venne riconosciuto, “non avrebbero dimostrato nulla in ordine alla specifica funzione d’identificazione sociale del proprio nucleo familiare con quel predicato” che hanno chiesto che venisse loro riconosciuto, come parte integrante del proprio cognome.

Senza far ricorso ad inutili giri di parole, si tratta di un ulteriore errore.

Non vi sono qualifiche diverse, posto che il Tribunale omette di considerare che l’interesse degli attori alla cognomizzazione è *in re ipsa*, solo per il fatto che essi hanno avanzato l’ordinario giudizio di cognizione, nella misura in cui essi, aspirano legittimamente a che il loro cognome contenga tutti gli elementi distintivi ed identificativi del loro ceppo familiare.

Fra l’altro, il fatto che essi siano figli di uno solo dei fratelli, che avrebbero potuto, tutti, avanzare la stessa pretesa, non può avere alcuna rilevanza, né può considerarsi, in alcun modo, elemento ostativo, non foss’altro perché il diritto al nome di cui si controverte è, per definizione, un diritto personalissimo di cui il singolo può ben chiedere tutela, in via ordinaria, senza che debbano, coevamente, chiedere la medesima tutela i suoi congiunti, portatori del medesimo cognome.

Come tali, il diritto alla cognomizzazione e la tutela di questo diritto sono riservati a tutti coloro che discendono dal comune avo, cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare e ciascuno di loro può chiaramente agire singolarmente con un giudizio ordinario di cognizione.

Ciascuno di loro, se lo desidera e se ve ne sono i presupposti, di cui al II comma della XIV disposizione transitoria e finale della nostra Carta Costituzionale, è – lo si ripete – libero di agire in giudizio, come, d’altronde, altri, nelle medesime condizioni e con le stesse prerogative, sono liberi di rimanere inerti. Né, questi altri, possono avere alcuna “voce in capitolo” nel giudizio promosso dal loro congiunto.

Tale “voce in capitolo” non è prevista, né lo potrebbe essere neppure in astratto, proprio perché si verte in materia di un diritto personalissimo di cui tutti gli aventi diritto possono invocare tutela, senza chiedere permesso ad alcuno.

\* \* \*

In ossequio ad un opposto punto di vista, il Tribunale Civile di Roma ha, invece, disposto l’integrazione del contraddittorio a tutti gli aventi diritto ex art. 102 c.p.c., ritenendo trattarsi, nella fattispecie, di litisconsorzio necessario ed indicando, quale base di sostegno per tale decisione

(e di tale base di sostegno, il Tribunale ha evidentemente sentito forte la necessità), la pronuncia n. 2426 del 07.03.1991, della I Sezione Civile del Supremo Collegio.

In buona sostanza, secondo il Tribunale Civile di Roma, una sentenza, quale quella di cui si discute, che avesse deciso sulla domanda degli attori, senza disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri aventi diritto, sarebbe stata *inutiliter data*.

E, portando questo concetto di carattere processual-civilistico alle estreme conseguenze, almeno a far data dal 1991 tutte le sentenze accoglitve della domanda introduttiva (e sono parecchie centinaia), rese dai Tribunali Civili della Repubblica, in giudizi ordinari, volti alla cognomizzazione del predicato nobiliare, ancorchè promossi da chi aveva diritto di promuoverli, ed ancorchè passate in giudicato, sarebbero state e sarebbero *inutiliter datae*, perché emesse senza che sia stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a tutti gli aventi diritto ex art. 102 c.p.c..

Invero, l'ordinanza collegiale, sopra riferita, rappresenta, ahimè (!) (*rectius*: ahinoi (!), o ancora meglio: ahigiustizia (!)), l'ennesimo - enorme - errore, nell'ambito del giudizio di cui alla sentenza del Tribunale (la sentenza in commento).

Nella fattispecie, non si versa né in ipotesi di litisconsorzio necessario, né in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Si versa solo nell'ambito - lo si ripete - di un diritto personalissimo, quello del diritto al nome, diritto che trova tutela nella chiara e legittima volontà di distinzione e di maggiore identificazione di un soggetto che discenda direttamente, di figlio in padre, da un soggetto, portatore legittimo di un titolo nobiliare contenente un predicato, esistente prima del 28.10.1922, e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.

Fra l'altro, la superiore pronuncia della Suprema Corte (Cass. 2426/1991) è stata, malauguratamente, indicata, dal Tribunale Civile di Roma, anche a sproposito, e rappresenta un ulteriore segno di un certo "disordine intellettuale".

La sentenza del Tribunale rappresenta fortunatamente un *unicum* che interpreta, a suo modo, la predetta pronuncia del Supremo Collegio, in maniera diametralmente opposta, rispetto a come l'hanno interpretata i Tribunali Civili della Repubblica, almeno dal 1991 a tutt'oggi.

Ciò, perché né nel dispositivo, né nella motivazione, né nelle massime emerse dalla pronuncia della Suprema Corte, vi è il benché minimo accenno alla necessità di integrare il contraddittorio - o alla relativa pro-

blematica – a tutti gli aventi diritto, in quanto si verserebbe in ipotesi di litisconsorzio necessario.

La Suprema Corte, piuttosto, conferma, nella superiore pronuncia, il principio, già affermato precedentemente (in Cass. 2361/1978), secondo il quale *“l’azione diretta ad acquisire, come parte del cognome, il predicato di un titolo nobiliare, ai sensi del II comma della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, va proposta in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, di “eventuali privati controinteressati” e dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”*.

Invero, rileggendo la predetta pronuncia, con l’attenzione dovuta, quando la Suprema Corte indica, quali *“contraddittori”* (e non *“contraddittori necessari”*), gli *“eventuali privati controinteressati”*, si riferisce esclusivamente a quanti contestano la pretesa degli attori, ritenendo che essi attori non posseggano i requisiti richiesti dalla norma costituzionale, volta alla cognomizzazione del predicato nobiliare, e sostengono di ricevere eventualmente un pregiudizio dalla pretesa medesima, ex art. 7 c.c.; ovvero, a quanti vantano la stessa pretesa, senza possederne i requisiti e le prerogative.

È chiaro che la Suprema Corte non indica, nè potrebbe indicare, quali *“eventuali privati controinteressati”* da chiamare in giudizio ex art. 102 c.p.c., coloro che posseggono i medesimi requisiti e le medesime prerogative che sono nella disponibilità degli attori.

*Nob. Avv. Ferdinando Testoni Blasco*



**“LIBRO D’ORO DELLA NOBILTÀ ITALIANA”:  
NON SUSSISTONO IL DIRITTO DI PRIVATIVA  
DELLO STATO ITALIANO SULLA  
TITOLAZIONE NÉ IL RISCHIO DI CONFUSIONE  
CON LA OMONIMA PUBBLICAZIONE PRIVATA**

Tribunale Roma, 30 luglio 2015 (ordinanza)  
Est. Falabella - XXX c. Libro d’Oro S.r.l. e altri

*Marchi e brevetti - Concorrenza sleale - Libro d’Oro della Consulta Araldica -  
Marchio di impresa o altro segno distintivo a favore dello Stato - Esclusione -  
Pubblicazione privata dal titolo Libro d’Oro della Nobiltà Italiana - Confusione  
- Esclusione*

*(c.c. artt. 2569, 2575, 2598, 2599; c.p.i. art. 122; r.d. 2 luglio 1896, n. 313, art.  
68; Disp. Trans. Cost. art. XIV)*

Il “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”, istituito con r.d. 2 luglio 1896, n. 313 (art. 68), in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto titoli nobiliari sotto il Regno d’Italia, non costituisce oggetto di un marchio di impresa o di altro segno distintivo di cui sia attualmente titolare lo Stato italiano. Deve inoltre escludersi che vi sia rischio di confusione tra il predetto Libro d’Oro, che ha cessato di avere valore giuridico nel 1946, e una pubblicazione a carattere privato, avente il medesimo titolo, che contiene i dati anagrafici e il cenno storico delle famiglie nobili italiane, essendo fatto notorio che, non essendo più riconosciuti dalla legge i titoli nobiliari, a tale pubblicazione non può attribuirsi il valore di riconoscimento pubblico.

n-28830/15



TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

**ordinanza**

resa nella causa iscritta al n. 29990 R.G. Cont. anno 2015

tra

\_\_\_\_\_

*parte ricorrente*

e

Associazione Storica della Nobiltà Italiana, con l'avv. Roberto Celentano e l'avv. Barbara Tersali

*parte resistente*

e

Libro d'Oro s.r.l., con l'avv. Paolo Fabris de Fabris e l'avv. Francesco Alessandro Magni

*parte resistente*

e

Colonnello Bertini Frassoni, con l'avv. Clemente Riva di Sanseverino

*parte resistente*

e

Collegio Araldico, contumace

*parte resistente*

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

letti gli atti e i documenti di causa,

osserva quanto segue.

\_\_\_\_\_ ha agito in via cautelare deducendo di essere titolare della testata periodica bimestrale "Regio Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" e della testata periodica annuale "Libro d'Oro Nobiltà Italiana - Consulta Araldica del Regno d'Italia serie aggiornata", pubblicazioni di natura storico araldico genealogica; tali periodici avevano la precipua finalità di riavviare in forma di pubblicazione privata le registrazioni nobiliari del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", registro ufficiale costituito nel 1896 e in vigore fino all'anno 1946: registro ora custodito in forma originale presso l'Archivio centrale dello Stato, che assume rilievo ai fini della conoscenza dei titoli nobiliari attribuiti prima della data del 28 ottobre 1922 (per quei titoli, cioè, che oggi, rilevano ai soli fini della cognomizzazione, secondo quanto dichiarato dalla Corte costituzionale della sentenza n. 101/1967). Ha dedotto l'istante che era in commercio una pubblicazione omonima del predetto "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" edito dal Collegio Araldico, suscettibile di essere confuso con l'autentico registro di cui si è sopra detto. La

pubblicazione del periodico in questione costituiva atto di concorrenza sleale, essendosi parte convenuta appropriata di una testata identica a quella di un registro dello Stato, provocando il pericolo di uno sviamento di clientela in danno dei terzi. Ha poi evidenziato che il Collegio Araldico in persona del segretario generale Colonnello Bertini Frassoni, nella qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "Roberto Colonnello Editore Libro d'Oro Collegio Araldico", aveva ceduto le "royalties ottenute da tutte le vendite, in ragione di un'assunta titolarità piena ed esclusiva, sia a titolo originario che per successione sin dal 1910" del marchio di fatto "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" all'Associazione Storica della Nobiltà Italiana, la quale in data 16 gennaio 2015 aveva registrato il marchio stesso, che era stato concesso in licenza d'uso, a titolo gratuito, a Libro d'Oro s.r.l. in data 8 gennaio 2015. Ha evidenziato che tale segno distintivo registrato violava i diritti esclusivi di marchio e costituiva pure illecito concorrenziale, dal momento che il marchio "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" era di pertinenza dello Stato italiano, dovendo essere riferito al registro ufficiale valido per accertare l'intervenuto riconoscimento dei titoli nobiliari in data antecedente al 28 ottobre 1922, quale presupposto dell'aggiunta al nome dei predicati, e, quindi, del diritto alla cognomizzazione. Ha quindi richiesto l'inibitoria dell'uso commerciale del nome "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", chiedendo che fosse ordinato il mutamento della titolazione del periodico con altra insuscettibile di essere confusa con il registro ufficiale in giacenza presso l'Archivio di Stato, oltre che la condanna delle controparti al risarcimento del danno.

Tutte le convenute, ad eccezione del Collegio Araldico che è stato dichiarato contumace, si sono costituite.

Si impongono le considerazioni che seguono.

Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali sollevate dai resistenti:


L'atto introduttivo dell'istante è bensì intitolato "ricorso ex art. 700 c.p.c.", ma le domande proposte sono chiaramente dirette ad ottenere, oltre che a una pronuncia risarcitoria, statuizioni di contenuto inibitorio con riferimento allo sfruttamento di un marchio di fatto per cui è stata domandata la registrazione e nei confronti di atti di concorrenza sleale confusoria. Ciò posto, con riguardo all'illecito ex art. 2598 c.c. il richiamo alla tutela innominata ex art. 700 c.p.c. appare del tutto appropriato; per quanto attiene invece alla inibitoria relativa al marchio, in sé considerato, l'azione proposta va riquilificata come diretta all'inibitoria cautelare di cui all'art. 132 c.p.i: infatti, la domanda proposta è volta a vietare lo sfruttamento di un segno distintivo e, attesi i prospettati contorni fattuali della vicenda e lo specifico oggetto della misura richiesta, nulla si oppone alla definizione, in tali termini, del *nomen juris* dell'iniziativa giudiziale intrapresa.

Per quel che concerne, poi, l'indicazione della futura azione di merito, è la stessa natura dei provvedimenti richiesti, che hanno natura anticipatoria, a chiarire che l'azione cautelare proposta risulta essere strumentale a un eventuale (art. 669 octies c.p.c.) azione diretta all'inibitoria dell'uso del marchio e al compimento degli atti di concorrenza sleale.

Con riguardo all'omessa precisazione, nel corpo dell'atto, dei soggetti passivi delle domande proposte, è vero che nelle conclusioni rassegnate non sono contenute indicazioni puntuali al riguardo: tuttavia dal contesto del ricorso si ricava che lo stesso sia diretto a tutti i soggetti, menzionati nell'atto, che hanno avuto parte nella pubblicazione del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana": soggetti cui poi il ricorso stesso è stato notificato.

Quanto, infine, alla mancata enunciazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, è appena il caso di rilevare che, come si desume dall'art. 164, 4° co. c.p.c. (applicabile per analogia al ricorso cautelare), tale omissione non determina la nullità dell'atto.

Esaurita la trattazione delle questioni pregiudiziali di rito, occorre osservare che il ricorrente fonda le proprie domande sull'assunto che il marchio comunitario "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" registrato presso l'UAMI in data 16 gennaio 2015 (e di cui è oggi titolare, in forza di contratto di cessione operata dal titolare della domanda, la resistente Libro d'Oro) integrerebbe un illecito in termine di "approvazione" o "contraffazione" del marchio altrui, operata mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente (quartultima pagina del ricorso). In particolare Gallelli ha lamentato che la pubblicazione del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" da parte della casa editrice Roberto Colonnello Editore potrebbe essere facilmente sovrapposta al "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", e cioè a quel registro ufficiale tenuto dalla Consulta Araldica, istituito in forza di un regio decreto del 1896 e in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto la concessione di titoli nobiliari: registro che aveva conservato valore giuridico fino alla caduta della monarchia (cui seguì l'abolizione dei titoli nobiliari, in base a quanto disposto dalla XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione repubblicana) e che attualmente è conservato come registro dello Stato (non essendo più stato aggiornato in epoca repubblicana, come è evidente, e presentando, quindi, più che altro una importanza in termini di documentazione storica). Secondo il ricorrente, l'utilizzo del nome "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" che è di assoluta pertinenza dello Stato, cagionerebbe un danno a tutti gli operatori del settore, in quanto la pubblicazione così denominata sarebbe suscettibile di essere intesa come fonte ufficiale di diritto nobiliare; ha così richiesto che se ne vietasse lo sfruttamento, ordinando ai resistenti di mutare la titolazione del periodico con altra che non lasciasse dubbi "in ordine



all'appartenenza della nominazone al patrimonio culturale di natura statale".

Non è punto dimostrato che la titolazione del registro dello Stato istituito nel 1896 costituisca oggetto di un marchio di impresa o di altro segno distintivo. In tal senso, dunque, non è concludente sostenere, come fa l'istante, che "il marchio 'Libro d'Oro della Nobiltà Italiana' è di assoluto appannaggio dello Stato italiano", perché delle due l'una: o il marchio esiste, e allora è escluso ch'è altri ne possa registrare uno identico; o il marchio non esiste, e allora non può prospettarsi una ipotesi di nullità, per assenza di novità del segno, che sia stato registrato da altri (art. 12 c.p.i.). Si aggiunga che ogni azione diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori (e così pure, all'evidenza, la domanda di accertamento incidentale di tale nullità che sia funzionale all'accoglimento di una domanda di contraffazione del segno) può essere esercitata solo dal titolare dei detti diritti anteriori (art. 122, 2° co. c.p.i.): onde sarebbe lo Stato italiano, e non l'odierno attore, ad essere legittimato a richiedere un accertamento nel senso indicato. Stato italiano di cui il ricorrente ha chiesto la chiamata in causa, ma infondatamente, visto che nessuno ha proposto domande nei confronti di detto soggetto e visto che lo stesso Stato italiano non può essere nemmeno considerato litisconsorte necessario in questo procedimento in cui si prospetta, semmai, e sotto il profilo indicato, una carenza di legittimazione attiva dell'istante.

Quanto all'illecito concorrenziale, il quadro dei fatti che dovrebbe giustificarlo è lo stesso che si è fin qui rappresentato. E se è vero che l'attività consistente nella contraffazione del marchio può essere posta alla base anche dell'azione personale di cui all'art. 2599 c.c., vale anche la proposizione opposta: non si ha, cioè, concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 n. 1 c.c. se il marchio non risulta essere in contraffazione di altro segno distintivo di terzi, da momento che in tale ipotesi il rischio di confusione alimentato dall'uso del marchio non sussiste.

L'istante non potrebbe nemmeno lamentare che controparte si avvantaggi della confusione generata non già dalla presenza di un segno distintivo (dello Stato) atto a identificare il "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", quanto dal dato della pura e semplice esistenza di tale registro ufficiale. A prescindere che pare incongruo richiedere l'inibitoria della pubblicazione di un periodico che si deduca replicare il titolo del registro ufficiale quando se ne diffondano altri che, con minime varianti lessicali, si ispirano al medesimo originale (e sarebbero quindi potenzialmente idonee a generare, seppure a vantaggio della parte ricorrente, un rischio di confusione analogo a quello paventato), deve osservarsi quanto segue. Per quanti non siano informati dell'esistenza del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" istituito con r.d. n. 313/1896, la circostanza relativa alla circolazione di una pubblicazione avente lo

stesso titolo non assume, chiaramente, alcuna rilevanza e non produce alcun effetto confusorio. Tali soggetti non sono oltretutto informati del fatto che nel registro istituito sotto il regno di Umberto I era data ufficialità ai riconoscimenti dei titoli nobiliari delle famiglie ivi menzionate: onde la pubblicazione non è in grado, per tale fascia di persone, di generare il falso convincimento che il periodico contenga informazioni relative ai titoli effettivamente concessi e riconosciuti in forza di una prerogativa regia. Quanti, invece, hanno conoscenza del "Libro d'Oro", non possono non sapere che lo stesso dal 1946 ha cessato di esistere come registro ufficiale e che da allora non è stato più aggiornato: non è infatti credibile che a una conoscenza specifica dell'esistenza del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", inteso come documento ufficiale dello Stato, si abbinino l'ignoranza di cosa sia stato di esso all'indomani della nascita dello Stato repubblicano e negli ultimi settant'anni. Anche per tali soggetti, dunque, il rischio di confusione è insussistente. Si aggiunga che il repertorio denominato "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", che fin dall'inizio è stata cosa diversa rispetto all'omonimo registro istituito nel 1896, risale al 1909, come documentato dal resistente Colonnello Bertini Frassoni, e che la pubblicazione di esso è proseguita fino ai giorni nostri: la circostanza è riconosciuta, nella sostanza, dallo stesso ricorrente, il quale, peraltro, rileva che l'ultima pubblicazione del periodico risalirebbe al 2006, laddove, invece, la resistente Libro d'Oro ha prodotto un estratto del volume XXIX del repertorio stesso relativo agli anni 2010-2014 (doc. n. 2). Pertanto, coloro che sono interessati alla materia araldica, oltre ad essere a conoscenza del fatto che non esiste più alcun registro ufficiale dei titoli nobiliari dal dopoguerra, sono certamente informati della diffusione di un periodico (che non risulta né è allegato né sia mai attribuito la patente di un riconoscimento pubblico), edito a cura del Collegio Araldico e denominato "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana": non è quindi pensabile che tali soggetti possano attribuire alcuna ufficialità a quest'ultima pubblicazione o ritenere che essa si identifichi nel registro del 1896. Il *fumus* della domanda cautelare basata sulla prospettazione dell'illecito concorrenziale è quindi insussistente.

In più, proprio la circostanza per cui il repertorio di parte resistente è edito da più di un secolo esclude che il rischio di confusione ipotizzato sia tale da giustificare, sotto il profilo del *periculum in mora*, la misura richiesta. Infatti, come è noto, tale *periculum* è da escludere allorché tra il verificarsi dell'evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda cautelare sia decorso un apprezzabile lasso di tempo (per tutte: Trib. Roma 2.10.2009, *Le sezioni specializzate*, 2010, 1, 368; Trib. Torino 18.11.2004, *De Jure*; Trib. Napoli 5.7.2002, *Dir. Ind.*, 2003, 13).

Quanto alla domanda risarcitoria, l'accoglimento di essa è

non solo preclusa dall'accertata insussistenza degli illeciti denunciati, ma risulta - a monte - incompatibile con la natura cautelare del presente procedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Non ricorrono le condizioni per la condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento che il ricorso, ancorché infondato, non pare presentare i caratteri della vera e propria temerarietà.

Le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
- 3) condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore dell'Associazione Storica della Nobiltà Italiana, di Libro d'Oro s.r.l. e di Colonnello Bertini Frassoni, liquidandole, per ciascuno dei detti resistenti, in € 2.250,00 per compensi.

Si comunichi.

Roma, 20.7.2015.

IL GIUDICE  
(dott. Massimo Falabella)

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 30.07.2015  
IL CANCELLIERE  
LENA BRANC  
[Signature]

IL COMMENTO  
*di Francesco A. Magni*

ABSTRACT

L'interessante ordinanza del Tribunale di Roma affronta per la prima volta la questione del significato e del valore da attribuire oggi al "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" istituito con r.d. 2 luglio 1896, n. 313 (art. 68) e conservato presso la Consulta Araldica del Regno d'Italia. Secondo il Tribunale, che pur nella necessaria sinteticità di trattazione dimostra di aver ben approfondito la materia, il Libro d'Oro era un registro pubblico ufficiale in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto titoli nobiliari sotto il Regno d'Italia, che ha cessato di avere valore giuridico nel 1946, per cui possiede attualmente solo un valore meramente storico. Né risulta che su di esso lo Stato Italiano vanta un diritto di privativa quale titolare di un marchio o di altro segno distintivo, non trattandosi peraltro di una pubblicazione nel senso divulgativo del termine. In ragione di ciò, deve anche essere escluso che una pubblicazione privata avente lo stesso titolo, e che si connoti come annuario che riporta i dati anagrafici e il cenno storico di tutte le famiglie nobili italiane che ne facciano richiesta, possa produrre un effetto confusorio nei confronti dei terzi, in quanto è un fatto notorio che i titoli nobiliari non hanno valore giuridico e che non esiste più un registro ufficiale, per cui non può ritenersi che a tale pubblicazione venga attribuita dai destinatari alcuna ufficialità o che si confonda con il registro istituito nel 1896.

1. *Il "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" istituito con r.d. 2 luglio 1896, n. 313*

La vicenda su cui è stato chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Roma nasce da una iniziativa di un soggetto che ha sostenuto l'illegittimità della pubblicazione periodica privata denominata "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" e che si caratterizza come annuario delle famiglie nobili italiane. Secondo il ricorrente, che ha chiesto un provvedimento d'urgenza che inibisse tale pubblicazione all'attuale società che ha acquisito i diritti di pubblicazione, lo Stato Italiano è titolare del diritto di marchio di impresa (o altro segno distintivo) "Libro d'Oro" ed è l'unico che ha diritto di utilizzare tale denominazione. Per altro verso, nel ricorso si è sostenuto che attribuire ad una pubblicazione privata il titolo "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" ingenererebbe una confusione nei

confronti dei terzi, in quanto indotti a ritenere che si tratti di una pubblicazione ufficiale e in particolare che si possa identificare con il registro istituito con r.d. 2 luglio 1896, n. 313 (art. 68) in cui erano iscritte le famiglie italiane che avevano ottenuto titoli nobiliari sotto il Regno d'Italia (e sotto tale profilo è stato prospettato un illecito concorrenziale da parte dell'editore nei confronti di altri soggetti, tra cui il ricorrente, che volessero intraprendere iniziative analoghe).

Per una migliore intelligenza della questione, è opportuno un breve cenno storico-giuridico<sup>1</sup>.

Il primo provvedimento a salvaguardia dei diritti nobiliari nel Regno d'Italia è antecedente all'unificazione dello Stato Italiano e, dunque, alla sua effettiva nascita ed è rappresentato dall'art. 79 dello Statuto Albertino (Editto del 4 marzo 1848) che disponeva che *"I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne di nuovi"*<sup>2</sup>. Fino all'unità d'Italia (che anche dal punto di vista nobiliare può dirsi completata solo dopo il 1870), i vari Stati preunitari avevano continuato a regolamentare la concessione e il riconoscimento dei titoli secondo proprie leggi<sup>3</sup> ed esistevano nei diversi Stati anche dei 'registri gentilizi' (altrimenti denominati "Libri d'Oro") a carattere ufficiale e in cui venivano inserite le famiglie nobili riconosciute.

Con l'unificazione, l'art. 79 dello Statuto Albertino venne esteso a tutti i territori del Regno e poco prima della annessione dello Stato pontificio, con Decreto Reale 10 ottobre 1869, n. 5318, vennero istituiti,

---

1 Per un'ampia trattazione storico-giuridica v. C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 1-87; Id., *Trattato di Diritto Nobiliare Italiano*, Milano, 1961.

2 Sul significato da attribuire ai titoli nobiliari all'indomani dell'entrata in vigore dello Statuto albertino, per cui essi non determinano più alcuna distinzione giuridica nella capacità dei cittadini né attribuiscono privilegi o oneri di alcuna specie, v. L. MORTARA, *I titoli di nobiltà e la competenza giudiziaria*, in *Temi veneta*, 1882, p. 483; C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, cit., pp. 11-21.; RACIOPPI E BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, 1909, p. 704. Sul significato dell'art. 79 dello Statuto Albertino v. C. LOZZI, *Interpretazione dell'art. 79 dello Statuto*, in *Giur. it.*, 1882, IV, p. 2; SABINI, *Contributo all'interpretazione dell'art. 79 dello Statuto*, in *Riv. dir. pubblico*, 1912, p. 257.

3 Per una ricognizione della giurisdizione in materia nobiliare negli stati preunitari tra il '700 e l'800 v. C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, cit., pp. 14-21.

presso il Ministero dell’Interno, la Consulta Araldica<sup>4</sup> “*per dar pareri al Governo in materia di titoli gentilizi, stemmi e altre pubbliche onorificenze*”, e un registro gentilizio (art. 7), l’iscrizione nel quale era obbligatoria per poter esigere di vedersi attribuito un titolo nobiliare<sup>5</sup>. Tale registro, anche a seguito delle riforme che seguirono e fino alla sua abrogazione, non aveva funzione costitutiva, ma meramente dichiarativa ed era condizione per poter utilizzare in pubblico un titolo nobiliare<sup>6</sup>, sicchè l’omessa iscrizione nei Registri della Consulta Araldica non impediva di dimostrare la spettanza e rivendicare il diritto al titolo nobiliare<sup>7</sup>.

Seguirono altri decreti, tra cui vanno ricordati il r.d. 8 maggio 1870, con cui fu approvato il Regolamento per la Consulta Araldica che attribuiva alla Consulta Araldica una funzione consultiva per il riconosci-

---

4 Pur mantenendo una sostanziale funzione consultiva, la Consulta Araldica fu riformata con il r.d. 7 giugno 1943, n. 651 e posta alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accanto alla Consulta ed alle Commissioni Araldiche Regionali (una per ciascuna regione storica italiana) fu poi istituita la Giunta permanente Araldica (r.d. 11 dicembre 1887, n. 5136) e previsto un complesso meccanismo per il riconoscimento dei titoli nobiliari (provvedimenti di giustizia), cui partecipava il Commissario del Re e che prevedeva il parere finale della Consulta qualora vi fosse contrasto tra il parere del Commissario del Re e la Giunta, ferma restando sempre la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria su ricorso di chi non ritenesse legittimo il provvedimento amministrativo emanato all’esito dell’*iter*. La Consulta esprimeva anche parere non vincolante su provvedimenti di grazia del Sovrano (in arg. v. CANSACCHI, voce *Consulta Araldica*, in *Noviss. Dig. Italiano*, IV, Torino, Utet, 1957, p. 354).

5 In questi termini l’art. 13 del r.d. 11 dicembre 1887, n. 5138.

6 In arg. v. C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell’autorità giudiziaria in materia nobiliare*, cit., p. 21 che ripercorre l’evoluzione normativa del registro gentilizio e la sua funzione.

7 In questi termini si era espressa la giurisprudenza sin dall’emanazione della legge (Cass. Roma, 14 aprile 1882, in *Legge*, 1882, II, 185; Cass. Torino, 2 giugno 1891; Cass. Roma, 14 giugno 1904, in *Riv. pratica*, 1904, p. 525). Il riconoscimento, da parte dell’art. 79 dello Statuto albertino, del titolo nobiliare come diritto soggettivo, indipendente anche dalla volontà del Sovrano una volta che lo abbia concesso, faceva sì che dinanzi ad un provvedimento del Ministero dell’Interno che avesse respinto una legittima richiesta di riconoscimento di un titolo (o avesse riconosciuto illegittimamente ad un soggetto un titolo non spettante), si potesse adire l’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo (20 marzo 1865, n. 2248) per l’accertamento della spettanza del titolo nobiliare o dell’illegittimo riconoscimento a favore di chi non ne avesse diritto.

mento dei titoli nobiliari (su cui era competente il Ministero dell’Interno e salva sempre la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria). E i rr.dd. 11 dicembre 1887, n. 5138 e 8 gennaio 1888, con cui venne emanato un nuovo ordinamento per la Consulta Araldica ed il relativo regolamento. Con tali decreti si manteneva la funzione meramente consultiva della Consulta e si istituivano due registri nobiliari custoditi dal Ministero dell’Interno, uno per i Decreti Reali di Grazia e uno per i Decreti Reali ministeriali di riconoscimento<sup>8</sup>. Merita anche menzione il r.d. 15 giugno 1889, che attribuì alla Consulta Araldica il compito di procedere “*gradatamente alla registrazione generale delle famiglie che sono in legittimo ed attuale possesso di titoli nobiliari*” (art. 1), con la formazione degli “*Elenchi parziali, distinti in speciali e regionali*” (art. 2).

Quindi, con il r.d. 2 luglio 1896, n. 313 (e con il relativo regolamento 2 luglio 1896, n. 314) la materia fu definitivamente ed organicamente disciplinata, con l’istituzione di quattro *Libri araldici*: il *Libro d’Oro della Nobiltà italiana*, il *Libro araldico dei titolati stranieri*<sup>9</sup>, il *Libro araldico della cittadinanza* e il *Libro araldico degli enti morali*<sup>10</sup>.

In particolare fu previsto che nel Libro d’Oro della Nobiltà Italiana (art. 68) “*si inscrivono le famiglie italiane che ottennero la concessione, rinno-*

8 Occorre ricordare che il riconoscimento di un titolo da parte del Ministero dell’Interno era un provvedimento diverso dal riconoscimento di un titolo da parte del Sovrano, essendo, il primo, un atto amministrativo di riconoscimento in senso stretto ossia dichiarativo della spettanza di un titolo nobile di cui il petente avesse dimostrato l’esistenza in base alla prova della originaria concessione e della successione; mentre il secondo è impropriamente un atto di riconoscimento, perché è un atto di attribuzione di un titolo da parte del Sovrano (e dunque rientra nel novero degli atti di “grazia”) a chi non sia in grado di fornire la prova completa della pertinenza del titolo (in arg. C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell’autorità giudiziaria in materia nobile, cit.*, pp. 37-41).

9 Ai sensi dell’art. 80 dello Statuto albertino era fatto divieto ad un suddito del Regno accettare titoli da una potenza straniera, salva autorizzazione del Re.

10 Furono inoltre mantenuti i due Registri dei Decreti Reali di grazia e Ministeriali di giustizia custoditi dal Ministero dell’Interno ed introdotto un terzo Registro presso l’Archivio di Stato per gli atti sovrani riguardanti materie araldico-nobiliari, risultando così ristretto il primo Registro alle sole Lettere Patenti che seguivano i Decreti Reali (così MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell’autorità giudiziaria in materia nobile, cit.*, p. 25). Va ricordato che il r.d. n. 313/1896 modificò anche la disciplina del passaggio dei titoli da una famiglia ad un’altra per successione femminile, che doveva essere “autorizzato” con Lettere Patenti di Reale Assenso e non più “riconosciuto” con Decreto Ministeriale.

vazione od il riconoscimento di titoli nobiliari"<sup>11</sup> (art. 69) e ribadito che (art. 7) "nessun titolo nobiliare sarà attribuito nelle pubblicazioni ufficiali, nelle matricole dei pubblici funzionari, negli atti notarili ed in quelli dello stato civile, se non quando risulti iscritto nei libri araldici, negli atti naturali e in quelli di stato negli elenchi nobiliari regionali"<sup>12</sup>.

Successivamente, fu data attuazione alla compilazione degli elenchi nobiliari regionali (originariamente prevista dal r.d. 15 giugno 1889 e confermata dall'art. 7 del r.d. n. 313/1896), e con r.d. 25 maggio 1905, n. 241 venne ordinata la formazione di un "Elenco ufficiale delle Famiglie nobili e titolate del Regno d'Italia" da continuarsi con supplementi quinquennali che avrebbe racchiuso i vari elenchi regionali. Solo con il r.d. 3 luglio 1921, n. 972 fu però approvato l'"Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana", che uscì l'anno successivo e che è noto come 'Elenco nobiliare del 1922' (ad esso fece seguito un secondo Elenco pubblicato il 7 settembre 1933, n. 1990, con supplementi per gli anni 1934-XII e 1936-XV)<sup>13</sup>.

Per completezza va anche ricordato che con il r.d. 21 gennaio 1929, n. 61, fu introdotto l'Ordinamento dello stato nobiliare italiano che tra

11 La prerogativa sovrana risultava così limitata alla "concessione" di titoli nuovi, alla "rinnovazione" di titoli già estinti (a favore di altri membri della stessa famiglia) e al "riconoscimento" (improprio) di titoli con possesso difettoso o insufficiente (artt. 23, 25 e 27 del r.d. n. 314/1896).

12 Ancora una volta gli artt. 2 e 8 del r.d. n. 313/1896 e l'art. 65 del r.d. n. 314/1896 attribuiscono alla autorità giudiziaria la competenza definitiva a decidere su ogni controversia sui titoli nobiliari, risultando altresì confermato che l'iscrizione nel Libro d'Oro non aveva valore costitutivo di un titolo nobiliare, trattandosi di atto amministrativo che deve far seguito alle dichiarazioni delle autorità competenti.

13 Va altresì segnalato che durante il periodo fascista furono emanate ulteriori norme in materia nobiliare: R. decreto 11 febbraio 1923, n. 325, col quale l'Ufficio della Consulta Araldica passa alle dipendenze della Presidenza del Consiglio; Circolare 18 ottobre 1929, n. 8600-27, della Presidenza del Consiglio (Consulta Araldica) ai Prefetti del Regno, avente ad oggetto *l'Iscrizione al Libro d'Oro della nobiltà italiana*; R. decreto 7 settembre 1933 (controfirmato da Mussolini in quanto capo del governo e, conseguentemente, presidente della Consulta Araldica). Quest'ultimo provvedimento disponeva che era obbligatorio presentare la domanda di iscrizione al *Libro d'Oro* al Presidente della Consulta, entro tre anni dalla pubblicazione dell'*Elenco ufficiale* del 1933 (ed. 1934) e che *"I cittadini che nel suddetto termine non avranno presentato tali domande, e coloro le cui domande fossero state respinte, non saranno più compresi nei successivi elenchi, se non dopo ottenuta l'iscrizione nel libro d'oro"*.

2. *Le pubblicazioni private in materia nobiliare e il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana edito dal Collegio Araldico*

Parallelamente al progressivo formarsi di una legislazione nobiliare italiana che muoveva dal riconoscimento dei titoli ottenuti negli Stati preunitari (art. 79 dello Statuto albertino) e che, come si è visto, ha anche introdotto una disciplina organica dei registri gentilizi - il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana (per i titoli di concessione sovrana) e gli Elenchi nobiliari, prima regionali e poi nazionali, di tutte le famiglie nobili italiane e che avrebbero sostituito i Libri d'Oro e gli elenchi degli Stati preunitari - si venne sviluppando una pubblicistica privata di annuari della nobiltà italiana, contenenti l'elenco delle famiglie nobili e dei relativi titoli spettanti. Tra questi, meritano di essere ricordati l'Annuario della Nobiltà Italiana del Crollalanza, edito dal 1879 fino al 1905, e il "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana" che vide la luce nel 1910.

Quest'ultima pubblicazione, come si rileva dagli atti di causa, nasce come Rivista Araldica edita dal Collegio Araldico e si sviluppa come repertorio nobiliare, che riporta, con un breve cenno storico, le famiglie che erano elencate nel Libro d'Oro della Consulta Araldica del Regno d'Italia e quelle comprese negli Elenchi Ufficiali Nobiliari del 1922 e del 1933. Vi sono stati poi inseriti, previa presentazione della documentazione relativa, i nomi delle famiglie che avevano ottenuto (dopo il 1946) un provvedimento di grazia di Re Umberto II o un provvedimento di giustizia del Corpo della Nobiltà Italiana<sup>18</sup> ai fini della iscrizioni nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, od un atto sovrano dei Sommi Pontefici (dopo il 1870), oppure della Repubblica di S. Marino (dopo il 1861), o la cui nobiltà sia stata riconosciuta, ai fini dell'ammissione, dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Trattandosi di pubblicazione privata, in essa vengono pubblicati solo i nomi delle famiglie che ne facciano espressa richiesta.

---

18 Dopo la fine della monarchia, l'ultimo sovrano ha proseguito, sino alla morte, alla concessione di titoli nobiliari ed è stata costituita un'associazione privata (C.N.I. Corpo della Nobiltà Italiana) sotto l'egida dello stesso Sovrano, che ha idealmente continuato l'opera della Consulta Araldica di accertamento della spettanza dei titoli nobiliari secondo i dettami dell'ultimo ordinamento nobiliare del 1943 o di registrazione dei titoli di nuova concessione del Re in esilio. Le concessioni di nuovi titoli e i riconoscimenti di quelli esistenti non hanno ovviamente valore giuridico per l'ordinamento statale, ma sono presi in considerazione dal Collegio Araldico, in gran parte composto da soci del C.N.I., ai fini della pubblicazione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana.

l'altro confermava i quattro registri araldici; e con i rr.dd. 7 giugno 1943, n. 651 e 652, cui si è cennato, si diede vita al nuovo Ordinamento dello stato nobiliare italiano ed al nuovo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno<sup>14</sup>.

Con l'entrata in vigore della Carta costituzionale il 1° gennaio 1948, i titoli nobiliari non sono stati riconosciuti, è stato stabilito che i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome ed è stato demandato ad una legge la soppressione della Consulta Araldica (art. XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione)<sup>15</sup>. Anche se la legge di soppressione della Consulta Araldica è stata emanata solo di recente<sup>16</sup>, di fatto l'attività della Consulta è cessata nel 1944<sup>17</sup>.

Per effetto del mancato riconoscimento dei titoli nobiliari, anche gli Elenchi ufficiali nobiliari e il "Libro d'Oro" hanno perso ogni valore giuridico, mantenendo solo un valore storico. Peraltro, mentre gli Elenchi Ufficiali, del 1922 e 1933, furono oggetto di pubblicazione e diffusione, in quanto ricognizione generale ed aggiornata delle famiglie nobili, il "Libro d'Oro", che inizialmente doveva contenere solo le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione o il riconoscimento di titoli nobiliari da parte del Re, fu conservato in unico esemplare e custodito, dapprima, dalla Consulta Araldica e, successivamente, nell'Archivio Centrale dello Stato.

---

14 V. *supra* nt. 4

15 Sul rapporto tra titoli nobiliari e Costituzione italiana soprattutto nella prospettiva, unica di rilievo giuridico, della cognomizzazione dei predicati nobiliari v.: C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, cit., p. 87; C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la costituzione italiana*, Milano, 1957; C. MISTRUZZI DI FRISINGA, *Gli insegnamenti della Suprema Corte in materia nobiliare*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, II, Milano, 1967, p. 541.

16 Il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) ed il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2269, n. 157) hanno espressamente abrogato, rispettivamente, il r.d. 651/1943 ed il r.d. 652/1943. All'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, si è discusso se, in mancanza di una espressa abrogazione della Consulta Araldica, questa si dovesse ritenere ancora esistente ed alla diatriba, meramente teorica, ha posto fine la sentenza 26 giugno 1967, n. 101 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimità costituzionale della legislazione araldico-nobiliare italiana.

17 Per la precisione, ha continuato a funzionare un ufficio stralcio della Consulta Araldica fino al 1959 quando, definita ogni pendenza, l'archivio fu portato all'Archivio centrale dello Stato.

La pubblicazione è proseguita periodicamente con il medesimo titolo “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” anche se negli anni ’30 fu inibito al Collegio Araldico di usare l’espressione “d’Oro”, per cui, per due edizioni, fu chiamato “Libro della Nobiltà Italiana”. In particolare, lo Stato aveva ordinato che la pubblicazione omettesse l’espressione “d’Oro” per una potenziale confusione con l’omonimo registro ufficiale e, dunque, allo scopo di evitare l’equivoco di far ritenere le famiglie e i titoli ivi indicati come riconosciuti dallo Stato<sup>19</sup>, ma tale esigenza, dettata dalla necessità di tutelare i titoli nobiliari e la prerogativa dello Stato in *subjecta materia*, è venuta meno a seguito del mancato riconoscimento del valore giuridico dei titoli nobiliari. E, dunque, dal 1946, il Collegio Araldico ha proseguito la pubblicazione per ulteriori quindici edizioni – l’ultima risale al 2010 – con le medesime caratteristiche tipografiche e logo (Libro d’Oro della Nobiltà Italiana), e reintroducendo anche l’epiteto “d’Oro”, inibito per quindici anni.

### 3. La questione sottoposta all’esame del Tribunale

Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi, su iniziativa di un privato che sosteneva di avere intenzione di pubblicare un annuario della nobiltà italiana, su un duplice ordine di questioni, segnatamente se lo Stato Italiano sia titolare del diritto di marchio (o di altro segno distintivo) sul “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana”; e se inserire in una pubblicazione privata il titolo “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” possa ingenerare una confusione nei confronti dei terzi, in quanto indotti a ritenere che si tratti di una pubblicazione ufficiale proveniente dallo Stato.

Ad entrambi i quesiti il Tribunale ha dato risposta negativa, con motivazioni che meritano adesione.

Quanto innanzi tutto alla questione della titolarità di un diritto di marchio o di altro segno distintivo, il Tribunale osserva che “*non è punto dimostrato che la titolazione del registro dello Stato istituito nel 1896 costituisca oggetto di un marchio o di altro segno distintivo*”. La proposizione che precede esaurisce la motivazione su tale aspetto del problema e la sinteticità del *decisum* è dovuto anche alla circostanza, come sottolineato dal Tribunale, che un’azione a tutela del marchio o di altro segno distintivo avrebbe dovuto essere proposta dal titolare (ossia lo Stato, secondo la

---

19 In realtà le ragioni addotte dallo Stato erano opinabili, dal momento che il registro pubblico e la pubblicazione privata avevano contenuti e scopi diversi.

prospettazione del ricorrente) e non certo da un terzo soggetto che sostenga di essere pregiudicato da tale uso.

Non è questa la sede per approfondire tale argomento, ma non risulta effettivamente che il “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” costituisca oggetto di un marchio registrato dallo Stato Italiano. Ipotesi anche difficile da immaginare in astratto, se si considera che la registrazione di un marchio presuppone un soggetto imprenditore che intenda distinguere un prodotto o un servizio, e mancando, nella specie, entrambe le condizioni. Per altro verso, oltre alla circostanza formale della mancata registrazione come marchio, difetta nella specie anche l’uso come marchio che possa assumere valore di preuso ai sensi dell’art. 2571 cod. civ., dal momento che il registro non è stato distribuito al pubblico, ma conservato in unico esemplare presso la Consulta Araldica.

Ci si potrebbe chiedere se il “Libro d’Oro della Nobiltà Italiana” possa essere oggetto di un diritto dello Stato ai sensi delle leggi del diritto di autore e sulle opere dell’ingegno, letterarie e artistiche (artt. 2575 e segg. cod. civ. e leggi speciali), ma anche a tale quesito sembra doversi dare risposta negativa. Manca infatti rispetto al registro conservato presso la cessata Consulta araldica, quel carattere di creatività che la giurisprudenza<sup>20</sup> ritiene fondamentale per poter invocare la tutela del diritto di autore, essendo innegabile che un elenco di famiglie nobili non possiede tale requisito<sup>21</sup>. Per altro verso, ma tale profilo non emerge

---

20 *Ex multis* Cass., 19 ottobre 2012, n. 18037.

21 Merita di essere menzionata una decisione del Tribunale di Rossano, 5 dicembre 2008 (in *Corti calabresi*, 2009, 1-3, p. 685) che ha affermato che “lo studio storico-archivistico della foggia dello stemma araldico di un comune, pubblicato e iscritto nel registro pubblico generale delle opere protette, pur appartenente ad un genere scientifico diffuso, presenta i caratteri dell’atto creativo, percepito come tale nel mondo esteriore, qualora i suoi elementi di novità e originalità, sebbene non assoluti, manifestino un prodotto singolare della personalità dell’autore”. Con riferimento alla questione in esame, il registro gentilizio istituito nel 1896, privo peraltro di un cenno storico delle famiglie, non esprime alcuna personalità dell’autore né contiene elementi di novità ed originalità. Per altro verso, anche se è stato affermato che notizie già di dominio pubblico possono costituire l’oggetto di un’opera tutelabile con il diritto di autore, si è precisato che la tutela è immaginabile solo quando esse siano espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di una elaborazione personale dell’autore (Cass., 19 luglio 1990, n. 7397). Tale elaborazione difetta nel registro della Consulta, mentre si rinviene nell’omonima pubblicazione privata.

dall'ordinanza del Tribunale, il registro ufficiale conteneva solo l'elenco delle famiglie che ottennero un titolo sotto il Regno d'Italia, mentre l'annuario del Collegio Araldico è un repertorio di tutte le famiglie nobili e, dunque, anche di quelle che avevano ottenuto titoli prima della nascita del Regno.

Il secondo aspetto affrontato dal Tribunale riguarda la possibile confusione tra il Libro d'Oro della Consulta Araldica e la omonima pubblicazione privata, e sul punto la motivazione è ampia ed argomentata.

Secondo il Giudice, chi non fosse a conoscenza dell'esistenza di un registro pubblico, e ciò è più che plausibile, considerato che il suo valore giuridico è venuto meno settant'anni orsono, non può essere indotto a ritenere che vi sia confusione tra registro e pubblicazione (*"tali soggetti - si legge nell'ordinanza - non sono oltretutto informati del fatto che nel registro istituito sotto il regno di Umberto I era data ufficialità ai riconoscimenti dei titoli nobiliari delle famiglie ivi menzionate: onde la pubblicazione non è in grado, per tale fascia di persone, di generare il falso convincimento che il periodico contenga informazioni relative ai titoli effettivamente concessi e riconosciuti in forza di una prerogativa regia"*).

Ma deve essere escluso un rischio di confusione anche per coloro che siano a conoscenza della esistenza del registro ufficiale cessato nel 1946. Osserva l'ordinanza che *"non è infatti credibile che a una conoscenza specifica dell'esistenza del "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana", inteso come documento ufficiale dello Stato, si abbini l'ignoranza di cosa sia stato di esso all'indomani della nascita dello Stato repubblicano e negli ultimi settant'anni. Anche per tali soggetti, dunque, il rischio di confusione è insussistente"*.

Su tale aspetto il provvedimento del Tribunale insiste con particolare efficacia, aggiungendo che *"coloro che sono interessati alla materia araldica, oltre ad essere a conoscenza del fatto che non esiste più alcun registro ufficiale dei titoli nobiliari dal dopoguerra, sono certamente informati della diffusione di un periodico (che non risulta né è allegato si sia mai attribuita la patente di un riconoscimento pubblico), edito a cura del Collegio Araldico e denominato "Libro d'Oro della Nobiltà Italiana": non è quindi pensabile che tali soggetti possano attribuire alcuna ufficialità a quest'ultima pubblicazione o ritenere che essa si identifichi nel registro del 1896"*.

Da ultimo, il Tribunale, che peraltro aveva segnalato l'incongruità del fatto che a dolersi della pubblicazione in violazione di un presunto diritto dello Stato fosse chi pretendeva a sua volta di violarlo con una propria pubblicazione, ha escluso che ricorresse il *periculum in mora*, pro-

prio in considerazione del fatto che il Libro d'Oro della Nobiltà Italiana del Collegio Araldico è edito da più di un secolo senza alcuna contestazione.

*Francesco Alessandro Magni*

## **Bibliografia**

- GIORGIO CANSACCHI, voce *Consulta Araldica*, in *Noviss. Dig. Italiano*, IV, Torino, Utet, 1957, p. 354.
- CARLO LOZZI, *Interpretazione dell'art. 79 dello Statuto*, in *Giur. it.*, 1882, IV, p. 2.
- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobiliare*, Milano, Giuffrè, 1956.
- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di Diritto Nobiliare Italiano*, Milano, 1961.
- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la costituzione italiana*, Milano, 1957.
- CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *Gli insegnamenti della Suprema Corte in materia nobiliare*, in *Scritti in memoria di A. Giuffrè*, II, Milano, 1967, p. 541.
- LUDOVICO MORTARA, *I titoli di nobiltà e la competenza giudiziaria*, in *Temi veneta - Eco dei Tribunali*, 1882, p. 483.
- FRANCESCO RACIOPPI e IGNAZIO BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, Torino, 1909, p. 704.
- GIOVANNI SABINI, *In tema di prerogativa regia e di diritti nobiliari. Contributo all'interpretazione dell'art. 79 dello Statuto*, in *Riv. dir. Pubblico*, 1912, p. 257.

## RIFLESSIONI SUI TITOLI NOBILIARI ITALIANI IN RAPPORTO ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI

1. - L'Ordinamento nobiliare italiano è il risultato del sovrapporsi di più legislazioni particolari, frutto del frantumarsi dell'eredità medievale nei vari Stati che componevano il variegato panorama politico della Penisola italiana. Un primo momento d'aggregazione fu costituito dallo Statuto carloalbertino del 1848, che conteneva un generico riconoscimento dei titoli nobiliari precedenti<sup>1</sup>; poi esteso a tutto il territorio nazionale unitario e alle legislazioni



*La presa di Porta Pia.*

pregresse dei vecchi Stati. Con il 1860 veniva anche a chiudersi l'epoca (iniziata con Carlo Magno) in cui la legittimazione dello Stato e in genere della feudalità veniva fatta risalire alla Chiesa<sup>2</sup>. Dal 1870 (breccia di Porta Pia), con la *debellatio* dello Stato pontificio veniva meno il presupposto per la concessione (e rinnovazione) di titoli e predicati nobiliari nel territorio un tempo soggetto al governo temporale del pontefice; fermo restando il riconoscimento statutario dello Statuto del Regno per quelli pregressi. Da quel momento in poi, per il Regno d'Italia il *fons honorum* risiedeva nel Capo della Real Casa di Savoia e Re.

Tuttavia la divergenza tra le varie leggi di successione nei titoli nobiliari esistenti negli ex-Stati e riconosciuti nel Regno portava nel 1926

meno il



*Santi Romano.*

- 
- 1 L'art. 79 dello Statuto sanciva il mantenimento dei titoli nobiliari a chi ne aveva diritto.
  - 2 E quindi anche all'esercizio della c.d. subcollazione in favore dei sovrani cattolici. Più ampiamente, ANTONIO INGOLLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli adottivi a succedervi nell'Ordinamento della Chiesa*, in "Ius Ecclesiae", n. 2, 2007, pp. 433 ss.



a un riordino, al quale provvede un apposito r.d., seguito da altri provvedimenti<sup>3</sup>. La Costituzione repubblicana del 1948 non ha vietato o abolito i titoli nobiliari, come spesso è inesattamente affermato, ma ha tolto loro il riconoscimento giuridico, collocandoli nella situazione del cosiddetto “lecito giuridicamente irrilevante” e quindi lasciandoli privi di tutela giudiziaria<sup>4</sup>. Rimane aperto il quesito circa la sopravvivenza dell’Ordinamento nobiliare stesso, in base al principio istituzionalista propugnato da Santi Romano<sup>5</sup> e generalmente accolto<sup>6</sup>. Occorre peraltro

3 r.d. n. 61 del 21 marzo 1924; r.d. 21 gennaio 1929, n. 61; r.d. n. 651 del 7 giugno 1943.

4 CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell’ autorità giudiziaria in materia nobiliare*, Milano, 1956, p. 25.

5 Secondo cui “il diritto, ancor prima di essere norma, è organizzazione” (SANTI ROMANO, *L’ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto*, Spoerri, Pisa, 1918 e Firenze, Sanzoni, 1946; cit. da PIETRO VIRGA, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 35; del resto (ROBERTO BIN-GIOVANNI PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2001, p.3), osservano che “Il nostro ordinamento statale riconosce e garantisce le *formazioni sociali*, ossia gli altri ordinamenti che si formano nella società: ma solo il diritto statale può prevedere, come sanzione alla propria violazione, l’uso della coercizione fisica”. E’ il punto d’arrivo della c.d. tesi della socialità del diritto, secondo cui “anche in una medesima circoscrizione territoriale, sia possibile la contemporanea vigenza di diresi ordinamenti giuridici” (più ampiamente VINCENZO DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 73). Del resto sin dall’apparire della massima secondo cui “*ibi societas ibi jus*”, che fa riferimento al gruppo sociale organizzato istituzionalmente e consolidato nel tempo le cui norme di condotta sono considerate giuridiche (pertanto obbligatorie all’interno e all’esterno) dagli appartenenti al gruppo stesso. Vale osservare che l’Ordinamento della Nobiltà non si identifica con una legge, anche se è da questa disciplinato per le sue interconnessioni con lo Stato, come avveniva nella pregressa formula istituzionale monarchica.

6 LIVIO PALADIN, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1991, p. 4, riferendosi a S. Romano, sottolinea la concezione istituzionalistica secondo cui si ravvisa nel diritto oggettivo “una istituzione, concepita alla stregua di un corpo sociale permanente e per sé stante, giuridicamente organizzato” (ivi, p. 6), soggiungendo che “anche nella cerchia degli statualisti ci si rendeva ben conto dell’indiscutibile esistenza di sistemi normativi diversi dagli ordinamenti statali”, e concludendo col dire che (ivi e p. 7) “Va a merito di Santi Romano l’aver dimostrato - in termini ormai condivisi dall’intera scienza giuridica italiana - che lo Stato è soltanto una *specie del genere diritto*”.

notare che nella XIV disposizione costituzionale transitoria è disposta una procedura per conservare i predicati nobiliari come parte del cognome familiare<sup>7</sup>, in tal modo valutando positivamente (o almeno non negativamente) la memoria dei titoli nobiliari con predicato (sul feudo o onorifici) connessi con una data genealogia familiare.

L'assenza di una tutela giuridica da parte dello Stato ha comportato seri problemi per accertare la spettanza dei titoli nobiliari italiani, affidata interamente all'autorevolezza del C.N.I.<sup>8</sup>, accerchiato da innumerevoli tentativi di frode (sull'esistenza del titolo o sul collegamento genealogico); da non confondere con il rammarico del profilarsi dell'estinzione di titoli risalenti e illustri in assenza della possibilità di ricorrere a un provvedimento di grazia sovrana.

Non è possibile in quest'occasione dilungarsi sugli aspetti testé accennati, d'altra parte ben noti, ma solo s'intende sottolineare e premettere, per una corretta impostazione del problema e per proporre soluzioni percorribili, che occorre prendere le mosse dall'esclusiva competenza giurisdizionale degli organi araldici del Regno d'Italia e, per i problemi connessi, da quella dei tribunali ordinari della giurisdizione civile. Infatti gli Stati preunitari avevano perduto insieme all'esercizio della sovranità sui territori anche la giurisdizione sulla materia nobiliare relativa ai terri-

---

7 Definito da ANTONIO DE CUPIS (*Nome e cognome*, in *Noviss. Dig. Ital.*, XI, Torino, 1957- 1964, p. 402 (dell'ed. 1964) come strumento per tramandare la fama familiare e da segno d'appartenenza a quel gruppo, si è negli ultimi tempi ristretto a strumento di identificazione di una persona rispetto a un determinato contesto. Tuttavia (LEONARDO LENTI, *Nome e cognome*, in *Digest. discipl. Priv.*, Sez. civ., Utet, Torino, 1995, vol. XII, p. 299), rimane che la famiglia viene individuata dal cognome, mentre all'interno della famiglia l'individuazione ulteriore è affidata al nome proprio.

8 Costituito a Roma il 3 marzo 1957 come libera associazione dei Nobili italiani (C.N.I.), con il beneplacito di S.M. il Re Umberto II, per l'accertamento e la salvaguardia dei diritti storici dei Nobili italiani e per la loro difesa nei limiti consentiti dalle norme vigenti. A norma dell'art. 1 dell'Ordinamento del Corpo, questo si attiene nei suoi provvedimenti, determinazioni, pronunce e procedure, "per quanto non previsto dal presente regolamento", all'Ordinamento dello Stato nobiliare italiano (approvato con R.D. n. 651 del 7 giugno 1943) con esclusione di quanto riferentesi alla regia prerogativa; tiene altresì conto, "in via sussidiaria e in quanto compatibili", delle normative vigenti negli Stati preunitari, avvalendosi delle Massime della R. Consulta Araldica (della quale assume nella sostanza le funzioni) e di quelle dello stesso C.N.I.

tori d'appartenenza, compreso tra questi lo Stato pontificio, il cui sovrano era rappresentato dal Romano Pontefice; né l'abolizione della Monarchia in Italia poteva farla rivivere nello *stato quo ante*, quanto meno per l'epoca successiva alla proclamazione del Regno d'Italia, quando aveva avuto una regolamentazione di fatto concordata con quest'ultimo.

2. - Il riferimento al Pontefice richiede tuttavia una precisazione. Infatti il papa oltre e prima d'essere un sovrano temporale era ed è il Capo della Chiesa cattolica, che è retta, tra l'altro, dal diritto canonico che ha una valenza sopranazionale, riferendosi all'universo dei fedeli, ma che



tuttavia nel contesto moderno si esplica nei limiti e nei modi in cui gli è consentito (o riconosciuto) dallo Stato nazionale di cui trattasi. Per quanto concerne l'Italia, si è passati da un periodo di autonomia da parte dello Stato nazionale, organizzato sulla scorta dei

principi risorgimentali liberali e tendenzialmente separatisti<sup>9</sup> (nonostante la norma statutaria della Religione di Stato, che in pratica non si riferiva ai sudditi, giusto il disposto dell'art. 24 del medesimo Statuto con il divieto di discriminarli a motivo dell'appartenenza confessionale, quanto al re), a quello della Conciliazione, che è accompagnata da una serie di riconoscimenti reciproci, compresa la materia nobiliare, che ricevette un'apposita disciplina<sup>10</sup>.

9 S. ROMANO, *Il diritto pubblico italiano*, (intorno al 1914 e pubbl. postumo), Giuffrè, Milano, 1988, p. 399.

10 L'art. 42 del Concordato del Laterano del 1929 stabiliva che l'Italia avrebbe ammesso il riconoscimento "mediante decreto reale dei titoli nobiliari conferiti dal Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire", con il risultato di mantenere quelli concessi dal papa anteriormente all'accordo e ammessi quelli successivi. In base all'art. 26 dell'Ordinamento nobiliare del 1943 l'autorizzazione reale avrebbe riportato le medesime condizioni di trasmissibilità del titolo (in genere più estese rispetto a quelle nazionali) contenuto nel breve pontificio di concessione.

In via generale il principio della teorica sovranità illimitata dello Stato sul territorio nazionale subiva un'eccezione solo in riferimento a quella parte del territorio che entrava a fare parte di quel nuovo Stato al quale avevano dato vita i Patti del 1929 e sul quale si esplicava la sovranità temporale del pontefice; ma Stato e Chiesa rimanevano due sovranità separate. Ciò vale anche per quanto riguarda l'esercizio della funzione giudiziaria, i cui provvedimenti e sentenze avrebbero esplicato effetti solo nell'ambito delle rispettive sovranità o in quelli ulteriori stabiliti da specifici accordi di natura internazionale<sup>11</sup>. Vale a dire, nel territorio del nuovo Stato o in quello in cui sarebbe stato possibile utilizzare un procedimento di delibazione.

3. - In quell'occasione il papa emanava il 7 giugno 1929 una legge sulle fonti del nuovo Stato, dove all'art. 3 si dice che "Nelle materie alle quali non provvedano le fonti indicate all'art. 1, si osservano in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente insieme ai loro regolamenti generali ed a quelli locali", tra i quali viene quindi a rientrare quella che disciplina i titoli nobiliari.

Si tratta di un rinvio alla normativa italiana del massimo interesse in quanto, nonostante sia passato parecchio tempo dalla sua emanazione, è tuttora in vigore nella



Giovanni Francesco Barbieri  
detto il Guercino  
Ritratto del cardinale  
Carlo Bernardino Spada 1631.

- 
- 11 Per la distinzione tra "ordinamento" e "ordine" proprio della Chiesa, che è quello in cui è a questa riconosciuta l'indipendenza, GAETANO CATALANO, *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana. Contributo all'interpretazione sistematica dell'art. 7 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 13 ss.
- 12 PIER ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in *L'ordinamento giuridico dello stato della Città del Vaticano*, rist. anastatica dell'ediz. del 1932, presentaz. Card. A. Sodano, Segr. di Stato, appendici di G. Dalla Torre, Libreria Editrice Vaticana, 2005, p. 555.

Città del Vaticano<sup>12</sup>; ma soprattutto qui interessa in quanto recepisce e tiene in vita per i titoli pontifici, sul piano sostanziale, lo Statuto delle successioni nobiliari emanato dal re d'Italia nel 1926<sup>13</sup>.

Senonché l'intento dichiarato da parte delle due sovranità d'uniformare la legislazione nobiliare si arrestava e subiva un'involuzione con il r.d. n. 651 del 1943, quando da parte italiana si è proceduto al riordino delle norme di successione nei titoli nobiliari concessi dal re. Da parte vaticana non c'è stato il tempo di pronunciarsi circa la nuova regolamentazione propugnata dal re e, forse, poi non c'è stato più un interesse, per via del consolidarsi della formula repubblicana italiana, con il dichiarato disconoscimento della materia relativa alla nobiltà. Con il risultato che la legge sostanziale di riferimento della Città del Vaticano rimane ancora quella italiana del 1926.

A tal proposito occorre tenere presente che il papa, nonostante la perdita del potere temporale era rimasto pur sempre fonte di onori e di nobiltà<sup>14</sup>; quale esempio basti quello indiscusso di creare i cardinali, cioè i principi della Chiesa, che sono riconosciuti come tali anche dall'Italia repubblicana<sup>15</sup>. Mentre per i titoli concessi o rinnovati precedentemente alla Conciliazione vale quanto si è detto in via generale per quelli esistenti negli Stati ex preunitari e recuperati in base allo Statuto carloalbertino, per quelli concessi ad altri soggetti dopo la Conciliazione e fino all'avvento della Repubblica non sembra ora possibile un riconoscimento.

Così come, sul piano processuale, pur rimanendo fuori discussione la competenza dei tribunali vaticani, rimane preclusa per il giudicato la

---

13 Ovviamente la norma contiene la riserva del rispetto dei principi del diritto canonico (ad esempio, sacramentalità del matrimonio) e delle norme del coevo Trattato. La legge fondamentale del 2000, emanata papa Giovanni Paolo II, non riproduce la "riserva" fatta nella legge del 1929, che faceva salve le consuetudini in materia di nobiltà e di ordini cavallereschi, ma sembra che questa permanga, almeno da parte vaticana e nell'ambito del relativo territorio, essendo contenuta in via generica nel codice di diritto canonico del 1983.

14 Si ricorda il Breve pontificio *Multum ad excitandos* emanato da Pio X il 7 febbraio 1905 e, più recentemente, nel 1966, il chirografo *Quo mulieres honoris insignibus decorantur*, e l'Istruzione del 13 maggio 2001, sul conferimento delle Onorificenze pontificie.

15 Più ampiamente, SALVATORE BORDONALI, *La posizione dei cardinali nell'Ordinamento giuridico italiano: con particolare riferimento alle norme di Protocollo*, "Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1989/2, pp. 205 ss.

possibilità di conseguire effetti nel territorio italiano dove i titoli pontifici ricevono la medesima condizione d'irrelevanza giuridica di quelli italiani.




4. - Tuttavia sarebbe errato pensare a un mantenimento da parte vaticana della materia nobiliare inalterato nel tempo in quanto sono da segnalare dei cambiamenti, conseguenti alla progressiva presa di distanza della Chiesa dagli aspetti temporali, come si evince dal decr. del 15 gennaio 1915, emanato da Benedetto XV, che impone agli ecclesiastici l'uso delle insegne nobiliari annesse alle sedi del loro ministero e non quelle nobiliari di famiglia; seguito dall'invito da parte di Pio XII a dismettere l'uso dei titoli<sup>16</sup>. Un'ulteriore intervento si ha con il pontificato di Paolo VI, quando viene enunciato il principio secondo cui la Chiesa deve dare preminenza ai valori strettamente spirituali; motivo per cui essa, sia pure con rammarico, decideva di rinunciare a quanto è "soltanto nominale, decorativo e esteriore", come nel caso dei titoli di nobiltà<sup>17</sup>.

16 L'invito si estendeva anche alle corone (CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*. Giuffrè, Milano, 1957, p. 139).

17 Con il *m.p. Pontificalis domus* del 28 marzo 1968 Paolo VI esonerava la Nobiltà romana dalle funzioni (eminentemente onorifiche) ricoperte nella Corte pontificia.

5. - Quanto sin qui sommariamente richiamato si riflette sull'aspetto relativo alla giurisdizione esercitata dai tribunali della Chiesa, che costituisce un argomento d'attualità molto delicato. In base alla Cost. (Vat. II)



*Gaudium et spes* la Chiesa non intende confondersi con la comunità politica ma occuparsi soltanto della materia spirituale o connessa con questa. Motivo per cui i tribunali ecclesiastici devono autolimitare la propria competenza a giudicare: 1° alle cause che riguardano cose spirituali e connesse con la spiritualità; 2° alla violazione delle leggi ecclesiastiche e di tutto ciò in

cui vi è ragione di peccato. Vale a dire che in base al nuovo codice del 1983, alla cui base sta il Concilio Vaticano II, i fedeli possono rivendicare presso il tribunale ecclesiastico competente i diritti di cui godono nella Chiesa (can. 221 § 1) e che i tribunali ecclesiastici sono competenti ad accertarne lo stato personale, ma che "la giurisdizione delle corti ecclesiastiche dovrà intendersi limitata esclusivamente a quelle prerogative della persona che sono di natura spirituale o strettamente *spiritualibus adnexas*"<sup>18</sup>. In merito non va trascurato che la competenza dei tribunali ecclesiastici circa lo stato dei fedeli tradizionalmente comprende le azioni di ricostruzione genealogica o di legittimità dei natali, ma ai soli effetti canonici. Cioè che l'accertamento genealogico è ben possibile purché finalizzato, ad esempio, ad "accertare la *cognatio spiritualis*, l'impedimento di consanguineità"<sup>19</sup>, ecc., ma non "come mero e mistificato procedimento processuale per riconoscere fraudolenti e incidentali titoli nobiliari"<sup>20</sup> o anche la materia nobiliare di per sé.

18 MARIO FERRANTE, *Considerazioni critiche sulla competenza del Tribunale ecclesiastico diocesano in tema di titoli nobiliari e di adozione*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" (riv. telematica) novembre 2007, p. 5; che altresì esempla lo stato coniugale e clericale, espressione "di elementi fortemente caratterizzati sotto il profilo spirituale", mentre lo stato nobiliare non sembra potervi rientrare "sia per sé, sia per connessione, sia per destinazione".


19 Gli esempi sono tratti da ROSARIO SALVATORE MIGLIACCIO, *Legittimità e competenza della Chiesa nell'accertamento genealogico, can. 108, e suo riflesso civile*, Libreria Ed. Vaticana, 2014, p. 48.

20 La frase tra virgolette è tratta da R.S. MIGLIACCIO, op. cit., p. 110. Sul valore dell'accertamento incidentale, sia pure avente efficacia di giudicato, M. FERRANTE, op. cit., n. 13 a p. 5.

Infatti, per quel che attiene alle cose secolari, la competenza è ormai demandata a un tribunale che svolge funzioni paragonabili con quelle di un giudice secolare, cioè il tribunale dello Stato città Vaticano, che nella rimodulazione delle competenze ha acquisito nuovi ambiti d'operatività a discapito dei tribunali ecclesiastici<sup>21</sup>. Vale ricordare qui che la legge fondamentale del 1929, in riferimento specifico alla legislazione nobiliare e alle sue eventuali modificazioni non fa un riferimento generico all'Ordinamento canonico ma "alle leggi proprie della Città del Vaticano", chiarendo quale sia la natura e il limite sia delle leggi richiamate che di quelle che eventualmente l'avrebbero innovate; con le ricadute conseguenti sul riparto di competenza sul piano processuale.

6. Sorge a questo punto il problema del riparto di competenza giudiziaria e più esattamente di dare una collocazione alla materia degli onori nobiliari, di natura eminentemente terrestre e che *prima facie* sembrerebbero per ciò sottratti seguendo le nuove direttive alla competenza dei tribunali ecclesiastici. Tanto più che la concessione di nuovi titoli da parte del papa non potrebbe riguardare quelli con predicato territoriale, che (per quanto divenuti di fatto solo onorifici dopo l'abolizione della feudalità) sconfinerebbero nell'area da tempo sottoposta alla sovranità dello Stato italiano<sup>22</sup>.

Né potrebbe sostenersi una *vis expansiva* del potere pontificio nei confronti della materia abbandonata dallo Stato e da questo definita giuridicamente irrilevante. A ciò osterebbe la Conciliazione del 1929 con la rinuncia



21 Tuttavia R.S. MIGLIACCIO, *op. cit.*, pp. 38 s., 61, 103, 105 s., 109, sostiene con buone argomentazioni la persistenza della competenza del Tribunale della S. Romana Rota, già esercitata nella vigenza del *c.i.c.* del 1917.

22 Da non confondere con la perdurante prerogativa esercitata da Re Umberto II dall'Esilio fino al 1946 ed oltre, in piena Repubblica, e riconosciuta dallo S.M.O.M. fino al 1983, epoca della morte del sovrano.

di tutte le pretese pregresse derivanti dall'esercizio del potere temporale nei territori dell'ex Stato pontificio. In definitiva, il papa pur potendo concedere titoli nobiliari sul cognome ai fedeli, che tuttavia non sono giuridicamente rilevanti secondo l'ordinamento giuridico italiano e per tanto utilizzabili alla stregua del lecito giuridicamente irrilevante, non potrebbe concedere titoli con predicato (relativo a luoghi un tempo ricadenti dello Stato pontificio), avendo rinunciato anche teoricamente alla sovranità temporale sugli ex Stati.

Per quanto poi concerne la funzione giudiziaria sui medesimi, è indubbia la competenza dei tribunali della Chiesa o meglio dello Stato temporale di riferimento, e quindi del tribunale territoriale dello Stato Città Vaticano; mentre sembra problematica ed anzi da escludere *ratione materiae* quella dei tribunali ecclesiastici dei vari gradi, che giudicano in base al codice di diritto canonico<sup>23</sup>.

7. - A tal proposito sembra utile fare una breve digressione, con riferimento all'Italia, che è caratterizzata da un considerevole numero di diocesi e quindi di tribunali ecclesiastici diocesani. La loro competenza si estendeva a tutte le materie disciplinate dal diritto canonico e quindi anche a quella relativa al matrimonio, che dopo il Concordato del 1929 era divenuta rilevante per lo Stato italiano. Motivo per cui la Chiesa, ritenne di sottrarre a tali tribunali la competenza a giudicare in questa materia specifica<sup>24</sup>, istituendo (l'8 dicembre 1938 con il *M.p. "Qua cura"*) i Tribunali Regionali<sup>25</sup>, strutturati in modo adeguato per assolvere ai

---

23 Osserva R.S. MIGLIACCIO, (op. cit., pp. 62, 65 ss., 96 ss.) nell'illustrare la competenza del giudice ecclesiastico nel particolare ambito dell'accertamento genealogico patrilineare "ma tecnicamente identificato come accertamento genealogico di consanguineità patrilineare" che la competenza di questo, "in applicazione del can. 108 §§ 1 e 2, non è vincolante" in riferimento al criterio del "domicilio o quasi domicilio" ("se lì non vi è la cosa") dovendosi dare rilievo alla "collocazione della cosa o dove sorge l'obbligo di accertamento", cioè, in ultima analisi, alla disponibilità dell'archivio ecclesiastico e dell'archivio parrocchiale "solo dove può costatarsi il vero".

24 Più ampiamente V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 450 ss. Vale notare (ivi, p. 459) che a mente del c. 1903 e 1989; cfr. c. 1751 del *Codex iuris canonici* del 1917 le sentenze sullo stato delle persone non passano mai in giudicato; tuttavia occorrendo per riaprire la controversia "gravi argomenti o documenti".

25 ID., *ibidem*, p. 469; P. A. BONNET, *I Tribunali nella loro diversità di grado e di specie*, Il

compiti d'un giudizio che doveva confrontarsi con quello di un altro giudice, per di più estraneo e laico, quindi con un panorama più vasto e attuale. Occorreva dare la massima autorevolezza possibile (almeno) ai giudicati di nullità matrimoniale che tramite un procedimento speciale di deliberazione potevano ottenere la regiudicata civile italiana.

Tutto ciò è venuto a cambiare proprio in questi giorni, con un rescritto dell'8 settembre 2015, firmato dal papa Francesco (*m.p. Mitis iudex Dominus Iesus*), che sopprime l'ordinamento

specifico dei tribunali ecclesiastici creato per l'Italia, ripristinando in via generale la competenza dei tribunali diocesani. A parte un problema d'organizzazione interna, cioè di difficoltà di creare per ogni diocesi italiana una struttura *ad hoc*, della quale allo stato poco si sa, viene a riemergere un problema di fondo, e cioè se possa considerarsi sentenza il provvedimento emesso dal vescovo diocesano, che nel suo territorio è anche il giudice naturale. Infatti nel diritto canonico non vige il principio della separazione dei poteri, ormai considerato un postulato fondamentale dello Stato moderno, ma quello della confusione dei poteri nel medesimo soggetto, in quanto i "poteri" sono collegati all'ordine sacro, la cui pienezza si raggiunge nell'ordinazione episcopale. Verisimilmente sorgeranno parecchie difficoltà in sede di deliberazione per avere la regiudicata civile italiana sulla nullità matrimoniale.

A parte queste considerazioni, che potrebbero risultare superate dalle norme transitorie o applicative dell'anzidetto rescritto, occorre tuttavia precisare che le sentenze matrimoniali, quelle cioè che possono trovare ingresso nell'Ordinamento dello Stato, solo indirettamente potrebbero riferirsi alla materia nobiliare non potendo tale aspetto fare parte del dispositivo della sentenza, che concerne esclusivamente la nullità del ma-



S. Collegii Auditoriu Sacri Palatii Apostolici

13 giudici "Uditori", 9 con il  
appuccio. Ai margini Santa  
Caterina e Santa Augustina.

---

*processo matrimoniale canonico*, nuova ediz. ampliata e aggiornata a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1994, pp. 183 ss.

trimonio<sup>26</sup>; mentre per le sentenze dei tribunali diocesani non sembra previsto alcun procedimento di delibazione speciale e quindi la possibilità di acquisire rilievo “civile” in Italia.

8. - Quest’ultima riflessione induce a considerare specificatamente un aspetto, quello relativo al motivo per cui era conferito un titolo nobile, e cioè fare riferimento a quei casi in cui la concessione era dovuta quale ricompensa per benemerienze del fedele verso la Chiesa<sup>27</sup>, dove si ha un collegamento con l’aspetto spirituale, quello che radica la competenza dei tribunali ecclesiastici. E’ comunque un tentativo che suscita non poche perplessità, in quanto il più delle volte non si discute dell’esistenza del titolo (e dei motivi per la sua concessione) ma della spettanza a un determinato soggetto che, in base alla legge araldica italiana (e alla sua lineare interpretazione), come sappiamo recepita dall’Ordinamento canonico nella versione del 1926, non spetterebbe; motivo per cui si sono tentate altre vie che avrebbero permesso, ove consentite, di aggirare il presupposto della diretta collazione da parte del pontefice del titolo di cui trattasi.

Tra queste si inquadra il tentativo escogitato di fare rivivere dopo secoli l’istituto della collazione indiretta o subcollazione, con cui il papa concedeva a taluni sovrani cattolici di concedere titoli in suo nome, che in riferimento all’Italia urterebbe contro l’insormontabile ostacolo da parte vaticana della Conciliazione (che impedisce appunto la subcollazione), e da parte del Regno d’Italia con il dato (storico e) costituzionale secondo cui questo non ripeteva di certo la sua legittimazione dal papa.



*Il marchese don Giacomo Serlupi Crescenzi  
Cavaliere Maggiore  
di Sua Santità.*

26 E ciò anche tenendo conto del fatto che il can. 1961, §1, come rimodulato dal recente *M.P.*, allude ad un’estensione del dispositivo anche agli “obblighi morali o civili, cui siano eventualmente tenute l’una parte verso l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamenti e l’educazione”.

27 Più ampiamente ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari...*, cit., p. 432.

9. - La tesi in favore della competenza dei tribunali ecclesiastici a giudicare dei titoli nobiliari italiani incontra una difficoltà ulteriore (e insormontabile) nel collegamento che si è determinato con la proclamazione del Regno d'Italia tra l'ordinamento nobiliare e il diritto civile<sup>28</sup>, essendo demandato a quest'ultimo la materia relativa allo stato delle persone, quindi al computo della parentela, al tipo di matrimonio, alla nozione di famiglia e di filiazione legittima, al cognome familiare, ecc. Tutti aspetti la cui regolamentazione sostanziale non coincide con le norme del diritto canonico e talvolta ad esso si contrappone, come nel caso della dissolubilità del vincolo matrimoniale per divorzio.

Recentemente si è avuta in Italia l'equiparazione dei figli<sup>29</sup>, con la scomparsa della categoria di quello legittimo, pur conservandosi fortunatamente la nozione costituzionale di famiglia legittima (art. 29), quella alla quale fa riferimento l'ordinamento nobiliare (considerato giuridicamente irrilevante ai fini delle qualificazioni civilistiche)<sup>30</sup>. La distinzione, viceversa, permane nell'ordinamento canonico vigente, a presidio

28 Con la conseguenza che ai fini della trasmissione dei titoli veniva richiesto nel Regno unitario il matrimonio civile (anziché, come per il passato, quello religioso), divenuto con il c.c. del 1865 "obbligatorio" ai fini della formazione della famiglia legittima, e considerando i titoli nobiliari come materia civile e non religiosa.

29 Legge n. 219 del 10. XII. 2012 (Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali), che istituisce (tranne che per l'adozione dei maggiori d'età) uno *status* di filiazione unico.

30 Come osserva PAOLO BISCARETTI DI RUFFIA, *Diritto costituzionale*, XV ediz., Jovene, Napoli, 1989, p. 829, il disconoscimento giuridico dei titoli nobiliari compiuto dalla XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana è stato introdotto dal Costituente per stabilire in tale modo la pari dignità sociale dei cittadini, che viceversa non si ritenne compromessa dalle onorificenze (art. 87). Se ne deduce che le differenze create dall'Ordinamento nobiliare permangono lecite in quanto considerate dal Costituente non più idonee a creare differenze valutabili giuridicamente su quel piano. Sostanzialmente in tal senso ENRICO SPAGNA MUSSO, *Diritto costituzionale*, IV ediz., Padova, Cedam, 1992, p. 257, secondo cui il "divieto di discriminazioni in riferimento alle condizioni genericamente definite *personali e sociali*" importa "l'irrilevanza sul piano giuridico-costituzionale di qualsivoglia condizione personale come anche dell'appartenenza a qualsiasi famiglia o ceto o classe sociale".

31 Sui tentativi da parte del legislatore italiano (purtroppo in buona parte riusciti) di scardinare l'istituto tradizionale della famiglia legittima, S. BORDONALI, *Il ma-*

della centralità della nozione di famiglia legittima<sup>31</sup>, pur accedendo alla regola generale d'una sostanziale parità giuridica della prole *quoad effectus*<sup>32</sup>, senza alcun riverbero automatico sul diritto nobiliare<sup>33</sup>.



Qualora si ammetta la generica competenza dei tribunali ecclesiastici (o di quelli vaticani) in questa materia, ovviamente prescindendo dalla problematica inerente ai tentativi (più o meno mascherati) di c.d. frode alla legge e di frode processuale - non a caso è stato notato che le "sentenze emesse fino ad oggi, analizzate ampiamente, hanno tutte una

- 
- trimonio tra conservazione, evoluzione e fughe in avanti*, in "Il diritto di famiglia e delle persone", 2, 2011, pp. 557 s. Per quanto concerne in particolare la documentazione del rapporto d'adozione (legittimante), la legge italiana sullo stato civile dispone che l'ufficiale di stato civile, che non sia a ciò autorizzato dall'autorità giudiziaria, deve rifiutare di fornire "notizie, certificazioni, estratti o copie" da cui possa risultare il rapporto d'adozione (ANTONIO PALAZZO, *La filiazione*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da ANTONIO CICU, FRANCESCO MES-SINEO, LUIGI MENGONI e continuato da PIETRO SCHLESINGER, Milano, 2007, p. 152). Una linea di tendenza che ha comportato un ripensamento da parte del legislatore, soprattutto spinto dal diritto internazionale e da considerazioni di tipo sanitario o di riassetto della personalità, con la possibilità per l'adottato di conoscere l'identità dei genitori biologici (ID, *ibidem*, p. 158). Un temperamento ulteriore si è avuto nel 2003, con la cancellazione di alcuni limiti d'accesso contenuti nella *supra cit.* legge introducendo "nuove regole sulla comunicazione dei dati sanitari e di stato civile a persone diverse dall'interessato" (ID, *ibidem*, p. 160).
- 32 Nel diritto canonico permane la distinzione tra figli legittimi, legittimati, illegittimi e adottivi (A. INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari...*, cit., p. 442).
- 33 Del resto la successione nel titolo nobiliare privo del requisito della nascita da famiglia legittima sarebbe impedito dal permanere nel diritto canonico (ma anche dal r.d. n. 1489/16 agosto 26; art. 17, r.d. n.61/ 21 gennaio 1929; recepiti in seguito alla Conciliazione e riconfermati, per parte italiana, dall'art. 11 del r.d. n. 652 del 7 giugno 1943) del principio ostativo del *defectus natalium*. Vale sottolineare che tale incapacità non era superata dalla legittimazione per decreto reale, pur operante agli altri effetti giuridici (ma ad esclusione di quelli nobiliari), salva s'intende il potere del *fons honorum* di fare una nuova concessione. Più ampiamente, A. INGOGLIA, *op. ult.*, cit., p. 441; GIOVANNI TONDI DELLA MURA, *Considerazioni sulla condizione giuridica dei figli illegittimi nel diritto canonico*, in "Monitor Ecclesiasticus", 1981, pp. 119 ss.

radice comune di riconoscimento a carattere nobiliare, fraudolento e non incidentale<sup>34</sup> –, si verrebbe a determinare un ordinamento nuovo, che sul piano del diritto sostanziale non è quello canonico né quello previsto dall'Ordinamento nobiliare italiano del 1926, né quello del 1943, considerato come punto di riferimento legislativo dal C.N.I. Per non dire, che il ricorso a tale giurisdizione per risolvere problemi di nobiltà a istanza (non di un fedele ma) di un cittadino italiano (ancorché fedele) richiederebbe un accordo sul piano bilaterale esterno (di diritto internazionale), che nella fattispecie dovrebbe riguardare l'ente esponenziale del Corpo della Nobiltà (in questo caso il C.N.I.) con la controparte, cioè con il Vaticano, che in questo momento storico non sembra apparire particolarmente interessato. E ciò vale anche per un ipotetico accordo con il S.M.O.M, che è fornito di un'organizzazione giudiziaria *in subiecta materia*, e una sfera d'operatività riconosciuta sul piano internazionale.

Viceversa, sembrerebbe da auspicare (per sopperire alla mancanza di una giurisdizione civile nazionale) l'istituzione - in aggiunta agli organismi operanti come prosecuzione dell'attività svolta dalla Consulta araldica del Regno - dentro il Corpo stesso d'una Corte arbitrale, che le parti possano adire dietro conferimento d'apposita delega, e che giudichi seguendo una procedura contenziosa in base alla normativa propria dell'Ordinamento nobiliare italiano, considerata alla stregua di sua legge statutaria.

Per altro verso, occorre tenere presente che l'Ordinamento (nobiliare) di cui il Corpo tiene conto fa riferimento per gli aspetti civili al c.c. del 1942, nel testo originario (con norme sostanzialmente compatibili con il c. dir. can. del 1983), e quindi risulta ancorato a un sistema di rapporti familiari ben preciso e datato, con la sola eccezione del divorzio, in quel contesto già in qual-



*La Corte Pontificia e la Guardia Nobile  
negli appartamenti papali.  
Furono, abolite da Paolo VI nel 1968.*

34 Così, R.S. MIGLIACCIO, op. cit., p. 111.

che misura operante attraverso la circolazione delle sentenze straniere. In breve, perdura il riferimento a una normativa sulla famiglia che è considerata ancora vigente in base ad una *fictio*. Occorre tuttavia tenere presente che le novità impresse in quest'ambito nei tempi più recenti dall'ordinamento civile - si pensi anche solo all'adozione dei minori d'età - rendono problematica la prosecuzione nel tempo di questa finzione convenzionale, quanto meno sul piano della documentazione e prova della genealogia. Con la conseguenza che è ineludibile l'individuazione o, meglio, l'elaborazione di un testo di riferimento condiviso e certo.

Vale notare qui che le norme nuove, ispirate al principio egualitario e contrarie alle differenziazioni personali e sociali sul piano giuridico, non sembrano operare sul piano della nobiltà e dei titoli nobiliari, dal momento che la Costituzione italiana stabilisce la giuridica irrilevanza di questa materia (pur rimanendone lecito l'uso), e neppure possono inibire il riferimento alla nozione di famiglia legittima, che ha un suo preciso riconoscimento nel testo costituzionale.

Raccogliendo le fila di queste pur sommarie riflessioni, sembra potersi concludere con l'auspicio che il Corpo stesso, oltre a enunciare qual è la legislazione sostanziale di riferimento - che assume come propria - , si faccia anche carico d'istituire un suo sistema completo d'accertamento (sia per quel che concerne l'aspetto propriamente nobiliare che quello genealogico o le controversie tra i soggetti interessati) paragonabile a quello che vigeva nel Regno, e cioè che svolga, oltre ai compiti un tempo esercitati dalla Consulta araldica, anche quelli che erano appannaggio dei Tribunali ordinari; in tal modo consentendo la tutela nel tempo dei valori connessi con la nobiltà ed evitando le fughe verso giurisdizioni non competenti.

In definitiva, occorre dire che se è pur vero che il contesto storico giuridico e sociale attuale esprime sempre più valori che appaiono confliggenti con quelli tradizionali, non mancano tuttavia gli spazi per fare sopravvivere almeno quelli essenziali, che continuano ad essere sentiti dagli appartenenti al Corpo e che hanno retto per secoli la materia nobiliare.

*Salvatore Bordonali*

## DELLA COGNOMIZZAZIONE DEL PREDICATO

Uno degli argomenti sempre attuali, ritengo sia quello inerente la possibilità di aggiungere al cognome anagrafico il predicato nobiliare. Considero l'argomento di attuale interesse sia perché attraverso l'aggiunta del predicato nobiliare si concorre a mantenere viva la memoria storica della tradizione illustre delle famiglie nobili italiane sia, e forse soprattutto, per gli abusi che possono essere perpetrati e che certamente recano danno all'immagine della nobiltà italiana.

Per questo motivo mi sembra opportuno riassumere brevemente la situazione relativamente alla possibilità di aggiungere il predicato nobiliare al cognome. Partendo dal dettato costituzionale, ricordiamo che la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana dispone: *"I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. ..."*

La norma costituzionale, se da un lato ha inteso non dare più rilievo giuridico ad una distinzione (titolo nobiliare) che costituisce un privilegio derivante dalla nascita, dall'altro ha voluto preservare il patrimonio storico-familiare italiano dando al predicato nobiliare la stessa valenza del nome e di conseguenza la medesima tutela giuridica. Ed infatti, successivamente, la giurisprudenza costituzionale ha anche stabilito la necessità che l'eventuale richiesta di aggiunta di un predicato nobiliare sia devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le regole dettate dal nostro ordinamento in materia di diritto al nome.

Il dettato dell'art.XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana è stato oggetto di diverse dispute interpretative che sono state risolte definitivamente dall'ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n.101 del 1967 secondo la quale l'aggiunta al nome dei predicati nobiliari non trova la sua fonte nel diritto al titolo ma nel già avvenuto riconoscimento da parte della Consulta Araldica del Regno che, anche in regime repubblicano, assume il ruolo di presupposto di fatto del diritto alla *cognomizzazione*; al tempo stesso, la Corte Costituzionale con la stessa sentenza stabiliva che, perché sia possibile ottenere l'aggiunta al proprio cognome di un predicato relativo ad un titolo nobiliare, sono necessari due requisiti essenziali:

- 1) che il titolo sia esistente da prima del 28 ottobre 1922;
- 2) che tale titolo sia stato oggetto di riconoscimento da parte della Consulta Araldica durante il vigore del precedente ordinamento. Il primo requisito, di evidente matrice ideologico-politica, intende escludere dal diritto di aggiungere al cognome i predicati nobiliari relativi ai titoli concessi dopo l'avvento al potere del regime fascista. Con il secondo requisito, invece, si è inteso evitare che il Giudice Ordinario dovesse accertare anche il diritto al titolo in capo alla famiglia del richiedente, lasciando alla Consulta Araldica di verificare l'esistenza della procedura di riconoscimento del titolo in capo alla famiglia in epoca antecedente alla fine della monarchia. Infatti, poiché il diritto alla *cognomizzazione* del predicato – sempre secondo la citata sentenza n.101 del 1967 – può essere fatto valere in base alla disciplina privatistica del diritto al nome (art. 7 codice civile), per evitare la possibilità di una lesione di tale diritto fondamentale della persona costituzionalmente riconosciuto, il diritto alla *cognomizzazione* spetta *ex lege* soltanto al soggetto per il quale il riconoscimento è intervenuto ed ai suoi discendenti. (così Corte di Cassazione 7.3.1991 n. 2426).

Dal punto di vista della procedura, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza appartiene al Giudice Ordinario del luogo di residenza del richiedente e che occorre instaurare un contenzioso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Pubblico Ministero ed eventuali controinteressati. L'intervento del P.M. è sempre motivato dalla tutela al diritto al nome. La necessità del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio, trova la sua ragion d'essere nel fatto che proprio la Presidenza del Consiglio ormai rappresenta la Consulta Araldica. Infatti la soppressione della Consulta Araldica era stata prevista dalla Costituzione Repubblicana già nel 1948 ("*la legge regola la soppressione della Consulta Araldica*", XIV disposizione transitoria e finale, 4° comma); tuttavia solo il decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, ed il decreto legislativo n. 66/2010 hanno espressamente abrogato, rispettivamente, il regio decreto n. 651/1943 ed il regio decreto n. 652/1943, che regolavano i titoli nobiliari e la Consulta Araldica. Dunque, ora non essendo più in vigore alcuna disposizione relativa a detta Consulta, esiste solo un Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio che si occupa della concessione di emblemi (stemmi, gonfaloni, bandiere, sigilli) ai co-

muni e ad altri enti e della soluzione di *“quesiti araldici e storico-araldici da parte di amministrazioni pubbliche, enti e privati”*. (conformemente ad alcune, non soppresse dalla Costituzione, delle competenze fissate per la Consulta Araldica dai Regi Decreti del 7 giugno 1943, n. 651 e n. 652). Non sussiste invece la legittimazione passiva dell'Ufficiale dello Stato Civile in quanto mero esecutore dell'eventuale dispositivo della sentenza.

Quanto fin qui detto vale per la regolare aggiunta di un predicato nobile al cognome della famiglia. Ma un'ulteriore possibilità di modificare il cognome è stata introdotta dal D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, che con gli articoli 84 e seguenti ha previsto la possibilità di modifiche e di aggiunte al cognome attraverso un ricorso al Ministero dell'Interno da presentarsi al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.

L'introduzione di questa possibilità ha immediatamente destato più di qualche preoccupazione per gli abusi a cui potrebbe prestarsi e talvolta si è prestata. Pertanto, opportunamente sollecitato da alcuni illustri ed attenti esponenti del Corpo della Nobiltà Italiana, il Ministero degli Interni/Dipartimento Affari Interni/Direzione Centrale per i servizi demografici, emanava la circolare n.10/2008 del 3 settembre 2008 (prot. F/397-9436) disponendo che:

- 1) la procedura in nessun caso potrà essere utilizzata al fine di creare un cognome basato su di un predicato inesistente ovvero non riconosciuto nei limiti temporali della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- 2) la procedura potrà essere utilizzata per aggiungere un predicato *già cognomizzato* in capo alla madre o altro parente, previo accertamento delle Prefetture e loro analitico e motivato parere;
- 3) sarà, in ogni caso, necessario acquisire il parere dell'Archivio Centrale dello Stato - Ufficio Consulta Araldica, il cui parere negativo, sulla sussistenza dell'avvenuto riconoscimento del predicato, determinerà il rigetto della domanda.

Questa circolare, tra l'altro, ha evitato che si continuassero a creare dei predicati del tutto inesistenti, concedendo ai richiedenti di aggiungere al proprio cognome dei nomi di località; prima dell'emanazione di tale circolare abbiamo assistito ad aggiunte al cognome di Parma, Siena, Montepreandone, Pontremoli, etc..

Successivamente è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54, che ha abrogato gli articoli 84 e seguenti del succitato D.P.R. 396/2000 introducendo gli articoli da 89 a 92. Queste norme, attualmente in vigore, disciplinano proprio i cambiamenti e le modificazioni del nome e del cognome attraverso un ricorso *“al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce”*.

Opportunamente il comma 3 dell’art. 89 stabilisce espressamente che *“In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza”*.

Su questa materia si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, con il parere n. 1783 del 12 aprile 2012.

Il Consiglio, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, ha ribadito i principi cardine della materia osservando che il cognome della persona è andato via via assumendo la funzione anche di strumento identificativo della persona, e in tale sviluppo si inserisce anche la cd. *cognomizzazione* del predicato nobiliare; la decisione, rifacendosi espressamente anche alla citata Circolare n. 10 del 3 settembre 2008, ha previsto che ogni qualvolta la domanda dell’interessato, se pur formalmente rivolta all’Amministrazione come domanda di modifica del cognome, sia in realtà motivata e giustificata dal presunto diritto a vedersi riconoscere la *cognomizzazione* di predicati nobiliari, tale domanda non potrà trovare accoglimento, dovendo il richiedente necessariamente proporre azione in via contenziosa ordinaria nei confronti del Pubblico Ministero, dell’Ufficio Araldico presso la Presidenza del Consiglio e degli eventuali controinteressati.

Il Consiglio di Stato ha anche ribadito che le vicende relative alla *cognomizzazione* dei predicati nobiliari, poiché non sono valutabili secondo i criteri di successione nei titoli nobiliari ma alla stregua di quegli stessi criteri che disciplinano i modi di acquisizione del nome, ricadono nella competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo le regole dettate per la tutela del nome, concentrando una azione di accertamento di un diritto soggettivo (art.6 codice civile) che esula dall’ambito discrezionale dell’autorità amministrativa.


Il Consiglio di Stato ha quindi escluso che in senso diverso possa assumere consistenza *“il preteso diritto avanzato dal ricorrente ad una “ricostru-*

*zione" del cognome spettante alla famiglia (peraltro non sorretto da idonea documentazione di stato civile) con l'integrazione di predicati di qualsiasi natura, trattandosi pur sempre di verifica della titolarità di un diritto nell'ambito di una azione di accertamento ex art. 7 del Codice Civile, spettando unicamente al Ministero, in base all'art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 la facoltà di modificare discrezionalmente un cognome in presenza di specifiche serie motivazioni, con esclusione dell'attribuzione di cognomi di importanza storica, come nel caso di specie".*

In pratica, il Consiglio di Stato si è pronunciato per la reiezione del ricorso straordinario, proposto avverso il provvedimento di diniego di aggiunta di cognome e predicati nobiliari, con un parere che riteniamo corretto e che speriamo sia da guida per i funzionari delle prefetture che saranno chiamati a pronunciarsi sulle istanze proposte in questa delicata materia.

*Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia*

## CONGRESSO DI VIENNA E ORDINE DI MALTA: LA RESTAURAZIONE NEGATA




*Il Congresso di Vienna in un dipinto di Jean-Baptiste Isabey (1767-1855).*

Nel 2015 si è celebrato, per la verità molto in sordina, il bicentenario del Congresso di Vienna (1° novembre 1814 - 9 giugno 1815), evento di fondamentale importanza nella storia moderna, che creò le basi di una lunga pace europea durata sostanzialmente, salvo crisi “locali”, sino all’attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914. Vi parteciparono le principali Potenze allo scopo di ridisegnare la carta dell’Europa e di ripristinare l’ancien régime, dopo gli sconvolgimenti apportati dalla rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Con esso si apre infatti quella che viene definita l’età della Restaurazione.

Per la prima volta le nazioni europee decisero che per mettere fine ad una guerra, o comunque per risolvere questioni di carattere internazionale, occorresse riunire gli stati interessati e definire una soluzione concertata, valida per tutti. Un’idea che è sopravvissuta fino ad oggi. Un’idea che un secolo dopo sarebbe stata costitutiva della Società delle Nazioni (1919) e che, nel 1945, avrebbe portato alla nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Al Congresso un ruolo di primo piano ebbero le quattro grandi Potenze che avevano sconfitto la Francia napoleonica. La delegazione austriaca era guidata dal ministro degli Esteri, principe Klemens von Metternich, quella di Russia di fatto dallo zar Alessandro I, quella del



*La targa in Palazzo Parisio a Malta (ora Sede del Ministero degli Affari Esteri) dove soggiornò per qualche giorno Napoleone.*

Regno Unito prima dal ministro degli Esteri visconte Castlereagh e poi dal duca di Wellington, quella prussiana dal principe Karl August von Hardenberg. Anche la Francia partecipò da una posizione di

forza, grazie all'abilità del ministro degli Esteri Charles Maurice de Talleyrand che presentò la sua nazione come vittima del tiranno Napoleone. Ulteriori firmatari furono i rappresentanti di una dozzina di altri stati tra cui, per lo Stato Pontificio, il cardinale Ercole Consalvi, assistito dal nunzio apostolico a Vienna mons. Antonio Gabriele Severoli, poi cardinale egli stesso.

Tecnicamente il Congresso si svolse in maniera piuttosto singolare, dato che non si riunì mai in sessione plenaria. La maggior parte delle discussioni avvenne in sessioni informali tra le grandi Potenze oppure in piccoli comitati organizzati per risolvere specifiche questioni territoriali.

I lavori continuarono malgrado il ritorno di Napoleone dall'esilio e la sua effimera riassunzione del potere in Francia nel marzo del 1815. L'atto finale del Congresso fu firmato nove giorni prima della definitiva disfatta di Napoleone avvenuta nella battaglia di Waterloo del 18 giugno 1815.

Padrone di casa di questo grande consesso fu ovviamente l'imperatore d'Austria Francesco I d'Asburgo Lorena. I lavori del Congresso furono continuamente inframmezzati da cene, ricevimenti, balli organizzati dalla stessa corte austriaca, dai nobili viennesi, dalle numerose delegazioni convenute. La continua atmosfera di festa e un certo clima rilassato fecero dire al principe Charles Joseph de Ligne, in una lettera a Talleyrand, la celebre frase "il Congresso danza, ma non avanza".

Le decisioni prese seguirono essenzialmente due linee guida per l'attribuzione dei territori europei ai vari sovrani: il principio di equilibrio, concepito per bilanciare le forze delle varie Potenze europee al fine di evitare che qualcuna potesse prevalere sulle altre, e il principio di legittimità per riassegnare il trono ai vecchi sovrani deposti durante il pe-

riodo napoleonico. Questo principio tuttavia non venne sempre rispettato tanto che, ad esempio, le Repubbliche di Venezia e di Genova non vennero ricostituite e l'arcipelago di Malta non fu restituito all'Ordine gerosolimitano, come meglio vedremo nel prosieguo di queste note.

In tale contesto, così sommariamente descritto, si inquadra il tentativo dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme di riottenere il possesso dell'isola di Malta o, in subordine, di farsi comunque attribuire un territorio.

Ma riavvolgiamo il nastro della storia per capire, in rapida sintesi, come Malta fosse stata sottratta ai cavalieri e quale fosse la situazione dell'Ordine all'atto del Congresso di Vienna.

Nel 1530, sette anni dopo la cacciata da Rodi, pur con l'onore delle armi, per mano di Solimano il Magnifico, l'Ordine Gerosolimitano fu investito dall'Imperatore Carlo V del feudo perpetuo dell'arcipelago maltese, costituendovi un principato dedito soprattutto all'attività ospedaliera e alla difesa per mare della cristianità dal pericolo turco e dalla pirateria. Le isole restavano comunque sotto la sovranità formale del Re di Sicilia.

In navigazione verso la campagna d'Egitto, il 6 giugno 1798 Napoleone arriva nei pressi di Malta che poi attacca ed occupa per il suo alto valore strategico. I cavalieri, per non combattere contro altri cristiani secondo una versione forse apologetica, non difendono l'isola e sono costretti ad abbandonarla, disperdendosi in Europa nei loro paesi d'origine.

Il 17 giugno il Gran Maestro Fra' Ferdinand von Hompesch si imbarca con alcuni fedelissimi su una nave austriaca e si rifugia a Trieste, portando con sé alcune preziose reliquie dell'Ordine (abdicherà l'anno dopo e morirà nel 1805). Il 10 settembre dello stesso 1798 lo Zar Paolo I lo dichiara deposto e il successivo 27 ottobre assume il titolo di Gran Maestro, senza mai ottenere, anche per la sua condizione di ortodosso, il Breve di approvazione del Papa. Lo Zar Alessandro I, succeduto al padre assassinato nel 1801, si limiterà ad assumere il titolo di "protettore dell'Ordine".



*Il Gran Maestro  
Fra' Ferdinand von Hompesch.*



Francesco I d'Asburgo-Lorena.

Nel 1800, dopo un'insurrezione dei maltesi contro gli occupanti francesi particolarmente impopolari soprattutto per la loro avversione alla religione, la Gran Bretagna, chiamata in soccorso, conquista Malta, ma il Trattato di Amiens del 1802 tra Francia, Inghilterra e Spagna, mai in questo punto onorato, prevedrà la restituzione dell'isola ai Cavalieri giovanniti.

Nel 1803 il Papa Pio VII nomina Gran Maestro il Balì Fra' Giovanni Battista Tommasi, installatosi a Messina, e poco dopo a Catania, con uno sparuto gruppo di cavalieri organizzati in Convento.

Tommasi, che aveva vigorosamente rivendicato il rispetto del Trattato di Amiens, muore nel 1805. Il Governo dell'Ordine indica allora

come Gran Maestro il Balì Giuseppe Caracciolo, ma il Papa, anche per l'opposizione

di Napoleone alla nomina, non darà mai la sua approvazione tanto che l'Ordine sarà retto da Luogotenenti sino al 1879.

Intanto, sconfitto una prima volta Napoleone e ristabilitasi provvisoriamente la pace, con il Trattato di Parigi del 1814 si sancisce formalmente il trasferimento di Malta sotto il dominio inglese: "L'isola di Malta e le sue dipendenze apparterranno in piena proprietà e sovranità a Sua Maestà Britannica" (art. 7).



Cartina politica dell'Europa dopo il Congresso di Vienna.

In queste condizioni si presenta quindi l'Ordine al Congresso di Vienna: senza più un territorio, acefalo perché privo di un Gran Maestro, con la maggior parte dei cavalieri dispersi in tutta Europa e coinvolti nelle vicende belliche dei loro stati, con il proprio governo stabilito nella decentrata Catania, senza aver potuto preventivamente tessere una favorevole rete di relazioni diplomatiche, privo di adeguati mezzi economici per le spoliazioni napoleoniche e per le confische dei beni intervenute anche in altri stati, con le Lingue nazionali divise e qualcuna, come la francese, intenzionata a condurre autonome iniziative diplomatiche.

Già nel febbraio del 1814, il Luogotenente dell'Ordine Fra' Innigo Maria Guevara Suardo aveva provveduto a nominare i ministri plenipotenziari da inviare ad "un congresso che potrà esservi per la pacificazione generale tra le potenze attualmente belligeranti" e a impartire le relative istruzioni diplomatiche. La designazione cadde sul Commendatore e poi Bali Fra' Antonio Miari, bellunese e suddito austriaco, e sul Bali Fra' Girolamo Luparelli, Gran Priore titolare d'Inghilterra, presto sostituito a causa di una malattia agli occhi dal Commendatore Fra' Daniello Berlinghieri, rettore dell'Università di Siena, di madre irlandese e imparentato con la nobiltà di San Pietroburgo.

Le "Istruzioni per i due Plenipotenziari in un Congresso di Pace" sono datate 23 febbraio 1814, quando non era ancora stato stipulato il Trattato di Parigi (30 maggio) che avrebbe indicato la capitale austriaca quale sede del Congresso e, soprattutto, assegnato l'arcipelago di Malta all'Inghilterra. Il 10 maggio 1814 vi sarà un'aggiunta alle Istruzioni e il 21 marzo del 1815, da parte del nuovo Luogotenente Andrea di Giovanni y Centelles, un ampliamento dei poteri dei ministri plenipotenziari.

Le istruzioni si articolano in ventuno punti. Da subito si autorizzano i ministri ad intervenire in negoziati preventivi al Congresso, che peraltro non ci saranno, e li si invita a porsi sotto la protezione del Papa e dei suoi rappresentanti. Obiettivo principale dei plenipotenziari sarà quello di riottenere l'isola di Malta dove i Cavalieri avrebbero potuto continuare il loro servizio "prestando alle flotte, ai navigatori, agl'infermi di tutte le Nazioni e al commercio di tutti i Popoli quella sicurezza, quei ripari, soccorsi e comodi, di cui con sommo dispendio è sempre stato largo e liberale verso tutti per quasi tre secoli consecutivi".

Malta avrebbe dovuto continuare ad essere "libera ed indipendente nell'esercizio della sua Sovranità e Neutralità". Ma nel caso in cui non

fosse stato possibile il recupero di Malta, i plenipotenziari avrebbero domandato un altro luogo dove l'Ordine avrebbe potuto continuare a svolgere la propria missione, conservando la religione cattolica apostolica romana e tutti i propri precedenti privilegi, tra cui quello di inviare e ricevere agenti diplomatici.

Viene anche data disponibilità a valutare modifiche allo Statuto dell'Ordine funzionali agli obiettivi primari da conseguire al Congresso e ai plenipotenziari si affida infine il compito di appianare, sia presso la Santa Sede che presso le varie Potenze, quelle difficoltà che ostacolavano la nomina di un Gran Maestro.

Queste le principali istruzioni, abbastanza generiche ed elastiche, che lasciavano spazi discrezionali ai plenipotenziari per adattarsi alle evoluzioni del Congresso e al dibattito che si sarebbe svolto. Non mancarono le richieste di delucidazioni dei ministri, ad esempio sul territorio da richiedere alternativo a Malta, ma le risposte del Luogotenente demandarono sempre la soluzione ai ministri stessi che con i loro "talenti" e la loro "perspicacia" avrebbero saputo adattarsi alla situazione, prendendosi "quelle libertà che le circostanze suggeriranno loro, procurando almeno di avvicinarsi alle nostre antiche leggi, se non potranno conservarle illese, e si regoleranno secondo la politica che si svilupperà nel Congresso".

Il documento ufficiale più importante e articolato che i ministri plenipotenziari dell'Ordine di San Giovanni redassero per il Congresso di Vienna fu la Memoria datata 20 settembre 1814, la cui prima copia venne consegnata al principe di Metternich in qualità di presidente del Congresso stesso.

Dopo un excursus storico utile a dimostrare la continuità e le benemeritenze dell'Ordine lungo sette secoli di vita, ecco avanzare la principale richiesta dei plenipotenziari: "Le alte Potenze oggi riunite in assemblea vogliono dare all'Ordine una sede adeguata, restituirgli la parte dei beni che sarà possibile e aiutarlo nelle spese per il suo ristabilimento e la ripresa delle crociate contro i pirati". Notiamo subito che non si parla più di Malta, prendendo realisticamente atto di quanto nel frattempo disposto dal Trattato di Parigi.

Il documento prosegue sottolineando l'utilità dell'Ordine, "scuola di navigazione e di valore militare" a presidio dei mari, senza più guerre di religione, date le mutate circostanze, ma occupato a proteggere il commercio e la navigazione.

I plenipotenziari si soffermano poi sulla natura aristocratica della Milizia giovannita, in grado di dare degno futuro soprattutto ai cadetti delle famiglie nobili di tutta Europa.

Seguiva l'illustrazione della situazione patrimoniale dell'Ordine che si affermava non essere sprovvisto di mezzi adeguati per proseguire la propria attività, ancor più se gli fossero stati restituiti i beni confiscati nei vari Paesi europei dopo l'abbandono di Malta.

Si riponevano quindi forti speranze nelle grandi Potenze, persino nel senso di giustizia della "grande nazione inglese", l'occupatrice di Malta.

Quanto al territorio, non si indicò alcun luogo "per rispetto di ciascun sovrano", ma se ne indicarono le possibili caratteristiche: essere nel Mediterraneo, possedere un porto sicuro e ampio, esserci spazio per un arsenale e un lazzaretto, esserci costruzioni per alloggiare il personale, una chiesa ed un ospedale.

L'Ordine avrebbe continuato ad essere libero ed indipendente, a professare la religione cattolica romana, a godere di tutti i diritti e le prerogative della sovranità, ad intrattenere relazioni diplomatiche con gli stati, a rispettare le leggi e le consuetudini della neutralità tra le Potenze cristiane.

Nelle conclusioni, la Memoria invitava i plenipotenziari del Congresso a garantire la conservazione dell'Ordine e il recupero di tutte le proprietà suscettibili di restituzione. Da ultimo, il tema del Gran Maestro. Poiché i pochi cavalieri presenti nel Convento di Catania non potevano legittimamente eleggerlo, si pregavano i plenipotenziari al Congresso, nel caso di restaurazione territoriale dell'Ordine di San Giovanni, "di sollecitare il Sovrano Pontefice, come capo di tutti gli Ordine religiosi, di nominare (per questa volta soltanto, e senza pregiudizio ai diritti e privilegi dell'Ordine) il suo Gran Maestro, affinché la riorganizzazione dell'Ordine non subisca alcun ritardo".

L'atteggiamento cauto e circospetto dei ministri gerosolimitani, anche nella ricerca di possibili alleanze al Congresso, era principalmente dettato da una sorta di complesso di inferiorità sul fondamentale tema della sovranità dell'Ordine, ritenuta derivata, cioè "un'emanazione della sovranità delle alte Potenze, di cui la nobiltà che compone l'Ordine è nata suddita". Prevaleva all'interno dell'Ordine stesso una concezione dell'istituzione più multinazionale che sovranazionale e di conseguenza le Istruzioni raccomandavano di chiedere alle Potenze "appoggio", "approvazione", "gradimento": si puntava quasi sulla loro benevolenza



*Il Cardinale Ercole Consalvi.*

piuttosto che avanzare una ferma richiesta di ripristino del diritto violato.

Abbiamo detto in premessa che il Congresso di Vienna fu deciso dalle quattro grandi Potenze (Austria, Inghilterra, Russia, Prussia), a cui si aggiunse la Francia di Talleyrand. Le istruzioni del Luogotenente invitavano i plenipotenziari a ricercare innanzitutto l'appoggio del cardinale Consalvi e del nunzio Severoli.

Ma le maggiori speranze erano riposte nel principe di Metternich, membro egli stesso dell'Ordine, presidente del Congresso e ministro dell'unico Imperatore cattolico. Fu sempre apparentemente attento

alle istanze dell'Ordine, ma nei fatti non spese la sua autorevolezza e fu evasivo circa la concreta ricerca di una soluzione, più interessato semmai, come riferirono dispiaciuti i plenipotenziari, a disquisire di questioni araldiche e della concessione di croci e commende.

Verso l'Inghilterra, che pure si cercò di blandire evitando attacchi frontali, vi era tale contrapposizione di interessi che le relazioni furono minime, sostanzialmente ritenute inutili dai britannici che ritenevano scontato che Malta fosse un proprio definitivo dominio.

La freddezza della Russia, seguita anche dalla Prussia, aveva privato l'Ordine dell'alta protezione che il padre dello Zar Alessandro I aveva invece accordato solo pochi anni prima alla Religione di San Giovanni, con l'assunzione addirittura del sia pur illegittimo Gran Magistero.

Abbiamo già affermato che le Potenze medie e minori ebbero poca influenza al Congresso e quindi la loro neutralità o anche il loro manifesto appoggio all'Ordine non ebbero di fatto peso. E aiuti non si ottennero dal Regno di Napoli, "sovrano" del feudo di Malta concesso all'Ordine di San Giovanni, tutto interessato alla restaurazione sul trono



*Il Principe di Metternich.*



*Lo zar Alessandro I di Russia.*

di Ferdinando I di Borbone, in luogo del “rivoluzionario” Murat, per la quale occorre un vasto consenso tra le Potenze, in primis dell’Inghilterra, l’“usurpatrice” di Malta, divenuta dopo i rivolgimenti napoleonici il vero ago della bilancia dell’equilibrio europeo.

Quanto alla Francia, le istruzioni del ministro degli Esteri Talleyrand furono che si dovesse assegnare un territorio all’Ordine, ma non più Malta. Sembrò che la scelta dovesse cadere su Corfù, ma l’opposizione del conte Giovanni Capodistria, ministro dello Zar e nativo di quell’isola, fece svanire il pro-


getto (come erano sfumate o in seguito sfumarono più o meno fantasiose ipotesi di installazione nell’isola svedese di Gotland, nelle isole del Quarnaro, in Crimea, nelle Sette Isole del Mar Nero, oppure nelle più vicine isole di Ponza o d’Elba).

Insomma, una missione sin dall’inizio estremamente difficile quella dei ministri plenipotenziari dell’Ordine, resa ancor più ardua dall’evolversi del Congresso, concentrato sulle decisioni più significative e sostanzialmente indifferente ai problemi minori, quale appariva quello dell’Ordine di San Giovanni.

Ma i ministri gerosolimitani, pur con un tono forse troppo timido ed ossequioso come fu loro successivamente rimproverato da qualche commentatore, produssero un’altra Memoria per le Potenze al Congresso che porta la data del 24 febbraio 1815. Vi si sosteneva che, nonostante i noti accadimenti tempestosi, l’Ordine esisteva ancora con carattere di stato sovrano, inviando ministri presso tutte le Corti. Ci si rivolgeva quindi direttamente all’Inghilterra, chiedendo un compenso per la spoliazione subita e segnalando come la Religione di San Giovanni fosse la sintesi dei ceti aristocratici di tutte le Potenze cristiane europee, che doveva continuare ad esistere per esercitare “la carità e il valore” e non certo per condurre un’esistenza “opulente e oziosa”.



*Il Principe di Talleyrand.*



*Il Duca di Wellington.*

Dopo un abboccamento con il duca di Wellington, i Ministri il 18 marzo gli presentarono una memoria come egli aveva chiesto. La nota illustrava ancora una volta i due principali scopi dell'Ordine di San Giovanni, l'ospitalità verso tutti i cristiani e la difesa della navigazione contro i pirati, e chiedeva per l'Ordine un luogo dove instalarsi e qualche aiuto per riprendere la sua meritoria attività.

A questa memoria Wellington non diede mai risposta, perché di lì a pochi giorni avrebbe preso il comando dell'armata inglese che sconfisse definitivamente Napoleone

nella battaglia di Waterloo. E ovviamente il prepotente ritorno sulla scena di Napoleone molto distrasse dagli accadimenti del Congresso tanti suoi protagonisti, soprattutto il Re di Francia Luigi XVIII che vedeva in grave pericolo il proprio trono. Pur avendo il teorico appoggio di tutte le Potenze cattoliche, grandi e minori, l'Ordine non riuscì a far valere le proprie ragioni, neppure a farle formalmente discutere. Al Congresso di Vienna la questione della Milizia di San Giovanni non venne mai posta all'ordine del giorno e l'alto consesso quindi non si pronunciò, avallando lo stato di fatto. Ne conseguì la mancata restaurazione della sovranità territoriale a Malta o in altro luogo e i successivi Congressi internazionali, tra cui quello di Verona del 1822, mai più ribalteranno la situazione.

L'"Atto finale" del 9 giugno 1815 scioglie il Congresso di Vienna e documenta la soluzione di tutte le questioni che si poterono e che si vollero esaminare. In quell'atto non vi è alcun riferimento all'Ordine di Malta.

Il 17 giugno i plenipotenziari Miari e Berlinghieri redassero una lettera circolare con cui prendevano congedo dagli altri diplomatici. Si dolevano che non fosse stata esaminata la questione dell'Ordine e attribuivano questo "silenzio inatteso" alla trattazione di situazioni di primaria importanza e al ritorno di Napoleone che tanta preoccupazione aveva generato. Concludevano pregando ciascun ministro di continuare a sensibilizzare alle sorti dell'Ordine il proprio sovrano affinché, in un momento più sereno per l'Europa, si potesse finalmente assegnare un

territorio alla Religione di San Giovanni, conservandone nel frattempo i beni nei singoli stati e restituendo quelli eventualmente sottratti.

Coerentemente con l'andamento del Congresso, ricevettero solo tre risposte, del cardinale Consalvi, del nunzio Severoli, del ministro spagnolo Gomez de Labrador, che sostanzialmente assicuravano di aver fatto tutto quanto nelle loro possibilità e davano atto degli sforzi compiuti dai rappresentanti dell'Ordine.

Quale il giudizio sull'attività dei negoziatori dell'Ordine? Non facile. Certamente si trattava di persone integerrime, di valore intellettuale e profonda dedizione alla Milizia giovannita. Basti pensare che Miari, a Malta al momento dell'occupazione francese, seguì von Hompesch nell'esilio a Trieste e che Berlinghieri, con speciale dispensa pontificia, pronunciò i voti solenni nell'Ordine a soli tredici anni. Ma sul loro atteggiamento, francamente un po' dimesso, quasi rassegnato, certo pesarono come macigni almeno questi fattori: la convinzione che la sovranità dell'Ordine non fosse originaria ma in qualche modo discendesse dalle Potenze protettrici, la situazione stessa dell'Ordine che abbiamo prima sommariamente descritto, il disposto su Malta della Pace di Parigi, la generale indifferenza che incontrarono alla quale non seppero ovviare, le modalità destrutturate di svolgimento del Congresso, la fuga dall'esilio e il prepotente ritorno sulla scena di Napoleone che accorciò i tempi dell'assise, disorientò i partecipanti e di fatto impedì la trattazione delle cosiddette questioni minori.



*Cartina politica dell'Europa prima del Congresso di Vienna.*

La mancata applicazione all'Ordine di San Giovanni del principio di legittimità valse per il solo arcipelago di Malta, sul cui territorio l'Ordine aveva regnato per quasi tre secoli. Al Congresso non fu mai posto un problema di legittimità del possesso britannico di Malta: la Pace di Parigi del 1814 l'aveva assegnata all'Inghilterra che mai avrebbe permesso che fosse messa in discussione.

L'Ordine rimaneva quindi legittimato ad essere restaurato in un altro territorio: occorreva però trovare territori "vacanti", senza sovrano, oppure un sovrano disposto a cedere un territorio. E infatti si era concretamente pensato all'isola di Corfù che non aveva sovrano e quindi, secondo i principi del Congresso, poteva essere legittimamente attribuita. Ciò porta a concludere che nei confronti dell'Ordine gerosolimitano non si ebbe eccezione al principio di legittimità, quanto una sua non applicazione. Il Congresso infatti non decretò la fine dell'Ordine o l'insussistenza delle sue pretese territoriali: semplicemente non si pronunciò, lasciando ancora aperta la questione.

L'Ordine comunque fu sempre considerato sovrano, quantomeno dalle Potenze cattoliche, sia pure nella condizione particolare di stato senza territorio, analoga a quella della Santa Sede tra il 1870 e il 1929.

Tale condizione, più propriamente di "ente primario di diritto internazionale", perdura ai giorni nostri, con il riconoscimento del Sovrano Militare Ordine di Malta - istituzione neutrale, imparziale, apolitica - da parte di oltre cento stati nel mondo, molti dei quali non cattolici, e l'accreditamento diplomatico presso tutti i principali Organismi internazionali.

A distanza di due secoli dal Congresso di Vienna, possiamo affermare che se la comunità internazionale negò la restaurazione territoriale dell'Ordine, ciò favorì un profondo rinnovamento dell'Ordine stesso: un'attualizzazione della sua missione ed una focalizzazione sull'attività assistenziale, sanitaria, diplomatica, sempre distinguendosi "per la sua irrinunciabile fisionomia spirituale, caratterizzata dall'alto ideale religioso", come ebbe modo di dire Papa Benedetto XVI nel memorabile discorso ai Cavalieri pronunciato nella Basilica di San Pietro il 9 febbraio 2013.

Ex malo bonum quindi: una nuova vita per l'Ordine di Malta, progettato verso i dieci secoli di una storia che continua gloriosa.

## Bibliografia essenziale


Sono imprescindibili le fonti documentarie presenti nell'Archivio del Gran Magistero del Sovrano Militare Ordine di Malta in Roma, in particolare le "Istruzioni per i due Plenipotenziari in un Congresso di Pace", la "Mémoire présenté par les Ministres plénipotentiaires de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem au Congrès de Vienne" e il carteggio Miari e Berlinghieri - di Giovanni.

Escludendo poi di richiamare l'imponente bibliografia sulla storia generale dell'Ordine di Malta o di Malta e del suo arcipelago, una bibliografia minima sui principali avvenimenti trattati nel presente saggio ricomprende:

- M. ARRIGONI, *Come gli inglesi andarono a Malta e vi restarono*, Milano, 1940;  
 G. SAVASTANO, *La fine del Principato di Malta*, Milano, 1940;  
 A. MENNA, *Storia dell'Ordine e dell'isola di Malta dal 1798 al 1815*, Napoli, 1978;  
 F. PANZAVECCHIA, *L'ultimo periodo della storia di Malta sotto il Governo dell'Ordine Gerosolimitano*, Malta, 1835;  
 C. RAPOZZI, *Il rifugio triestino dell'Ordine di Malta*, Trieste, 2006;  
 C. TOUMANOFF, *L'Ordre de Malte e l'Empire de Russie*, Roma, 1979;  
 C. MARULLO DI CONDOJANNI, *La Sicilia e il Sovrano Militare Ordine di Malta*, Messina, 1953;  
 G. SCARABELLI, *Il Mediterraneo frontiera tra Cristianità ed Islam. Il ruolo dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi, di Malta*, Siena, 1998;  
 N. NERI, *L'enigma maltese. La diplomazia dei cavalieri al Congresso di Vienna*, Bari, 2005;  
 U. CASTAGNINO BERLINGHIERI, *Congresso di Vienna e principio di legittimità. La questione del Sovrano Militare Ordine di San Giovanni gerosolimitano, detto di Malta*, Milano, 2006;  
 M. DE LEONARDIS, *Malta da feudo gerosolimitano a colonia britannica (1798 - 1815)* in "Melitensium Melitensior - Studi in memoria dell'ambasciatore Lorenzo Tacchella", pag. 91 - 106, Turku (Fin), 2012;  
 A. LEMBO, *Il Congresso di Verona (1822) e l'Ordine di Malta* in "Nobiltà - Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini cavallereschi" n. 129, pag. 345-359, Milano 2015

## ARALDICA VIVA A mano armata <sup>1</sup>

L'uso dell'anello-sigillo è certamente antichissimo, risalente per lo meno all'età del bronzo, alle civiltà mesopotamiche, agli Egizi ... Adottato dai Greci, dai Romani, è giunto sino a noi attraverso il Medioevo, il Rinascimento; ha superato la rivoluzione francese per ripresentarsi nell'Ottocento con maggior convinzione e ancora oggi lo troviamo alle dita dei nostri contemporanei. Diverso nella foggia (è da notare come nel Medioevo



*Matrice di sigillo ad anello (pasta vitrea e oro) col cartiglio, su scarabeo, di AMENHOTEP III, faraone della XVIII dinastia, Nuovo Regno, sul trono dal 1423 al 1389 a. C. (Victoria & Albert Museum).*



e in Inghilterra spesso l'incisione dello stemma fosse orientata perpendicolarmente al dito, rendendo di fatto più comoda l'apposizione del sigillo sulla ceralacca<sup>2</sup>), nella forma dell'anello, nel materiale (come tacere l'entusiasmo per "L'oro alla patria" che trasformò tante chevalières<sup>3</sup> da oro in acciaio...), nell'incisione (su zaffiri e su diverse altre pietre

*Matrice di sigillo ad anello (oro) col cartiglio di AY, faraone della XVIII dinastia, Nuovo Regno, sul trono dal 1373 al 1370 a. C. (Victoria & Albert Museum).*

- 
- 1 "A mano armata" è il titolo già usato per il lavoro pubblicato nel volume VIVANT ([www.vivant.it](http://www.vivant.it)) *L'araldica del pennello, prima parte L'araldica dello scalpello - addenda, miscellanea e suggerimenti di studio* Atti del Convegno del 26 novembre 2011, a c. di FABRIZIO ANTONIELLI D'OULX, Chiaramonte editore, Torino, 2012. A tale lavoro si rimanda per una trattazione più approfondita dell'argomento e per le fotografie di quasi 200 chevalières, prevalentemente piemontesi.
  - 2 È un'osservazione dovuta ad Angelo Scordo, che mi ha fornito tutte le illustrazioni del mio breve scritto.
  - 3 Chevalière (e non Chevaliè...) è il termine ormai in uso per indicare l'anello-sigillo. Deriva ovviamente dalla Francia, dove era chiamato "bague chevalière" e



*Matrice di sigillo ad anello (ferro) con aquila col volo abbassato, XIV secolo (Museo Civico di Cremona, collezione Ala Ponzzone).*

E' un argomento infinito, ma affascinante; per questo, nell'ambito della rubrica ARALDICA VIVA, lanciamo un invito ai lettori perché collaborino in una raccolta di immagini che dimostrino quanto l'araldica sia, appunto, ancora viva. Basta una macchinetta fotografica da pochi soldi o l'onnipre-



*Chevalière fine XIX secolo (zaffiro e oro), probabilmente principe sovrano indiano.*

tere, su argento...), nello scudo (probabilmente solo dall'Ottocento le signore cominciarono a portare gli anelli con lo stemma foggiate a losanga). Nell'incisione troviamo poi il "gusto" più o meno araldico del proprietario, che poteva aggiungere corone, cimieri, motti, lambrecchini, tenenti o reggenti...



*Chevalière XVI o XVII secolo, Europa occidentale. Con matrice rappresentante targa tornearia carica di un fasciato, cimiero con testa e collo di cane collarinato, accostato dalle lettere capitali M e P.*

tele-

fono cellulare per fare ottime fotografie, avendo la mano ferma e la luce giusta... Si sa che l'uso di chevalières è tuttora molto diffuso; si portano sia antichi anelli ereditati dagli avi, sia realizzazioni moderne, talora non rigorosamente fedeli alle regole originarie dell'araldica. Succede infatti, a volte, che le figure siano reinterpretate da incisori ed artigiani non più a conoscenza delle

---

quindi, essendo bague femminile, anche in italiano chevalière deve restare femminile...

Per saperne di più consiglio di vedere in internet - <https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalière> e anche il sito <https://www.jweel.com/fr/blog/p/2015/histoire-et-symbolique-de-la-bague-chevaliere/e>.

regole ben note invece ai loro predecessori sino ancora ai primi decenni del Novecento. Ma anche queste “innovazioni” sono testimonianze araldiche!

Ancora una cosa: in fondo ai cassetti, tra le vecchie cose inutili ma che non si buttano via, spesso troviamo dei sigilli da ceralacca, parenti prossimi delle chevalières...anche di questi oggetti cominciamo a raccogliere le fotografie.

Buon lavoro a tutti, dunque!

Fabrizio Antonielli d'Oulx

A mo' di esempio, ecco come vorremmo ricevere i vostri contributi, con il nome della famiglia e la blasonatura...



Moncada di Paternò

*Famiglia siciliana  
Inquartato di nero al leone coronato d'oro  
e fusato in banda d'argento e di azzurro,  
che è di Baviera e sul tutto partito, di  
Moncada, che è di rosso, ad otto bisanti  
d'oro, due su due e di Aragona, che è  
d'oro, a quattro pali di rosso.*



Mortarino Majno di Capriglio

*Famiglia piemontese.  
Inquartato, di rosso al 1° e 4°, d'argento  
al 2° e 3°, sul tutto controinquartato  
dell'uno sull'altro*



Prat

*Famiglia piemontese.  
D'azzurro al palmizio d'oro, nodrito  
nella pianura erbosa, al naturale*



Sannazzaro Natta

*Famiglia lombardo-piemontese  
Scaccato d'oro e di rosso*



Ruggi d'Aragona

*Famiglia salernitana.  
Inquartato: nel 1° e 4° d'Aragona; nel 2°  
e 3° Ruggi: di rosso alla banda d'arg. ca-  
ricata di un leone al naturale*



Thaon di Revel

*Famiglia piemontese  
Capro rampante che attraversa il mare  
guidato da una stella*

## Biografie Autori

*Amelia di Colbertaldo Roth*, nata a Genova nel 1926, trascorse la fanciullezza a Sturla ove tornò ad abitare nel 2008. Come dire: “ogni età, ogni stato di vita ha la sua perfezione conveniente”. Ama il mare, le arti, la letteratura, la poesia. Dedita soprattutto alla famiglia, conseguì la laurea in pedagogia nel 1979 e si realizzò anche in ambito professionale.

*Gérard Roero di Cortanze* (Parigi, 1948) discende per parte di madre dal colonnello napoletano Michele Pezza, detto “Fra Diavolo” e per parte di padre dai Roero marchesi di Cortanze (Asti). Traduttore e critico letterario, direttore editoriale per i maggiori editori francesi, è autore di sessanta libri fra saggi, poesia, libri per ragazzi, romanzi (tradotti all'estero in 25 lingue). Per la sua feconda attività culturale ha ricevuto numerosi premi letterari e onorificenze, tra cui la Legion d'Onore della repubblica francese.

*Roberto Sandri Giachino*, nato a Torino, dopo gli studi in legge ed il servizio militare come ufficiale degli Alpini, ha vissuto a Parigi ed Istanbul dove è stato amministratore delegato di società. Oggi vive a Torino ed è direttore del Museo Nazionale del Risorgimento e vice presidente della Società Italiana di Studi Araldici. Già vice presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti, ha pubblicato saggi di storia ed ha collaborato al volume di Federico Bona Onore *Colore Identità. Il blasonario delle famiglie piemontesi e subalpine*.

*Angelo Scordo*, nato nel 1934 a Reggio di Calabria, è stato avvocato penalista, dirigente di azienda, docente universitario incaricato e magistrato onorario. Ha pubblicato, prevalentemente nell'ambito di iniziative della Società Italiana di Studi Araldici e di VIVANT, studi e ricerche di carattere storico-araldico, con particolare interesse alle dinamiche dei ceti dirigenti meridionali in età barocca.

*Alberico Lo Faso di Serradifalco*, già ufficiale di cavalleria ha servito in diversi reggimenti e negli organi centrali del Ministero della Difesa. Nel 1986 è passato quale dirigente superiore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In pensione dal 1997 è presidente della Società Italiana di Studi Araldici e del consiglio direttivo dell'Arciconfraternita dei Santi Maurizio e Lazzaro. Autore di numerosi libri e saggi di carattere storico.

*Nob. Avv. Ferdinando Testoni Blasco* Avvocato cassaz., già doc. di dir. proc. civ. nell'Università e nella Scuola Forense di Catania. Già Presidente della Camera Civile di Catania, VicePresidente dell'Unione Naz. Camere Civili e del Centro Studi dell'Avvocatura Civile Italiana.

Console on. di Francia nella Sicilia Or., già VicePresidente dell'Unione Naz. dei Consoli e Decano del Corpo Consolare.

Gran Croce d'On. e Dev. in Obb.za e Delegato per Catania del S.M.O.M., membro del Capitolo del Gran Priorato di Napoli e Sicilia.

Gran Croce di Giust. e Delegato per la Sicilia Or. del S.M.O.C. di San Giorgio.

*Francesco Alessandro Magni*, laureato in giurisprudenza a Roma nel 1992 è avvocato civilista dal 1996. Già professore a contratto nell'Università degli Studi di Cassino (Istituzioni di diritto privato - Facoltà di giurisprudenza) svolge attualmente attività didattica all'Università di Roma Tre, Dipartimento di diritto privato. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi. È membro della Commissione Araldico-Genealogica di Lazio, Umbria e Marche del C.N.I. con l'incarico di tesoriere nonché vice delegato alla Giunta Araldica Centrale e membro della Corte d'Onore.

*Salvatore Bordonali*. Nato a Monreale (PA) il 16 gennaio 1943, è Professore associato di diritto canonico e poi ordinario di Diritto ecclesiastico; ha insegnato nell'Università di Bari e di Palermo; fa parte del Collegio docente del Dott. di ricerca presso l'Università di Roma La Sapienza. E' stato invitato a partecipare a numerosi convegni nazionali e internazionali. I suoi interessi scientifici si sono rivolti tanto al diritto positivo che alla storia, pubblicando

oltre 90 lavori. Già direttore del Dipartimento di diritto privato generale dell'Università di Palermo, è Presidente della Confraternita di S. Eligio (Museo dell'archidiocesi); ed è vicepresidente della Società Siciliana di Storia Patria.

*Giovanni Francesco Galletti di Santa Rosalia*, Barone di Santa Rosalia e Cancimino, Nobile di Messina, nato a Messina nel 1965, avvocato cassazionista, titolare dello Studio Legale Associato Galletti di Santa Rosalia & Salvago attivo nel diritto civile a Messina, Catania e Reggio Calabria.

Cavaliere di Giustizia e Vice Delegato Sicilia Orientale SMOG (Sp), Membro del CNI e del Collegio Araldico, componente del consiglio direttivo della Nobile Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace e dei Bianchi di Messina.

*Paolo Borin* discende da antica famiglia veneta. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio, ha conseguito il titolo di avvocato ed è giornalista pubblicista. Lavora da lungo tempo nel mondo del credito e della finanza, dove ha ricoperto incarichi di primaria responsabilità. Appassionato di storia, è studioso in particolare delle vicende degli stati preunitari italiani e dei relativi sistemi premiali. È membro dell'Ordine di Malta e dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

*Fabrizio Antonielli d'Oulx*, torinese, è stato socio e amministratore di aziende industriali metalmeccaniche. Si occupa da oltre trenta anni di volontariato culturale, è fondatore e presidente VIVANT, Associazione per la valorizzazione della tradizioni storico-nobiliari, per la quale ha curato molte pubblicazioni tra cui gli Atti di tre convegni sull'araldica. Consigliere della Società Italiana di Studi Araldici, è promotore e amministratore delegato della Libro d'Oro srl e Segretario Generale del Collegio Araldico.



## COLLEGIO ARALDICO

### **Presidente d'onore**

Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Andrea CORDERO LANZA dei Marchesi di MONTEZEMOLO

### **Presidente**

Narciso SALVO di PIETRAGANZILI

### **Vice Presidenti**

Antonello del BALZO di PRESENZANO, Luigi BORGIA

### **Segretario Generale**

Fabrizio ANTONIELLI d' OULX e di COSTIGLIOLE

### **Consiglieri di Presidenza emeriti**

Ludovico ROSPIGLIOSI, *già Presidente*. Vincenzo CAPASSO delle PASTENE TORRE, *già Vice Presidente e Decano*. Aldo PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO, *già Vice Presidente*. Giorgio MARINO. Paolo TOURNON. Francesco SANSEVERINO di MARCELLINARA.

### **Consiglieri di Presidenza**

Maurizio BETTOJA. Alessandrojacopo BONCOMPAGNI LUDOVISI ALTEMPS. Salvatore BORDONALI. Scipione BORGHESE. Roberto COLONNELLO BERTINI FRASSONI. Roberto DENTICE di ACCADIA. Don Luigi De PALMA. Stefano GRILLO di RICALDONE. Carlo Emanuele MANFREDI. Carlo MARULLO di CONDOJANNI. Fabrizio MASSIMO BRANCACCIO. Giovanni Maria Ludovico NECCHI VILLA della SILVA. Arturo NESCI. Riccardo PATERNÒ di MONTECUPO. Giuseppe REVIGLIO della VENERIA. Tomaso RICARDI di NETRO. Gloria SALAZAR. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE. Angelo SCORDO. Vittorio VITALINI SACCONI.

### **Comitato Scientifico**

Ilaria BUONAFALCE. Pietro FRACANZANI. Enrico GENTA TERNAVASIO. Alberto LEMBO. Alberico LO FASO di SERRADIFALCO. Filippo ORSINI. Gabriele REJNA. Domenico SERLUPI CRESCENZI OTTOBONI

### **Redazione della Rivista del Collegio Araldico**

Niccolò d'AQUINO di CARAMANICO. Paolo FABRIS de FABRIS. Giovanni GIUNIPERO di CORTERANZO. Francesco Ferrante LOMBARDO di SAN CHIRICO. Francesco Alessandro MAGNI. Gustavo Maria MOLA di NOMAGLIO. Adriano MONTI BUZZETTI COLELLA. Clemente Alessandro Feltrino RIVA SANSEVERINO. Roberto Maria SANDRI GIACHINO. Angelo SCORDO.

### **Comitato per la Comunicazione**

Fabrizio ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE. Marco LUPIS MACEDONIO PALERMO di SANTA MARGHERITA. Andrea NUÑEZ del CASTILLO. Andrea SERLUPI CRESCENZI.

### **Collegiati**

Paolo ACCUSANI di RETORTO. Pietro ALICO'. Vincenzo AMAT di SAN FILIPPO (*fondatore*). Giovanni Maria ANNONI di GUSOLA (*fondatore*). Fabrizio ANTONIELLI d' OULX e di COSTIGLIOLE (*fondatore*). Niccolò d'AQUINO di CARAMANICO. Antonio BERETTA di PORCIA e BRUGNERA. Francesco BERETTA di PORCIA e BRUGNERA. Pierangelo BERLINGUER. Maurizio BETTOJA. Ottavio BEVILACQUA. Giuseppe BONANNO di LINGUAGLOSSA. Alessandrojacob BONCOMPAGNI LUDOVISI ALTEMPS. Salvatore BORDONALI. Scipione BORGHESE. Paolo BORIN. Adalberto BRACH del PREVER. Ilaria BUONAFALCE. Emanuele Giuseppe CALVI PARISETTI di COENZO (*fondatore*). Landolfo Ambrogio CARACCILO di MELISSANO. Angelandrea CASALE. Luigi CATEMARIO di QUADRI. Mario CODA (*fondatore*). Roberto COLONNELLO BERTINI FRASSONI. Enrico CORDERO di MONTEZEMOLO (*fondatore*). Fernando Giulio CROCIANI BAGLIONI. Paolo DARDANELLI. Roberto DENTICE di ACCADIA. Don Luigi De PALMA. Giacomo de VITO PISCICELLI TAEGGI. Marco di BARTOLO. Emmanuele EMANUELE. Paolo FABRIS de FABRIS (*fondatore*). Umberto FERRARI (*fondatore*). Marcello Maria FRACANZANI (*fondatore*). Pietro FRACANZANI. Marianna FRANZA HELLMANN ANTONIELLI d'OULX e di COSTIGLIOLE (*fondatore*). Giovan Francesco GALLETTI di SANTA ROSALIA. Enrico GENTA TERNAVASIO. Patrizio Romano GIANGRECO. Claudio GINO LI CHIAVI del LEONE. Giovanni GIUNIPERO di CORTERANZO. Stefano GRILLO

di RICALDONE (*fondatore*). Antonio GRONDONA. Carlo Gustavo di GROPELLO (*Fondatore*). Guido GUERRI dall'ORO GALLONE di TRICASE e MOLITERNO. . Massimo l'HERMITE de NORDIS di DERNAZACCO (*fondatore*). Nicola JERACE (*fondatore*). Manfredi LANDI di CHIAVENNA (*fondatore*). Alberico LO FASO di SERRADIFALCO (*fondatore*). Francesco Ferrante LOMBARDO SAN CHIRICO. Marco LUPIS MACEDONIO PALERMO di SANTA MARGHERITA (*fondatore*). Francesco Alessandro MAGNI. Carlo Emanuele MANFREDI (*fondatore*). Carlo MARULLO di CONDOJANNI. Fabrizio MASSIMO BRANCACCIO. Lorenzo MAZZETTI di PIETRALATA. Giancarlo MELZI d'ERIL (*fondatore*). Amedeo MICELI di SERRADILEO. Rosario Salvatore MIGLIACCIO. Giusandrea MOCHI ONORY di SALUZZO. Gustavo Maria MOLA di NOMAGLIO (*fondatore*). Adriano MONTI BUZZETTI COLELLA. Goffredo MORRA (*fondatore*). Giovanni Maria Ludovico NECCHI VILLA della SILVA. Arturo NESCI di SANT'AGATA (*fondatore*). Alberto NOTARBARTOLO di FURNARI (*fondatore*). Andrea NUÑEZ del CASTILLO. Emanuele OLMI (*fondatore*). Giovanni Battista ORIGONI della CROCE GASPARI. Filippo ORSINI. Riccardo PATERNÒ di MONTECUPO. Tomaso RICARDI di NETRO. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE. Gloria SALAZAR. Angelo SCORDO. Luca PAVERI FONTANA di FONTANA PRADOSA. Riccardo PONGELLI BENEDETTONI di MONTACCHIELLO. Paolo PONZANI (*fondatore*). Italo QUADRIO. Gabriele REJNA. Giuseppe REVIGLIO della VENERIA. Clemente Alessandro Feltrino RIVA SANSEVERINO (*fondatore*). Tomaso RICARDI di NETRO (*fondatore*). Giovanni RICCARDI CANDIANI (*fondatore*). Gabriele REJNA. Giuseppe RIZZANI. Ciro ROMANO. Amedeo ROSBOCH (*fondatore*). Amelia ROTH di COLBERTALDO. Giuseppe RUMI. Gloria SALAZAR. Ranniero SALVAGGI. Narciso SALVO di PIETRAGANZILI. Roberto Maria SANDRI GIACHINO (*fondatore*). Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE. Guglielmo SCAMMACCA della BRUCA e di CRISCIUNÀ (*fondatore*). Angelo SCORDO. Andrea SERLUPI CRESCENZI (*fondatore*). Domenico SERLUPI CRESCENZI OTTOBONI. Maurizio SILVIOTTI SILVANI. Angelo Gabriele SQUARTI PERLA. Ferdinando TESTONI BLASCO (*fondatore*). Claudio TOMASSINI. Diego de VARGAS MACHUCA VATOLLA (*fondatore*). Vittorio VITALINI SACCONI. Carlo ZANARDI LANDI di VEANO.

Edizioni Libro d'Oro srl  
Via Volta, 3 - 10121 TORINO

Stampa presso  
*Centro Studi Nuovo Millennio*